

Disegno di legge n. 3256-A

## CAMERA DEI DEPUTATI

---

Disposizioni per la formazione del  
bilancio annuale e pluriennale  
dello Stato (legge finanziaria 2008).

*Relatore:* VENTURA

N. 2.

EMENDAMENTI

(ARTT. 50-99-*bis*)

---

*Seduta del 13 dicembre 2007*

---

CAPO IX

MISSIONE 10 – ENERGIA E DIVERSIFI-  
CAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

ART. 50.

*(Incentivi alle fonti energetiche rinnovabili).*

*Sopprimerlo.*

**50. 1** (ex 50. 17.) Alberto Giorgetti.

<b>Commissione</b>	<b>Governo</b>

Al comma 1, dopo le parole: ai soli impianti realizzati e operativi *aggiungere le seguenti*: alla data di entrata in vigore della presente legge.

**\*50. 2.** (ex \*50. 20.) D'Agrò, Peretti, Zinzi.

Al comma 1, dopo le parole: ai soli impianti realizzati e operativi *aggiungere le seguenti*: alla data di entrata in vigore della presente legge.

**\* 50. 4.** (ex \*50. 4.) Saglia.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. All'articolo 1, comma 1118, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole da: « a definire le condizioni e le modalità » fino a: « non rientranti nella tipologia di cui al periodo precedente, nonché » sono soppresse.

**\*\*50. 7.** (ex \* 50. 30. e \*50. 26) Crosetto, Zorzato, Giudice, Verro, Lazari.

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. All'articolo 1, comma 1118, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole da: « a definire le

condizioni e le modalità » fino a: « non rientranti nella tipologia di cui al periodo precedente, nonché » sono soppresse.

**\*\*50. 8.** (ex \* 50. 28.) Bellotti.

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. All'articolo 1, comma 1118, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole da: « a definire le condizioni e le modalità » fino a: « non rientranti nella tipologia di cui al periodo precedente, nonché » sono soppresse.

**\*\*50. 9.** (ex \*50. 22.) D'Agrò, Peretti, Zinzi.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Al comma 2, dopo le parole: « per gli impianti », aggiungere le seguenti: « in corso di autorizzazione o ».*

**50. 11.** (ex 50. 21.) Formisano, Peretti, Zinzi.

Commissione	Governo

Al comma 2, sopprimere le parole: « , e, in via prioritaria, per quelli in costruzione, ».

**50. 12.** (ex 50. 24.) Alberto Giorgetti.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

2-bis. Ai fini della piena attuazione della direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, con particolare riferimento all'articolo 2 della direttiva medesima, i finanziamenti e gli incentivi di cui al secondo periodo del comma 1117 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono concessi ai soli impianti realizzati ed operativi, nonché allo scopo di attuare, ai fini della sola termovalorizzazione di CDR, l'ampliamento di impianti realizzati ed operativi siti in ambiti territoriali ottimali, all'interno dei quali la percentuale di raccolta differenziata superi il 35 per cento.

**50. 17.** (ex 50. 23.) Garavaglia, Gibelli, Caparini, Dussin.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

3.1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela dei

territorio e del mare e con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, provvede, con proprio decreto, alla revisione della disciplina del sistema di incentivazione degli impianti alimentati con fonti rinnovabili, finalizzata anche all'obiettivo di prevedere la promozione di nuovi impianti di potenza inferiore a 1,2 MW.

3.2. A decorrere dall'anno 2007 e fino al 2009, la quota minima di elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili che, nell'anno successivo, deve essere immessa nel sistema elettrico nazionale ai sensi dell'articolo 11, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, è incrementata, annualmente, di 1 punto percentuale.

**50. 18.** (ex 50. 25.) Alberto Giorgetti.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3.1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, provvede, con proprio decreto, alla revisione della disciplina del sistema di incentivazione degli impianti alimentati con fonti rinnovabili, finalizzata anche all'obiettivo di prevedere la promozione di nuovi impianti di potenza inferiore a 1,2 MW.

**50. 19.** (ex 50. 3.) Bellotti.

Commissione	Governo

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3.1. I sovracaroni elettrici, previsti ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, sono estesi a tutti gli impianti di produzione di energia idroelettrica superiori a 220 kw di potenza nominale media, le cui opere ricadono in tutto o in parte nei territori dei comuni compresi in un bacino imbrifero montano già delimitato.

**50. 20.** (ex 50. 16.) Zanetta.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3.1. Al fine di favorire lo sviluppo economico ed infrastrutturale della Regione Sardegna, limitatamente al territorio regionale, è ammessa a beneficiare del regime riservato alle fonti rinnovabili la produzione di elettricità da combustibili fossili prodotti nella Regione, nonché ottenuta mediante l'utilizzo del combustibile di cui all'articolo 3, comma 2, lettera *d*), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 154 del 3 luglio 2002. La Regione, con propri provvedimenti, provvede ad assicurare l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili per limitare l'impatto ambientale delle suddette produzioni.

**50. 21.** (ex 50. 18.) Marras, Cicu.

Commissione	Governo

\* \* \*

**(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 50)**

*Dopo l'articolo 50 aggiungere il seguente:*

ART. 50-bis.

*(Fondo per la ricerca nucleare).*

1. Al fine di finanziare progetti di ricerca, anche privati, per la concezione di impianti nucleari di nuova generazione per la produzione di energia a scopi pacifici, e anche al fine della transizione degli odierni sistemi energetici basati su combustibili fossili a futuri sistemi energetici ambientalmente sostenibili, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, il « Fondo per la ricerca nucleare ».

2. Per il triennio 2008-2010 sono destinate al finanziamento del Fondo di cui al comma 1 risorse per un importo annuo di 50 milioni di euro. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate annualmente i progetti e le iniziative prioritarie da finanziare con il predetto Fondo.

*Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella A, ridurre tutti gli accantonamenti per un importo di 50 milioni di euro per gli anni 2008, 2009 e 2010.*

**50. 01.** (ex 50. 01.) Urso, Alberto Giorgetti.

Commissione	Governo

*Dopo l'articolo 50 aggiungere il seguente:*

**ART. 50-bis.**

*(Fondo per la ricerca nucleare).*

1. È istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, il « Fondo per la ricerca nucleare », allo scopo di finanziare progetti di ricerca, anche di soggetti privati, per la concezione di impianti nucleari di nuova generazione per la produzione di energia a scopi pacifici, ai fini della transizione dagli odierni sistemi energetici basati su combustibili fossili a futuri sistemi energetici ambientalmente sostenibili.

2. Per il triennio 2008-2010 sono destinate al finanziamento del Fondo di cui al comma 1 risorse per un importo annuo di 50 milioni di euro. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate annualmente i progetti e le iniziative prioritarie da finanziare con il predetto Fondo.

*Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella C, ridurre le dotazioni di parte corrente in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010.*

**50. 02.** (ex 50. 05.) Dussin, Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Commissione	Governo

*Dopo l'articolo 50 aggiungere il seguente:*

**ART. 50-bis.**

*(Fondo per lo studio di nuovi bacini idrici).*

1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un fondo per lo studio di fattibilità di nuovi bacini idrici, allo scopo di finanziare iniziative, di soggetti pubblici o privati, di costruzione di nuovi invasi atti a sopperire alle croniche carenze idriche nelle stagioni estive.

2. Per il triennio 2008-2010 sono destinate al finanziamento del Fondo di cui al comma 1 risorse per un importo annuo di 5 milioni di euro. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro quattro mesi dalla data dell'entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'assegnazione dei finanziamenti e sono individuate le iniziative prioritarie da finanziare con il predetto Fondo.

*Conseguentemente alla Tabella A, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:*

2008: – 5.000;

2009: – 5.000;

2010: – 5.000.

**50. 05.** (ex 50. 02.) Pini, Garavaglia.

Commissione	Governo

*Dopo l'articolo 50 aggiungere il seguente:*

**ART. 50-bis.**

*(Incentivi per la trasformazione del mercato degli elettrodomestici).*

1. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2008 e nei successivi due anni, per la sostituzione di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni con analoghi apparecchi di classe energetica non inferiore ad A+, nonché per lavatrici aventi classe di consumo energetico non inferiore alla classe A, ma con consumo specifico inferiore a 0,17 kWh/kg ed efficacia di lavaggio non inferiore alla classe A, nonché per l'acquisto lavastoviglie aventi contemporaneamente classe energetica, efficacia di lavaggio ed efficacia di asciugatura non inferiore alla classe A, spetta una detrazione d'imposta lorda per una quota pari al 20 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente ivi compresi i costi di trasporto e le eventuali spese connesse allo smaltimento dell'apparecchiatura dismessa, fino ad un valore massimo della detrazione di 200 euro per ciascun apparecchio, in un'unica rata.

2. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2008 e nei successivi due anni per l'acquisto di caminetti e stufe a legna e pellets di classe A, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 20 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 500 euro per ciascun apparecchio, in un'unica rata.

3. Ai fini del riconoscimento della detrazione si rende necessaria, oltre alla

documentazione attestante l'acquisto dell'apparecchio – che deve essere costituita da fattura o da scontrino recante i dati identificativi dell'acquirente, la classe energetica, l'efficacia di lavaggio e quando richiesto l'efficacia di asciugatura dell'elettrodomestico acquistato e la data di acquisto – una ulteriore documentazione da cui si possa evincere l'avvenuta sostituzione dell'elettrodomestico, ad eccezione delle lavastoviglie e dei caminetti e stufe, sia a legna sia a pellets.

4. A tal fine, il contribuente è tenuto a redigere apposita autodichiarazione, da conservare ed esibire agli uffici dell'Agenzia delle entrate in caso di eventuali richieste, dalla quale risulti la tipologia dell'apparecchio sostituito e le modalità utilizzate per la dismissione dello stesso.

5. La certificazione dovrà recare l'indicazione dell'impresa o dell'ente cui è stato conferito l'apparecchio o che abbia provveduto al ritiro o allo smaltimento dello stesso.

*Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella A, ridurre tutti gli accantonamenti per un importo di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.*

**50. 06.** (ex 50. 04.) De Corato, Alberto Giorgetti.

Commissione	Governo

ART. 51.

*(Disposizioni riguardanti il prezzo del metano e i progetti a vantaggio dei consumatori di energia elettrica).*

*Sopprimerlo.*

**51. 2.** (ex 51. 7.) D'Alia, D'Agrò, Peretti, Zinzi.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Sopprimere il comma 1.*

**51. 4.** (ex 51. 6.) D'Agrò, Peretti, Zinzi.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Al comma 1, sopprimere le parole: a far data dal 1° gennaio 2007.*

**51. 7.** (ex 51. 8.) D'Agrò, Peretti, Zinzi.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Al comma 1, dopo le parole: dall'Autoretà per l'energia elettrica e il gas aggiun-*

*gere le seguenti: secondo linee guida emanate dal Ministero dello sviluppo economico, sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro il 30 novembre di ogni anno.*

**51. 10.** (ex 51. 9.) Garavaglia, Filippi, Fava, Allasia.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Al comma 1, sostituire la parola: costi con la seguente: prezzi.*

**51. 11.** (ex 51. 10.) Garavaglia, Filippi, Fava, Allasia.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Sopprimere il comma 2.*

**51. 12.** (ex 51. 2.) Gianfranco Conte.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis. Gli importi delle tariffe delle cessioni di energia elettrica, gas, acqua, e*

quelle sui servizi di telefonia, per qualsiasi uso domestico fatto dai consumatori nella propria abitazione di residenza, sono ridotti del 30 per cento per i conduttori di abitazioni ultra settantenni, il cui reddito netto annuo non è superiore a 15.000 euro.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 150, aggiungere il seguente:*

**ART. 150-bis.**

1. All'articolo 15 della legge 8 luglio 2003, n. 172, recante disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico, il comma 2 è abrogato.

**51. 13.** (ex 51. 11.) Sgobio, Napoletano, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Diliberto, Galante, Licandro, Longhi, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.

<b>Commissione</b>	<b>Governo</b>

\* \* \*

**(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 51).**

*Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:*

**ART. 51-bis.**

1. Il comma 298 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è sostituito dal seguente:

298. A decorrere dal 1° gennaio 2008 è assicurato un gettito annuo pari a 60 milioni di euro mediante il versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una quota di pari importo a valere sulle entrate derivanti dalla componente tariffaria A2 sul prezzo dell'energia elettrica, definito ai sensi dell'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 83.

*Conseguentemente, all'articolo 150, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2008 – 40.000;

2009 – 40.000;

2010 – 40.000.

**51. 01.** (ex 51. 01.) Zanetta, Rosso, Armani, Stradella.

<b>Commissione</b>	<b>Governo</b>



ART. 52.

(Norme per l'incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili).

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole da: , realizzata fino alla fine del periodo.

**52. 4.** (ex 52. 44.) Rampelli, Meloni, Alberto Giorgetti.

Commissione	Governo

\* \* \*

Al comma 1, terzo periodo, dopo la parole: tale quota aggiungere le seguenti: , comunque non superiore al 30 per cento del totale dell'energia prodotta,

**52. 5.** (ex 52. 43.) Rampelli, Meloni, Alberto Giorgetti.

Commissione	Governo

\* \* \*

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: novanta giorni con le seguenti: sessanta giorni.

Conseguentemente,

al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: potenza nominale media annua con le seguenti: potenza media annua immessa in rete;

al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: potenza nominale media annua con le seguenti: potenza media annua immessa in rete;

al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In mancanza dei decreti di cui al periodo precedente continua ad applicarsi l'incremento dello 0,75 per cento;

al comma 6, sostituire le parole: 180 euro per MWh con le parole: 200 euro per MWh;

al comma 8, alinea, dopo le parole: del territorio e del mare aggiungere le seguenti: , da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;

al comma 10, aggiungere, infine, il seguente periodo: Tale regime vale anche per gli impianti alimentati a biomassa e a biogas.

**52. 6.** (vedi 52. 14.) Giuseppe Fini.

Commissione	Governo

\* \* \*

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al fine di armonizzare la normativa per l'incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili gli incentivi disposti a legislazione vigente in materia di produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati da biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali, ivi inclusi i sottoprodotti, ottenuti nell'ambito di intese di filiera o contratti quadro ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto legislativo del 27 maggio 2005, n. 102, oppure di filiere corte, si intendono estesi a tutti gli impianti entrati in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2007.

**52. 8.** (ex 52. 34.) Galletti, Peretti, Zinzi.

Commissione	Governo

Al comma 2, sostituire la tabella 1 con la seguente:

Tabella 1  
(Articolo 52, comma 2)

	<i>Fonte</i>	<i>Coefficiente</i>
1	Eolica	1,00
1-bis	Eolica offshore	1,10
2	Solare **	**
3	Geotermica	0,90
4	Moto ondoso e maremotrice	1,80
5	Idraulica	1,00
6	Rifiuti biodegradabili, biomasse diverse da quelle di cui al punto successivo	1,10
7	Biomasse e biogas derivanti da attività agricola, di allevamento e forestale, ivi inclusi i sottoprodotti, ottenuti nell'ambito di intese di filiera o contratti quadro ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto legislativo del 27 maggio 2005 n. 102, oppure di filiere corte ****	1,80 ****
7-bis	Biomasse e biogas di cui al punto 7, alimentanti impianti di cogenerazione ad alto rendimento, con riutilizzo dell'energia termica in ambito agricolo *	*
8	Gas di discarica e gas residuati dai processi di depurazione e biogas diversi da quelli del punto precedente	0,80

\* È fatto salvo quanto disposto a legislazione vigente in materia di produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati da biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali, ivi inclusi i sottoprodotti, ottenuti nell'ambito di intese di filiera o contratti quadro ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto legislativo n. 102 del 2005 oppure di filiere corte.

\*\* Per gli impianti da fonte solare si applicano i provvedimenti attuativi dell'articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

\*\*\* Tale coefficiente può essere aggiornato, ogni tre anni, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, assicurando la congruità della remunerazione ai fini dell'incentivazione dello sviluppo di queste fonti.

\*\*\*\* Ottenuti entro un raggio di 70 chilometri dall'impianto che li utilizza per produrre energia elettrica, fatto salvo quanto disposto a legislazione vigente per garantire la tracciabilità e la rintracciabilità della filiera.

**52. 9.** (ex 52. 35.) Galletti, Peretti, Zinzi.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

Al comma 2, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: A decorrere dall'anno 2008 e fino al 2010, la quota minima di elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili che, nell'anno successivo, deve essere immessa nel sistema elettrico nazionale ai sensi dell'articolo 11, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, è incrementata, annualmente, di 1 punto percentuale.

**52. 16.** (ex 52. 15.) Misuraca, Santori, Angelino Alfano, Giudice.

Commissione	Governo

\* \* \*

Al comma 3, tabella 2, dopo il punto 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Minieolica fino a 50 kW – 40.

**52. 20.** (ex 52. 47.) Sgobio, Ferdinando Benito Pignataro, Napoletano, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Diliberto, Galante, Licandro, Longhi, Pagliarini, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.

Commissione	Governo

\* \* \*

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. A decorrere dal 1° gennaio 2008, l'obbligo di cui al comma 1 è trasferito ai soggetti che hanno concluso con Terna s.p.a. un contratto di dispacciamento in prelievo in base

alla definizione di cui alla delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 111/06 e successive modificazioni. Tali soggetti che, in ciascun anno, prelevano energia elettrica hanno l'obbligo di acquistare, nell'anno successivo, una quota di certificati verdi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387. Tale quota è riferita all'intera quantità di energia prelevata ».

Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: Per il periodo 2007-2012 la medesima quota è incrementata annualmente di 0,75 punti percentuali. con le seguenti: Per l'anno 2007 la medesima quota è incrementata di 0,75 punti percentuali. La quota d'obbligo di cui all'articolo 11 comma 2 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 a decorrere dal 1° gennaio 2008 è pari, per il primo anno, al 2,9 per cento. Per il periodo 2009-2012 la quota minima di elettricità prodotta da fonti rinnovabili che deve essere acquistata, ai sensi dell'articolo 11, commi 2 e 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, dai soggetti che hanno concluso con Terna s.p.a. un contratto di dispacciamento in prelievo, è incrementata di 0,5 punti percentuali.

**52. 25.** (ex 52. 13.) Saglia.

Commissione	Governo

\* \* \*

Sopprimere il comma 10.

**52. 32.** (ex 52. 26.) Zanetta.

Commissione	Governo

Al comma 10, dopo le parole: non beneficino aggiungere le seguenti: sulla stessa quota di energia che ha diritto ai certificati verdi.

**\*52. 33.** (ex 52. 9.) Saglia.

Al comma 10, dopo le parole: non beneficino aggiungere le seguenti: sulla stessa quota di energia che ha diritto ai certificati verdi.

**\*52. 34.** (ex 52. 32.) D'Agrò, Peretti, Zinzi.

Commissione	Governo

\* \* \*

Al comma 10, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per la produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati da biomasse o biogas derivanti da prodotti agricoli di allevamento e forestali, ivi inclusi i sottoprodotti ottenuti nell'ambito di intese di filiera o contratti quadro, oppure di filiere corte, si applica, comunque, la normativa vigente in merito alla cumulabilità degli incentivi.

**52. 35.** (ex 52. 16.) Misuraca, Santori, Angelino Alfano, Giudice.

Commissione	Governo

\* \* \*

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

16. I concessionari di derivazione d'acqua pubblica a scopo di acquacoltura possono utilizzare l'acqua oggetto della concessione, anche al fine di produrre energia idroelettrica, senza oneri aggiuntivi.

Conseguentemente, all'articolo 150, tabella C, ridurre in maniera lineare le dotazioni di parte corrente indicate, in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

**52. 40.** (ex 52. 36.) Delfino, Ruvolo, Martinello, Peretti, Zinzi.

Commissione	Governo

\* \* \*

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

16. I concessionari di derivazione d'acqua pubblica a scopo di acquacoltura possono utilizzare l'acqua oggetto della concessione, anche al fine di produrre energia idroelettrica, senza oneri aggiuntivi.

**\*52. 41.** (ex 52. 17.) Misuraca, Santori, Angelino Alfano, Giudice.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

16. I concessionari di derivazione di acqua pubblica a scopo di acquacoltura possono utilizzare l'acqua oggetto della concessione, anche al fine di produrre energia idroelettrica, senza oneri aggiuntivi.

**\*52. 42.** (ex 52. 41.) Garavaglia, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Commissione	Governo

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

16. Al comma 12 dell'Allegato I del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, il primo periodo è sostituito del seguente: « Per tutte le categorie di edifici, così come classificati in base alla destinazione d'uso all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, nel caso di edifici pubblici e privati, è obbligatorio l'utilizzo di impianti alimentati da fonti rinnovabili o di impianti di piccola cogenerazione e microcogenerazione, così come definiti dall'articolo 2, lettera *d*) ed *e*) di cui al decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, per la produzione di energia termica ed elettrica ».

**52. 43.** (ex 52. 33.) Formisano, D'Agrò, Peretti, Zinzi.

Commissione	Governo

\* \* \*

**(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 52)**

\* \* \*

Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

ART. 52-bis. – 1. Tutte le forme di energia prodotte da fonti rinnovabili di origine agricola reimpiegate nell'impresa agricola che le ha prodotte o comunque utilizzate per lo svolgimento di attività agricole o di attività ad esse connesse sono esenti da accisa.

Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e

delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2008: – 100.000;  
2009: – 100.000;  
2010: – 100.000.

**52. 01.** (ex 52. 012.) Garavaglia, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Commissione	Governo

\* \* \*

Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

ART. 52-bis. – 1. La produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati da biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali, ivi inclusi i sottoprodotti, ottenuti sul territorio nazionale, nell'ambito di intese di filiera o contratti quadro ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, oppure di filiere corte, cioè, ferma restando l'origine nazionale, ottenuti entro un raggio di 70 chilometri dall'impianto che li utilizza per produrre energia elettrica è esente da accisa.

Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2008: – 50.000;  
2009: – 70.000;  
2010: – 100.000.

**52. 02.** (ex 52. 013.) Garavaglia, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Commissione	Governo

Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

ART. 52-bis. – 1. All'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, così come sostituito dall'articolo 1, comma 369, della legge 23 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: « fonti rinnovabili agroforestali » sono aggiunte le seguenti: « , compresa la biomassa, ».

Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2008: – 2.000;

2009: – 2.000;

2010: – 2.000.

**52. 03.** (ex 52. 18 e 52. 014.) Misuraca, Santori, Angelino Alfano, Giudice.

Commissione	Governo

\* \* \*

Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

ART. 52-bis. – 1. All'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, così come sostituito dall'articolo 1, comma 369, della legge 23 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: « fonti rinnovabili agroforestali » sono aggiunte le seguenti: « , compresa la biomassa, ».

Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e

delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2008: – 1.500;

2009: – 1.500;

2010: – 1.500.

**52. 04.** (ex 52. 015.) Delfino, Ruvolo, Martinello, Peretti, Zinzi.

Commissione	Governo

\* \* \*

Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

ART. 52-bis. – 1. All'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, così come sostituito dall'articolo 1, comma 369, della legge 23 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: « fonti rinnovabili agroforestali » sono aggiunte le seguenti: « , compresa la biomassa, ».

**52. 06.** (ex 52. 017.) Misuraca, Santori, Angelino Alfano, Giudice.

Commissione	Governo

\* \* \*

Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

ART. 52-bis. (Misure per il teleriscaldamento a destinazione agricola e serre). – 1. Alla normativa in materia di produzione di energia da impianti di cogenerazione

sono apportate le seguenti modificazioni, per i soli impianti abbinati al teleriscaldamento per impieghi connessi agli ambienti a destinazione agricola e serre:

a) all'articolo 14, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, le parole: « 31 dicembre 2008 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2012 »;

b) all'articolo 14, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, le parole: « 31 dicembre 2006 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2008 »;

c) non si applica la limitazione percentuale del 20 per cento di cui all'articolo 14, comma 3 del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20;

d) il periodo di diritto ai certificati verdi rilasciati all'energia prodotta da impianti di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento per soli impieghi connessi agli ambienti a destinazione agricola e serre è determinato in dodici anni;

e) qualora dovesse verificarsi un eccesso di offerta dei certificati verdi, il Gestore dei servizi elettrici GSE s.p.a. ritira la differenza tra i certificati verdi rilasciati all'energia prodotta da impianti di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento per soli impieghi connessi agli ambienti a destinazione agricola e serre, in corso di validità, e i certificati verdi necessari per assolvere all'obbligo della quota minima dell'anno precedente.

**52. 08.** (ex 52. 03.) Misuraca, Angelino Alfano, Giudice.

Commissione	Governo

*Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:*

ART. 52-bis. (Regime di sostegno al teleriscaldamento per ambienti a destinazione agricola e serre). – 1. Ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 6, commi 2 e 3, lettera e), del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, i titoli emessi in attuazione dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e dell'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, derivanti da energia prodotta da impianti di teleriscaldamento per ambienti a destinazione agricola e serre, sono equiparati ai certificati verdi di cui all'articolo 1, comma 71, della legge 23 agosto 2004, n. 239, nel testo vigente al 31 dicembre 2006. Ai titoli emessi ai sensi del presente comma si applica un coefficiente di moltiplicazione pari a 25.

2. In caso di eccesso di offerta dei titoli emessi ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e dell'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, il Gestore dei servizi elettrici GSE s.p.a., provvede ad acquistare i titoli in eccesso derivanti da energia prodotta da impianti di teleriscaldamento per ambienti a destinazione agricola e serre.

3. Per i soli impieghi connessi al teleriscaldamento di ambienti a destinazione agricola e serre, la data di entrata in esercizio prevista dall'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, è prorogata al 31 dicembre 2012; conseguentemente, la data relativa alla corrispondente autorizzazione è prorogata al 31 dicembre 2008.

4. Per i certificati verdi prodotti da impianti di teleriscaldamento per ambienti a destinazione agricola e serre non si applica la limitazione percentuale del 20 per cento di cui all'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20.

5. Il Gestore dei servizi elettrici GSE s.p.a. ha l'obbligo di acquistare i certificati

verdi in eccesso prodotti da impianti di teleriscaldamento per, ambienti a destinazione agricola e serre.

6. Dall'applicazione delle disposizioni recate dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**52. 010.** (ex 52. 05.) Misuraca, Angelino Alfano, Giudice.

Commissione	Governo

\* \* \*

Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

ART. 52-bis. (Incentivi all'uso delle biomasse legnose). – 1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2007, al fine di incentivare e di regolamentare l'utilizzo delle biomasse legnose per il riscaldamento degli ambienti e la cottura degli alimenti, con particolare riguardo agli esercizi che effettuano la ristorazione in via principale o accessoria, sono adottate le seguenti misure:

a) alla Tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo il numero 39) è aggiunto il seguente:

« 39-bis) legna da ardere in tondeLLi, *pallets*, ceppi, ramaglie o fascine; cascami di legno, compresa la segatura; »;

b) alla Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, il numero 98 è soppresso;

c) all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre

1986, n. 917, dopo il comma 1-*quater* è aggiunto il seguente:

« 1-*quinquies*. Dall'imposta lorda si detrae, nella misura massima di 1500 euro, il 27 per cento delle spese documentate, sostenute per l'acquisto di legna da ardere in tondeLLi, *pallets*, ceppi, ramaglie o fascine; cascami di legno, compresa la segatura pressata, destinata ad essere utilizzata per riscaldamento degli ambienti »;

c) all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« 3-*bis*. Per le imprese che esercitano attività di ristorazione in via principale o accessoria sono integralmente deducibili le spese documentate per l'acquisto di legna da ardere in tondeLLi, *pallets*, ceppi, ramaglie o fascine; cascami di legno, compresa la segatura pressata, destinata alla cottura degli alimenti o ad essere utilizzata per riscaldamento degli ambienti ».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante modifica delle aliquote relative alla tassazione delle cooperative a decorrere dal periodo di imposta decorrente dal 1° gennaio 2007. A tal fine all'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:

alla lettera a), le parole: « per la quota del 20 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « per la quota del 25 per cento »;

alla lettera b), le parole: « per la quota del 30 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « per la quota del 35 per cento ».

**52. 011.** (ex 52. 07.) Zanetta.

Commissione	Governo



*Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente*

ART. 52-bis. (Ricerca sul nucleare). – 1.  
In considerazione della necessità di diversificare le fonti di approvvigionamento energetico ed acquisire una maggiore autonomia per il futuro, che richiede di riorganizzare, razionalizzare e riavviare la ricerca applicata alle tecnologie nucleari di interesse industriale nel Paese, la Sogin assume, oltre ai ruoli previsti nel proprio statuto, i compiti operativi relativi alla ricerca applicata ed alla futura produzione elettronucleare dei reattori a fissione anche di quarta generazione e relativo ciclo del combustibile nucleare. A tal fine confluiscono in Sogin, senza oneri e in maniera selettiva, le persone, le attrezzature e gli impianti di Enea, Cesi Ricerca, Siet, Nucleco attualmente impegnate sul nucleare. Con successivo decreto applicativo del Ministro dell'economia e delle finanze è ridefinita la struttura societaria e le modalità di attuazione.

**52. 012.** (ex 52. 011.) Franzoso.

<b>Commissione</b>	<b>Governo</b>

*Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente*

52-bis. In considerazione della necessità di diversificare le fonti di approvvigionamento energetico ed acquisire una maggiore autonomia per il futuro, che richiede di riorganizzare, razionalizzare e riavviare la ricerca applicata alle tecnologie nucleari di interesse industriale nel Paese, la Sogin assume, oltre ai ruoli previsti nel proprio statuto, i compiti relativi alla ricerca nucleare sui reattori di fissione di quarta generazione. A tal fine confluiscono in Sogin, senza oneri e in maniera selettiva, le persone, le attrezzature e gli impianti di Enea, Cesi Ricerca, Siet, Nucleco attualmente impegnate sul nucleare. Con successivo decreto applicativo del Ministro dell'Economia e delle finanze verranno definite le modalità di attuazione.

**52. 013.** (ex 52. 010.) Lazzari.

<b>Commissione</b>	<b>Governo</b>

ART. 53.

(Norme per facilitare la diffusione di fonte energetiche rinnovabili).

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

**\*53. 1.** (ex \*53. 5. e \* 53. 30.) Osvaldo Napoli, Picchi, Stradella, Crosetto, Giudice, Marinello, Fratta Pasini, Boschetto.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

**\*53. 2.** (ex \* 53. 20.) Sgobio, Napoletano.

Commissione	Governo

\* \* \*

Al comma 4, sostituire la tabella A con la seguente:

1. Eolica: 180 KW;
2. Solare: 60 KW;
3. Idraulica: 300 KW;
4. Biomasse: 600 KW
5. Gas di scarica: 750 KW.

**53. 8.** (ex 53. 27.) Zanetta.

Commissione	Governo

Al comma 4, sostituire la tabella A con la seguente:

1. Eolica: 120 KW;
2. Solare: 40 KW;
3. Idraulica: 200 KW;
4. Biomasse: 400 KW;
5. Gas di scarica: 500 KW.

**53. 9.** (ex 53. 28.) Zanetta.

Commissione	Governo

\* \* \*

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5. All'articolo 1, comma 352, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: « Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico », sono aggiunte le seguenti: « ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 ».

**53. 11.** (ex 53. 18.) Alemanno, Alberto Giorgetti.

Commissione	Governo

\* \* \*

**(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 53)**

Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:

ART. 53-bis. (Modifica del comma 486 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in materia di canoni aggiuntivi per le concessioni di derivazioni idroelettriche).-  
1. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, il comma 486 è sostituito dal seguente:

« 486. A decorrere dall'anno 2006, il soggetto titolare della concessione versa entro il 28 febbraio di ogni anno un canone aggiuntivo unico riferito all'intera durata della concessione, pari a 3.600 euro per MW di potenza prodotta. Le somme derivanti dal canone di cui al primo periodo affluiscono per un importo pari al 50 per cento del totale all'entrata del bilancio dello Stato e per il restante 50 per cento agli enti individuati ai sensi della legge 27 dicembre 1953, n. 959. A decorrere dal medesimo anno 2006, i proprietari di linee di trasmissione elettrica con potenza trasportata superiore a 150 kW, entro il 28 febbraio di ogni anno, versano un canone aggiuntivo unico riferito all'intera durata della concessione

pari a 0,05 euro per ogni MW trasportato. Le somme derivanti dal canone di cui al periodo precedente sono destinate agli enti individuati ai sensi della citata legge n. 959 del 1953 ».

**53. 03.** (ex 53. 04.) Caparini, Stucchi, Cota, Fugatti, Bodega, Lussana, Dussin.

Commissione	Governo

\* \* \*

ART. 53-bis.

(Misure per il contenimento delle emissioni di CO<sub>2</sub>).

**(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 53-BIS)**

ART. 54.

*(Connessione degli impianti, acquisto e trasmissione dell'elettricità da fonti rinnovabili).*

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-*bis*. A decorrere dall'anno 2008 e fino al 2010, la quota minima di elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili che, nell'anno successivo, deve essere immessa nel sistema elettrico nazionale ai sensi dell'articolo 11, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, è incrementata, annualmente, di 1 punto percentuale.

**54. 1.** (ex 54. 5.) Misuraca, Santori, Angelino Alfano, Giudice.

<b>Commissione</b>	<b>Governo</b>

\* \* \*

*Sopprimere il comma 2.*

**54. 2.** (ex 54. 4.) Peretti.

<b>Commissione</b>	<b>Governo</b>

\* \* \*

**(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 54)**

ART. 55.

*(Armonizzazione delle funzioni dello Stato e delle regioni in materia di fonti rinnovabili).*

Al comma 1, sostituire le parole: Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con le seguenti: Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

**\*55. 1.** (ex 55. 1.) Osvaldo Napoli, Stradella, Crosetto, Giudice, Marinello, Fratta Pasini, Boschetto.

Al comma 1, sostituire le parole: Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con le seguenti: Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

**\* 55. 2.** (ex 55. 3.) Sgobio, Napoletano.

Commissione	Governo

\* \* \*

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Lo Stato promuove il coinvolgimento delle regioni, delle province e dei comuni nelle iniziative per il raggiungimento dell'obiettivo di incremento delle fonti energetiche rinnovabili.

**\*\*55. 3.** (ex 55. 2.) Osvaldo Napoli, Stradella, Crosetto, Giudice, Marinello, Fratta Pasini, Boschetto.

Il comma 5 è sostituito dal seguente:

5. Lo Stato promuove il coinvolgimento delle regioni, delle province e dei comuni nelle iniziative per il raggiungimento dell'obiettivo di incremento delle fonti energetiche rinnovabili.

**\*\* 55. 4.** (ex 55. 4.) Sgobio, Napoletano.

Commissione	Governo

\* \* \*

**(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 55)**

\* \* \*

Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:

ART. 55-bis.  
*(Energia prodotta da biomasse).*

1. Al fine di incentivare la produzione di energia da fonti rinnovabili e, in specie, da biomasse di origine agricola di provenienza locale, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previa richiesta da parte delle imprese e/o degli enti locali interessati, individuano e riconoscono i distretti agro-energetici presenti sui loro territori. Ai fini del presente articolo, per distretto agro-energetico, si intende un sistema locale caratterizzato da autosufficienza energetica realizzata attraverso l'impiego di fonti di energia rinnovabile di origine agricola provenienti esclusivamente dall'ambito territoriale del

distretto medesimo e dall'impiego di tecnologie efficienti negli usi finali. Un distretto è considerato autosufficiente quando almeno l'80 per cento del fabbisogno energetico elettrico, termico e meccanico è soddisfatto con energia prodotta da impianti ubicati all'interno del distretto ed alimentati da fonti rinnovabili provenienti da attività agricole svolte nel distretto medesimo. Ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni, non è sottoposta ad accisa l'energia elettrica prodotta dagli impianti alimentati da fonti rinnovabili all'interno di un distretto agroenergetico e l'energia elettrica derivante da fonti rinnovabili, prodotta e consumata per uso proprio, per qualsiasi applicazione, dalle imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile.

*Conseguentemente:*

*a) all'articolo 119, sopprimere il comma 2;*

*b) all'articolo 131, comma 4, quarto periodo, sostituire le parole: non inferiore a euro 650 milioni per l'anno 2008, 465 milioni per l'anno 2009 e 475 milioni a decorrere dall'anno 2010, con le seguenti: non inferiore a euro 700 milioni per l'anno 2008, 565 milioni per l'anno 2009 e 575 milioni a decorrere dall'anno 2010.*

**55. 0.1.** (ex 55. 01.) Buonfiglio.

<b>Commissione</b>	<b>Governo</b>

ART. 56.

(Impianto fotovoltaici).

Al comma 1, dopo le parole: enti locali aggiungere le seguenti: e società partecipate dai medesimi.

Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: enti locali aggiungere le seguenti: e società partecipate dai medesimi.

**\*56. 3.** (ex \* 56. 3.) Saglia.

Al comma 1, dopo le parole: enti locali aggiungere le seguenti: e società partecipate dai medesimi.

Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: enti locali aggiungere le seguenti: e società partecipate dai medesimi.

**\*56. 4.** (ex \* 56. 6.) D'Agrò, Peretti, Zinzi.

Commissione	Governo

\* \* \*

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il comma 350 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è abrogato.

**56. 6. (ex 56. 4.)** Lupi, Stradella, Tortoli, Germanà, Zanetta.

Commissione	Governo

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

3. Ai fini del contenimento della spesa energetica negli istituti e nelle scuole di ogni ordine e grado, è istituito nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione un fondo per la realizzazione di impianti fotovoltaici sugli edifici scolastici, per il quale è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

Conseguentemente, all'articolo 150, comma 1, Tabella A, ridurre in maniera lineare tutte le voci in modo da assicurare, a decorrere dall'anno 2008, una minore spesa annua di 100 milioni di euro.

**56. 7.** (ex 56. 8.) Meloni, Alberto Giorgetti, Rampelli.

Commissione	Governo

\* \* \*

**(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 56)**

\* \* \*

Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

ART. 56.1. (Terminali di rigassificazione).  
– 1. All'articolo 8 della legge 24 novembre 2000, n. 340, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: « d'intesa con la regione interessata », sono aggiunte le seguenti: « e con le Province autonome di Trento e Bolzano »;

b) al comma 5, dopo le parole: « d'intesa con la regione interessata », sono aggiunte le seguenti: « e con le Province autonome di Trento e Bolzano »;

c) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente: « 6. L'autorizzazione rilasciata a conclusione del procedimento sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nullastato o atto di assenso comunque denominato in base a quanto previsto al comma 9 dell'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241 ».

**56. 01.** (ex \*56. 03.) Angelo Piazza, Di Gioia, Mancini.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:*

ART. 56. 1. (*Perequazione delle accise sul consumo di energia elettrica*). – 1. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, e successive modificazioni, la lettera c) è sostituita dalla seguente: « c) euro 5,40 per mille kWh in favore delle province per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, per le utenze fino al limite massimo di 200.000 kWh di consumo al mese; euro 4,60 per mille kWh per consumi compresi tra 200.000 kWh e 1.200.000 kwh; euro 2,80 per mille kWh per consumi superiori a 1.200.000 kWh ».

2. All'articolo 52, comma 3, lettera f), del decreto legislativo del 26 ottobre 1995, n. 504, dopo le parole: « verificato » sono inserite le seguenti: « relativamente all'eccedenza ».

3. All'articolo 5 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Con deliberazione, da adottarsi entro i termini di approvazione del bilancio di previsione, le province possono incrementare la misura di cui al comma 1, lettera e), fino a:

a) euro 6,60 per mille kWh, per consumi fino 200.000 kWh al mese;

b) euro 5,60 per mille kWh per consumi compresi tra 200.000 kWh e 1.200.000 kWh;

c) euro 3,40 per mille kWh per consumi superiori a 1.200.000 kWh.

Le deliberazioni sono pubblicate sul sito informatico del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze. Con determinazione del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali sono stabilite le necessarie modalità applicative".

**\*\*56. 03.** (ex \*56. 06. e \*56. 017) Pedrizzi, Alberto Giorgetti.

*Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:*

ART. 56. 1. (*Perequazione delle accise sul consumo di energia elettrica*). – 1. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, e successive modificazioni, la lettera c) è sostituita dalla seguente: « c) euro 5,40 per mille kWh in favore delle province per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, per le utenze fino al limite massimo di 200.000 kWh di consumo al mese; euro 4,60 per mille kWh per consumi compresi tra 200.000 kWh e 1.200.000 kwh; euro 2,80 per mille kWh per consumi superiori a 1.200.000 kWh ».

2. All'articolo 52, comma 3, lettera f), del decreto legislativo del 26 ottobre



1995, n. 504, dopo le parole: « verificato » sono inserite le seguenti: « relativamente all'eccedenza ».

3. All'articolo 5 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Con deliberazione, da adottarsi entro i termini di approvazione del bilancio di previsione, le province possono incrementare la misura di cui al comma 1, lettera e), fino a:

a) euro 6,60 per mille kWh, per consumi fino 200.000 kWh al mese;

b) euro 5,60 per mille kWh per consumi compresi tra 200.000 kWh e 1.200.000 kWh;

c) euro 3,40 per mille kWh per consumi superiori a 1.200.000 kWh.

Le deliberazioni sono pubblicate sul sito informatico del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze. Con determinazione del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali sono stabilite le necessarie modalità applicative".

**\*\*56. 04.** (ex \*56. 023. e \*56.028) Crosetto, Verro, Milanato, Zorzato, Angelino Alfano, Armosino, Casero, Leone, Giudice, Marras, Ravetto.

*Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:*

ART. 56. 1. (*Perequazione delle accise sul consumo di energia elettrica*). — 1. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, e successive modificazioni, la lettera c) è sostituita dalla seguente: « c) euro 5,40 per mille kWh in favore delle province per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, per le utenze fino al limite massimo di 200.000 kWh di consumo al mese; euro 4,60 per mille kWh per consumi compresi tra 200.000 kWh e 1.200.000 kwh; euro 2,80 per mille

kWh per consumi superiori a 1.200.000 kWh ».

2. All'articolo 52, comma 3, lettera f), del decreto legislativo del 26 ottobre 1995, n. 504, dopo le parole: « verificato » sono inserite le seguenti: « relativamente all'eccedenza ».

3. All'articolo 5 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Con deliberazione, da adottarsi entro i termini di approvazione del bilancio di previsione, le province possono incrementare la misura di cui al comma 1, lettera e), fino a:

a) euro 6,60 per mille kWh, per consumi fino 200.000 kWh al mese;

b) euro 5,60 per mille kWh per consumi compresi tra 200.000 kWh e 1.200.000 kWh;

c) euro 3,40 per mille kWh per consumi superiori a 1.200.000 kWh.

Le deliberazioni sono pubblicate sul sito informatico del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze. Con determinazione del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali sono stabilite le necessarie modalità applicative".

**\*\*56. 05.** (ex \* 56. 018.) Garavaglia, Filippi, Fava, Allasia.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:*

ART. 56. 1. (*Perequazione delle accise sul consumo di energia elettrica*). — 1. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, e successive modificazioni, la lettera

c) è sostituita dalla seguente: « c) euro 5,40 per mille kWh in favore delle province per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, per le utenze fino al limite massimo di 200.000 kWh di consumo al mese; euro 4,60 per mille kWh per consumi compresi tra 200.000 kWh e 1.200.000 kWh; euro 2,80 per mille kWh per consumi superiori a 1.200.000 kWh ».

2. All'articolo 52, comma 3, lettera f), del decreto legislativo del 26 ottobre 1995, n. 504, dopo le parole: « verificato » sono inserite le parole: « relativamente all'eccellenza ».

3. All'articolo 5 del decreto legislativo del 2 febbraio 2007, n. 26, il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Con deliberazione, da adottarsi entro i termini di approvazione del bilancio di previsione, le province possono incrementare la misura di cui al comma 1, lettera e), fino a:

a) euro 6,60 per mille kWh, per consumi fino 200.000 kWh al mese;

b) euro 5,60 per mille kWh per consumi compresi tra 200.000 kWh e 1.200.000 kWh;

c) euro 3,40 per mille kWh per consumi superiori a 1.200.000 kWh.

Le deliberazioni sono pubblicate sul sito informatico del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze. Con determinazione del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali sono stabilite le necessarie modalità applicative".

*Conseguentemente all'articolo 150, Tabella C, ridurre le dotazioni in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.*

**56. 08.** (ex \* 56. 027.) D'Agrò, Peretti, Zinzi.

Commissione	Governo

Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

ART. 56. 1. (Efficienza energetica). – 1. All'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, le parole: « degli usi finali di energia » sono soppresse.

**\*56. 09.** (ex \*\* 56. 01.) Saglia.

Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

ART. 56. 1. (Efficienza energetica). – 1. All'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, le parole: « degli usi finali di energia » sono soppresse.

**\*56. 010.** (ex \*\* 56. 012.) Di Gioia.

Commissione	Governo

\* \* \*

Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

ART. 56. 1. (Misure per incrementare l'utilizzo del metano e del GPL in autotrazione). – 1. Al fine di promuovere l'utilizzo di GPL e metano per autotrazione, è autorizzata la spesa di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

2. I fondi di cui al comma 1 del presente articolo, quelli di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403, e quelli di cui all'articolo 2, comma 59, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, come modificato dall'articolo 1, comma 238, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono destinati alla concessione di contributi per l'installazione di un impianto di alimentazione a metano o a GPL per autotrazione su veicoli appartenenti alle categorie M1 ed N1 già omologati a benzina.

3. La misura dell'incentivo è determinata in euro 650 per le installazioni su veicoli omologati ai sensi delle direttive o dei regolamenti « Euro » adottati ma non ancora obbligatori, o ai sensi dell'ultima direttiva « Euro » in vigore ed in euro 350 per le installazioni su tutti gli altri veicoli individuati dal comma 2.

*Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2008: – 60.000;  
2009: – 60.000;  
2010: – 60.000.

**56. 011.** (ex \*56. 025.) D'Agrò, Peretti, Zinzi.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:*

ART. 56. 1. (Completamento del programma di metanizzazione). – 1. Per il completamento del programma di metanizzazione del Mezzogiorno di cui alla legge 28 novembre 1980, n. 784, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

*Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2008: – 30.000;  
2009: – 30.000;  
2010: – 30.000.

**56. 012.** (ex 56. 016.) Brusco, Fasolino.

Commissione	Governo

*Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:*

ART. 56. 1. (Fondo per la ricerca sul nucleare pulito o da fusione). – 1. Al fine di consentire la transizione a sistemi energetici improntati alla sostenibilità ambientale, è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il Fondo sul nucleare pulito o da fusione, con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, destinato a finanziare progetti di ricerca e formazione per la concezione di impianti nucleari di nuova generazione.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate annualmente i progetti e le iniziative prioritarie da finanziare con il Fondo di cui al comma 1.

*Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2008: – 50.000;  
2009: – 50.000;  
2010: – 50.000.

**56. 013.** (ex 56. 022.) Rampelli, Meloni, Alberto Giorgetti.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:*

ART. 56. 1. (Impianti di cogenerazione). – 1. All'articolo 1, comma 1112, della legge 27 dicembre 2006, n. 269, le lettere a) e d) sono sostituite, dalle seguenti:

« a) installazione di impianti di piccola cogenerazione e microcogenerazione

così come definita dall'articolo 2, lettera *d*), ed *e*) di cui al decreto legislativo dell'8 febbraio 2007 n. 20;

*d*) incremento dell'efficienza degli usi finali dell'energia per impianti a servizio di attività industriali e civili come individuate dal decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26 in materia di tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità, inclusa l'installazione di impianti di cogenerazione così come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera *a*) del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, anche collegati a reti di teleriscaldamento;”

*Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2008: – 20.000;

2009: – 20.000;

2010: – 20.000.

**56. 014.** (ex 56. 026.) Formisano, D'Agrò, Peretti, Zinzi.

<b>Commissione</b>	<b>Governo</b>

\* \* \*

*Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:*

**ART. 56. 1.** (*Incentivi all'uso delle biomasse legnose*). – 1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2007, al fine di incentivare e di regolamentare l'utilizzo delle biomasse legnose per il riscaldamento degli ambienti e la cottura degli alimenti, con particolare riguardo agli esercizi che effettuano la ristorazione in via principale o accessoria, sono adottate le seguenti misure:

*a*) dopo il numero 39) della parte 11 della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è inserito il seguente: « 40) legna da ardere in tondelli, *pallets*, ceppi, ramaglie o fascine; cascami di legno, compresa la segatura; » è conseguentemente soppressa la voce n.98 nella PARTE III relativa ai beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento;

*b*) all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 dopo il comma 1-*quater* è aggiunto il seguente: « 1-*quinquies*. Dall'imposta lorda si detrae, nella misura massima di 1.500 euro, il 27 per cento delle spesa documentate, sostenute per l'acquisto di legna da ardere in tondelli, *pallets*, ceppi, ramaglie o fascine; cascami di legno, compresa la segatura pressata, destinata ad essere utilizzata per riscaldamento degli ambienti. »;

*c*) all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: « 5-*bis*. Per le imprese che esercitano attività di ristorazione in via principale o accessoria sono integralmente deducibili le spese documentate per l'acquisto l'acquisto di legna da ardere in tondelli, *pallets*, ceppi, ramaglie o fascine; cascami di legno, compresa la segatura pressata, destinata alla cottura degli alimenti o ad essere utilizzata per riscaldamento degli ambienti. ».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in 100 milioni di euro a decorrere dal 2007, si provvede mediante modifica delle aliquote relative alla tassazione delle cooperative a decorrere dal periodo di imposta decorrente dal 1o gennaio 2007. A tal fine all'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, apportare le seguenti variazioni:

alla lettera *a*) le parole: « per la quota del 20 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « per la quota del 40 per cento »;

alla lettera *b*) le parole: « per la quota del 30 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « per la quota del 60 per cento ».

**56. 015.** (ex 56. 033.) Zanetta.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:*

ART. 56. 1. – 1. L'articolo 1, comma 298, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è sostituito dal seguente:

« 298. A decorrere dal 1o gennaio 2005, è assicurato un gettito annuo pari a 100 milioni di euro mediante il versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una quota di pari importo a valere sulle entrate derivanti dalla componente tariffaria A2 sul prezzo dell'energia elettrica, definito ai sensi dell'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 83. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, sono stabiliti modalità e termini per il versamento di cui al presente comma ».

**56. 016.** (ex 56. 038.) Zanetta, Rosso.

Commissione	Governo

*Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:*

ART. 56. 1. – 1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 351, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano, nella misura e alle condizioni ivi previste, anche agli interventi con data di inizio lavori entro il 31 dicembre 2010 e termine entro i tre anni successivi.

2. All'articolo 1, comma 352, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: « Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, » sono aggiunte le seguenti: « ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 1, ».

3. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano nella misura e alle condizioni ivi previste, anche alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2010 e si estendono a tutti i soggetti operanti nel settore non residenziale.

4. Allo scopo di favorire il rinnovamento del parco installato delle sorgenti luminose a bassa efficienza energetica, a decorrere dal 1o gennaio 2008 viene introdotta una *carbon-tax* pari a euro 1 sul prezzo di vendita al pubblico per ciascuna sorgente luminosa appartenente alle classi di efficienza energetica E, F e G. Con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico, saranno definiti criteri e modalità di applicazione della *carbon-tax*.

**56. 017.** (ex 56. 039.) Alemanno, Buonfiglio.

Commissione	Governo

Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

ART. 56. 1. (Proroga agevolazioni gas per uso industriale). – 1. È prevista la proroga, sino a tutto il 2008 per le agevolazioni in scadenza a fine 2007, relative al regime delle accise sul gas naturale per uso industriale che vengono ridotte del 40 per cento per consumi superiori a 1.200.000 mc/anno.

Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella C, ridurre in maniera lineare le dotazioni, in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010.

**56. 018.** (ex 56. 030.) Garavaglia, Filippi, Fava, Allasia.

Commissione	Governo

\* \* \*

Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

ART. 56. 1. (Promozione investimenti e sviluppo energia nucleare). – 1. All'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239, dopo il comma 106, è aggiunto il seguente: 106-bis. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono determinate condizioni favorevoli per la promozione di società italiane che intendano investire in impianti situati all'estero per la produzione di energia a combustibile nucleare, partecipando inoltre alle iniziative comunitarie in materia di sicurezza, ricerca e sviluppo per la produzione di energia, anche attraverso centrali a combustibile nucleare localizzate in ambito comunitario. A tal fine sono stanziati 30 milioni di euro per l'anno 2008, 30 milioni per il 2009 e 30 milioni per il 2010.

Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella C, ridurre in maniera lineare le dotazioni, in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010.

**56. 019.** (ex 56. 032.) Garavaglia, Filippi, Fava, Allasia.

Commissione	Governo

\* \* \*

ART. 56-bis.

(Disposizioni in materia di concorrenza e qualità dei servizi essenziali nel settore della distribuzione del gas).

Al comma 1, lettera a), capoverso, sostituire le parole: entro due anni con le seguenti: decorsi due anni.

Conseguentemente, al medesimo capoverso aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al fine di consentire l'ordinato svolgimento delle gare, nella determinazione dei bacini ottimali di utenza, i Ministri dello sviluppo economico e per gli affari regionali e le autonomie locali individuano prioritariamente quelli per i quali le concessioni di distribuzione gas sono prossime alla scadenza.

**56-bis. 2.** (ex 0. 56. 037. 2. e 0. 56. 037. 3) Di Gioia.

Commissione	Governo

Al comma 1, lettera a), capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il subentro nella gestione da parte dei nuovi affidatari del servizio avverrà per ciascuno dei comuni appartenenti all'ambito territoriale nel rispetto dei termini di scadenza delle concessioni e degli affidamenti di cui al comma 9 dell'articolo 15 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 e all'articolo 23 del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.

**56-bis. 1.** Peretti

Commissione	Governo

\* \* \*

Al comma 1, lettera a), capoverso, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

**3-bis.** I termini di cui ai commi 2 e 3 non si applicano agli enti locali che abbiano deliberato entro il 30 novembre 2007 di avviare la procedura di gara dell'affidamento del servizio di distribuzione.

**56-bis. 3.** (ex 0. 56. 037. 7.) Garavaglia, Filippi, Fava, Allasia.

Commissione	Governo

\* \* \*

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. A decorrere dal 1o gennaio 2008 il canone delle concessioni di distribuzione è

incrementato, ove minore, al 40 per cento del vincolo ricavi di distribuzione di cui alla delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 28 dicembre 2000, n. 237 e successive modificazioni e integrazioni, con riferimento all'anno 2008 »

**56-bis. 4.** (ex 0. 56. 037. 8.) Garavaglia, Filippi, Fava, Allasia.

Commissione	Governo

\* \* \*

**(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 56-BIS)**

\* \* \*

ART. 56-ter.

*(Istituzione del Fondo per la Piattaforma italiana per lo sviluppo dell'idrogeno e delle celle a combustibile).*

**(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 56-TER)**

\* \* \*

Dopo l'articolo 56-ter aggiungere il seguente:

ART. 56-ter. 1.(Fondo per l'energia basata sull'idrogeno). — 1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un fondo per la produzione di energia elettrica basata sull'idrogeno, allo scopo di finanziare iniziative, di soggetti pubblici o privati, di co-

struzione di impianti per la produzione e stoccaggio di idrogeno, ai fini della transizione dagli odierni sistemi energetici basati su combustibili fossili a sistemi energetici sostenibili basati sull'idrogeno per la produzione di energia elettrica su vasta scala.

2. Per il triennio 2008-2010 sono destinate al finanziamento del Fondo di cui al comma 1 risorse per un importo annuo di 50 milioni di euro. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro 4 mesi dalla data dell'entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'assegnazione dei finanziamenti e sono individuate le iniziative prioritarie da finanziare con il predetto Fondo, nonché i sistemi di garanzie finanziarie per la continuità della produzione per un periodo proporzionale al finanziamento concesso.

*Conseguentemente alla Tabella A, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:*

2008: – 50.000;  
2009: – 50.000;  
2010: – 50.000.

**56-ter. 01.** (ex 50. 03.) Filippi, Garavaglia, Fugatti, Dussin.

<b>Commissione</b>	<b>Governo</b>

\* \* \*

ART. 56-quater.

*(Istituzioni di fondi per l'agricoltura esente da organismi geneticamente modificati e nel campo delle biotecnologie).*

**(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 56-QUATER)**



Capo X

MISSIONE 11 – COMPETITIVITÀ E SVILUPPO DELLE IMPRESE

ART. 57.

*(Partecipazione a programmi europei ad alto contenuto tecnologico nei settori aeronautico, navale e terrestre).*

*Sopprimere il comma 2.*

**57. 4.** (ex 57. 5.) Cannavò.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Al comma 2, sostituire le parole da: euro 318 milioni per l'anno 2008 fino a: euro 1.100 milioni con le seguenti: euro 418 milioni per l'anno 2008, di euro 568 milioni per l'anno 2009, di euro 1.018 milioni per l'anno 2010 e di euro 1.200 milioni.*

*Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella A, voce Ministero dell'economia*

e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2008: – 100.000;

2009: – 100.000;

2010: – 100.000.

**57. 6.** (ex 57. 8.) Gamba, Alberto Giorgetti.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Sopprimere il comma 3.*

**57. 7.** (ex 57. 6.) Cannavò.

Commissione	Governo

\* \* \*

**(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 57)**

ART. 58.

(Sostegno all'imprenditoria femminile).

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al comma 847, terzo periodo, le parole: « delle imprese » sono sostituite dalle seguenti: « a favore delle piccole e medie imprese di tutti i settori economici » e le parole: « sottoposte alla vigilanza della Banca d'Italia » sono soppresse.

Consequente, sostituire la rubrica con la seguente: Misure di sostegno all'imprenditoria femminile e per l'accesso al credito delle piccole e medie imprese.

\*58. 3. (ex 58. 13.) **Ciro Alfano, Peretti, Zinzi.**

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al comma 847, terzo periodo, le parole: « delle imprese » sono sostituite dalle seguenti: « a favore delle piccole e medie imprese di tutti i settori economici » e le parole: « sottoposte alla vigilanza della Banca d'Italia » sono soppresse.

Consequente, sostituire la rubrica con la seguente: Misure di sostegno all'imprenditoria femminile e per l'accesso al credito delle piccole e medie imprese.

\*58. 4. (ex 58. 15.) **Garavaglia, Filippi, Fava, Allasia.**

Commissione	Governo

Al comma 1, sostituire le parole: ed il consolidamento aziendale di piccole e medie imprese femminili con le seguenti: , anche in forma di impresa cooperativa, ed il consolidamento aziendale di piccole e medie imprese femminili, anche in forma di impresa cooperativa.

58. 5. (ex 58. 12.) **D'Ulizia.**

Commissione	Governo

\* \* \*

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ed in particolare di aziende aventi sede nelle aree svantaggiate obiettivo 1 con particolare riguardo alle regioni Calabria, Puglia e Sicilia, per un importo di 50 milioni di euro per il 2008 e di 100 milioni di euro per il 2009.

58. 6. (ex 58. 16.) **Filipponio Tatarella, Bongiorno, Castellani, Frassinetti, Perina, Meloni, Germontani, Cosenza, Castiello, Siliquini, Alberto Giorgetti, Angela Napoli, Aprea, Armosino, Bertolini, Biancofiore, Bocciardo, Boniver, Carfagna, Carlucci, Ceccaci Rubino, Craxi, Di Centa, D'Ippolito Vitale, Gardini, Gelmini, Licastro Scardino, Milanato, Mistrello Destro, Mondello, Moroni, Paoletti Tangheroni, Pelino, Prestigiaco, Ravetto, Santelli.**

Commissione	Governo

Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:

1-ter. È autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, per promuovere lo sviluppo dell'imprenditoria femminile in attuazione della legge 25 febbraio 1992, n. 215.

Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella A, ridurre le dotazioni per un importo pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

**58. 7.** (ex 58. 19.) Meloni, Castellani, Castiello, Cosenza, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Germontani, Perina, Bongiorno, Siliquini, Alberto Giorgetti, Angela Napoli, Aprea, Armosino, Bertolini, Biancofiore, Bocciardo, Boniver, Carfagna, Carlucci, Ceccaci Rubino, Craxi, Di Centa, D'Ippolito Vitale, Gardini, Gelmini, Licastro Scardino, Milanato, Mistrello Destro, Mondello, Moroni, Paoletti Tangheroni, Pelino, Prestigiaco, Ravetto, Santelli.

Commissione	Governo

\* \* \*

Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:

1-ter. Al fine di facilitare l'accesso al credito delle piccole e medie imprese a prevalente partecipazione femminile, il Ministro dello sviluppo economico stabilisce con proprio decreto, da adottare di concerto con il Ministro per i diritti e le pari opportunità, le specifiche condizioni e modalità, nonché le eventuali riserve di

fondi, per l'accesso delle piccole e medie imprese a prevalente partecipazione femminile alle garanzie sul credito di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266.

**58. 8.** (ex 58. 14.) Cioffi, Giuditta.

Commissione	Governo

\* \* \*

Dopo il comma 1-bis, aggiungere i seguenti:

1-ter. Le garanzie prestate ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, possono essere assistite dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza, secondo criteri, condizioni e modalità da stabilire con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

1-quater. Agli eventuali oneri derivanti dall'escussione della garanzia concessa ai sensi del comma 1-ter, si provvede ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468. La predetta garanzia è elencata nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 13 della citata legge n. 468 del 1978.

**58. 10.** (ex 58. 30.) Crosetto, Zorzato, Giudice, Verro.

Commissione	Governo

**(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 58)**

\* \* \*

*Dopo l'articolo 58, aggiungere il seguente:*

ART. 58. 1. *(Contributo Ente Fiera di Bologna spa)*. – 1. Ai fini del potenziamento e miglioramento della competitività del Paese, per l'anno 2008 è autorizzato un contributo di 5 milioni di euro in favore dell'ente Fiera di Bologna SpA.

*Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e*

*delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2008: – 5.000;

2009: – 5.000;

2010: – 5.000.

**58. 05.** (ex 58. 04.) Garagnani.

<b>Commissione</b>	<b>Governo</b>

\* \* \*

ART. 58-bis.

*(Modifica al comma 842 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296).*

**(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 58-BIS)**

ART. 59.

(Comitato nazionale italiano per il micro-credito).

*Al comma 1, sopprimere le parole:* anche per agevolare l'esecuzione tecnica dei progetti di cooperazione a favore dei Paesi in via di sviluppo.

**59. 1.** (ex 59. 4.) Paoletti Tangheroni, Bertolini, Licastro Scardino.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Sopprimere il comma 3.*

**59. 2.** (ex 59. 3.) Gianfranco Conte.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Al comma 3, sostituire le parole da:* per ciascuno degli anni *fino alla fine del comma con le seguenti:* la spesa di 61 milioni di euro per l'anno 2008 e di 1 milione di euro per l'anno 2009 da destinare al suo funzionamento.

*Conseguentemente, all'articolo 136, sopprimere il comma 1.*

**59. 4.** (ex 136.27.) Paoletti Tangheroni, Bertolini, Licastro Scardino.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Al comma 3, sostituire le parole:* al suo funzionamento, *con le seguenti:* alle finalità precipue per le quali il Comitato è creato.

**59. 3.** (ex 59. 5.) Paoletti Tangheroni, Bertolini, Licastro Scardino.

Commissione	Governo

\* \* \*

**(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 59)**

\* \* \*

*Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:*

ART. 59-bis. 1. Al finanziamento dell'Organismo italiano di contabilità (OIC), fondazione di diritto privato avente piena autonomia statutaria, concorrono, le imprese attraverso contributi derivanti dall'applicazione di una maggiorazione dei diritti di segreteria dovuti alle camere di commercio per il deposito dei bilanci presso il registro delle imprese ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera e), della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

2. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede con decreto, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, a definire la misura e l'aggiornamento della maggiorazione di cui al precedente comma 1. Con lo stesso decreto sono individuate le modalità di corresponsione delle relative somme all'OIC tramite il sistema camerale.

3. L'OIC stabilisce annualmente le quote del finanziamento di cui al precedente comma 1 da destinare all'*International Accounting Standards Board* (IASB) e all'*European Financial Reporting Advisory Group* (EFRAG).

**59. 02.** (ex 59. 05.e 59.08) Fratta Pasini, Misuraca, Santori, Angelino Alfano, Giudice..

Commissione	Governo

\* \* \*

Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:

ART. 59-bis. 1. Al finanziamento dell'Organismo italiano di contabilità (OIC),

fondazione di diritto privato avente autonomia statutaria, concorrono le imprese attraverso contributi derivanti dall'applicazione di una maggiorazione dei diritti di segreteria dovuti alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, per il deposito dei bilanci presso il registro delle imprese, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera e), della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

2. Il Ministro dello sviluppo economico provvede con decreto, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, a definire la misura e l'aggiornamento della maggiorazione di cui al comma 1. Con lo stesso decreto sono individuate le modalità di corresponsione delle relative somme all'organismo italiano di contabilità, tramite il sistema camerale.

3. L'Organismo italiano di contabilità determina annualmente le quote del finanziamento, di cui al comma 1, da destinare all'*International Accounting Standards Board* (IASB) e all'*European Financial Reporting Advisory Group* (EFRAG).

**59. 03.** (ex 59. 02.)Buonfiglio.

Commissione	Governo

ART. 60.

*(Disposizioni in materia di autoimprenditorialità).*

*Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: predetto decreto-legge n. 786 del 1985 con le seguenti: primo periodo del presente comma.*

**60. 1.** (ex 60. 4.) Lamorte, Antonio Pepe.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa SpA è inoltre autorizzata a formulare proposte rivolte ad incentivare l'eventuale estinzione anticipata dei mutui già stipulati.*

**60. 2.** (ex 60. 2.) Mazzoni, Peretti.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*3-bis. Al comma 6, lettera b), dell'articolo 8-bis del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, le parole: « richiesta entro quarantotto mesi dalla data di avvio dell'istruttoria » sono sostituite dalle seguenti: « per i patti ed i contratti in essere alla data del 31 dicembre 2007, le relative richieste di*

*rimodulazione possono essere presentate entro il 31 dicembre 2008 ».*

**60. 500.** La Commissione.

Commissione	Governo

\* \* \*

**(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 60)**

\* \* \*

*Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:*

*ART. 60-1. (Fondo speciale di garanzia per il prestito d'onore a fini formativi). – 1. Al fine di favorire parità di condizioni nell'accesso alla formazione professionale e universitaria, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo speciale di garanzia con una dotazione di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007.*

*2. Il Fondo di cui al comma 1 è destinato a rilasciare garanzie o incentivi alle banche e agli intermediari finanziari che, previa adesione ad apposita convenzione predisposta e approvata dal Ministero dell'economia e delle finanze, concedono prestiti d'onore professionali o universitari alle condizioni previste dai commi 3 e 4.*

*3. Si considerano prestiti d'onore professionali i prestiti personali concessi ai soggetti riconosciuti beneficiari ai sensi del comma 9 che dichiarano di volere conseguire un attestato professionale legalmente riconosciuto. Tali prestiti sono concessi a tasso agevolato per un importo non inferiore a 10.000 euro, con restituzione in trentasei rate mensili e con versamento della prima rata procrastinato di dodici mesi.*

*4. Si considerano prestiti d'onore universitari i prestiti personali concessi ai soggetti riconosciuti beneficiari ai sensi del comma 9 che dichiarano di volere conseguire un diploma di laurea legalmente rico-*

nosciuto. Tali prestiti sono concessi a tasso agevolato per un importo non inferiore a 30.000 euro, con restituzione in non meno di settantadue rate mensili e con versamento della prima rata a decorrere dal diciottesimo mese successivo alla durata legale del corso di laurea prescelto. I prestiti di cui al presente comma possono essere erogati in unica soluzione o dilazionati per tutta la durata del corso di studio.

5. Gli oneri concernenti la differenza tra il tasso di mercato e quello agevolato, stabilito con il decreto di cui al comma 10, fino all'estinzione del prestito d'onore, sono posti a carico del Fondo di cui al comma 1.

6. Le garanzie prestate dal Fondo sono, altresì, finalizzate alla copertura dell'eventuale impossibilità da parte dei beneficiari di adempiere al pagamento del debito per circostanze di natura personale o familiare individuate con il decreto di cui al comma 10.

7. La copertura di cui al comma 6 si estende fino al massimo di un decimo dell'importo totale del prestito d'onore ed è concessa previa presentazione, da parte dei beneficiari, della documentazione attestante la sussistenza delle condizioni soggettive.

8. Le fattispecie che comportano la revoca, la cessazione o la sospensione delle agevolazioni concesse ai sensi del presente articolo sono individuate con il decreto di cui al comma 10.

9. Possono accedere ai prestiti d'onore i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana o di un Paese appartenente all'Unione europea;

b) non avere superato, alla data di presentazione della domanda, il venticinquesimo anno di età per i prestiti d'onore professionali di cui al comma 3 e il ventunesimo anno di età per i prestiti d'onore universitari di cui al comma 4;

c) avere un reddito annuo imponibile complessivo, ai fini dell'IRPEF, del nucleo familiare, percepito nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di concessione del prestito d'onore, non superiore a 25.000 euro. Il limite è aumentato

di 5.000 euro per ogni componente del nucleo familiare eccedente la terza unità.

10. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri, le modalità e le procedure di utilizzo del Fondo.

*Conseguentemente, all'articolo 150, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2008: – 30.000;

2009: – 30.000;

2010: – 30.000.

**60. 01.** (ex 60. 030.) Meloni, Alberto Giorgetti, Rampelli.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:*

ART. 60.1. (Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese). – 1. Gli impegni di garanzia assunti dal Fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266 sono assistiti dalla garanzia dello Stato di ultima istanza.

2. La garanzia dello Stato opera quale garanzia di ultima istanza per i finanziamenti assistiti dalla garanzia diretta, co-garanzia o controgaranzia rilasciata dal Fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, a decorrere dal 1° gennaio 2008.

3. La garanzia di ultima istanza opera in caso di accertato mancato adempimento del Fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, per gli impegni di cui ai commi 1 e 2.



4. La garanzia di ultima istanza opera limitatamente alla quota dovuta dal Fondo di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266 per garanzia, quantificata sulla base della normativa che ne regola il funzionamento e ridotta di eventuali pagamenti parziali effettuati, a titolo di garanzia, da parte del Fondo stesso.

5. Dopo l'avvenuta escussione della garanzia di ultima istanza, lo Stato è surrogato nei diritti che il Fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, vantava nei confronti di terzi a fronte delle garanzie prestate.

6. Agli eventuali oneri derivanti dall'escussione della garanzia concessa ai sensi del comma 1, si provvede ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468. La predetta garanzia è elencata nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 13 della citata legge n. 468 del 1978.

**60. 02.** (ex 60. 05.) Saglia.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:*

ART. 60-1. — 1. All'articolo 1, comma 849, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è aggiunto in fine il seguente periodo: « Il regime d'aiuto relativo al fondo di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, opera in via autonoma nell'ambito del Fondo per la finanza di impresa con le modalità e secondo i criteri stabiliti dal decreto di cui al precedente comma 848 ».

2. Le garanzie prestate ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, sono assistite dalla garanzia di ultima istanza dello Stato secondo criteri, condi-

zioni e modalità stabiliti entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Agli eventuali oneri derivanti dall'escussione della garanzia concessa ai sensi del presente comma, si provvede ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468. La predetta garanzia è elencata nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 13 della citata legge n. 468 del 1978.

**60. 018.** (ex 6. 7.) Peretti, Zinzi.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:*

ART. 60-1. (Continuità degli interventi a sostegno della garanzia). — 1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al comma 849 è aggiunto in fine il seguente periodo: « L'attuazione del regime d'aiuto relativo al fondo di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, nei limiti delle disponibilità finanziarie del medesimo fondo risultanti alla data di entrata in vigore della presente legge, prosegue sino alla data di entrata in vigore di un successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, con il quale è disciplinato il definitivo adeguamento delle modalità operative del medesimo regime d'aiuto ai criteri ed alle priorità di intervento, nonché alle modalità di funzionamento, del Fondo per la finanza di impresa ».

**60. 014.** (ex 60. 031.) Zorzato, Crosetto.

Commissione	Governo

*Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:*

ART. 60-1. — 1. Le garanzie prestate ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, possono essere assistite dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza, secondo criteri, condizioni e modalità da stabilire con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Agli eventuali oneri derivanti dall'escussione della garanzia concessa ai sensi del comma 1, si provvede ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468. La predetta garanzia è elencata nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 13 della citata legge n. 468 del 1978.

**60. 017.** (ex 58. 30.) Crosetto, Zorzato, Giudice, Verro.

<b>Commissione</b>	<b>Governo</b>

\* \* \*

*Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:*

ART. 60.1. *(Istituzioni del Fondo nazionale per la tutela e la valorizzazione delle botteghe e dei locali storici, delle botteghe d'arte e degli antichi mestieri).* — 1. È istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il Fondo nazionale per la tutela e la valorizzazione delle botteghe e dei locali storici, delle botteghe d'arte e degli antichi mestieri, di seguito denominato « Fondo », con una dotazione finanziaria di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, previa intesa con la Conferenza perma-

nente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, gli indirizzi per il funzionamento e la ripartizione del Fondo.

2. Le risorse ripartite fra le regioni italiane ai sensi del regolamento di cui al comma 1 del presente articolo sono destinate ai comuni che abbiano approvato il Piano di cui al comma 3 del presente articolo. Le regioni definiscono con proprio provvedimento i criteri di priorità con cui le risorse devono essere ripartite.

3. I comuni applicano alle botteghe storiche inserite nel Piano comunale, approvato dalla regione, l'aliquota minima dell'imposta comunale sugli immobili.

4. Una quota parte del Fondo può essere utilizzata dalle regioni per realizzare corsi di formazione per gli antichi mestieri, eventualmente utilizzando gli enti formativi accreditati; un'ulteriore quota delle risorse del Fondo può essere destinata dalle regioni ai comuni che decidano di prevedere l'erogazione di contributi per l'affitto e per il restauro delle botteghe storiche; una quota delle risorse è destinata altresì al raddoppio dell'indennità per la perdita di avviamento, dovuta ai sensi dell'articolo 34 della legge 27 luglio 1978, n. 392, nei casi di cessazione del rapporto di locazione relativo alle botteghe ed ai locali storici, alle botteghe d'arte e degli antichi mestieri, individuate secondo le modalità e i requisiti stabiliti dagli articoli 3 e 4 della predetta legge.

5. Il regime di aiuti di cui alla presente legge è subordinato al rispetto della normativa comunitaria vigente in materia di aiuti di Stato alle piccole e medie imprese, nonché alla definizione delle procedure di cui all'articolo 88, paragrafi 2 e 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, e successive modificazioni.

*Conseguentemente, ridurre di pari importo l'integrazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 15 della legge 23 dicembre*

2005, n. 266, prevista dall'articolo 1, comma 904, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

**60. 03.** (ex 60. 09.) Mazzocchi.

Commissione	Governo

\* \* \*

Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

**ART. 60.1. (Imprenditorialità giovanile).**  
– 1. Per favorire lo sviluppo di una nuova imprenditorialità giovanile e per l'ampliamento della base produttiva e occupazionale attraverso la promozione, l'organizzazione e la finalizzazione di energie imprenditoriali alle società, costituite prevalentemente da giovani tra i venti e i trenta anni che si impegnino a realizzare progetti, da esse predisposti, per la produzione di beni nei settori dell'agricoltura, dell'artigianato e dell'industria, nonché per la fornitura di servizi a favore delle imprese appartenenti a qualsiasi settore è concesso un contributo a fondo perduto pari al 50 per cento delle spese sostenute per l'acquisto di beni strumentali finalizzati all'avvio dell'attività per un importo massimo di 50.000 euro.

2. Per l'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di 50.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità e le procedure per l'individuazione dei beneficiari del contributo di cui al comma 1, entro il limite di spesa stabilito al comma 2.

Conseguentemente alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: – 50.000;

2009: – 50.000;

2010: – 50.000.

**60. 06.** (ex 60. 021.) Garnerò Santanché, Buontempo, Pezzella, Salerno.

Commissione	Governo

\* \* \*

Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

**ART. 60.1. (Fondo per progetti imprenditoriali innovativi).** – 1. Per favorire lo sviluppo delle società di nuova costituzione nei settori industriali e artigianali a elevato contenuto tecnologico, è costituito un fondo di *venture capital*, gestito da un soggetto privato scelto con il metodo della gara pubblica europea, alimentato dai proventi derivanti da un prelievo, stabilito in misura pari allo 0,50 per cento del valore del patrimonio di vigilanza individuale delle banche, come calcolato ai sensi delle Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni sul patrimonio di vigilanza e sui coefficienti individuali, emanate dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 53 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministero dell'università e della ricerca, sono individuate le imprese, che presentano progetti imprenditoriali innovativi,

che possono accedere alle risorse del fondo e le modalità di ripartizione del medesimo.

**60. 09.** (ex 60. 019. ) Crosetto.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:*

ART. 60.1. *(Incentivi alle piccole e medie imprese).* – 1. Per le finalità di cui all'articolo 8 della legge 7 agosto 1997, n. 266, è autorizzata per l'anno 2008 l'ulteriore spesa di euro 200 milioni.

*Conseguentemente, all'articolo 150, tabella A, ridurre proporzionalmente tutte le voci per l'anno 2008, per un ammontare complessivo 200 milioni di euro.*

**60. 010.** (ex 60. 026.) Dato, Di Gioia, Angelo Piazza.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:*

ART. 60.1. - 1. Per far fronte alle finalità di cui all'articolo 8 della legge 7 agosto 1997, n. 266 e al suo mancato funzionamento in ragione dell'insufficienza delle risorse rese disponibili nel bilancio 2007, al fine di rendere operativa

la predetta misura, alla cui gestione per alcune Regioni a statuto speciale provvede tuttora il Ministero dello sviluppo economico, sono destinati 100 milioni di euro, da imputare al conto di competenza in bilancio.

*Conseguentemente all'articolo 150, Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:*

2008: – 100.000.

**60. 019.** ( ex 3. 76.) Oliva, Lo Monte, Minardo, Neri, Rao, Reina.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:*

ART. 60.1. *(Incentivi alle piccole e medie imprese).* – 1. Per le finalità di cui all'articolo 8 della legge 7 agosto 1997, n. 266, è autorizzata per l'anno 2008 l'ulteriore spesa di euro 50 milioni.

1. Per le finalità di cui all'articolo 8 della legge 7 agosto 1997, n. 266, è autorizzata per l'anno 2008 l'ulteriore spesa di euro 50 milioni.

*Conseguentemente, all'articolo 150, tabella A, ridurre proporzionalmente tutte le voci per l'anno 2008, per un ammontare complessivo 50 milioni di euro.*

**60. 011.** (ex 60. 025.) Dato, Di Gioia, Angelo Piazza.

Commissione	Governo

Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

ART. 60.1. (*Tutela dei marchi italiani*). – 1. Al fine di promuovere e/o potenziare la protezione dei marchi dei prodotti italiani contro la produzione e la vendita di merce contraffatta, viene istituito un fondo di 20 milioni di euro, limitatamente all'anno 2008, presso il Ministero dell'economia e delle finanze. Tale fondo è utilizzato esclusivamente dalla Guardia di Finanza.

Conseguentemente, all'articolo 150, tabella C, le dotazioni di parte corrente sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare per l'anno 2008 una minore spesa annua di venti milioni di euro.

**60. 012.** (ex 60. 014.) Bertolini, Paoletti Tangheroni.

Commissione	Governo

\* \* \*

Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

ART. 60-1. (*Finanziamento camere di commercio, industria e artigianato*). – 1. All'articolo 18, comma 4, lettera c), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, dopo le parole: «sezioni speciali del registro delle imprese» sono aggiunte le seguenti: «nonché per le cooperative a mutualità prevalente».

**60. 016.** (ex 60. 037.) D'Agrò, Volontè, Peretti, Zinzi.

Commissione	Governo

ART. 60-bis

(*Misure per la crescita della competitività dell'offerta del sistema turistico nazionale*).

\* \* \*

**(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 60-BIS)**

\* \* \*

Dopo l'articolo 60-bis, aggiungere il seguente:

ART. 60-bis.1. – (*Sostegno alle imprese del settore turistico-balneare*). – 1. All'articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e successive modificazioni, il comma 4-bis è sostituito dal seguente:

«4-bis. Allo scopo di assicurare alle imprese del settore turistico-ricreativo l'equilibrato accesso a forme di finanziamento e di erogazione di crediti, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 01, comma 2, le concessioni di cui al presente articolo hanno durata minima di sei anni e comunque non superiore a trenta anni in ragione dell'entità e della rilevanza economica delle opere da realizzare nonché rispetto a specifiche esigenze correlate alla fruibilità dei contesti territoriali, sulla base dei piani di utilizzazione delle aree del demanio marittimo predisposti dalle regioni».

**60-bis. 2.** (ex 58. 011.) Fincato, Crisci, Mantini.

Commissione	Governo

Dopo l'articolo 60-bis, aggiungere il seguente:

ART. 60-bis.1. — (Disposizioni in materia di concessioni demaniali marittime). — 1. Il comma 4-bis dell'articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, è sostituito dal seguente:

« 4-bis. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 01, comma 2, le concessioni rilasciate per finalità turistico-ricreative di cui al presente articolo, possono avere durata superiore a sei anni e comunque non superiore a venti anni in ragione dell'entità e della rilevanza economica delle opere da realizzare e sulla base dei piani di utilizzazione delle aree del demanio marittimo predisposti dalle regioni. »

**60-bis. 5.** (ex 8. 04.) Cioffi.

Commissione	Governo

\* \* \*

Dopo l'articolo 60-bis, aggiungere il seguente:

ART. 60-bis.1. — (Canoni delle concessioni demaniali marittime). 1. Le disposizioni di cui all'articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come modificato dall'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relativamente alla determinazione economica dei canoni afferenti alle concessioni demaniali marittime, si interpretano nel senso che gli aggiornamenti degli indici ISTAT si applicano a partire dall'anno 2004, e, con riferimento alle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, anche di carattere ri-

cettivo, aventi ad oggetto strutture ed impianti pertinenziali, le stesse disposizioni si interpretano nel senso che trovano applicazione le misure tabellari previste dalla lettera b), comma 1, dello stesso articolo 1.

**60-bis. 7.** (ex 60. 017.) Cosenza, Alberto Giorgetti.

Commissione	Governo

\* \* \*

Dopo l'articolo 60-bis, aggiungere il seguente:

ART. 60-bis.1. — (Disposizioni in materia di concessioni demaniali marittime aventi ad oggetto la realizzazione e gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto). — 1. All'articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, dopo il comma 4-bis è aggiunto il seguente:

« 4-ter. Nelle concessioni dei beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale aventi ad oggetto la realizzazione e gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, il concessionario può trasferire ad altri soggetti il diritto di superficie sugli immobili realizzati, previa autorizzazione dell'autorità competente, sempre che venga conservata dall'acquirente la destinazione prevista nell'atto di concessione. Il diritto di superficie di cui al presente comma può essere oggetto di successivi trasferimenti, previa autorizzazione dell'autorità competente e a condizione del mantenimento della destinazione prevista nell'atto di concessione. Ove assieme all'immobile venga affidata all'acquirente anche l'attività, principale o secondaria, oggetto della concessione, si ap-

plica l'articolo 45-bis, primo e secondo comma, del codice della navigazione.»

**60-bis. 11.** (ex 8. 05.) Cioffi.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

\* \* \*

*Dopo l'articolo 60-bis, aggiungere il seguente:*

ART. 60-bis.1. — (*Rinnovo automatico del contratto di ormeggio*). — 1. Alla scadenza della concessione di demanio marittimo ai sensi dell'articolo 37 del Codice della navigazione, il nuovo aggiudicatario della gestione del porto turistico è tenuto a rinnovare automaticamente il contratto di ormeggio ai titolari di contratto pluriennale previo pagamento di una quota del costo del nuovo canone della concessione.

2. È fatto divieto assoluto di proroga dei contratti di concessione di demanio marittimo.

3. Annualmente, una quota pari al 5 per cento del nuovo canone di locazione è versato, in una misura pari al 3 per cento dal concessionario e al 2 per cento dai titolari dei contratti di ormeggio, in un apposito fondo, da istituire sullo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per la tutela e la salvaguardia degli specchi d'acqua limitrofi alle zone portuali.

**60-bis. 13.** (ex 15. 011.) Nardi.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

\* \* \*

ART. 60-ter.

*(Misure urgenti per la tutela dei consumatori in materia di prezzi).*

**(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 60-TER)**

CAPO XI

MISSIONE 13 – DIRITTO  
ALLA MOBILITÀ

ART. 61.

*(Interventi a favore dell'industria cantieristica e delle imprese armatoriali).*

*Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: 5 milioni, con le seguenti: 1 milione.*

**61. 1.** (ex 61. 7.) Garavaglia, Filippi.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Al comma 10, secondo periodo, sostituire le parole: 100 per cento, con le seguenti: 50 per cento.*

**61. 2.** (ex 61. 8.) Garavaglia, Filippi.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Al comma 16-bis, sostituire le parole: per l'anno 2008 con le seguenti: per il triennio 2008-2010.*

*Conseguentemente all'articolo 150, tabella A, voce Ministero dell'economia e*

delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2009: – 20.000;

2010: – 20.000.

**61. 6.** (ex 0. 61. 17. 1.) Velo.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Dopo il comma 16-quater, aggiungere il seguente:*

*16-bis.* Per la salvaguardia dei livelli occupazionali e della competitività delle navi italiane, i benefici di cui all'articolo 6 del decreto legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, a partire dal 1o gennaio 2008 sono estesi alle imprese armatoriali per le navi di cui all'articolo 21, comma 10, della 27 dicembre 2002, n. 289.

*Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella A, apportare una riduzione lineare per un importo di 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.*

**61. 5.** (ex 61. 10.) Alberto Giorgetti.

Commissione	Governo

\* \* \*

**(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 61).**



ART. 61- bis.

(Sistema «Alta Velocità/Alta Capacità» della Rete transeuropea di trasporto).

Al comma 1, dopo le parole che concorrono alla copertura dei costi d'investimento del suddetto Sistema aggiungere le seguenti: ed in particolare dell'asse ferroviario del Corridoio 5.

**61-bis. 2.** (vedi 0. 61. 04. 1.) Garavaglia, Filippi.

Commissione	Governo

\* \* \*

**(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 61-BIS).**

\* \* \*

Dopo l'articolo 61 bis, aggiungere il seguente:

ART. 61-ter. (Disposizioni a sostegno di dell'autorità portuale di Gioia Tauro, Cagliari e Oristano). – 1. Fino al limite massimo del 70 per cento, è previsto un contributo quinquennale volto ad assicurare lo sviluppo dei porti di Gioia Tauro, Cagliari e Oristano quali piattaforme logistiche del Mediterraneo, nonché al fine di incentivare la localizzazione nelle relative aree portuali di attività produttive anche in regime di zona franca in conformità con la legislazione comunitaria vigente in materia.

Conseguentemente all'articolo 150, Tabella A voce: Ministero dell'economia e

delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: – 90.000;  
2009: – 90.000;  
2010: – 90.000.

**61-bis. 01.** (ex 61. 01.) Marras, Cicu.

Commissione	Governo

\* \* \*

ART. 62.

(Miglioramento del sistema di trasporto nazionale per favorire l'intermodalità e l'utilizzo di mezzi meno inquinanti).

Al comma 1, premettere i seguenti:

01. Per l'attuazione del Piano industriale delle Ferrovie dello Stato 2007-2011 sottoscritto a Roma il 4 maggio 2007, con particolare riguardo la potenziamento ed all'ammodernamento dei collegamenti con le regioni meridionali, sono stanziati 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008-2010.

02. Nelle more dell'attuazione del Piano industriale di cui al comma 01, il contratto di servizio pubblico tra il Ministero dei trasporti e Trenitalia S.p.A. assicura il mantenimento delle tratte esistenti, con particolare riguardo ai collegamenti con le regioni meridionali. A tale scopo per l'anno 2008 sono stanziati 165 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella C, ridurre in maniera lineare tutte le dotazioni, in modo da assicurare risorse

pari a 465 milioni di euro per l'anno 2008 e 300 milioni per ciascuno degli anni 2009 e 2010.

**62. 1.** (ex 62. 26) Fitto, Lazzari.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Al comma 1, premettere il seguente:*

01. Nelle more dell'attuazione del Piano industriale, il contratto di servizio pubblico tra il Ministero dei trasporti e Trenitalia S.p.A. assicura il mantenimento delle tratte esistenti, con particolare riguardo ai collegamenti con le regioni meridionali. A tale scopo per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 sono stanziati 140 milioni di euro.

*Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2008: – 140.000;

2009: – 140.000;

2010: – 140.000.

**62. 2.** (ex 62. 9) Fitto.

Commissione	Governo

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis.* È autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 da destinare ai processi di strutturazione dimensionale e competitiva delle piccole e medie imprese di autotrasporto anche in forma cooperativa.

*Conseguentemente:*

*all'articolo 150, Tabella C, ridurre in maniera lineare tutte le dotazioni, in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010;*

*dopo l'articolo 150, aggiungere il seguente:*

**ART. 150-bis.** – 1. All'articolo 17, comma 29, della legge 27 dicembre 1997, n. 445, le parole: « nella misura di lire 103.000 per tonnellata/anno di anidride solforosa e di lire 203.000 » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura di euro 106,40 per tonnellata/anno di anidride solforosa e di euro 209,68 ».

**62. 4.** (ex 62. 73) D'Ulizia.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

*5-bis.* È assegnata la somma di 200 milioni di euro per l'anno 2008 al fondo istituito dall'articolo 1, comma 108, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per il proseguimento degli interventi a favore dell'autotrasporto di merci.

*Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella C, ridurre tutte le dotazioni in maniera lineare, in modo da assicurare una*

minore spesa annua pari a 200 milioni di euro per l'anno 2008.

**62. 5.** (ex 62. 63) Garavaglia, Filippi.

Commissione	Governo

\* \* \*

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. È autorizzata la somma di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 in favore delle imprese di autotrasporto merci al fine di favorire l'acquisto, anche mediante locazione finanziaria, di autoveicoli ecologici adibiti al trasporto di merci, immatricolati nelle aree interessate dal fenomeno delle polveri sottili nell'atmosfera. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle politiche europee, sono determinati i criteri e le modalità per la fruizione di dette agevolazioni.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle foreste, apportare le seguenti variazioni:

2008: – 15.000;

2009: – 15.000.

**62. 6.** (ex 62. 64) Garavaglia, Filippi.

Commissione	Governo

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Limitatamente all'anno 2008 è autorizzata un'ulteriore spesa di 30 milioni di euro a valere sui fondi di cui al comma 2, anche in relazione all'emergenza determinata dai lavori di ammodernamento in corso sull'autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria.

Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:

2008: – 5.200.

**62. 7.** (ex 62. 75) Uggè.

Commissione	Governo

\* \* \*

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

6-bis. All'articolo 3, comma 2-ter, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, dopo le parole: « autostrade del mare » sono aggiunte le seguenti: « e ai collegamenti con le isole maggiori ».

6-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione della disposizione di cui al comma 6-bis, valutati in un milione di euro annui per gli anni 2008, 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'unità previsionale di base di parte corrente denominata « Fondo speciale » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini del bilancio triennale 2008-2010 al netto

delle regolazioni debitorie, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

*6-quater.* Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

**62. 8.** (ex 62. 71) Murgia, Porcu, Alberto Giorgetti.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

*6-bis.* All'articolo 3, comma 2-ter, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, dopo le parole: « autostrade del mare », sono aggiunte le seguenti: « e ai collegamenti con la Sardegna ».

**62. 9.** (ex 62. 36 e 62. 10) Attili, Rotondo.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:*

*7-bis.* Per gli interventi previsti dall'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, come prorogati dall'articolo 45, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relativi all'anno 2007, è autorizzata un'ulteriore spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2008.

*7-ter.* Al fondo istituito dall'articolo 1, comma 108, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è assegnata la somma di euro 50 milioni per l'anno 2009. A carico del fondo di cui al precedente comma è prelevato l'importo di 30 milioni di euro, da destinare a misure agevolative a favore dei soggetti che acquisiscano, anche mediante locazione finanziaria, autoveicoli adibiti al trasporto di merci, di massa complessiva pari o superiore a 11,5 tonnellate.

*7-quater.* Nel triennio 2008-2010, le imprese che intendono esercitare la professione di autotrasportatore di cose per conto di terzi, in possesso di requisiti di onorabilità, capacità finanziaria e capacità professionale, ed iscritte all'albo degli autotrasportatori per conto di terzi, sono tenute a dimostrare di aver acquisito, per cessione di azienda, altra impresa di autotrasporto, o l'intero parco veicolare, purché composto di veicoli di categoria non inferiore ad « euro 3 », di altra impresa che cessa l'attività di autotrasporto per conto di terzi, oppure di aver acquisito ed immatricolato, nelle forme previste dalla legge, singolarmente o in forma associata, veicoli adibiti al trasporto di cose aventi massa complessiva a pieno carico non inferiore a ottanta tonnellate.

*Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:*

2008: – 50.000.

*Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:*

2009: – 50.000.

**62. 10.** (ex \*\*62. 87 e \*\*62.11) Velo, Lovelli.

Commissione	Governo

Sopprimere il comma 8.

**62. 11.** (ex 62. 65) Garavaglia, Filippi.

Commissione	Governo

\* \* \*

Sostituire il comma 8 con il seguente:

8. Per interventi necessari a fronteggiare i problemi di mobilità e sicurezza derivanti dai programmati lavori di adeguamento dell'autostrada A4 nel tratto Novara-Milano interessato dai lavori dell'alta velocità, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2008, di 22 milioni di euro l'anno 2009 e di 7 milioni di euro per l'anno 2010, da destinare ad interventi infrastrutturali nella misura del 50 per cento.

**62. 12.** (ex 62. 67) Garavaglia, Filippi.

Commissione	Governo

\* \* \*

Al comma 8 sostituire le parole: è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2008, di 22 milioni di euro per l'anno 2009 e di 7 milioni di euro per l'anno 2010 con le seguenti: è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2008, di 50 milioni di euro per l'anno 2009 e di 5 0 milioni di euro per l'amo 2010.

Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e

delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: – 30 milioni;

2009: – 28 milioni;

2010: – 43 milioni.

**62. 15.** (ex 62. 83) D'Alia, Peretti, Zinzi.

Commissione	Governo

\* \* \*

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Per interventi necessari a fronteggiare i problemi di mobilità e sicurezza derivanti dai programmati lavori di adeguamento dell'autostrada A4 nel tratto Milano-Novara interessato dai lavori dell'alta velocità, è autorizzata a valere sulle risorse di cui al comma 8 la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2008, di 11 milioni di euro l'anno 2009 e di 3,5 milioni di euro per l'anno 2010, da destinare ad interventi infrastrutturali nella misura dei 50 per cento.

**62. 13.** (ex 62. 66) Garavaglia, Filippi.

Commissione	Governo

\* \* \*

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Al fine di consentire l'avvio degli interventi necessari a fronteggiare i problemi di sicurezza derivanti dai lavori di

ammodernamento ed ampliamento di carreggiata del tratto calabrese della strada statale n. 106 «Jonica» è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 150, aggiungere il seguente:*

ART. 150-bis. – 1. All'articolo 15 della legge 8 luglio 2003, n. 172, recante disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico, il comma 2 è abrogato.

**62. 17.** (ex 62. 28) Ferdinando Benito Pignataro, Napoletano, Sgobio.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Sopprimere il comma 9.*

**62. 18.** (ex 62. 68) Garavaglia, Filippi.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:*

9-bis. Per garantire che i prefetti possano esercitare i necessari controlli sulla

pericolosità delle strade, nonché per la certificazione delle strade sotto il profilo della qualità e della sicurezza, e al fine di costituire presso il Servizio Sanitario Nazionale un Centro nazionale di assistenza alle vittime della strada, è autorizzata in favore del Ministero dei trasporti la spesa annua di 18 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.

9-ter. Con decreto del Ministro dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 9-bis, ivi incluse le modalità per l'utilizzo degli stanziamenti previsti.

*Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2007: – 18.000;

2008: – 18.000;

2009: – 18.000.

**62. 19.** (ex 62. 2) Campa.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Sopprimere il comma 10.*

**62. 21.** (ex 62. 69) Garavaglia, Filippi.

Commissione	Governo

Al comma 11, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Limitatamente all'anno 2008 è autorizzata un'ulteriore spesa di 30 milioni di euro a valere sui fondi di cui al comma 2.

Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:

2008: - 30.000.

**62. 22.** (ex 62. 76) Uggè.

Commissione	Governo

\* \* \*

Al comma 16, dopo le parole con particolare riferimento al trasporto combinato e di merci pericolose aggiungere le seguenti: sull'asse ferroviario del Corridoio 5 e sull'asse ferroviario del Corridoio 1.

**62. 24.** (ex 62. 54) Garavaglia, Filippi.

Commissione	Governo

\* \* \*

Dopo il comma 16, aggiungere i seguenti:

16-bis. Dopo il comma 15 dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono aggiunti i seguenti:

« 15-bis. Le imprese e le agenzie di cui ai commi 2 e 5 e le società di cui all'articolo 21 sono tenute al versamento dei contributi previsti dalla vigente legislazione in materia di cassa integrazione guadagni straordinaria.

15-ter. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 8, comma 4, della legge 13 febbraio 1987, n. 26, di conversione del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, l'accredito della contribuzione figurativa per ogni giornata di mancato avviamento al lavoro, integrata dall'indennità pari al trattamento massimo d'integrazione salariale straordinaria previsto dalle disposizioni vigenti, è calcolato sulla base del valore medio, dei salari erogati per le giornate di effettivo avviamento al lavoro ».

16-ter. All'onere derivante dall'applicazione del comma 15 dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, nel limite massimo di 12 milioni di euro annui, si provvede mediante l'utilizzo, a partire dal 2008, del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e mediante le maggiori entrate conseguenti all'attuazione dei commi 15-bis e 15-ter dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, introdotti dal comma 16-bis del presente articolo.

**62. 25.** (ex 62. 84) Velo, Attili.

Commissione	Governo

\* \* \*

Al comma 17, sostituire le parole: di 5 milioni di euro per il 2009 e di 10 milioni con le seguenti: di 1 milione di euro per il 2009 e di 1 milione.

**62. 26.** (ex 62. 55) Garavaglia, Filippi.

Commissione	Governo

Al comma 18, dopo le parole: nei nodi del sistema logistico nazionale, aggiungere le seguenti: con particolare riferimento al settentrione, .

**62. 27.** (ex 62. 56) Garavaglia, Filippi.

Commissione	Governo

\* \* \*

Al comma 18, sostituire le parole: 2 milioni con le seguenti: 5 milioni.

Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 3.000;

2009: - 3.000;

2010: - 3.000.

**62. 28.** (ex 62. 38) Velo, Lovelli, Attili, Zunino.

Commissione	Governo

\* \* \*

Al comma 20, dopo le parole: azioni mirate e sinergiche volte aggiungere le seguenti: ad adeguare la segnaletica stradale orizzontale e verticale non più conforme alle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, nonché al regola-

mento di esecuzione e di attuazione del Codice della strada e.

**62. 29.** (ex 62. 58) Caparini, Gibelli, Garavaglia, Filippi.

Commissione	Governo

\* \* \*

Al comma 20, dopo le parole: azioni mirate e sinergiche volte a aggiungere le seguenti: realizzare opportuni interventi infrastrutturali per la messa in sicurezza delle strade sulle quali si registrano i più alti tassi di incidentalità e.

**62. 30.** (ex 62. 57) Caparini, Gibelli, Garavaglia, Filippi.

Commissione	Governo

\* \* \*

Al comma 20, sostituire le parole da: è autorizzata sino alla fine del comma con le seguenti: sono utilizzate le risorse derivanti dalle sanzioni di cui all'articolo 142, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. A tal fine è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture un apposito Fondo cui affluiscono il 70 per cento delle suddette risorse; le modalità di utilizzazione del Fondo sono disciplinate con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Le restante quota del 30 per cento è devoluta



agli enti proprietari delle strade sulle quali sono state rilevate le infrazioni, per le medesime finalità. È fatto assoluto divieto di utilizzare le risorse derivanti dalle suddette sanzioni per spese correnti.

**62. 31.** (ex 62. 95) Gianfranco Conte.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Sopprimere il comma 21.*

**62. 32.** (ex 62. 59) Garavaglia, Filippi.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:*

*21-bis.* Al comma 1038 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: « Per le gestioni commissariali governative e per le ferrovie di proprietà del Ministero dei trasporti » sono sostituite dalle seguenti: « Per le ferrovie in concessione non a società del gruppo FS, per le gestioni commissariali governative e per le ferrovie di proprietà del Ministero dei trasporti ».

**\*62. 33.** (ex \*62. 40) Giudice.

*Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:*

*21-bis.* Al comma 1038 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: « Per le gestioni commissariali governative e per le ferrovie di proprietà del Ministero dei trasporti » sono sostituite dalle seguenti: « Per le ferrovie in concessione non a società del gruppo FS, per le gestioni commissariali governative e per le ferrovie di proprietà del Ministero dei trasporti ».

**\*62. 35.** (ex \*62. 24) Zanetta.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Sopprimere il comma 22.*

**62. 36.** (ex 62. 60) Garavaglia, Filippi.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:*

*22-bis.* A valere sulle risorse di cui al comma 22, il capitale sociale delle ferrovie Venete Srl, delle Ferrovie Nord Milano trasporti Srl, del Gruppo torinese trasporti GTT è aumentato nel 2008 rispettivamente

di 5 milioni di euro per una spesa complessiva di 15 milioni di euro.

**62. 37.** (ex 62. 61) Garavaglia, Filippi.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Sopprimere il comma 23.*

**62. 38.** (ex 62. 62) Garavaglia, Filippi.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Sopprimere il comma 24.*

**62. 40.** (ex 62. 53) Garavaglia, Filippi.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Sostituire il comma 24 con il seguente:*

24. Per il potenziamento e l'ammodernamento delle linee ferroviarie di interconnessione con il Corridoio 5 è autoriz-

zata la spesa di 56 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

**62. 41.** (ex 62. 52) Garavaglia, Filippi.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Sostituire il comma 24 con il seguente:*

24. Per il potenziamento e l'ammodernamento delle linee ferroviarie, destinate al servizio di trasporto pubblico locale, in gestione alle Ferrovie Nord Milano, è autorizzata la spesa di 56 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

**62. 42.** (ex 62. 51) Garavaglia, Filippi, Gibelli, Caparini.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Al comma 24, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , e la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010, con vincolo di destinazione per il rafforzamento, la mitigazione ambientale e la messa in sicurezza della tratta Verona-Bologna.*

*Conseguentemente all'articolo 150, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e*

delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2008: – 10.000;

2009: – 10.000;

2010: – 10.000.

**62. 44.** (ex 62. 17) Alberto Giorgetti.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Dopo il comma 24-ter, aggiungere il seguente:*

25. I benefici contributivi e normativi previsti a favore delle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi vengono erogati unicamente alle imprese in regola con il pagamento degli oneri contributivi e fiscali. I benefici già concessi alle imprese che non dimostrano di essere in regola con i pagamenti di cui al periodo precedente, vanno restituiti agli enti che li hanno erogati, maggiorati degli interessi legali.

**62. 46.** (ex 62. 77) Uggè.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Dopo il comma 24-ter, aggiungere il seguente:*

25. Ai fini del rifinanziamento del piano nazionale della sicurezza stradale di cui alla legge 17 maggio 1999, n. 144, sono stanziati 140 milioni di euro per il 2008 e

600 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010”.

*Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2008: 140.000;

2009: 600.000;

2010: 600.000.

**62. 47.** (ex 62. 21) Campa.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Dopo il comma 24-ter, aggiungere il seguente:*

25. Per interventi di ammodernamento e messa in sicurezza della rete ferroviaria sarda (Ferrovie Sardegna e Ferrovie Meridionali Sarde), è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

*Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2008: – 50.000;

2009: – 50.000;

2010: – 50.000.

**62. 48.** (ex 62. 72) Meloni, Alberto Giorgetti, Rampelli.

Commissione	Governo

*Dopo il comma 24-ter, aggiungere il seguente:*

25. Per il completamento della progettazione relativa all'interramento della tratta ferroviaria in gestione delle Ferrovie Nord in corrispondenza dei centri cittadini di Seveso e Cesano Maderno e delle aree di maggior ostacolo alla viabilità brianzola, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2008.

*Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:*

2008: – 50.000.

**62. 49.** (ex 62. 50) Grimoldi, Garavaglia, Filippi.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Dopo il comma 24-ter, aggiungere il seguente:*

25. Per la prosecuzione degli interventi relativi al sistema delle metropolitane leggere di superficie per i collegamenti con gli aeroporti baricentrici rispetto alle aree più industrializzate del Paese è autorizzata la spesa di 200 milioni per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

*Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella C, ridurre in maniera lineare tutte le dotazioni, in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010.*

**62. 50** (ex 62. 49) Filippi, Garavaglia.

Commissione	Governo

## (VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 62)

\* \* \*

*Dopo l'articolo 62, aggiungere il seguente:*

ART. 62.1. (Aggiornamento dei diritti aeroportuali). – 1. La misura dei diritti aeroportuali di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni, e della tassa d'imbarco e sbarco sulle merci trasportate per via aerea di cui alla legge 16 aprile 1974, n. 117, e successive modificazioni ed integrazioni, è aggiornata, con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, all'indice di inflazione programmata prevista per gli anni dal 2002 al 2005.

2. Successivamente all'adozione del decreto ministeriale di cui al comma 1, nelle more della determinazione della misura dei diritti aeroportuali secondo le previsioni della « Direttiva in materia di regolazione tariffaria dei servizi aeroportuali offerti in regime di esclusiva » approvata con delibera CIPE n. 38/07, del 15 giugno 2007, le società di gestione aeroportuale che hanno prodotto all'ENAC la contabilità analitica certificata da una società di revisione attestante la conformità dell'effettiva imputazione dei costi ai criteri stabiliti nella citata direttiva e la corrispondenza e la riconciliazione della contabilità analitica al bilancio civilistico possono provvisoriamente determinare la misura dei diritti aeroportuali, comunque entro il limite dell'indice di inflazione programmata per gli anni successivi al 2005, salvo contrario parere dell'ENAC, da rendere nel termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento della documentazione, sulla coerenza dell'impianto contabile ai principi di trasparenza e pertinenza

di allocazione dei costi e dei ricavi, nonché sull'inadeguatezza del vigente livello dei diritti aeroportuali rispetto ai costi correnti di gestione e di mantenimento e sviluppo aeroportuale.

**62. 01.** (ex 62. 02) Angelo Piazza, Di Gioia, Mancini.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Dopo l'articolo 62, aggiungere il seguente:*

ART. 62.1. (*Natura giuridica dei diritti aeroportuali*). – 1. I diritti aeroportuali di cui all'articolo 1 della legge 5 maggio 1976, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni, la tassa d'imbarco e sbarco sulle merci trasportate per via aerea di cui alla legge 16 aprile 1974, n. 117, e successive modificazioni ed integrazioni, i corrispettivi dei servizi di controllo di sicurezza di cui all'articolo 8 del regolamento del 21 gennaio 1999, n. 85, adottato dal Ministero dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministero dell'interno, non hanno natura tributaria laddove costituiscono proventi per le società di gestione aeroportuale la cui concessione è stata rilasciata per legge, affidata ai sensi del decreto ministeriale 12 novembre 1997, n. 521, ovvero secondo le previsioni dell'articolo 704 del codice della navigazione.

**62. 02.** (ex 62. 04) Angelo Piazza, Di Gioia, Mancini.

Commissione	Governo

*Dopo l'articolo 62, aggiungere il seguente:*

ART. 62.1. (*Modifiche all'articolo 15 della legge 8 luglio 2003, n. 172*). – 1. All'articolo 15 della legge 8 luglio 2003, n. 172, i commi 2 e 3 sono abrogati.

**62. 03.** (ex 62. 019) Sgobio, Napoletano, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Diliberto, Galante, Licandro, Longhi, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Dopo l'articolo 62, aggiungere il seguente:*

ART. 62. 1. (*Misure per incrementare l'utilizzo del metano e dei GPL in autotrazione*). – 1. Al fine di promuovere l'utilizzo di GPL e metano per autotrazione, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e di 150 milioni di euro per l'anno 2010.

2. I fondi di cui al comma 1, quelli di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403, e quelli di cui all'articolo 2, comma 59, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, così come modificato dall'articolo 1, comma 238, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono destinati alla concessione di contributi per l'installazione di un impianto di alimentazione a metano o a GPL per autotrazione solo su veicoli già omologati ai sensi di una delle ultime tre direttive o regolamenti « Euro » di applicazione obbligatoria. L'agevolazione

si applica, altresì, ai veicoli già omologati ai sensi di successive direttive o regolamenti «Euro» adottati ma non ancora obbligatori.

3. L'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, di cui all'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sul consumo e relative sanzioni penali ed amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, è aumentata a euro 425,77362 per mille litri di prodotto fino al 31 dicembre 2009 e a euro 427,16043 per mille litri di prodotto dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2010.

4. Per i soggetti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, il maggior onere conseguente alla disposizione di cui al comma 3 è rimborsato, anche mediante la compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a seguito della presentazione di apposita dichiarazione ai competenti uffici dell'Agenzia delle dogane, secondo le modalità e con gli effetti previsti dal regolamento recante disciplina dell'agevolazione fiscale a favore degli esercenti le attività di trasporto merci, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277. Tali effetti rilevano altresì ai fini delle disposizioni di cui al titolo I del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. L'efficacia delle disposizioni di cui al presente comma è subordinata alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea.

5. Sono fatti salvi gli effetti derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, nonché dell'articolo 2, comma 58 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con

modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 e dell'articolo 6 del decreto legislativo 22 febbraio 2007, n. 26.

*Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella A, ridurre proporzionalmente tutte le dotazioni per un importo di 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.*

**62. 05.** (ex 62. 023) De Corato, Alberto Giorgetti.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Dopo l'articolo 62, aggiungere il seguente:*

ART. 62. 1. (Misure per incrementare l'utilizzo del metano e dei GPL in autotrazione). – 1. Al fine di promuovere l'utilizzo di GPL e metano per autotrazione, è autorizzata la spesa di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

2. I fondi di cui al comma 1, quelli di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403, e quelli di cui all'articolo 2, comma 59, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, così come modificato dall'articolo 1, comma 238, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono destinati alla concessione di contributi per l'installazione di un impianto di alimentazione a metano o a GPL per autotrazione su veicoli appartenenti alle categorie M1 ed N1 già omologati a benzina.

3. La misura dell'incentivo è determinata in euro 650 per le installazioni su veicoli omologati ai sensi delle direttive o dei regolamenti «Euro» adottati ma non ancora obbligatori, o ai sensi dell'ultima direttiva «Euro» in vigore ed in euro 350

per le installazioni su tutti gli altri veicoli individuati dal comma 2.

*Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2008: – 60.000;

2009: – 60.000;

2010: – 60.000.

**62. 07.** (ex \*\*62. 017) Attili, Rotondo, Maderloni, Cialente, Aurisicchio.

<b>Commissione</b>	<b>Governo</b>

\* \* \*

ART. 62-bis.

*(Somme da corrispondere alla società Trenitalia Spa in relazione agli obblighi di servizio pubblico).*

**(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 62-BIS)**

ART. 62-ter.

*(Linee metropolitane).*

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: Per la progettazione e l'avvio della metropolitana con le seguenti: Per la realizzazione della tramvia.*

**62-ter. 500.** La Commissione.

<b>Commissione</b>	<b>Governo</b>

\* \* \*

**(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 62-TER)**

\* \* \*

ART. 62-quater.

*(Passante grande di Bologna).*

**(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 62-QUATER)**

Capo XII

MISSIONE 14 – INFRASTRUTTURE  
PUBBLICHE E LOGISTICA

ART. 63.

*(Finanziamento delle infrastrutture di preminente interesse nazionale. Legge obiettivo).*

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

A valere sulle risorse stanziato dal presente articolo, per la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1010, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono autorizzati contributi quindicennali di 5 milioni di euro a decorrere rispettivamente dall'anno 2008 e dall'anno 2009, e si procede con le modalità di cui all'articolo 4, comma 88, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

**63. 2** (ex 63. 28) Lucchese, Romano, Ruvo, Marinello, Peretti, Zinzi.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:*

A valere sulle risorse stanziato dal presente articolo, per la prosecuzione degli interventi di cui al decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 536, sono autorizzati contributi quindicennali di 1 milione di euro a decorrere rispettivamente dall'anno 2008 e dall'anno 2009, e si procede con le modalità di cui

all'articolo 4, comma 88, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

**63. 3** (ex 63. 29) Lucchese, Romano, Ruvo, Marinello, Peretti, Zinzi.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* A valere sulle risorse di cui al comma 1, è assicurato inoltre il concorso dello Stato alla realizzazione dei seguenti interventi infrastrutturali con le relative autorizzazioni finanziarie:

a) progettazione definitiva e realizzazione del Corridoio plurimodale Tirreno-Brennero per un importo pari a 10 milioni di euro per quindici anni a decorrere da ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010;

b) ristrutturazione dell'Autostrada A4 tratto Novara-Milano e degli interventi connessi e complementari di competenza dell'ANAS S.p.A. per un importo pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008;

c) interventi in materia di viabilità relativi all'accessibilità a Malpensa 2000 per un importo pari a 5 milioni di euro per quindici anni a decorrere da ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010;

d) completamento del sistema pedemontano lombardo e opere connesse, per un importo pari a 5 milioni di euro per quindici anni a decorrere da ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010;

e) galleria di sicurezza autostradale del Frejus, per un importo pari a 5 milioni



di euro per quindici anni a decorrere da ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010;

f) completamento dell'asse stradale del Corridoio 5 per un importo pari a 5 milioni di euro per quindici anni a decorrere da ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010;

g) completamento del sistema accessibilità Valcamonica, strada statale 42 – del Tonale e della Mendola, per un importo pari a 5 milioni di euro per quindici anni a decorrere da ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010;

h) progettazione e realizzazione dell'Asse viario Valdastico Sud e Nord, per un importo pari a 5 milioni di euro per quindici anni a decorrere da ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010;

i) realizzazione dell'Asse viario Pedemontana Veneta per un importo pari a 5 milioni di euro per quindici anni a decorrere da ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010;

j) potenziamento del Passante di Mestre e dei collegamenti dello stesso con i capoluoghi di provincia interessati per un importo pari a 2 milioni di euro per quindici anni a decorrere da ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010;

k) completamento dell'Asse autostradale A27-Autostrada Alemagna per un importo pari a 2 milioni di euro per quindici anni a decorrere da ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010;

l) prosecuzione degli interventi sulla rete AC-AV Torino-Milano per un importo pari a 10 milioni di euro per quindici anni a decorrere da ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010;

m) realizzazione della linea ferroviaria AC-AV Milano-Verona per un importo pari a 5 milioni di euro per quindici

anni a decorrere da ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

**63. 5** (ex 63. 24) Dussin, Garavaglia, Fuggati, Filippi.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate prioritariamente al completamento degli assi di collegamento del territorio nazionale con le principali tratte viarie europee, quali il corridoio multimodale n. 5, l'asse pedemontano e i collegamenti trasversali e dei valichi alpini.

**63. 7** (ex 63. 23) Dussin, Garavaglia, Fuggati, Filippi.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate prioritariamente al completamento degli assi di collegamento del territorio nazionale con le principali tratte viarie europee, quali il corridoio multimo-

dali includenti il porto di Ravenna e i collegamenti trasversali e dei valichi appenninici.

**63. 10** (ex 63. 4) Pini, Garavaglia.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. A valere sulle risorse di cui al precedente comma è autorizzato un contributo quindicennale di 10 milioni di euro a decorrere da ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 per la realizzazione di interventi di ammodernamento e di potenziamento della linea ferroviaria per il trasporto merci e passeggeri Parma-Suzzara-Poggio Rusco.

**63. 6** (ex 63. 31) Fava, Garavaglia, Filippi.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. A valere sulle risorse stanziato ai sensi del comma 1, per il completamento dell'Asse autostradale A27-Autostrada Ale magna, tratto Venezia-Tolmezzo, sono autorizzati contributi quindicennali di 8 mi-

lioni di euro a decorrere da ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

**63. 8** (ex 63. 22) Dussin, Garavaglia, Fuggati, Filippi.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. A valere sulle risorse stanziato ai sensi del comma 1, per la realizzazione dell'Asse viario Pedemontana Veneta, sono autorizzati contributi quindicennali di 10 milioni di euro a decorrere da ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

**63. 9** (ex 63. 21) Dussin, Garavaglia, Fuggati, Filippi.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, al terzo periodo, dopo le parole: « del territorio nazionale » sono aggiunte le seguenti: « , dando priorità a quelle non dotate di rete autostradale, ».

**63. 13** (ex 63. 9) Murgia, Porcu, Alberto Giorgetti.

Commissione	Governo

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Al fine di promuovere una intesa tra lo Stato e la Regione Veneto per la costruzione ed il completamento della realizzazione delle opere infrastrutturali nella regione medesima è autorizzato, a valere sui fondi destinati alla legge 21 dicembre 2001, n. 443 un contributo quindicennale di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.

**63. 15** (ex 63. 18) Zorzato, Milanato, Fratta Pasini, Brancher, Campa, Paniz.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

\* \* \*

*Sopprimere il comma 2.*

**63. 16** (ex 63. 25) Dussin, Garavaglia, Fugatti, Filippi.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

\* \* \*

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

2.1. Al fine di favorire la sicurezza e la gestione dell'evento G8 da tenersi a luglio del 2009 nell'Isola di La Maddalena viene prevista la realizzazione delle seguenti opere strategiche di interesse nazionale ai sensi della legge 21 dicembre 2001, n. 443:

a) ampliamento e adeguamento aeroporto Olbia-Costa Smeralda;

b) ampliamento e adeguamento del sistema portuale Palau-La Maddalena;

c) realizzazione come previsto nell'apposito accordo di programma quadro e nelle opere strategiche della legge obiettivo dell'arteria viaria a quattro corsie Olbia-Palau-Santa Teresa.

2.2. Al fine di realizzare gli interventi di cui al comma 3 nei tempi necessari per l'evento sono affidati al Commissario straordinario per il G8 tutti i poteri autorizzativi, sentite le amministrazioni locali interessate.

2.3. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 3 sono stanziati 200 milioni.

*Conseguentemente:*

a) sopprimere l'articolo 113;

b) all'articolo 150, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2008: – 771.393;

2009: – 1.340.309;

2010: – 1.603.826;

c) dopo l'articolo 150, aggiungere il seguente:

ART. 150-bis. 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, *apportare le seguenti modificazioni:*

1) alla lettera a) le parole: « per la quota del 20 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « per la quota del 40 per cento »;

2) alla lettera b) sostituire le parole: « per la quota del 30 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « per la quota del 60 per cento ».

2. La presente disposizione si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1o gennaio 2007.

**63. 19** (ex 63. 14) Pili.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

2.1. Nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente per il programma straordinaria di edilizia residenziale pubblica, una quota fino a 15 milioni è destinata alla prosecuzione degli interventi di cui al decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 536.

**63. 20** (ex 63. 27). Lucchese, Peretti, Romano, Ruvolo, Marinello, Zinzi.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Sopprimere il comma 2-bis.*

**63. 22.** (ex 63. 22) Zanella, Bonelli.

Commissione	Governo

*Al comma 2-ter, sostituire le parole: per l'anno 2008 con le seguenti: per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.*

*Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2009: – 3.000;

2010: – 3.000.

**63. 500.** La Commissione.

Commissione	Governo

\* \* \*

**(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 63)**

\* \* \*

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

**ART. 63-bis.** 1. Al fine di sostenere la crescita economica delle aree sottoutilizzate del Mezzogiorno ad elevata vocazione turistica interessate da gravi fenomeni di incendi boschivi dolosi nel corso del presente anno, è autorizzato un piano straordinario di adeguamento tecnico, ammodernamento e potenziamento della rete viaria, in grado di valorizzare le risorse espresse dal territorio, a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nel limite di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010. Per l'attuazione del presente comma, si applicano le modalità previste ai sensi dell' articolo 1, comma 1152, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

**63. 02** (ex 63.02) Antonio Pepe.

Commissione	Governo

Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:

ART. 63-bis. (Altre opere infrastrutturali). — 1. Per gli interventi infrastrutturali sugli assi stradali SS 9, SS 16, SS 67, è autorizzata la spesa di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, da ripartire, nel limite del 33,33 per cento per ciascuno asse stradale, tra i soggetti attuatori degli interventi.

Conseguentemente, all'articolo 150, comma 1, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: — 35.000;

2009: — 35.000;

2010: — 35.000.

**63. 03** (ex 63. 05) Pini, Garavaglia.

Commissione	Governo

Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:

ART. 63-bis. (Altre opere infrastrutturali). 1. Per gli interventi infrastrutturali sugli assi stradali SS 42, SS 39, SS 45-bis e SS 237, è autorizzata la spesa di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, da ripartire, nel limite del 25 per cento per ciascuno asse stradale, tra i soggetti attuatori degli interventi.

Conseguentemente, all'articolo 150, comma 1, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: — 35.000;

2009: — 35.000;

2010: — 35.000.

**63. 06** (ex 63. 024) Caparini, Garavaglia, Filippi, Fugatti, Dussin.

Commissione	Governo

ART. 64.

*(Giochi del Mediterraneo del 2009).*

*Sopprimerlo.*

**64. 1.** (ex 64. 1.) Dussin, Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Commissione	Governo

\* \* \*

**(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 64)**

\* \* \*

*Dopo l'articolo 64 aggiungere il seguente:*

ART. 64-bis. *(Impiantistica sport invernali)*. – 1. È autorizzato un contributo per l'anno 2008 di 200 milioni di euro a sostegno dei gestori economici degli impianti di risalita, di innevamento artificiale e delle piste da sci, duramente colpiti dall'andamento climatico fortemente anomalo della stagione invernale 2006-2007.

*Conseguentemente all'articolo 150, Tabella A, apportare le seguenti variazioni:*

*voce:* Ministero dell'economia e delle finanze:

2008: – 100.000;

*voce:* Ministero della solidarietà sociale:

2008: – 100.000.

**64. 01.** (ex 64. 02) Di Centa.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Dopo l'articolo 64 aggiungere il seguente:*

ART. 64-bis. *(Impiantistica sport invernali)*. – 1. È autorizzato un contributo per l'anno 2008 di 200 milioni di euro a sostegno dei gestori economici degli impianti di risalita, di innevamento artificiale e delle piste da sci, duramente colpiti dall'andamento climatico fortemente anomalo della stagione invernale 2006-2007.

*Conseguentemente all'articolo 150, Tabella A, apportare le seguenti variazioni:*

*voce:* Ministero dell'economia e delle finanze:

2008: – 12.500;

*voce:* Ministero della solidarietà sociale:

2008: – 12.500.

**64. 02** (ex 64. 01) Di Centa, Fugatti, Gianfranco Conte, Zanetta, Peretti.

Commissione	Governo

ART. 65.

*(Fondo di garanzia per le opere pubbliche).*

**(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 65)**

\* \* \*

*Dopo l'articolo 65, aggiungere il seguente:*

ART. 65-bis. *(Fondo per la riqualificazione urbanistica e ambientale delle aree metropolitane).* 1. Per l'attuazione di un programma triennale di riqualificazione urbanistica e ambientale delle aree metropolitane, anche tramite interventi di sostituzione edilizia e recupero delle periferie degradate, è istituito un apposito Fondo con una dotazione di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 2010.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le modalità per il riparto delle risorse annualmente assegnate al Fondo di cui al comma 1.

3. Gli interventi di cui al comma 1 prevedono il risanamento e il recupero del patrimonio edilizio da parte di privati, la realizzazione o la sostituzione di opere pubbliche o di interesse pubblico, compresa la manutenzione straordinaria dei beni pubblici già esistenti da parte dell'ente locale, nonché il miglioramento e l'adeguamento dei servizi urbani e gli interventi finalizzati al consolidamento statico e antisismico degli edifici storici.

4. Nell'attuazione degli interventi si tiene conto dei seguenti criteri:

a) l'alto valore della continuità storica, intesa come rispetto del contesto

urbano in cui si inserisce l'opera nonché della cultura e delle tradizioni locali;

b) la combinazione del nuovo e dell'antico, come sintesi efficace tra conoscenza storica e progresso scientifico e tecnologico;

c) la qualità degli spazi edificati, costituiti da paesaggi urbani, architettura, alloggi, servizi e zone commerciali, condizione essenziale per un nuovo rinascimento urbano;

d) la convivenza di vari strati sociali, intesa come lotta all'esclusione e alla ghettizzazione di alcune parti della città;

e) la ricchezza della diversità urbana, nelle sue forme di diversità istituzionale, culturale, del tipo di abitazione, di attrezzature e di servizi, quale risorsa contro la banalizzazione e per la valorizzazione dei diversi modi di vivere la città;

f) il rispetto dell'identità dei luoghi, costituita da edifici che assumono la forma delle linee morfologiche del territorio, dall'uso dei materiali locali, con conseguente differenziazione dei caratteri architettonici, dagli elementi stilistici e scultorei, dalle tecniche costruttive;

g) la gerarchia delle funzioni, che si concretizza nel riservare importanti localizzazioni ai palazzi rappresentativi, monumentali, pubblici e caratteristici con i quali gli edifici rispettano il loro contesto di appartenenza;

h) la riconfigurazione delle periferie in condizioni di degrado all'interno di una coerente regione urbana, nella quale i quartieri possono essere riorganizzati come città o villaggi con i loro propri confini urbani;

i) il concetto delle città come insieme di quartieri tradizionali, compatti, multifunzionali e organizzati;-

l) la necessità dell'esistenza di una relazione tra arte del costruire e fare comunità.

*Conseguentemente, alla Tabella A, ridurre proporzionalmente tutte le voci per un importo totale di 500 milioni di euro per gli anni 2008, 2009, 2010.*

**65. 02.** (ex 65. 02.) Rampelli, Meloni, Alberto Giorgetti.

<b>Commissione</b>	<b>Governo</b>



ART. 66.

*(Interventi per i Campionati del mondo di nuoto di Roma 2009, per il potenziamento degli impianti sportivi e la promozione di eventi sportivi di rilevanza internazionale).*

Sopprimerlo.

\*66. 1. (ex 66. 1.) Dussin, Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Sopprimerlo.

\*66. 2. (ex 66. 2.) Rampelli, Meloni, Alberto Giorgetti.

Commissione	Governo

\* \* \*

**(SI VOTA IL MANTENIMENTO  
DELL'ARTICOLO 66)**

\* \* \*

ART. 66-bis.

*(Intervento per i campionati del mondo di ciclismo su pista 2012 in provincia di Treviso).*

**(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 66-BIS)**

ART. 67.

(Edilizia scolastica, penitenziaria e sanitaria)

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

1. Ai commi 4 e 5 dell'articolo 1 della legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni, le parole: « euro 1 », ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: « euro 0,5 ».

1-bis. L'autorizzazione di spesa di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157, è ridotta a 102.159.522 euro annui a decorrere dal 2008.

67. 1. (ex 67. 2.) Capezzone.

Commissione	Governo

\* \* \*

Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Per i rimborsi elettorali da erogare in relazione alle elezioni tenute in data precedente all'entrata in vigore della presente legge, la decurtazione è ripartita in modo proporzionale sulla base della differenza tra l'ammontare delle spese sostenute per la relativa campagna elettorale e il rimborso spettante prima dell'entrata in vigore della presente modifica. Ai fini dell'individuazione delle liste o movimenti politici soggetti alla decurtazione, la verifica della differenza tra l'ammontare delle spese sostenute per la relativa campagna elettorale e il rimborso, di cui al periodo precedente, è annuale.

67. 2. (ex 67. 21.) D'Elia, Beltrandi, Melano, Poretti, Turco, Villetti.

Commissione	Governo

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al comma 6, terzo periodo, dell'articolo 1, della legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni, le parole: « è comunque effettuato » sono sostituite dalle seguenti: « è interrotto. In tale caso i movimenti o partiti politici hanno diritto esclusivamente al versamento delle quote dei rimborsi per un numero di anni pari alla durata della legislatura dei rispettivi organi. Il versamento della quota annua di rimborso, spettante sulla base del presente comma, è effettuato anche nel caso in cui sia trascorsa una frazione di anno. Tale disposizione si applica alle elezioni indette a partire dall'anno 2008 ».

67. 3. (ex 67. 22.) D'Elia, Beltrandi, Melano, Poretti, Turco.

Commissione	Governo

\* \* \*

Al comma 2, sostituire le parole: 20 milioni di euro con le seguenti: 120 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella A, voce: Ministero della solidarietà sociale, apportare le seguenti variazioni:

- 2008: – 100.000;
- 2009: – 100.000;
- 2010: – 100.000.

67. 4. (ex 67. 4.) Baldelli.

Commissione	Governo

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nell'attuazione degli interventi è data priorità agli edifici scolastici situati nei territori con alta dispersione scolastica.

**67. 5.** (ex 67. 19.) Meloni, Alberto Giorgetti, Rampelli.

Commissione	Governo

\* \* \*

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 625, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementata di 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, di cui 10 milioni di euro destinati a interventi di ammodernamento tecnologico nelle scuole.

Conseguentemente, all'articolo 150, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

2008: – 25.000;

2009: – 25.000;

2010: – 25.000.

**67. 7.** (ex 67. 18.) Meloni, Alberto Giorgetti, Rampelli.

Commissione	Governo

Al comma 4, sostituire il primo periodo con i seguenti: Al fine di fronteggiare i fenomeni di affollamento delle strutture che nuovamente si presentano, con l'adeguamento infrastrutturale degli edifici esistenti o con la realizzazione di nuovi edifici, e al fine di assicurare migliori condizioni igienico-sanitarie per gli operatori e per i reclusi e gli internati oltre che per procurare un ampliamento della quantità delle prestazioni sanitarie in favore dei detenuti in espiatione della pena, è autorizzata la spesa di rispettivamente 40 milioni di euro e di 10 milioni di euro per l'anno 2008, di 18 milioni di euro e di 2 milioni di euro per l'anno 2009 e di 28 milioni di euro e di 2 milioni di euro per l'anno 2010. I Ministri della giustizia e delle infrastrutture approvano con decreto interministeriale un programma straordinario di edilizia penitenziaria per l'attuazione degli interventi di cui sopra.

Conseguentemente, all'articolo 150, tabella A, ridurre proporzionalmente tutte le voci per un importo di 50 milioni di euro per l'anno 2008, 20 milioni di euro per l'anno 2009 e 30 milioni di euro per l'anno 2010.

**67. 8.** (ex 67. 15.) Alberto Giorgetti.

Commissione	Governo

\* \* \*

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: 20 milioni di euro per l'anno 2008 sino a: 2010, con le seguenti: 200 milioni di euro per l'anno 2008, di 200 milioni di euro per l'anno 2009 e di 300 milioni di euro per l'anno 2010.

Conseguentemente, all'articolo 150, tabella A ridurre proporzionalmente tutte le

voci per un importo di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.

**67. 9.** (ex 67. 14.) Alberto Giorgetti, De Corato.

Commissione	Governo

\* \* \*

Al comma 4 sostituire le parole: 20 milioni di euro per l'anno 2008 con le seguenti: 50 milioni di euro per l'anno 2008.

Conseguentemente, all'articolo 150, tabella A, ridurre proporzionalmente tutte le voci per un importo di 30 milioni di euro per l'anno 2008.

**67. 10.** (ex 67. 16.) Alberto Giorgetti.

Commissione	Governo

\* \* \*

Al comma 5, sostituire le parole: 23 miliardi di euro con le seguenti: 23 miliardi e 38 milioni di euro.

**67. 12.** (ex 67. 5.) Bocciardo, Di Virgilio, Moroni, Baiamonte, Ceccacci Rubino, Crimi, Gardini, Mazzaracchio, Palumbo.

Commissione	Governo

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le maggiori risorse di cui al presente comma sono destinate prioritariamente alle Regioni che hanno stipulato accordi di programma ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 per l'intero ammontare delle risorse di relativa competenza rese disponibili a valere sulla dotazione del programma pluriennale di interventi di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67.

**67. 13.** (ex 67. 13.) Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Commissione	Governo

\* \* \*

Al comma 5, aggiungere in fine, il seguente periodo: Le maggiori risorse di cui al presente comma sono destinate prioritariamente alla prosecuzione dei programmi di edilizia sanitaria delle Regioni che contribuiscono alla solidarietà interregionale ai sensi dell'articolo 2, comma 4, lettera b), del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56.

**67. 14.** (ex 67. 12.) Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Commissione	Governo

\* \* \*

**(VOTAZIONE ARTICOLO 67)**

Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:

ART. 67.1. (Valorizzazione del patrimonio pubblico). 1. All'articolo 1, comma 262, capoverso 15-bis, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Dai progetti di valorizzazione di cui al presente comma sono esclusi i beni immobili pubblici che siano occupati abusivamente o al cui interno si faccia uso di sostanze stupefacenti, si pratici la violenza o si promuovano attività illegali e antidemocratiche ».

67. 02. (ex 67. 06.) Meloni, Alberto Giorgetti, Rampelli.

Commissione	Governo

\* \* \*

ART. 67-bis.

(Riordino delle funzioni sanitarie penitenziarie).

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: , previa concertazione con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

67-bis. 01. (ex 0. 67. 08. 2.) Zorzato, Crosetto, Giudice, Leone.

Commissione	Governo

Al comma 1, sopprimere la lettera c).  
67-bis. 02. (ex 0. 67. 08. 1.) Turco.

Commissione	Governo

\* \* \*

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 67-BIS)

\* \* \*

ART. 67-ter.

(Residenze di interesse generale destinate alla locazione).

Al comma 1, dopo le parole: i fabbricati aggiungere le seguenti: , o porzioni di essi,

\*67-ter. 1. (ex 0. 9. 478. 7.) Verro.

Al comma 1, dopo le parole: i fabbricati aggiungere: , o porzioni di essi,

\*67-ter. 2. (ex 0. 9. 478. 35.) Garavaglia, Filippi, Fugatti, Dussin.

Commissione	Governo

\* \* \*

Al comma 1, dopo le parole: non di lusso aggiungere le seguenti: ovvero le singole case non di lusso.

67-ter. 3. (ex 0. 9. 478. 34.) Garavaglia, Filippi, Fugatti, Dussin.

Commissione	Governo

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture, è definito il canone sostenibile in base al quale è possibile destinare alla locazione gli immobili di cui al presente comma, prevedendo che tale canone non possa comunque essere superiore al 25 per cento del reddito imponibile del conduttore, il quale deve essere obbligatoriamente una persona fisica. Con il medesimo decreto di cui al presente comma sono definite, anche mediante rinvio alle disposizioni di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, le agevolazioni fiscali riconosciute ai proprietari degli immobili, nel limite massimo di cui al comma 3.

**67-ter. 4.** (ex 0. 9. 478. 8.) Verro.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Il canone annuo è stabilito ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431.

**67-ter. 5.** (ex 0. 9. 478. 31.) Garavaglia, Filippi, Fugatti, Dussin.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

**2-bis.** Con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con i Ministri della solidarietà sociale, sono stabiliti i criteri e le modalità della concessione dei benefici di cui ai commi 1 e 2, nell'ambito

delle agevolazioni previste dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431.

**67-ter. 6.** (ex 0. 9. 478. 32.) Garavaglia, Filippi, Fugatti, Dussin.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Aggiungere, fine, il seguente comma:*

5. Il reddito derivante dalle case di civile abitazione non di lusso di nuova costruzione, o che hanno formato oggetto degli interventi di recupero di cui alle lettere *c)* e *d)* dell'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, cedute dalle imprese che hanno eseguito ed ultimato gli interventi medesimi entro il 31 dicembre 2010 e destinate dall'acquirente alla locazione, è soggetto ad imposta sostitutiva delle imposte sul reddito con aliquota del 20 per cento, limitatamente al periodo di effettiva locazione per la durata di dieci anni.

*Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella A, apportare le seguenti variazioni:*

2008: – 5.400;

2009: – 5.400;

2010: – 5.400.

**67-ter. 7.** (ex 0. 9. 478. 30.) Armosino, Garavaglia, Gianfranco Conte, Alberto Giorgetti, Galletti, Giudice.

Commissione	Governo

\* \* \*

**(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 67-TER)**

ART. 68.

*(Modifiche delle modalità di gestione dell'Autostrada A4-tronco Venezia-Trieste: federalismo infrastrutturale).*

Sopprimerlo.

**68. 1.** (ex 68. 5.) De Corato, Alberto Giorgetti.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

3. Al fine di rafforzare il sistema infrastrutturale della Regione Veneto è autorizzato un contributo di 30 milioni di euro a Veneto Strade s.p.a. per la realizzazione di investimenti stradali.

*Conseguentemente, all'articolo 151, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:*

2008: – 30.000.

**68. 4.** (ex 68. 2.) Alberto Giorgetti.

Commissione	Governo

\* \* \*

**(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 68)**

*Dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:*

ART. 68-bis – *(Prosecuzione degli interventi per la costruzione ed il completamento della realizzazione delle opere infrastrutturali nella regione Veneto)* – 1. Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi previsti dall'articolo 1, comma 1045 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per la costruzione ed il completamento della realizzazione delle opere infrastrutturali nella regione Veneto, è autorizzato un contributo triennale di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008.

2. Le modalità di attuazione degli interventi di cui al presente articolo sono definite con protocollo d'intesa tra il Governo e la Regione Veneto.

*Conseguentemente, all'articolo 150, tabella C, ridurre gli importi in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010.*

**68. 01.** (ex 68. 09.) Zorzato, Campa.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:*

ART. 68-bis – *(Completamento delle opere infrastrutturali della Regione Veneto)* – 1. Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi previsti dall'articolo 1, comma 1045 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per la prosecuzione ed il completamento della realizzazione delle opere infrastrutturali nella regione Veneto, a valere sulle risorse di cui all'articolo 63, comma 1, è autorizzato un contributo

quindicennale di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008.

**68. 02.** (ex 68. 019.) Dussin, Dozzo, Bricolo, Filippi, Garavaglia, Fugatti.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:*

ART. 68-bis. – 1. Per dare continuità, implementare e meglio valorizzare le risorse umane, scientifiche e finanziarie investite nel progetto Mo.s.e., a decorrere dal 2008, secondo gli indirizzi del Ministero delle infrastrutture, si procederà alla costituzione di un nuovo soggetto a prevalente partecipazione pubblica, nella forma di società per azioni, partecipato dalla Regione Veneto e da tutti gli enti locali attualmente presenti nel Comitato di indirizzo coordinamento e controllo previsto dalla legge 29 novembre 1984, n. 798, e direttamente interessati dal progetto Mo.s.e., nonché dal consorzio Venezia nuova.

2. Il soggetto imprenditoriale di cui al comma 1 oltre a garantire sia le attività manutentive, sia quelle di monitoraggio, dovrà gestire lo sviluppo della ricerca applicata, della formazione, nonché la realizzazione di un centro di eccellenza permanente per lo sviluppo scientifico e delle competenze polisettoriali collegate al Sistema Mo.s.e.

3. La società per azioni a prevalente capitale pubblico, potrà essere partecipata anche da tutti i soggetti imprenditoriali privati, presenti anche in forma associata, che operano stabilmente nella realtà veneziana in settori afferenti o collegati allo sviluppo del Progetto Mo.S.E.

4. La società avrà sede a Venezia e dovrà assicurare, anche attraverso opportuni accordi con soggetti nazionali ed

internazionali, la piena valorizzazione e lo sviluppo di tutte le risorse umane, scientifiche, tecniche ed imprenditoriali che hanno contribuito alla realizzazione del progetto per la salvaguardia di Venezia e del territorio limitrofo.

5. Il soggetto di diritto pubblico di cui al comma precedente può, nel rispetto delle direttive del Ministro dell'università e della ricerca scientifica, attivare apposite attività di ricerca, di sperimentazione e di formazione

6. Il soggetto di diritto pubblico di cui al comma 1 può svolgere attività di laboratorio sperimentale e di ricerca anche per conto terzi.

**68. 04.** (ex 68. 016.) Del Bue.

Commissione	Governo

\* \* \*

ART. 68-bis.

*(Interventi per la salvaguardia della città di Venezia).*

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 68-bis.

*(Interventi per la salvaguardia della città di Venezia).*

1. Per la realizzazione degli interventi di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 139, è autorizzato un contributo quindicennale di 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.

**68-bis. 500.** La Commissione.

Commissione	Governo

\* \* \*

**(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 68-BIS)**



ART. 69.

*(Contributo per il sistema ferroviario metropolitano regionale veneto).*

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 69. *(Contributo per il sistema ferroviario metropolitano regionale veneto e della città di Palermo).* – 1. Al fine di assicurare la realizzazione del secondo stralcio del sistema ferroviario metropolitano regionale veneto, è autorizzato un contributo decennale di 10 milioni di euro annui a partire dall'anno 2008.

2. Al fine di assicurare la realizzazione del sistema di trasporti integrato della città di Palermo è autorizzato un contributo triennale di 10 milioni di euro annui a partire dall'anno 2008.

*Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2008: – 10.000.000;

2009: – 10.000.000;

2010: – 10.000.000.

**69. 1.** (ex 69. 4.) La Loggia.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: A decorrere dall'anno 2008 è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per la realizzazione di investimenti relativi al Sistema Ferroviario Metropolitano Veneto.*

*Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2008: – 150.000;

2009: – 150.000;

2010: – 150.000.

**69. 2.** (ex 69. 2.) Zorzato, Brancher, Campa, Fratta Pasini, Giuseppe Fini, Gardini, Milanato, Mistrello Destro, Paniz, Valentini.

Commissione	Governo

\* \* \*

**(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 69)**

\* \* \*

*Dopo l'articolo 69, aggiungere il seguente:*

ART. 69-bis. – 1. Al comma 3 dell'articolo 45 della legge 28 dicembre 2001 n. 448, e successive modificazioni, dopo le parole: « Fiera di Padova » sono aggiunte le seguenti: « Fiera di Vicenza ».

2. Al comma 92 dell'articolo 1, legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, le parole: « contributo quindicennale di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006 » sono sostituite dalle seguenti: « contributo triennale di 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008 ».

*Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella C, ridurre tutte le dotazioni in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 8 milioni di*

euro per ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010.

**69. 01.** (ex 69. 028.) Garavaglia, Filippi, Fava, Allasia.

Commissione	Governo

\* \* \*

Dopo l'articolo 69, aggiungere il seguente:

ART. 69-bis. (Disposizioni volte al miglioramento del trasporto pubblico in Calabria e nello Stretto di Messina e per il trasferimento modale da e per la Sicilia). – 1. Al fine del potenziamento del trasporto merci marittimo da e per la Sicilia, anche con riferimento alle merci pericolose, per la realizzazione di interventi di adeguamento dei servizi nei porti calabresi e siciliani e i relativi collegamenti intermodali, per il miglioramento della sicurezza, nonché per la promozione ed informazione dei servizi, è autorizzata altresì la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2008.

Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: – 30.000.

**69. 02.** (ex 69. 037.) Ricevuto, Fedele.

Commissione	Governo

Dopo l'articolo 69, aggiungere il seguente:

ART. 69-bis. (Disposizioni volte al miglioramento del trasporto pubblico in Calabria e nello Stretto di Messina e per il trasferimento modale da e per la Sicilia). – 1. Al fine del potenziamento del trasporto ferroviario pendolare sulla tratta Rosarno-Reggio Calabria-Melito Porto Salvo e del collegamento ferroviario con l'aeroporto di Reggio Calabria, è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 per la realizzazione di investimenti per il materiale rotabile, la riqualificazione integrata delle stazioni e per interventi di integrazione e scambio modale.

Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: – 40.000;

2009: – 40.000;

2010: – 40.000.

**69. 03.** (ex 69. 036.) Fedele.

Commissione	Governo

\* \* \*

Dopo l'articolo 69, aggiungere il seguente:

ART. 69-bis. – 1. È autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per il 2008 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010, finalizzata al potenziamento della Ferrovia Jonica.

Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: – 10.000;

2009: – 20.000;

2010: – 20.000.

**69. 04.** (ex 69. 033.) Tassone, Peretti, Zinzi.

Commissione	Governo

\* \* \*

Dopo l'articolo 69, aggiungere il seguente:

**ART. 69-bis.** (Contributi per il potenziamento infrastrutturale e viario dell'« Arco Jonico-Salentino » e lucano). – 1. È previsto uno stanziamento di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, per garantire, in tempi brevi, il completamento funzionale dell'asse stradale « Bradanico-Salentina » e la realizzazione del raddoppio della linea ferroviaria « Brindisi-Taranto-Metaponto-Salerno ».

Conseguentemente, dopo l'articolo 150, aggiungere il seguente:

**ART. 150-bis.** – 1. A decorrere dal 1° gennaio 2008, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior

gettito complessivo pari a 30 milioni di euro annui.

**69. 05.** (ex 69. 019.) Sgobio, Napoletano, Tranfaglia.

Commissione	Governo

\* \* \*

Dopo l'articolo 69, aggiungere il seguente:

**ART. 69-bis.** – 1. Al fine di potenziare la linea ferroviaria che collega la Regione Puglia alle città di Roma e di Milano e per l'ampliamento dei relativi collegamenti, è autorizzato un contributo di 120 milioni annui a decorrere dal 2008.

Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella A, ridurre proporzionalmente tutte le dotazioni per un importo di 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.

**69. 06.** (ex 69. 018.) Antonio Pepe, Lisi, Patarino, Alberto Giorgetti.

Commissione	Governo

\* \* \*

Dopo l'articolo 69, aggiungere il seguente:

**ART. 69-bis.** (Contratti con il gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale). – 1. All'articolo 14 del decreto legislativo 8

luglio 2003, n. 188, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, secondo periodo, le parole: « tre anni, nei limiti delle risorse annualmente iscritte nel bilancio dello Stato » sono sostituite dalle seguenti: « cinque anni, nei limiti delle risorse iscritte nel bilancio pluriennale dello Stato »;

b) ai commi 2, 3 e 4, le parole: « nei limiti delle risorse annualmente iscritte nel bilancio dello Stato », ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: « nei limiti delle risorse iscritte nel bilancio pluriennale dello Stato ».

**69. 08.** (ex \*69. 011.) Attili.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Dopo l'articolo 69, aggiungere il seguente:*

**ART. 69-bis.** (Piano straordinario per l'area di Malpensa). – 1. Sono istituiti, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per gli affari regionali, un Fondo di garanzia al fine di assicurare il sostegno al reddito, la compensazione del danno agli enti locali interessati, il mantenimento dei livelli occupazionali, nonché un Fondo di continuità infrastrutturale finalizzato al mantenimento degli investimenti.

2. I Fondi di cui al comma 1 sono destinati per il 40 per cento al Piano territoriale d'area Malpensa, di cui alla legge regionale 12 aprile 1999, n. 10, e per il restante 60 per cento alla cosiddetta *catchement area* di Malpensa, includente le province di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Pa-

via, Sondrio, Varese, Torino, Biella, Novara, Parma, Piacenza, Verona, Asti, Alessandria, Verbania e Vercelli.

3. A valere sulle risorse di cui al comma 4 possono essere concessi, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, in deroga alla vigente normativa, trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità ai dipendenti delle imprese dell'area di Malpensa interessate dal piano straordinario di cui al presente articolo.

4. La dotazione del Fondo di garanzia di cui al comma 1 è pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010. Al fine di assicurare la migliore finalizzazione degli interventi in favore degli enti locali e degli altri soggetti interessati, il coordinamento per l'assegnazione delle risorse per il sostegno al reddito, per la compensazione del danno agli enti locali e per il mantenimento dei livelli occupazionali è affidato alla provincia di Varese.

5. La dotazione del Fondo di continuità infrastrutturale di cui al comma 1 è pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010. Il Fondo di continuità infrastrutturale è finalizzato al mantenimento degli investimenti da ripartire tra gli enti locali azionisti della società SEA.

*Conseguentemente, all'articolo 150, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

**2-bis.** Alla dotazione del Fondo di garanzia di cui all'articolo 69-bis, comma 4, si provvede per un importo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

**2-ter.** Alla dotazione del Fondo di continuità infrastrutturale di cui all'articolo 69-bis, comma 5, si provvede per un importo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di cui all'articolo 1, comma 963, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

*Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella C, ridurre in misura lineare tutte le*

dotazioni, in modo da assicurare per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 una minore spesa annua di 100 milioni di euro.

**69. 010.** (ex 69. 029.) Maroni, Giancarlo Giorgetti, Gibelli, Garavaglia.

Commissione	Governo

\* \* \*

Dopo l'articolo 69, aggiungere il seguente:

**ART. 69-bis.** (Interventi straordinari a favore di Agrigento e della Valle dei Templi). – 1. Al fine di tutelare e recuperare il dissesto idrogeologico e infrastrutturale della città di Agrigento, nonché per la valorizzazione del patrimonio storico-culturale del Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi, è autorizzato un contributo triennale di 50 milioni di euro a decorrere dal 2008.

Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: – 50.000;

2009: – 50.000;

2010: – 50.000.

**69. 012.** (ex 69. 040.) Angelino Alfano, Marinello, Giudice, Ricevuto.

Commissione	Governo

Dopo l'articolo 69 aggiungere il seguente:

**ART. 69-bis.** (Disposizioni volte al miglioramento del trasporto pubblico in Calabria e nello Stretto di Messina e per il trasferimento modale da e per la Sicilia). – 1. Per la realizzazione di interventi e servizi di messa in sicurezza della viabilità stradale, tra i quali semaforizzazione, attraversamenti pedonali, pannelli informatizzati, della Calabria e della Sicilia, direttamente interessata dall'emergenza, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2008.

Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:

2008: – 30.000.

**69. 013.** (ex 69. 027.) Fedele, Ricevuto.

Commissione	Governo

\* \* \*

Dopo l'articolo 69, aggiungere il seguente:

**ART. 69-bis.** – 1. È autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per il 2008 e di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010, finalizzata all'ampliamento e messa in sicurezza della strada statale n. 106 « Jonica ».

Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: – 10.000;

2009: – 30.000;

2010: – 30.000.

**69. 014.** (ex 69. 047.) Tassone, Peretti, Zinzi.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Dopo l'articolo 69, aggiungere il seguente:*

ART. 69-bis. – 1. È autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, finalizzata alla progettazione e la realizzazione del « Passante Nord di Bologna », variante autostradale relativa al nodo A1, A14 e A13.

*Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2008: – 3.000;

2009: – 3.000;

2010: – 3.000.

**69. 015.** (ex 69. 034.) Galletti, Peretti, Zinzi.

Commissione	Governo

*Dopo l'articolo 69, aggiungere il seguente:*

ART. 69-bis. – 1. Al comma 1302 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Per la realizzazione degli interventi infrastrutturali di interesse nazionale da realizzare nella regione Liguria, ovvero per garantire la massima efficacia agli interventi già completati nel settore della cultura, anche nell'ambito della realizzazione del progetto denominato »Genova 2004 città europea della cultura« in attuazione dell'accordo di programma tra il Governo, il Presidente della regione Liguria ed il Comune di Genova, è autorizzata la spesa di 97 milioni di euro ».

**69. 016.** (ex 69. 017.) Longhi, Napolitano.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Dopo l'articolo 69 aggiungere il seguente:*

ART. 69-bis. (Rifinanziamento « Programma Urban Italia »). – 1. Per il rifinanziamento del Programma Urban Italia, ai sensi della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con riferimento ai comuni interessati dal programma e con investimenti infrastrutturali certificati dal Ministero dei trasporti nel quinquennio 2002-2007, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

*Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2008: – 50.000;

2009: — 50.000;

2010: — 50.000.

**69. 018.** (ex \*69. 044.) Giuseppe Fini,  
Giudice.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Dopo l'articolo 69, aggiungere il seguente:*

**ART. 69-bis. (Programma Pluriennale di Edilizia Residenziale).** — 1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo, tenendo anche conto delle indicazioni emerse nel corso dei lavori del Tavolo di concertazione generale sulle politiche abitative costituito ai sensi dell'articolo 4 della legge 8 febbraio 2007, n. 9, predispone un programma nazionale pluriennale di interventi di edilizia residenziale pubblica e di incentivazione e sostegno dell'edilizia residenziale di iniziativa di soggetti anche privati. Il programma indica, fra l'altro, obiettivi, fabbisogni, priorità e tempi nonché criteri generali per la formazione dei piani operativi. Nei due mesi successivi, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il Governo approva un piano operativo triennale nel quale sono, in particolare, precisati il numero minimo di alloggi, le tipologie di interventi ammessi ed i criteri di ripartizioni fra le regioni e le province autonome delle risorse finanziarie disponibili.

2. Nella prima fase di attuazione della programmazione nazionale, nel piano triennale 2008-2010 sono previsti soltanto interventi diretti a determinare una offerta di alloggi: da assegnare secondo i criteri

dell'edilizia sovvenzionata; da concedere in locazione a canone agevolato; da cedere in proprietà a prezzi concordati. Le tipologie di interventi ammesse sono:

a) costruzione di nuovi alloggi;

b) recupero edilizio e/o adattamento a fini abitativi, anche previa acquisizione, di immobili vuoti ancorché aventi destinazione o uso diverso da quello abitativo;

c) acquisto di complessi edilizi abitativi vuoti, già disponibili sul mercato oppure in corso di costruzione.

3. Per la realizzazione del primo piano triennale è autorizzata la spesa complessiva di 2.550 milioni di euro, di cui:

a) 2 miliardi di euro, destinati alla realizzazione di interventi assoggettati al regime dell'edilizia sovvenzionata, con l'assegnazione delle abitazioni alle famiglie in possesso dei requisiti soggettivi secondo la normativa regionale vigente in materia;

b) 550 milioni di euro, destinato alla promozione di programmi di iniziativa di soggetti anche privati per interventi di edilizia abitativa agevolata e/o convenzionata, anche attraverso gli strumenti finanziari attivati ai sensi dell'articolo 41 del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159.

4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture, d'intesa con il Ministro della solidarietà sociale, sentita la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono emanati indirizzi e criteri la programmazione esecutiva e per l'attuazione del piano triennale e per la gestione delle risorse finanziarie.

5. In ordine alle localizzazioni ed alle programmazioni regionali degli interventi, il piano triennale dovrà precisare che gli interventi da realizzare con le disponibilità indicate alla lettera a) del precedente

comma sono localizzati nelle aree metropolitane e nei comuni definiti ad alta tensione abitativa, con programmazioni edilizie comunali non inferiori a 50 abitazioni, da riservare prioritariamente a famiglie sfrattate o soggette a sfratto esecutivo nonché a famiglie che versano in condizioni di forte disagio abitativo, di cui alla citata legge n. 9 del 2007, famiglie numerose nonché coppie giovani. Le regioni, sentiti i comuni interessati, definiranno i criteri di priorità e le procedure per l'attuazione del suddetto indirizzo. Per i programmi di interventi di edilizia privata agevolata e/o convenzionata, destinati alla locazione a canone agevolato, le regioni, sentiti i comuni interessati, stabiliranno i criteri e modalità di individuazione delle famiglie a cui favore va prioritariamente rivolta l'offerta della locazione.

*Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella C, ridurre tutte le dotazioni in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 850 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.*

**69. 020.** (ex 69. 032.) Ciocchetti, Peretti, Zinzi.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Dopo l'articolo 69, aggiungere il seguente:*

**ART. 69-bis.** – 1. Al fine della realizzazione di infrastrutture autostradali e ferroviarie, previste dagli strumenti di programmazione vigenti, le funzioni ed i poteri di soggetto concedente ed aggiudicatore attribuiti all'ANAS S.p.A. ed alle

Ferrovie dello Stato S.p.A. possono essere trasferiti con decreto del Ministro delle infrastrutture dall'ANAS S.p.A. e dalla Ferrovie dello Stato S.p.A. ad un soggetto di diritto pubblico appositamente costituito in forma societaria e partecipato dall'ANAS S.p.A., dalle Ferrovie dello Stato S.p.A. e dalle regioni interessate o da soggetto da esse interamente partecipato.

2. Le attività di gestione, comprese quelle di manutenzione ordinaria e straordinaria, del raccordo autostradale di collegamento tra l'Autostrada A4 – tronco Venezia-Trieste, delle opere a questo complementari, nonché della tratta autostradale Venezia-Padova, sono trasferite, una volta completati i lavori di costruzione, ovvero scaduta la concessione assentita all'Autostrada Padova-Venezia S.p.A. ad una società per azioni costituita pariteticamente tra l'Anas S.p.A. e la Regione Veneto o soggetto da essa interamente partecipato. La società, quale organismo di diritto pubblico, esercita l'attività di gestione nel rispetto delle norme in materia di appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi ed è sottoposta al controllo diretto dei soggetti che la partecipano. I rapporti tra la società ed i soggetti pubblici soci sono regolati, oltre che dagli atti deliberativi di trasferimento delle funzioni, sulla base di apposita convenzione. La società assume direttamente gli oneri finanziari connessi al reperimento delle risorse necessarie per la realizzazione del raccordo autostradale di collegamento tra l'Autostrada A4 – tronco Venezia-Trieste, anche subentrando nei contratti stipulati direttamente dall'Anas S.p.A. Alla società è fatto divieto di partecipare, sia singolarmente sia con altri operatori economici, ad iniziative diverse che non siano strettamente necessarie per l'espletamento delle funzioni di cui al comma 1, ovvero ad esse direttamente connesse.

3. Al soggetto di diritto pubblico appositamente costituito di cui al comma 1



sarà trasferita una quota parte, fino alla soglia dell'otto per cento, delle risorse investite dallo Stato all'interno delle Regioni per opere di infrastrutturazione delle reti stradali, ferroviarie, metropolitane ed energetiche, nonché per gli impianti aeroportuali, portuali, interportuali e di produzione energetica. Tale volano finanziario sarà gestito da ogni singola regione per l'attuazione delle opere compensative, per la ottimizzazione dei processi logistici, per la creazione di apposite forme di incenti

vazione della domanda verso modalità di trasporto meno inquinanti.

**69. 022.** (ex 69. 052.) Lupi, Verro, Tortoli, Zanetta.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

CAPO XIII

MISSIONE 15 – COMUNICAZIONE

ART. 70.

(Sostegno alle imprese editrici e TV locali).

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. All'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, dopo le parole: « iscritte al Registro degli operatori di comunicazione (ROC) » sono aggiunte le seguenti: « , ad eccezione di quelle facenti capo a gruppi editoriali quotati o partecipati da società quotata in borsa, ».

1-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2008 all'ammissione ai contributi o agevolazioni a qualsiasi altro titolo erogati, di cui agli articoli 3, 4, 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, e 23, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223, non possono accedere imprese editrici di quotidiani e periodici facenti capo a gruppi editoriali quotati o partecipati da società quotata in borsa.

1-quater. Al fine di sostenere l'editoria di particolare valore, dal 1° gennaio 2008 è istituito presso la Presidenza del Consiglio – Dipartimento per l'informazione e l'editoria un fondo di quindici milioni di euro annui per le imprese editrici di periodici costituite come cooperative, fondazioni o enti morali senza finalità di lucro, ovvero come società nelle quali la maggioranza del capitale sociale sia detenuta da cooperative, fondazioni o enti morali senza finalità di lucro.

70. 1. (ex 70. 79.) Sgobio, Diliberto, Falomi, De Simone, Napoletano, Tranfaglia.

Commissione	Governo

Sopprimere il comma 2.

\*70. 2. (ex \*70. 68.) Caparini, Garavaglia, Filippi.

Sopprimere il comma 2.

\*70. 3. (ex \*70. 6. e \*70. 19.) Catone, Barani.

Commissione	Governo

\* \* \*

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'esborso dell'ammontare completo del contributo spettante a ciascuna impresa verrà erogato negli esercizi successivi.

70. 4. (ex 70. 69.) Caparini, Garavaglia, Filippi.

Commissione	Governo

\* \* \*

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: e di ulteriori 5 milioni fino alla fine del periodo con le seguenti: , di 20 milioni di euro per l'anno 2009 e di ulteriori 55 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010.

Conseguentemente, dopo l'articolo 150, aggiungere il seguente:

ART. 150-bis. – 1. A decorrere dal 1° gennaio 2008, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 55 milioni di euro annui.

**70. 5.** (vedi \*70. 75.) Sgobio, Napoletano, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Diliberto, Galante, Licandro, Longhi, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.

Commissione	Governo

\* \* \*

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: e di ulteriori 5 milioni fino alla fine del periodo con le seguenti: , di ulteriori 5 milioni di euro per l'anno 2009 e di ulteriori 55 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010.

Conseguentemente, dopo l'articolo 150, aggiungere il seguente:

ART. 150-bis. – 1. A decorrere dal 1° gennaio 2008, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo

26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 55 milioni di euro annui.

**70. 6.** (vedi \*\*70. 74.) Sgobio, Napoletano, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Diliberto, Galante, Licandro, Longhi, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.

Commissione	Governo

\* \* \*

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: e di ulteriori 5 milioni fino alla fine del periodo con le seguenti: , di ulteriori 5 milioni di euro per l'anno 2009 e di ulteriori 55 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010.

Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2010: – 55.000.

**70. 7.** (vedi \*\*70. 33., 70. 36. e 70. 63.) Beltrandi, D'Elia, Mellano, Poretti, Turco, Di Gioia.

Commissione	Governo

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: e di ulteriori 5 milioni fino alla fine del periodo con le seguenti: , di ulteriori 5 milioni di euro per l'anno 2009 e di ulteriori 35 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010.

Conseguentemente, all'articolo 150, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare la seguente variazione:

2010: - 35.000.

**70. 8.** (ex 0. 70. 87. 5.) Sgobio, Napoletano, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Diliberto, Galante, Licandro, Longhi, Pagliarini, Ferdinando Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.

Commissione	Governo

\* \* \*

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: e di ulteriori 5 milioni fino alla fine del periodo con le seguenti: , di ulteriori 5 milioni di euro per l'anno 2009 e di ulteriori 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010.

Conseguentemente, all'articolo 150, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:

2010: - 25.000.

**70. 9.** (ex 0. 70. 87. 3.) Di Gioia.

Commissione	Governo

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: per l'anno 2009 con le seguenti: annui a decorrere dal 2009.

Conseguentemente, dopo l'articolo 150, aggiungere il seguente:

ART. 150-bis. - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2008, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 35 milioni di euro annui.

**70. 10.** (vedi \*70. 73.) Sgobio, Napoletano, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Diliberto, Galante, Licandro, Longhi, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.

Commissione	Governo

\* \* \*

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: per l'anno 2009 con le seguenti: annui a decorrere dal 2009.

Conseguentemente, all'articolo 150, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2009: - 20.000;

2010: - 55.000.

**70. 11.** (vedi 70. 32. e \*70. 64) Beltrandi, Di Gioia, D'Elia, Mellano, Poretti, Turco.

Commissione	Governo

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

4.1. Le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, come modificato dall'articolo 2, comma 124, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, si applicano anche per i contributi relativi alle annualità 2002 e 2003.

*Conseguentemente, all'articolo 150, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze voce: Legge n. 146 del 1980: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980): Art. 36: Assegnazione a favore dell'Istituto nazionale di statistica (24.1.2 – interventi – cap. 1680), apportare la seguente variazione:*

2008: – 6.000.

**70. 12.** (ex \*70. 42.) Crosetto, Zorzato, Giudice, Verro.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

4.1. A decorrere dall'anno 2008, l'ammissione ai contributi di cui all'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come rideterminati dalla legge dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350, dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266, e dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, è riservata alle TV locali che, con autocertificazione, dichiarano di rispettare la delibera n. 23/07/CSP dell'AGCOM. Il fatturato delle imprese che non si impegnano con autocertificazione a non trasmettere programmi di astrologia, cartomanzia e pronostici è ridotto del 50

per cento nella redazione della graduatoria regionale di accesso ai contributi.

**70. 13.** (ex 70. 85.) Migliori, Alberto Giorggetti.

Commissione	Governo

\* \* \*

#### (VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 70)

\* \* \*

*Dopo l'articolo 70, aggiungere il seguente:*

**ART. 70-bis.** (Disposizioni in materia di contributi alle imprese editrici di giornali e di radiodiffusione sonora e televisiva). – 1. All'articolo 3, comma 2-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « Gli stessi contributi, nelle stesse condizioni e misure, sono concessi alle imprese editrici che editino, nella Provincia autonoma di Bolzano, giornali in lingue diverse da quelle al primo periodo e che siano riconosciute come lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione Europea, a condizione che le pubblicazioni siano avviate in epoca successiva allo svolgimento del censimento della popolazione per l'anno 2001, e che realizzino una tiratura giornaliera di almeno 5000 copie ».

*Conseguentemente, all'articolo 150, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:*

2008: – 2.000;

2009: – 2.000;

2010: – 2.000.

**70. 01.** (ex 70. 07.) Biancofiore.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Dopo l'articolo 70, aggiungere il seguente:*

*ART. 70-bis. (Disposizioni in materia di contributi alle imprese editrici di giornali e di radiodiffusione sonora e televisiva). – 1. All'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, dopo il comma 2-quater è aggiunto il seguente:*

*« 2-quinquies. Per la ripartizione dei contributi alle emittenti radiotelevisive di cui al comma 2-quater, si tiene conto inoltre dei seguenti criteri:*

*a) devono trasmettere giornalmente 24 ore su 24 e per oltre la metà del tempo di trasmissione programmi in lingue diverse da quelle indicate al comma 2-ter per le regioni autonome Valle d'Aosta Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige e che siano riconosciute come lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione Europea, almeno in parte prodotti dalle stesse emittenti televisive o da terzi per conto loro;*

*b) devono possedere i requisiti previsti dall'articolo 1, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66;*

*c) l'importo complessivo di 2.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008, 2009 è ripartito anno per anno, in base al numero delle domande inoltrate tra le emittenti radiofoniche e le emittenti televisive. La quota spettante alle emittenti radiofoniche è suddivisa tra le emittenti radiofoniche stesse, ai sensi e per gli effetti del decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previsto dall'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, mentre è suddivisa tra le emittenti stesse, ai sensi della presente legge. »*

*Conseguentemente all'articolo 150, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:*

2008: – 2.000;

2009: – 2.000;

2010: – 2.000.

**70. 02.** (ex 70. 06.) Biancofiore.

Commissione	Governo

ART. 71.

*(Sviluppo della banda larga e del digitale terrestre).*

*Al comma 1, sopprimere le parole: nel Mezzogiorno.*

**71. 1.** (ex 71. 3.) Pini, Garavaglia.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* All'articolo 50, comma 2, del decreto legislativo 10 agosto 2003, n. 259, recante il Codice delle comunicazioni elettroniche, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « Ai fini di cui all'articolo 4, comma 3, lettera *d*), l'Autorità può, in particolare, prevedere che il canone di abbonamento sia ridotto fino al 50 per cento a favore degli utenti ai quali l'operatore non sia in grado di garantire l'accesso alla tecnologia ADSL per il collegamento a Internet ».

*Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella A, ridurre proporzionalmente tutte le voci per un ammontare complessivo di 300 milioni di euro annui a decorrere dal 2008.*

**71. 2.** (ex 71. 5.) Della Vedova.

Commissione	Governo

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* Alla Tabella A, Parte III, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 123-ter) è inserito il seguente:

*123-quater) Servizi di collegamento alla rete Internet con tecnologia ADSL per utenze telefoniche private.*

*Conseguentemente, all'articolo 90, sopprimere il comma 5.*

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 96.*

*Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella A, ridurre proporzionalmente tutte le voci per un ammontare complessivo di 30 milioni di euro annui.*

**71. 3.** (ex 71. 6.) Della Vedova.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* Non meno del 50 per cento delle risorse del Fondo di cui al comma 1 sono destinate allo sviluppo della tecnologia Wi-Max.

**71. 4.** (ex 71. 2.) Pini, Garavaglia.

Commissione	Governo

\* \* \*

**(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 71)**

*Dopo l'articolo 71, aggiungere i seguenti:*

ART. 71-bis. – 1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2008 al fine di sviluppare interventi tesi al miglioramento della diffusione del segnale radio analogico e digitale sul territorio nazionale e garantire la fruibilità del servizio pubblico « Isoradio » con particolare rilievo alla copertura della rete autostradale italiana.

2. Il fondo di cui al comma 1 sarà destinato anche ad interventi mirati alla rimozione di tutte le radiocoperture abusive che oscurano la ricezione del segnale in questione ed al potenziamento della redazione al fine di migliorare la qualità e la quantità del programma di pubblica utilità.

ART. 71-ter. – 1. I commi 2 e 3 dell'articolo 15 della legge 8 luglio 2003, n. 172, sono abrogati.

**71. 01.** (ex 71. 01.) Sgobio, Napoletano, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Diliberto, Galante, Licandro, Longhi, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.

Commissione	Governo

*Dopo l'articolo 71, aggiungere i seguenti:*

ART. 71-bis. – 1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2008 al fine di sviluppare interventi tesi al miglioramento della diffusione del segnale radiotelevisivo analogico sul territorio nazionale, garantire la fruibilità del servizio pubblico radiotelevisivo anche nelle aree territorialmente disagiate ed armonizzare le frequenze dando la possibilità ai cittadini di individuare in modo omogeneo la frequenza di trasmissione del segnale radiotelevisivo pubblico.

2. Il fondo di cui al comma 1 garantisce gli interventi sulla rete di distribuzione dei segnali radiotelevisivi del servizio pubblico, tale rete, comprensiva di siti ed impianti di trasmissione, può essere utilizzata come *broadcasting* multiplatforma sia per i segnali analogici che digitali ed è considerata indivisibile in quanto di proprietà del servizio pubblico.

ART. 71-ter. – 1. I commi 2 e 3 dell'articolo 15 della legge 8 luglio 2003, n. 172, sono abrogati.

**71. 02.** (ex 71. 02.) Sgobio, Napoletano, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Diliberto, Galante, Licandro, Longhi, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.

Commissione	Governo



ART. 72.

*(Modifiche al testo unico della radiotelevisione).*

*Sopprimerlo.*

**72. 1.** (ex 72. 6.) Alberto Giorgetti.

<b>Commissione</b>	<b>Governo</b>

\* \* \*

*Al comma 1, premettere il seguente:*

01. All'articolo 43 del testo unico della radiotelevisione di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

7-bis. Dal 30 novembre 2012 e, comunque, a decorrere dalla data della completa conversione delle reti televisive dalla tecnica analogica a quella digitale, è fatto divieto per gli operatori di rete di svolgere, anche attraverso soggetti controllati o collegati, l'attività di fornitore di contenuti televisivi oppure di fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato, Al fine di consentire l'avvio dei mercati l'Autorità può stabilire un periodo transitorio nel quale il divieto di cui al presente comma non si applica alle emittenti televisive che diffondono esclusivamente via cavo o via satellite, ai fornitori di contenuti in am-

bito locale e agli operatori di rete in ambito locale per i quali sussiste l'obbligo di separazione contabile al fine di consentire l'evidenziazione dei corrispettivi per l'accesso e l'interconnessione alle infrastrutture di comunicazione, l'evidenziazione degli oneri relativi al servizio pubblico generale, la valutazione dell'attività di installazione e di gestione delle infrastrutture separata da quella di fornitura dei contenuti o dei servizi, ove svolte dallo stesso soggetto, e la verifica dell'insussistenza di sussidi incrociati e di pratiche discriminatorie. È sancito l'obbligo per gli operatori di rete di garantire parità di trattamento e di non effettuare discriminazioni nello stabilire gli opportuni accordi tecnici in materia di qualità trasmissiva e condizioni di accesso alla rete fra soggetti autorizzati a fornire contenuti.

**72. 2.** (ex 72. 3.) Beltrandi, Turco, D'Elia, Mellano, Poretti.

<b>Commissione</b>	<b>Governo</b>

\* \* \*

*Sopprimere il comma 1.*

**72. 3.** (ex 72. 4.) Capezzone.

<b>Commissione</b>	<b>Governo</b>

*Al comma 1, lettera a) capoverso, primo periodo, dopo la parola: riservano, aggiungere le seguenti:* di norma.

**72. 4.** (ex 72. 10.) De Corato, Alberto Giorgetti.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Al comma 1, lettera a) capoverso, primo periodo, dopo le parole:*, in particolare nelle ore di maggiore ascolto, *aggiungere le seguenti:* ad eccezione delle trasmissioni ad accesso condizionato.

**72. 5.** (ex 72. 11.) Alberto Giorgetti.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Al comma 1, lettera a) capoverso, primo periodo, sostituire le parole:* negli ultimi cinque anni, *con le seguenti:* Almeno il 50 per cento di questo 10 per cento di tempo di diffusione dovrà essere riservato a produzioni degli ultimi cinque anni.

**72. 6.** (ex 72. 12.) De Corato, Alberto Giorgetti.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Al comma 1, lettera a) capoverso, primo periodo, sopprimere le parole:* di cui il 20 per cento alle opere cinematografiche di

espressione originale italiana ovunque prodotte.

**72. 7.** (ex 72. 13.) De Corato, Alberto Giorgetti.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Al comma 1 lettera a), capoverso, primo periodo, sostituire le parole:* opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte *con le seguenti:* film di espressione originale italiana ovunque prodotti.

*Conseguentemente, al medesimo capoverso, quinto periodo, sostituire le parole:* opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte *con le seguenti:* film di espressione originale italiana ovunque prodotti.

**72. 8.** (ex 72. 8. e 72. 7. e 72. 14.) Alberto Giorgetti, De Corato.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Al comma 1, lettera a), capoverso, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole:* con particolare riguardo alle opere filmiche finanziate ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.28, che non siano state mai proiettate in pubblico o

lo siano state per un numero di giorni inferiore a tre.

**72. 10.** (ex 72. 22.) Carlucci.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

\* \* \*

*Al comma 1, lettera a), capoverso, dopo il settimo periodo, aggiungere il seguente periodo: Con particolare riferimento ai programmi in pay per view a prevalente contenuto cinematografico in prima visione, gli obblighi di cui al presente*

comma devono essere in ogni caso commisurati all'effettiva disponibilità di opere rilevanti, ai sensi della presente disposizione, nei sei mesi precedenti la diffusione nell'anno di riferimento e al loro successo nelle sale cinematografiche italiane.

**72. 14.** (ex 72. 9.) Alberto Giorgetti.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

\* \* \*

**(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 72)**

ART. 73.

(Sviluppo del mercato postale).

Sopprimerlo.

**73. 2.** (ex \*73. 8.) Crosetto, Giudice, Zorzato, Verro.

Commissione	Governo

\* \* \*

Al comma 1, capoverso 5-bis, dopo le parole: il fornitore del servizio universale può prorogare aggiungere le seguenti: , non oltre la data del 31 dicembre 2008, .

**73. 3.** (ex 73. 3.) Caparini, Garavaglia, Filippi, Gibelli.

Commissione	Governo

\* \* \*

Al comma 1, capoverso 5-bis, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , fino alla conclusione della nuova gara per l'aggiudicazione di accordi quadro, ai sensi dell'articolo 222 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nell'ambito dei servizi di distribuzione e raccolta di corrispondenza e posta non indirizzata e per l'espletamento di servizi ausiliari in ambito urbano, con chiamata da albo già istituito da

Poste ai sensi dell'articolo 232 del citato decreto legislativo n. 163 del 2006.

**73. 4.** (ex 73. 4.) Germontani, Alberto Giorgetti.

Commissione	Governo

\* \* \*

**(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 73)**

\* \* \*

Dopo l'articolo 73, aggiungere il seguente:

ART. 73-bis. – (Misure di contenimento della spesa di Poste Spa). 1. Il comma 16 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è abrogato.

2. Ai sensi dell'articolo 3 del contratto del programma 2003-2005 tra il Ministero delle Comunicazioni e la società Poste Spa, l'Autorità per la regolamentazione e la qualità dei servizi presso il Ministero delle comunicazioni provvede agli accertamenti di competenza sull'andamento della gestione dei servizi e il rispetto degli obblighi del servizio universale, con cadenza almeno semestrale.

3. All'articolo 3, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « dislocati in modo da compensare eventuali problematiche di natura infrastrutturale o morfologica, all'occorrenza prevedendo un maggior numero di punti di accesso ed una più flessibile organizzazione degli orari di apertura degli stessi ».

**73. 01.** (ex 73. 03.) Caparini, Garavaglia, Filippi.

Commissione	Governo

CAPO XIV

MISSIONE 16 – COMMERCIO INTERNAZIONALE ED INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA PRODUTTIVO

ART. 74.

*(Sostegno all'internazionalizzazione del sistema economico italiano).*

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: e alla predisposizione di azioni integrate volte a sostenere e promuovere i territori e le produzioni tipiche locali.*

**\*74. 1.** (ex 74. 1.) Osvaldo Napoli, Stradella, Crosetto, Giudice, Marinello, Fratta Pasini, Boschetto.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: e alla predisposizione di azioni integrate volte a sostenere e promuovere i territori e le produzioni tipiche locali.*

**\*74. 2.** (ex 74. 6.) Alberto Giorgetti.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: e alla predisposizione di azioni integrate volte a sostenere e promuovere i territori e le produzioni tipiche locali.*

**\*74. 3.** (ex 74. 8.) Sgobio, Napoletano.

Commissione	Governo

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*3-bis.* Il Ministro del commercio internazionale, per far fronte ai propri compiti istituzionali, fino al 31 dicembre 2009 continua ad avvalersi del personale con contratto a tempo determinato in servizio alla data del 28 settembre 2007.

*Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella C, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, voce: decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997, apportare le seguenti variazioni:*

2008: – 1.000;

2009: – 1.000;

**74. 4.** (ex 74. 3.) Lamorte, Antonio Pepe, Leo, Germontani.

Commissione	Governo

\* \* \*

**(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 74)**

\* \* \*

*Dopo l'articolo 74, aggiungere il seguente:*

*ART. 74-bis. (Fondo per la mobilità al servizio delle fiere).* 1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il comma 888 è sostituito dal seguente: "Per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 1, comma 92, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e a favore del Fondo per la mobilità al servizio delle fiere e miglioramento degli spazi espositivi previsto

dalla legge 27 febbraio 2006, n. 105, è autorizzato un contributo quindicennale di 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.

*Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2008: – 1.000;

2009: – 1.000;

2010: – 1.000.

**74. 02.** (ex 74. 03.) Alberto Giorgetti.

<b>Commissione</b>	<b>Governo</b>

CAPO XV  
MISSIONE 17 – RICERCA  
E INNOVAZIONE

ART. 75.

*(Promozione e sicurezza della rete  
trapiantologica).*

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 75. – *(Promozione e sicurezza delle reti trapiantologica e trasfusionale).* – 1. Per consentire al Centro nazionale trapianti, istituito con legge 1o aprile 1999 n. 91, l'effettuazione di controlli e interventi finalizzati alla promozione e alla verifica della sicurezza della rete trapiantologica, è autorizzata, a partire dal 2008, la spesa di euro 700.000, fermo restando quanto disposto dall'articolo 8, comma 7, della legge 1o aprile 1999, n. 91 e successive modificazioni e dall'articolo 92, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, a decorrere dal 2008, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, lettera a) del decreto legge 29 marzo 2004, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004, n. 138.

2. Per consentire al Centro nazionale sangue, istituito con Decreto del Ministro della salute 26 aprile 2007, l'effettuazione di controlli e interventi finalizzati alla promozione e alla verifica della sicurezza e qualità della rete trasfusionale, è autorizzata, a partire dal 2008, la spesa di euro 300.000, fermo restando quanto previsto dall'articolo 12, comma 6, della legge 21 ottobre 2005, n. 219. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, a decorrere dal 2008, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, lettera a) del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004, n. 138.

3. Al fine di razionalizzare i costi e ottimizzare l'impiego dei fondi di funzio-

namento, nonché di organizzare le risorse umane e logistiche necessarie al conseguimento degli obiettivi di sanità pubblica ad essi attribuiti dalla normativa vigente, il Centro nazionale trapianti ed il Centro nazionale sangue, nell'esercizio delle rispettive funzioni di coordinamento e controllo tecnico-scientifico, possono:

a) stipulare accordi di collaborazione e convenzioni con amministrazioni pubbliche, enti, istituti, associazioni ed altre persone giuridiche pubbliche o private, nazionali, comunitarie od internazionali;

b) stipulare, nei limiti del finanziamento costituito dai fondi istituzionali e da quelli provenienti da programmi di ricerca nazionali ed internazionali, contratti di lavoro secondo le modalità previste dalle norme vigenti nella pubblica amministrazione, ivi comprese quelle di cui all'articolo 15-septies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni, per quanto compatibile.

**75. 2.** (ex 75. 9.) Galletti, Peretti, Zinzi.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Al comma 1, sostituire le parole: euro 700.000 con le seguenti: 500.000 per ogni centro regionale per i trapianti.*

*Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2008: – 12.000;

2009: – 12.000;

2010: – 12.000.

**75. 3.** (ex 75. 5.) Baiamonte, Di Virgilio, Moroni, Bocciardo, Ceccacci Rubino, Crimi, Gardini, Mazzaracchio, Palumbo.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Al comma 1, sostituire le parole: euro 700.000 con le seguenti: euro 600.000 per ogni centro regionale per i trapianti.*

*Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2008: – 13.000;

2009: – 13.000;

2010: – 13.000.

**75. 4.** (ex 75. 4.) Baiamonte, Di Virgilio, Moroni, Bocciardo, Ceccacci Rubino, Crimi, Gardini, Mazzaracchio, Palumbo.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Al comma 1, dopo le parole: euro 700.000 aggiungere le seguenti: per ogni centro regionale per i trapianti.*

*Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2008: – 15.000;

2009: – 15.000;

2010: – 15.000.

**75. 5.** (ex 75. 3.) Baiamonte, Di Virgilio, Moroni, Bocciardo, Ceccacci Rubino, Crimi, Gardini, Mazzaracchio, Palumbo.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis.* Al fine di favorire lo sviluppo e l'adeguamento infrastrutturale e tecnologico di strutture universitarie, anche non statali, dotate di attività assistenziale integrata a centri di ricerca medico-ingegneristici specializzati nelle scienze e nelle patologie dell'invecchiamento, nonché per il finanziamento della ricerca interdisciplinare, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2008. I fondi sono assegnati con decreto del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base delle esigenze prospettate dalle regioni medesime.

*Conseguentemente, all'articolo 150 Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2008: – 3.000;



2009: – 3.000;

2010: – 3.000.

**\*75. 8.** (ex 75. 8). Zinzi, Romano.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis.* Al fine di favorire lo sviluppo e l'adeguamento infrastrutturale e tecnologico di strutture universitarie, anche non statali, dotate di attività assistenziale integrata a centri di ricerca medico-ingegneristici specializzati nelle scienze e nelle patologie dell'invecchiamento, nonché per il finanziamento della ricerca interdisciplinare, è auto-

rizzata la spesa di 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2008. I fondi sono assegnati con decreto del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base delle

esigenze prospettate dalle regioni medesime.

*Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2008: – 3.000;

2009: – 3.000;

2010: – 3.000.

**\*75.11.** (ex 75. 12.) Giudice.

<b>Commissione</b>	<b>Governo</b>

\* \* \*

**(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 75)**

ART. 76.

*(Ricerca e formazione nel settore dei trasporti).*

*Sopprimerlo.*

**76. 1.** (ex 76. 1.) Garavaglia, Filippi.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Al comma 3, sostituire le parole: 10 milioni con le seguenti: 1 milione.*

**76. 2.** (ex 76. 2.) Garavaglia, Filippi.

Commissione	Governo

\* \* \*

**(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 76)**

\* \* \*

*Dopo l'articolo 76, aggiungere il seguente:*

**ART. 76-bis.** *(Ricerca nel settore dei beni e servizi culturali).* 1. È istituito presso il

Ministero dell'università e della ricerca un fondo destinato a finanziare progetti di ricerca applicata alla gestione dei beni e servizi culturali e allo sviluppo economico territoriale, presentati da gruppi di ricercatori operanti per fondazioni di partecipazione costituite da soggetti pubblici e privati. I progetti possono prevedere forme sperimentali di attività di valorizzazione dei beni culturali alternative alla gestione diretta prevista dall'articolo 115, comma 2, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

3. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate le disposizioni attuative del presente articolo.

*Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2008: – 20.000;

2009: – 20.000;

2010: – 20.000.

**76. 01.** (ex 76. 01.) Rampelli, Cirielli, Meloni Alberto Giorgetti.

Commissione	Governo

ART. 77.

*(Contributo al Programma nazionale di ricerche aerospaziali).*

**(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 77)**

\* \* \*

*Dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente:*

ART. 77-bis. *(Contributo all'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia per lo sviluppo del Progetto di ricerca SICIS).* 1. Al fine di assicurare la realizzazione del progetto di ricerca Sicis, è autorizzato un

contributo triennale dello Stato all'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia di 3.5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2008: – 3.500;

2009: – 3.500;

2010: – 3.500.

**77. 03.** (ex 77. 05.) La Loggia.

Commissione	Governo

**ART. 78.**

*(Disposizioni in favore dei giovani ricercatori).*

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 30 per cento.*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 150, aggiungere il seguente:*

**ART. 150-bis.** – *(Tassazione delle cooperative).* – 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti variazioni:

a) alla lettera a) le parole: « per la quota del 20 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « per la quota del 40 per cento »;

b) alla lettera b) le parole: « per la quota del 30 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « per la quota del 60 per cento ».

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1° gennaio 2007.

**78. 1.** (ex 78. 6.) Baldelli.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: di età inferiore ai quaranta anni e.*

**78. 3.** (ex 78. 8.) Gardini.

Commissione	Governo

*Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: di età inferiore ai quaranta anni.*

**78. 4.** (ex 78. 7.) Gardini.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Il Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST), di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 100 milioni di euro per gli anni 200, 2009 e 2010, per le finalità di cui al presente articolo.

*Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella A, voce: Ministero della solidarietà sociale, apportare le seguenti variazioni:*

2008: – 100.000;

2009: – 100.000;

2010: – 100.000.

**78. 5.** (ex 78. 5.) Baldelli.

Commissione	Governo

\* \* \*

**(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 78)**

ART. 79.

*(Disposizioni in favore di giovani ricercatori nel settore sanitario).*

*Al comma 1, sostituire le parole: al 5 per cento relativamente al 2007 e al 10 per cento a partire dal 2008 con le seguenti: al 30 per cento*

*Conseguentemente, all'articolo 150, tabella A, voce: Ministero e dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:*

2008: — 10.000;

2009: — 10.000;

2010: — 10.000.

**79. 1.** (ex 79. 1.) Baldelli.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Al comma 1, sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: al 50 per cento*

**79. 2.** (ex 79. 2.) Baiamonte, Di Virgilio, Moroni, Bocciardo, Ceccacci Rubino, Crimi, Gardini, Mazzaracchio, Palumbo.

Commissione	Governo

*Al comma 1, sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: al 40 per cento*

**79. 3.** (ex 79. 3.) Baiamonte, Di Virgilio, Moroni, Bocciardo, Ceccacci Rubino, Crimi, Gardini, Mazzaracchio, Palumbo.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Al comma 1, sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: al 30 per cento*

**79. 4.** (ex 79. 4.) Baiamonte, Di Virgilio, Moroni, Bocciardo, Ceccacci Rubino, Crimi, Gardini, Mazzaracchio, Palumbo.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Al comma 1, sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: al 20 per cento*

**79. 5.** (ex 79. 5.) Baiamonte, Di Virgilio, Moroni, Bocciardo, Ceccacci Rubino, Crimi, Gardini, Mazzaracchio, Palumbo.

Commissione	Governo

\* \* \*

**(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 79)**

*Dopo l'articolo 79, aggiungere il seguente:*

ART. 79-bis. — 1. È istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il fondo per l'incentivazione di servizi associati per lo sviluppo delle piccole imprese che operano nel campo delle biotecnologie e della biologia avanzata e che utilizzano piattaforme tecnologiche dei centri di ricerca pubblici, con una dotazione finanziaria per l'anno 2008 di 10 milioni di euro. La finalità del fondo è quella di favorire l'acquisizione, in forma associata, di servizi nei campi della ricerca e dell'analisi dei mercati, della promozione e della comunicazione.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza

Stato-regioni, sono definiti i criteri ed i limiti del contributo.

*Conseguentemente, all'articolo 150, tabella A, voce: Ministero e dell'economia e delle finanze apportare la seguente variazione:*

2008: — 10.000.;

**79. 05.** (ex 79. 04.) Incostante.

<b>Commissione</b>	<b>Governo</b>

CAPO XVI

MISSIONE 18 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

ART. 80.

*(Misure a tutela del territorio e dell'ambiente e sui cambiamenti climatici).*

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: adotta piani strategici nazionali e di intervento con le seguenti: promuove piani strategici e di intervento regionali.*

**80. 1.** (vedi 80. 47.) Dussin, Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: la promozione delle con le seguenti: il cofinanziamento di progetti nel settore delle.*

*Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire le parole: la promozione della con le seguenti: il cofinanziamento di progetti per la.*

**80. 3.** (ex 80. 49.) Dussin, Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: modalità di utilizzazione del fondo aggiungere le seguenti: , ivi compresa la*

sperimentazione di stazioni di filtraggio delle polveri sottili ed ultra sottili dall'aria, da collocarsi nelle aree urbane a maggior rischio.

**80. 4.** (ex 80. 53.) Rosso, Zanella, Campa.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Al comma 2, terzo periodo, aggiungere, in fine, le parole: assegnando priorità alle regioni e agli enti locali che mettono a disposizione una maggior quota di cofinanziamento.*

**80. 5.** (ex 80. 48.) Dussin, Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente: 2-bis. A decorrere dall'anno 2007 e fino al 2009, la quota minima di elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili che, nell'anno successivo, deve essere immessa nel sistema elettrico nazionale ai sensi dell'articolo 11, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, è incrementata, annualmente, di 1 punto percentuale.*

**80. 6.** (ex 80. 3.) Bellotti.

Commissione	Governo

*Al comma 3, primo periodo, dopo le parole:* nuove tecnologie di riciclaggio aggiungere le seguenti: per le regioni che effettuano la raccolta differenziata con una percentuale superiore al 35 per cento del totale dei rifiuti prodotti nel territorio regionale.

**80. 7.** (ex 80. 50.) Dussin, Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Al comma 5, dopo il primo periodo aggiungere il seguente:* Per tale scopo, all'articolo 27, comma 1, della legge 31 luglio 2002, n. 179, le parole: «previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano» sono sostituite dalle seguenti: «previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».

**\*80. 8** (ex 80. 6.) Osvaldo Napoli, Stradella, Crosetto, Giudice, Marinello, Fratta Pasini, Boschetto.

*Al comma 5, dopo il primo periodo aggiungere il seguente:* Per tale scopo, all'articolo 27, comma 1, della legge 31 luglio 2002, n. 179, le parole: «previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano» sono sostituite dalle seguenti: «previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui

all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».

**\*80. 9.** (ex 80. 8.) Alberto Giorgetti.

*Al comma 5, dopo il primo periodo aggiungere il seguente:* Per tale scopo, all'articolo 27, comma 1, della legge 31 luglio 2002, n. 179, le parole: «previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano» sono sostituite dalle seguenti: «previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».

**\*80. 10.** (ex 80. 19.) Sgobio, Napoletano.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Al comma 5, terzo periodo, aggiungere, in fine, le parole:* a valere sulla quota parte riservata alla difesa del suolo.

**80. 11.** (ex 80. 51.) Dussin, Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:* 5-bis. A valere sulle risorse del Fondo di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998,



n. 204, per assicurare la partecipazione italiana degli osservatori e laboratori di monitoraggio climatico alle reti globali dell'UNEP e dell'IPCC e del WMO destinate al monitoraggio climatico e ambientale e le politiche di adattamento e mitigazione, è assegnato al CNR per il progetto SHARE un contributo di 1.2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

*Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2008: — 1.200;

2009: — 1.200;

2010: — 1.200.

**80. 12.** (ex 80. 17.) Alemanno, Alberto Giorgetti.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Al comma 6, aggiungere, in fine, le parole: , di cui 1 da destinare alle riserve marine siciliane.*

**80. 17.** (ex 80. 22.) Catanoso, Alberto Giorgetti.

Commissione	Governo

*Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:*

7.1. Ai fini della difesa del territorio e della conservazione delle acque dolci del delta del Po, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Dipartimento della protezione civile e con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, è autorizzato a finanziare opere di presidio del territorio dalla desertificazione e di contrasto della risalienza delle acque del mare con un piano pluriennale di investimenti pari a complessivi euro 110,050 milioni così suddivisi:

a) interventi immediati: euro 1.650.000;

b) interventi a breve termine: euro 10.400.000;

c) interventi a medio termine: euro 98.000.000.

7.2. Le opere di cui al comma 7.1 sono affidate in concessione al Consorzio di bonifica Delta Po Adige di Taglio di Po (Rovigo) e realizzate d'intesa con l'Autorità di bacino del Po e con la Regione del Veneto.

7.3. Per l'attuazione dei commi 7.1 e 7.2 è autorizzata la spesa di euro 110,050 milioni, di cui euro 12,050 milioni per l'anno 2008 e la restante spesa da ripartirsi negli anni 2009-2013 a valere sulle risorse di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183.

**80. 19.** (ex 80. 5.) Bellotti.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

7.1. Per far fronte agli eventi calamitosi verificatisi nel 2007 nel territorio regio-

nale, è assegnato alla Regione Veneto un contributo straordinario di 20 milioni di euro per l'anno 2008, finalizzato al ripristino delle normali condizioni di vita delle popolazioni colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e agli interventi di ricostruzione e di riparazione resisi necessari.

*Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:*

2008: – 20.000.

**80. 21.** (ex 80. 10.) Alberto Giorgetti.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

7.1. È autorizzata la spesa di cinque milioni di euro per gli anni 2008, 2009, 2010, da destinare alle Autorità di bacino o distretto, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per la realizzazione della attività ordinarie e per la redazione degli studi e dei piani direttori, piani di assetto idrogeologico e piani di gestione di loro competenza.

*Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2008: – 5.000;

2009: – 5.000;

2010: – 5.000.

**80. 24.** (ex 80. 12.) Alberto Giorgetti.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

7.1. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, dopo la lettera *f)* è aggiunta la seguente: «*f-bis*) favorire gli insediamenti commerciali finalizzati al risanamento, alla bonifica ed alla riqualificazione di aree occupate da aziende insalubri ».

**80. 25.** (ex 80. 52.) Garavaglia, Filippi.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

7.1. Per la bonifica dell'area del Polo Chimico situato nei comuni di Pioltello e Rodano, già individuata quale sito interessato da interventi di bonifica di interesse nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, come integrata dall'articolo 114, comma 25, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

*Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2008: – 3.000;

2009: — 3.000;

2010: — 3.000.

**80. 26.** (ex 80. 46.) Grimoldi, Garavaglia, Filippi, Fugatti, Dussin.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

7.1. Nelle more della completa attuazione delle disposizioni recate dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, il termine di cui all'articolo 17 commi 1, 2 e 6 del decreto legislativo n. 36 del 2003 è prorogato al 31 dicembre 2008. Tale proroga non si applica alle discariche di seconda categoria di II categoria, tipo A, ex « 2A » e alle discariche per i rifiuti inerti, cui conferiscono materiali di matrice cementizia contenenti amianto.

*Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre gli stanziamenti fino a concorrenza degli oneri.*

**80. 27.** (ex 80. 39.) Giudice.

Commissione	Governo

\* \* \*

**(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 80)**

*Dopo l'articolo 80, aggiungere il seguente:*

ART. 80.1. (*Opere e interventi per il trasferimento di acqua*). — 1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 61, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

« 6-bis. Tutte le competenze di cui al presente articolo sono esercitate dalla regione in cui è localizzata la sorgente idrica e la relativa opera di captazione »;

b) il comma 1 dell'articolo 158 è sostituito dal seguente:

« 1. Ai fini di pianificare l'utilizzo delle risorse idriche, laddove il fabbisogno comporti o possa comportare il trasferimento di acqua tra regioni diverse, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare promuove accordi di programma con le regioni interessate e con i Ministeri delle infrastrutture e delle Politiche agricole, alimentari e forestali anche su richiesta di una o più parti interessate, fissando un termine per la definizione, salvaguardando in ogni caso le finalità di cui all'articolo 144 del presente decreto. Gli accordi avranno ad oggetto la pianificazione e la regolamentazione dell'utilizzo delle risorse idriche, nonché la determinazione dei canoni di concessione per l'utenza pubblica, tenendo conto dei criteri generali di cui all'articolo 154, comma 3 del presente decreto. La titolarità della concessione è attribuita alla regione in cui è localizzata la sorgente con la relativa opera di captazione ».

**80. 04.** (ex 80. 012.) Giuditta, D'Elpidio, Cioffi.

Commissione	Governo

Dopo l'articolo 80, aggiungere il seguente:

ART. 80.1. *(Interventi a favore della gestione sostenibile delle foreste)*. – 1. Al comma 1112 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.296, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente: «*f-bis*) pratiche di gestione forestale sostenibile attraverso interventi mitiganti il depauperamento dello stock di carbonio nei suoli forestali e nelle foreste ».

**80. 05.** (ex 80. 05.) Fasolino.

<b>Commissione</b>	<b>Governo</b>

ART. 80-bis.

*(Fondo nazionale per la ristrutturazione delle reti idriche).*

**(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 80-BIS)**

\* \* \*

ART. 80-ter.

*(Istituzione di un fondo per la potabilizzazione, microfiltrazione e dolcificazione delle acque di rubinetto).*

**(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 80-TER)**

ART. 81.

*(Realizzazione di aree verdi per ridurre l'emissione di gas climalteranti, migliorare la qualità dell'aria e tutelare la biodiversità).*

Al comma 1, dopo le parole: al fine di ridurre le emissioni di CO2 *aggiungere le seguenti:* , anche attraverso il riconoscimento delle relative quote di assorbimento.

\* **81. 2** (ex \*81. 1). Bellotti.

*Al comma 1, dopo le parole: al fine di ridurre le emissioni di CO2, aggiungere le seguenti:* , anche attraverso il riconoscimento delle relative quote di assorbimento.

\***81. 3** (ex \* 81. 6). Misuraca, Santori, Angelino Alfano, Giudice.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Al comma 1, sostituire le parole: comuni a maggiore crisi ambientale con le seguenti:* comuni ricadenti in aree ad elevato rischio di crisi ambientale, di cui all'articolo 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349.

*Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. All'articolo 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349, dopo le parole: « d'intesa con le regioni interessate » sono aggiunte le seguenti: « sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8

del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 ».

**\*\*81. 5** (ex \*\*\* 81. 3). Osvaldo Napoli, Stradella, Crosetto, Giudice, Marinello, Fratta Pasini, Boschetto.

*Al comma 1, sostituire le parole: comuni a maggiore crisi ambientale con le seguenti:* comuni ricadenti in aree ad elevato rischio di crisi ambientale, di cui all' articolo 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349.

*Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. All'articolo 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349, dopo le parole: « d'intesa con le regioni interessate » sono aggiunte le seguenti: « sentita la Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 ».

**\*\*81. 6** (ex \*\*\*81. 5). Alberto Giorgetti.

*Al comma 1, sostituire le parole: comuni a maggiore crisi ambientale con le seguenti:* comuni ricadenti in aree ad elevato rischio di crisi ambientale, di cui all' articolo 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349.

*Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. All'articolo 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349, dopo le parole: « d'intesa con le regioni interessate » sono aggiunte le seguenti: « sentita la Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 ».

**\*\* 81. 7** (ex \*\*\*81. 11). Sgobio, Napoletano.

Commissione	Governo

Al comma 1, dopo le parole: maggior crisi ambientale aggiungere le seguenti: caratterizzati da un'alta densità abitativa e da valori critici di inquinamento atmosferico dovuto a polveri sottili.

**81. 8** (ex 81. 21). Dussin, Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Commissione	Governo

\* \* \*

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: anche attraverso la realizzazione di specifici progetti e di attività di verifica e certificazione, che garantiscano la qualità dell'aria ed il quantitativo di CO2 assorbita.

**\*81. 9** (ex \*\*81. 2 e \*\*81. 9). Bellotti, De Corato, Alberto Giorgetti.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , anche attraverso la realizzazione di specifici progetti e di attività di verifica e certificazione, che garantiscano la qualità dell'aria ed il quantitativo di CO2 assorbita.

**\*81. 10** (ex \*\*81. 7). Misuraca, Santori, Angelino Alfano, Giudice.

Commissione	Governo

\* \* \*

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Fondo di cui al pre-

sente comma non può essere utilizzato per la riforestazione delle aree percorse dal fuoco negli ultimi cinque anni.

**81. 12** (ex 81. 20). Dussin, Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Commissione	Governo

\* \* \*

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1, gli interventi previsti dalla legge 29 gennaio 1992, n. 113, sono rifinanziati nella misura di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 2.000;

2009: - 2.000;

2010: - 2.000.

**81. 13** (ex 81. 10). Meloni, Alberto Giorgetti, Rampelli.

Commissione	Governo

\* \* \*

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

3. La somma di 5 milioni di euro annui a valere sul fondo di cui al comma 1 è destinata all'attuazione della legge 29 gen-

naio 1992, n. 113, in merito all'obbligo per il comune di residenza di porre a dimora un albero per ogni neonato, a seguito della registrazione anagrafica.

**81. 14** (ex 81. 19). Ceccacci Rubino.

Commissione	Governo

\* \* \*

**(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 81)**

\* \* \*

*Dopo l'articolo 81, aggiungere il seguente:*

ART. 81.1.

*(Regime di prelievo in materia di rifiuti).*

1. Nelle more della completa attuazione delle disposizioni recate dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, in materia di regime di prelievo relativo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti continuano ad applicarsi le disposizioni del capo III del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni ovvero, a discrezione del Comune, si possono applicare in via sperimentale le disposizioni dell'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, nonché del relativo regolamento attuativo approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

**\*81. 02** (ex \* 81. 025). Osvaldo Napoli, Stradella, Crosetto, Giudice, Marinello, Fratta Pasini, Boschetto.

*Dopo l'articolo 81, aggiungere il seguente:*

ART. 81.1.

*(Regime di prelievo in materia di rifiuti).*

1. Nelle more della completa attuazione delle disposizioni recate dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, in materia di regime di prelievo relativo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti continuano ad applicarsi le disposizioni del capo III del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni ovvero, a discrezione del Comune, si possono applicare in via sperimentale le disposizioni dell'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, nonché del relativo regolamento attuativo approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

**\*81. 03** (ex \* 81. 030) Galletti, Peretti, Zinzi.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Dopo l'articolo 81, aggiungere il seguente:*

ART. 81.1.

*(Funzionamento delle aree marine protette).*

1. L'articolo 8 della legge 31 luglio 2002, n. 179 è sostituito dal seguente:

« 1. Per le specifiche finalità di gestione delle aree marine protette di cui alla legge

31 dicembre 1982, n. 979 e 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modificazioni e integrazioni, gli enti affidatari possono avvalersi, in deroga ad ogni diversa disposizione di legge o regolamentare, di personale assunto con contratti di lavoro flessibile, ovvero con contratti a tempo determinato, anche rinnovabili, di durata non superiore al triennio. L'onere derivante dalla presente disposizione è da attribuirsi ai fondi trasferiti agli enti gestori, dal Ministero dell'ambiente tutela del territorio e del mare.

2. I direttori delle aree marine protette sono nominati dagli enti gestori, in applicazione dei rispettivi ordinamenti. In caso di vacanza del posto per un periodo superiore a 90 giorni, il Ministro dell'ambiente tutela del territorio e del mare può ricorrere alla procedure di nomina di cui all'articolo 9, comma 11, della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

3. Le commissioni di riserva di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 1982, n. 979 sono soppresse.

4. Resta ferma la disposizione prevista dall'ultimo comma dell'articolo 8 della legge 31 luglio 2002, n. 179 ».

*Conseguentemente:*

*sopprimere l'articolo 81-ter.*

*all'articolo 150, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:*

2008: – 1 milione;

2009: – 1 milione;

2010: – 1 milione.

**81. 011** (vedi 81. 044). Tortoli.

Commissione	Governo

*Dopo l'articolo 81, aggiungere il seguente:*

ART. 81.1.

*(Aggiornamento annuale sullo stato di attuazione e sui costi economici del Protocollo di Kyoto).*

1. Il Governo inserisce annualmente nel Documento di programmazione economico-finanziaria una relazione predisposta congiuntamente dai Ministri dell'Ambiente e delle Attività produttive sullo stato di attuazione degli impegni per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, in coerenza con gli obblighi derivanti dall'attuazione del Protocollo di Kyoto e sui relativi indirizzi, anche in relazione al piano di azione nazionale di cui all'articolo 2 della legge 1o giugno 2002, n. 120. Tale relazione deve altresì indicare:

a) una stima dei costi sostenuti dal sistema produttivo italiano per l'adempimento degli obblighi previsti dal Protocollo;

b) l'onere complessivo per la finanza pubblica, in termini di mancato gettito o di maggiori spese derivanti dall'attuazione di programmi di investimento, di misure di incentivazione o di agevolazione fiscale in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili e riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, ovvero dall'eventuale acquisto di permessi di emissione nell'ambito del Sistema Europeo di Scambio delle Quote di Emissione.

**81. 013.** (ex 81. 016). Della Vedova.

Commissione	Governo



*Dopo l'articolo 81, aggiungere il seguente:*

ART. 81.1.

*(Fondo nazionale per la riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera nelle aree urbane).*

1. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il « Fondo nazionale per la riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera nelle aree urbane » allo scopo di sostenere finanziariamente i comuni e le Città metropolitane nelle misure da adottare per la loro riduzione.

2. La dotazione del Fondo di cui al comma 1 è costituita da: *a)* 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010; *b)* il maggiore gettito fiscale derivante dall'incidenza dell'imposta sul valore aggiunto sui prezzi di carburanti e combustibili di origine petrolifera in relazione ad aumenti del prezzo internazionale del petrolio greggio, rispetto al valore di riferimento previsto nel documento di programmazione economico-finanziaria per gli anni 2008-2011, nei limiti di 200 milioni di euro annui.

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010 nell'ambito dell'Unità previsionale di base di parte capitale « Fondo Speciale » dello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. È istituita presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare la Commissione nazionale paritetica per il contenimento delle

emissioni inquinanti in atmosfera nelle aree urbane allo scopo di definire un programma pluriennale finalizzato a sostenere le misure da adottare per la riduzione delle emissioni.

6. La Commissione è composta da sei rappresentanti rispettivamente delle regioni e delle autonomie locali individuati dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e nominati con apposito decreto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che la presiede.

7. La Commissione provvede, annualmente, e nei limiti delle risorse del Fondo di cui al comma 1, al finanziamento degli interventi dei comuni e delle Città metropolitane, in misura non superiore all'80 per cento del costo complessivo di ogni singola iniziativa territoriale.

8. In fase di prima attuazione, la Commissione di cui al comma 5: *a)* stabilisce le linee guida e il formulario per la presentazione delle domande di finanziamento, i criteri per la verifica della corretta gestione dello stesso e le modalità per la sua eventuale revoca; *b)* assicura, nei limiti delle risorse finanziarie del Fondo di cui al comma 1, il sostegno degli interventi già in atto nelle Città metropolitane e conseguentemente fissa i criteri per elaborare un'apposita graduatoria; *c)* determina, nei limiti delle risorse finanziarie del Fondo di cui al comma 1, le modalità e la misura dell'erogazione di un finanziamento speciale nel caso di situazioni eccezionali in favore dei comuni che si trovino in oggettiva e comprovata situazione di difficoltà relativa all'emissione inquinante nell'aria.

9. Le spese di funzionamento e di gestione della Commissione paritetica sono finanziate nei limiti delle risorse del Fondo di cui al comma 1.

**\*81. 016** (ex \*81. 012). Osvaldo Napoli, Stradella, Crosetto, Giudice, Marinello, Fratta Pasini, Boschetto.

*Dopo l'articolo 81, aggiungere il seguente:*

ART. 81.1.

*(Fondo nazionale per la riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera nelle aree urbane).*

1. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il « Fondo nazionale per la riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera nelle aree urbane » allo scopo di sostenere finanziariamente i comuni e le Città metropolitane nelle misure da adottare per la loro riduzione.

2. La dotazione del Fondo di cui al comma 1 è costituita da: *a)* 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010; *b)* il maggiore gettito fiscale derivante dall'incidenza dell'imposta sul valore aggiunto sui prezzi di carburanti e combustibili di origine petrolifera in relazione ad aumenti del prezzo internazionale del petrolio greggio, rispetto al valore di riferimento previsto nel DPEF per gli anni 2008-2011, nei limiti di 200 milioni di euro annui.

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010 nell'ambito dell'Unità previsionale di base di parte capitale « Fondo Speciale » dello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. È istituita presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare la Commissione nazionale paritetica per il contenimento

delle emissioni inquinanti in atmosfera nelle aree urbane allo scopo di definire un programma pluriennale finalizzato a sostenere le misure da adottare per la riduzione delle emissioni.

6. La Commissione è composta da sei rappresentanti rispettivamente delle regioni e delle autonomie locali individuati dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e nominati con apposito decreto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che la presiede.

7. La Commissione provvede, annualmente, e nei limiti delle risorse del Fondo di cui al comma 1, al finanziamento degli interventi dei comuni e delle Città metropolitane, in misura non superiore all'80 per cento del costo complessivo di ogni singola iniziativa territoriale.

8. In fase di prima attuazione, la Commissione di cui al comma 5: *a)* stabilisce le linee guida e il formulario per la presentazione delle domande di finanziamento, i criteri per la verifica della corretta gestione dello stesso e le modalità per la sua eventuale revoca; *b)* assicura, nei limiti delle risorse finanziarie del Fondo di cui al comma 1, il sostegno degli interventi già in atto nelle Città metropolitane e conseguentemente fissa i criteri per elaborare un'apposita graduatoria; *c)* determina, nei limiti delle risorse finanziarie del Fondo di cui al comma 1, le modalità e la misura dell'erogazione di un finanziamento speciale nel caso di situazioni eccezionali in favore dei comuni che si trovino in oggettiva e comprovata situazione di difficoltà relativa all'emissione inquinante nell'aria.

9. Le spese di funzionamento e di gestione della Commissione paritetica sono finanziate nei limiti delle risorse del Fondo di cui al comma 1.

**\*81. 17** (ex \*81. 04). Alberto Giorgetti.

*Dopo l'articolo 81, aggiungere il seguente:*

ART. 81.1.

*(Fondo nazionale per la riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera nelle aree urbane).*

1. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il « Fondo nazionale per la riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera nelle aree urbane » allo scopo di sostenere finanziariamente i comuni e le Città metropolitane nelle misure da adottare per la loro riduzione.

2. La dotazione del Fondo di cui al comma 1 è costituita da: *a)* 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010; *b)* il maggiore gettito fiscale derivante dall'incidenza dell'imposta sul valore aggiunto sui prezzi di carburanti e combustibili di origine petrolifera in relazione ad aumenti del prezzo internazionale del petrolio greggio, rispetto al valore di riferimento previsto nel DPEF per gli anni 2008-2011, nei limiti di 200 milioni di euro annui.

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010 nell'ambito dell'Unità previsionale di base di parte capitale « Fondo Speciale » dello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. È istituita presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare la Commissione nazionale paritetica per il contenimento delle emissioni inquinanti in atmosfera nelle aree urbane allo scopo di definire un programma pluriennale finalizzato a sostenere le misure da adottare per la riduzione delle emissioni.

6. La Commissione è composta da sei rappresentanti rispettivamente delle regioni e delle autonomie locali individuati dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e nominati con apposito decreto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che la presiede.

7. La Commissione provvede, annualmente, e nei limiti delle risorse del Fondo di cui al comma 1, al finanziamento degli interventi dei comuni e delle Città metropolitane, in misura non superiore all'80 per cento del costo complessivo di ogni singola iniziativa territoriale.

8. In fase di prima attuazione, la Commissione di cui al comma 5: *a)* stabilisce le linee guida e il formulario per la presentazione delle domande di finanziamento, i criteri per la verifica della corretta gestione dello stesso e le modalità per la sua eventuale revoca; *b)* assicura, nei limiti delle risorse finanziarie del Fondo di cui al comma 1, il sostegno degli interventi già in atto nelle Città metropolitane e conseguentemente fissa i criteri per elaborare un'apposita graduatoria; *c)* determina, nei limiti delle risorse finanziarie del Fondo di cui al comma 1, le modalità e la misura dell'erogazione di un finanziamento speciale nel caso di situazioni eccezionali in favore dei comuni che si trovino in oggettiva e comprovata situazione di difficoltà relativa all'emissione inquinante nell'aria.

9. Le spese di funzionamento e di gestione della Commissione paritetica sono finanziate nei limiti delle risorse del Fondo di cui al comma 1.

**\*81. 018** (ex \*81. 026). Sgobio, Napoletano.

Commissione	Governo

ART. 81-bis.

(Dotazione organica degli Enti parco nazionali).

**(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 81-BIS)**

\* \* \*

ART. 81-ter.

(Riduzione del numero dei componenti delle commissioni di riserva delle aree marine protette e razionalizzazione della spesa).

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: (ICRAM); aggiungere le seguenti: da un esperto designato dalle associazioni nazionali delle cooperative della pesca maggiormente rappresentative a livello nazionale.

**81-ter. 1.** Misuraca, Giuseppe Fini, Giro, Grimaldi, Iannarilli, Licastro Scardino, Marinello, Paolo Russo.

**(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 81-TER)**

ART. 81-quater.

(Potenziamento delle attività di sorveglianza e di tutela del territorio).

**(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 81-QUATER)**

\* \* \*

ART. 81-quinquies.

(Valorizzazione e recupero delle ferrovie dismesse).

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 81-QUINQUIES. 500 DELLA COMMISSIONE.

All'emendamento 81-quinquies della Commissione, tabella 2-bis, aggiungere la seguente voce: Regione: Campania; Tratta: Sicignano-Lagonegro.

**0. 81-quinquies. 500. 1.** Brusco, Ferrigno.

Al comma 2, sostituire la tabella 2-bis con la seguente:

Regione	Tratta
Lombardia	Voghera-Varzi
Liguria	Ospedaletti-Sanremo
Emilia-R.	Rimini-Novafeltria
Veneto	Treviso-Ostiglia
Marche	Fermo-Amandola
Umbria	Spoletto-Norcia
Lazio	Roma-Paliano-Fiuggi
Lazio	Capranica-Civitavecchia
Puglia	Gioia del Colle-Palagiano
Calabria	Lagonegro-Castrovillari
Sicilia	Valle dell'Anapo
Sardegna	San Gavino-Montevecchio

\* **81-quinquies. 500.** La Commissione.

Commissione	Governo

*Al comma 2, sostituire la tabella 2-bis con la seguente:*

<i>Regione</i>	<i>Tratta</i>
Lombardia	Voghera-Varzi
Liguria	Ospedaletti-Sanremo
Emilia-R.	Rimini-Novafeltria
Veneto	Treviso-Ostiglia
Marche	Fermo-Amandola
Umbria	Spoletto-Norcia
Lazio	Roma-Paliano-Fiuggi
Lazio	Capranica-Civitavecchia
Puglia	Gioia del Colle-Palagiano
Calabria	Lagonegro-Castrovillari
Sicilia	Valle dell'Anapo
Sardegna	San Gavino-Montevecchio

\* **81-quinquies.** 1. Zanella, Bonelli.

<b>Commissione</b>	<b>Governo</b>

\* \* \*

**(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 81-QUINQUIES)**

\* \* \*

ART. 81-*sexies*.

*(Un centesimo per il clima).*

**(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 81-SEXIES)**

CAPO XVII

MISSIONE 20 – TUTELA DELLA SALUTE

ART. 82.

*(Disposizioni sulla spesa e sull'uso dei farmaci).*

*Sopprimere il comma 1.*

**82. 1** (ex 82. 23). Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Sopprimere il comma 2.*

**82. 2** (ex 82. 24). Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Al comma 2, sopprimere le parole: , almeno di fase seconda.*

**82. 3** (ex 82. 39). Poretti, D'Elia, Beltrandi, Mellano, Turco.

Commissione	Governo

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis.* In attesa della valutazione dell'Agencia italiana del farmaco di cui al comma 2, le Regioni possono autorizzare, in via temporanea ed eccezionale, l'uso di un medicinale industriale per un'indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata sulla base dei dati disponibili delle sperimentazioni cliniche già concluse.

**82. 4** (ex 82. 40). Poretti, D'Elia, Beltrandi, Mellano, Turco.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Sopprimere il comma 6.*

**82. 5** (ex 82. 27). Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:*

*6-bis.* Nel rispetto dei Livelli Essenziali di Assistenza sanitaria, le Regioni, ai fini

del rispetto dei limiti di spesa per l'assistenza farmaceutica territoriale, possono adottare:

a) la misura della distribuzione diretta limitatamente ai farmaci elencati nel PHT;

b) misure di compartecipazione dei cittadini alla spesa farmaceutica e sanitaria;

c) linee guida per l'appropriatezza prescrittiva dei farmaci;

d) misure fiscali previste dalla normativa vigente.

6-ter. È esclusa la facoltà di adottare il prezzo di riferimento tra farmaci rimborsabili coperti da brevetto o da certificato di protezione complementare inclusi nella medesima categoria terapeutica.

6-quater. Il comma 6-ter non si applica alle Regioni che, entro il 1° ottobre 2007, nell'ambito dei piani di rientro sottoscritti dalle stesse con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, hanno adottato il prezzo di riferimento tra farmaci rimborsabili coperti da brevetto o da certificato di protezione complementare inclusi in una data categoria terapeutica per la quale è stata adottata.

6-quinquies. I principi desumibili dai commi 6-bis, 6-ter e 6-quater del presente articolo costituiscono principi fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.

**82. 6** (ex 82. 49). Crosetto, Zorzato, Giudice, Verro.

Commissione	Governo

*Sopprimere il comma 8.*

**\*82. 7** (ex \*82. 9 e \*82.12). Di Girolamo.

*Sopprimere il comma 8.*

**\*82. 8** (ex \*82. 31, \* 82. 32 e \*82. 4) Ulivi, Lisi, Alberto Giorgetti, Catano, Pedrizzi.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Sostituire il comma 8 con il seguente:*

8. Sono Istituite le professioni sanitarie di chiropratico e di osteopata. Sono istituiti presso il Ministero della salute, senza oneri per la finanza pubblica, i registri dei dottori in chiropratica e dei dottori in osteopatia. L'iscrizione ai suddetti registri è consentita e coloro che sono in possesso di diploma di laurea magistrale in chiropratica e di diploma di laurea magistrale in osteopatia o di titolo o di formazione equivalenti. Il laureato in chiropratica e il laureato in osteopatia hanno il titolo di dottore in chiropratica e di dottore in osteopatia ed esercitano le loro mansioni liberamente come professionisti sanitari di grado primario nel campo del diritto alla salute, ai sensi della normativa vigente. Il chiropratico e l'osteopata possono essere inseriti o convenzionali nelle o con la strutture del Servizio sanitario nazionale nei modi e nelle forme previste dall'ordinamento. Il Ministro dall'università e della ricerca, con decreto da adottare di concerto con il Ministro della salute, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provveda alla definizione

degli ordinamenti didattici dei corsi di laurea magistrale in chiropratica ed osteopatia ai fini dell'accesso alle professioni di chiropratico o di osteopata. Con regolamento del Ministro della salute da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le modalità attuative dell'ordinamento delle professioni sanitarie di cui al presente comma.

**82. 9** (ex 82. 15). Lucchese, Peretti, Zinzi.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Sostituire il comma 8 con il seguente:*

8. Sono istituiti presso il Ministero della Salute, senza oneri per la finanza pubblica, i registri dei dottori in chiropratica e dei dottori in osteopatia. L'iscrizione ai suddetti registri è consentita a coloro che sono in possesso di diploma di laurea magistrale in chiropratica e di diploma di laurea magistrale in osteopatia o di titolo o di formazione equivalenti. Il laureato in chiropratica e il laureato in osteopatia hanno il titolo di dottore in chiropratica e di dottore in osteopatia ed esercitano le loro mansioni liberamente come professionisti sanitari di grado primario nel campo del diritto alla salute, ai sensi della normativa vigente. Il chiropratico e l'osteopata possono essere inseriti o convenzionati nelle o con le strutture del Servizio sanitario nazionale, nei modi e nelle forme previsti dall'ordinamento. Il regolamento di attuazione del presente

comma è emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro della salute.

**82. 10** (ex 82. 19). Lucchese, Peretti, Zinzi.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Al comma 8, sostituire le parole da: È istituito presso il Ministero fino a in chiropratica con le seguenti: È istituita la professione sanitaria di chiropratico.*

*Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire l'ultimo periodo con i seguenti: Il Ministro dell'università e della ricerca, con decreto da adottare di concerto con il Ministro della salute, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede alla definizione degli ordinamenti didattici del corso di laurea magistrale in chiropratica, ai fini dell'accesso alla professione di chiropratico. Con regolamento del Ministro della Salute, da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le modalità attuative dell'ordinamento della professione sanitaria di chiropratico.*

**82. 11** (ex 82. 17). Lucchese, Peretti, Zinzi.

Commissione	Governo



*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

**8-bis.** Per la prosecuzione ed attuazione del progetto « Ospedale senza dolore » di cui all'Accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome in data 24 maggio 2001, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

**8-ter.** Le risorse di cui al comma precedente sono ripartite tra le Regioni con accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome. Con l'atto di cui al periodo precedente, sono stabilite le modalità di verifica dello stato di attuazione del progetto a livello regionale ed individuate periodiche scadenze per il monitoraggio delle azioni intraprese nell'utilizzo delle risorse disponibili.

*Conseguentemente all'articolo 150, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

« **1-bis.** Le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella C di cui al comma 2, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010 ».

**82. 122** (ex 82. 26). Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

**8-bis.** Per consentire la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 450 convertito con modificazioni della legge 26 febbraio 1999, n. 39, è autorizzata la spesa

di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

**8-ter.** Con accordo da stipularsi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, è adottato il programma nazionale per la realizzazione, in ciascuna regione e provincia autonoma, in coerenza con gli obiettivi del piano sanitario nazionale, di nuove strutture dedicate all'assistenza palliativa e di supporto per i pazienti la cui patologia non risponde ai trattamenti disponibili e che necessitano di cure finalizzate ad assicurare una migliore qualità della loro vita e di quella dei loro familiari.

**8-quater.** Con l'accordo di cui al comma precedente sono individuati i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture dedicate all'assistenza palliativa.

**8-quinques.** L'accesso alle risorse di cui al comma **8-bis** è subordinato alla presentazione al Ministero della salute di appositi progetti regionali, redatti secondo i criteri e le modalità di cui all'articolo 1, commi 3 e 4 del decreto legge 28 dicembre 1998, n. 450, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1999, n. 39.

*Conseguentemente all'articolo 150, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

« **1-bis.** Le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella C di cui al comma 2, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa annua pari a (30) milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010 ».

**82. 125** (ex 82. 25). Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Commissione	Governo

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

8-bis. È istituito presso il Ministero della salute, senza oneri per la finanza pubblica, un registro dei dottori in osteopatia. L'iscrizione al suddetto registro è consentita a coloro che sono in possesso di diploma di laurea magistrale in osteopatia o titolo o formazione equivalenti. Il laureato in osteopatia ha il titolo di dottore in osteopatia ed esercita le sue mansioni liberamente come professionista sanitario di grado primario nel campo del diritto alla salute, ai sensi della normativa vigente. L'osteopata può essere inserito o convenzionato nelle o con le strutture del Servizio sanitario nazionale, nei modi e nelle forme previsti dall'ordinamento. Il regolamento di attuazione del presente comma è emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro della salute.

**82. 14** (ex 82. 16). Lucchese, Peretti, Zinzi.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

8-bis. È istituita la professione sanitaria di osteopata. È istituito presso il Ministero della Salute, senza oneri per la finanza pubblica, il registro dei dottori in osteopatia. L'iscrizione al suddetto registro è consentita a coloro che sono in possesso del diploma di laurea magistrale in osteopatia o di titolo o di formazione equivalenti. Il laureato in osteopatia ha il titolo di dottore in osteopatia ed esercita le sue mansioni liberamente come professionista sanitario di grado primario nel campo del

diritto alla salute, ai sensi della normativa vigente. L'osteopata può essere inserito o convenzionato nelle o con le strutture del Servizio sanitario nazionale, nei modi e nelle forme previsti dall'ordinamento. Il Ministro dell'università e della ricerca con decreto da adottare di concerto con il Ministro della salute, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede alla definizione degli ordinamenti didattici dei corsi di laurea magistrale in osteopatia, ai fini dell'accesso alla professione di osteopata. Con regolamento del Ministro della salute da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le modalità attuative dell'ordinamento della professione sanitaria di osteopata.

**82. 15** (ex 82. 18). Lucchese, Peretti, Zinzi.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

8-bis. Il prezzo dei medicinali con obbligo di prescrizione appartenenti alle classi di cui alla lettera a) e alla lettera c) del comma 10 dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come modificato dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, costituisce il prezzo massimo di vendita al pubblico. Ciascun distributore al dettaglio può determinare liberamente lo sconto sul prezzo indicato dal produttore o dal distributore sulla confezione del farmaco

rientrante nelle categorie di cui al periodo precedente, purché lo sconto sia esposto in modo leggibile e chiaro al consumatore e sia praticato a tutti gli acquirenti. Ogni clausola contrattuale contraria è nulla. L'onere a carico del Servizio Sanitario Nazionale è calcolato in ragione del prezzo praticato al pubblico.

**82. 18** (ex 82. 42). Poretti, D'Elia, Beltrandi, Mellano, Turco, Villetti.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

*8-bis.* Per ridurre i costi e al contempo fornire la medesima assistenza farmaceutica si avvia una sperimentazione che renda possibile, a fronte della prescrizione del medico, la somministrazione di dosi individuali sfuse di medicinali, in particolare di farmaci di fascia A, da parte del farmacista. La sperimentazione ha inizio entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, La sperimentazione ed i relativi oneri, nonché il minor onere a carico del Servizio Sanitario Nazionale derivante dalla vendita di dosi individuali, sono regolamentati con decreto interministeriale del ministero della salute, del ministero degli affari regionali e delle autonomie locali e del ministero dell'economia e delle finanze.

**82. 19** (ex 82. 36). Poretti, D'Elia, Beltrandi, Mellano, Turco.

Commissione	Governo

\* \* \*

**(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 82)**

*Dopo l'articolo 82 aggiungere il seguente:*

**ART. 82-bis.**

1. L'acquisto dei farmaci di fascia C ed H, nonché dei trattamenti considerati non farmacologici, quali alimenti, integratori alimentari, dispositivi medici, presidi sanitari, e la fruizione di prestazioni di riabilitazione motoria, logopedica, neuropsicologica e cognitiva e di interventi di supporto e di sostegno sia per il paziente sia per la famiglia, prescritti dai presidi della Rete individuati dalle regioni ai sensi dell'articolo 2 del citato regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 18 maggio 2001, n. 279, di seguito denominati « presidi della Rete » sono inclusi nei livelli essenziali di assistenza (LEA) previsti per i soggetti affetti da malattie rare dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 33 dell'8 febbraio 2002. Nel caso di acquisto di dispositivi medici o di presidi sanitari, l'esenzione dal costo è prevista anche per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli stessi.

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Commissione unica del farmaco definisce l'elenco dei farmaci e dei trattamenti non farmacologici di cui al comma Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro della salute, provvede a modificare il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001, al fine di inserire le prestazioni di cui al comma 1 nei livelli essenziali di assistenza (LEA) previsti per i soggetti affetti da malattie rare.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 150, aggiungere il seguente:*

**ART. 150-bis.** — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2008, con decreto del Ministro

dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 100 milioni di euro annui.

**82. 02** (ex \*\*82. 07). Napoletano, Cancrini.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Dopo l'articolo 82 aggiungere il seguente:*

ART. 82-bis.

1. L'acquisto dei farmaci di fascia C ed H, nonché dei trattamenti considerati non farmacologici, quali alimenti, integratori alimentari, dispositivi medici, presidi sanitari, e la fruizione di prestazioni di riabilitazione motoria, logopedica, neuropsicologica e cognitiva e di interventi di supporto e di sostegno sia per il paziente sia per la famiglia, prescritti dai presidi della Rete individuati dalle regioni ai sensi dell'articolo 2 del citato regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 18 maggio 2001, n. 279, di seguito denominati « presidi della Rete » sono inclusi nei livelli essenziali di assistenza (LEA) previsti per i soggetti affetti da malattie rare dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 33 dell'8 febbraio 2002. Nel caso di acquisto di

dispositivi medici o di presidi sanitari, l'esenzione dal costo è prevista anche per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli stessi.

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Commissione unica del farmaco definisce l'elenco dei farmaci e dei trattamenti non farmacologici di cui al comma Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro della salute, provvede a modificare il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001, al fine di inserire le prestazioni di cui al comma 1 nei livelli essenziali di assistenza (LEA) previsti per i soggetti affetti da malattie rare.

*Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero Economia e Finanze apportare le seguenti variazioni:*

2008 – 100.000;

2009 – 100.000;

2010 – 100.000.

*Conseguentemente alla medesima tabella voce: Ministero della solidarietà sociale apportare le seguenti variazioni:*

2008 – 100.000;

2009 – 100.000;

2010 – 100.000.

**82. 03** (ex \*\*82. 023). Fabbri.

Commissione	Governo

*Dopo l'articolo 82 aggiungere il seguente:*

1. I farmaci commercializzati in Italia che abbiano ottenuto riconoscimento di farmaco orfano dalla Agenzia europea per i medicinali (EMA) sono forniti gratuitamente ai soggetti portatori delle patologie a cui la registrazione fa riferimento e possono pertanto essere inseriti nel prontuario nazionale dei farmaci nelle fasce esenti da compartecipazione alla spesa.

2. Le regioni, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 3, assicurano:

a) l'inserimento, nei prontuari terapeutici territoriali, dei farmaci e dei trattamenti non farmacologici di cui all'articolo 3, comma 1, nonché la loro immediata disponibilità e gratuità;

b) le prestazioni strumentali e riabilitative previste dai protocolli e linee guida stabilite a livello nazionale.

3. In deroga alle disposizioni in materia di prescrizioni farmaceutiche di cui all'articolo 9 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, per le prescrizioni relative ad una malattia rara il numero di pezzi prescrivibili per ricetta può essere superiore a tre. Il Ministro della salute, con proprio decreto, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce, per ciascuna categoria di farmaci destinati alla cura delle malattie rare, le modalità ed i criteri di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 150, aggiungere il seguente:*

ART. 150-bis. — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2008, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior

gettito complessivo pari a 100 milioni di euro annui.

**82. 04** (ex \*82. 08). Napoletano, Cancrini.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Dopo l'articolo 82 aggiungere il seguente:*

1. I farmaci commercializzati in Italia che abbiano ottenuto riconoscimento di farmaco orfano dalla Agenzia europea per i medicinali (EMA) sono forniti gratuitamente ai soggetti portatori delle patologie a cui la registrazione fa riferimento e possono pertanto essere inseriti nel prontuario nazionale dei farmaci nelle fasce esenti da compartecipazione alla spesa.

2. Le regioni, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 3, assicurano:

a) l'inserimento, nei prontuari terapeutici territoriali, dei farmaci e dei trattamenti non farmacologici di cui all'articolo 3, comma 1, nonché la loro immediata disponibilità e gratuità;

b) le prestazioni strumentali e riabilitative previste dai protocolli e linee guida stabilite a livello nazionale.

3. In deroga alle disposizioni in materia di prescrizioni farmaceutiche di cui all'articolo 9 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, per le prescrizioni relative ad una malattia rara il numero di pezzi prescrivibili per ricetta può essere superiore a tre. Il Ministro della salute, con proprio decreto, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce, per ciascuna categoria di farmaci destinati alla cura delle malattie rare, le modalità ed i criteri di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.

Conseguentemente alla tabella A, voce: Ministero della solidarietà sociale *apportare le seguenti variazioni:*

- 2008 – 50.000;
- 2009 – 50.000;
- 2010 – 50.000.

**82. 05** (ex \*82. 022). Fabbri.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Dopo l'articolo 82 aggiungere il seguente:*

ARTICOLO 82-bis.

All'articolo 1, comma 796, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la lettera o) è sostituita dalla seguente:

o) fatto salvo quanto previsto in materia di aggiornamento dei tariffari delle prestazioni sanitarie dall'articolo 1, comma 170, quarto periodo della legge 30 dicembre 2004 n. 311, come modificato dalla presente lettera, a partire dalla di entrata in vigore della presente legge, le strutture pubbliche e private accreditate, ai fini della remunerazione delle prestazioni rese per conto del Servizio Sanitario Nazionale, praticano uno sconto pari al 2 per cento degli importi indicati per le prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio, al netto della partecipazione dei cittadini sui tariffari regionali vigenti al 31 dicembre 2006. Fermo restando il predetto sconto, le regioni provvedono, entro il 1o gennaio 2010, in ottemperanza con la cessazione degli accreditamenti provvisori delle strutture private di cui alla lettera t), del presente comma ad approvare un piano di riorganizzazione delle strutture pubbliche e private accreditate, eroganti prestazioni

specialistiche e di diagnostica di laboratorio ai fini dell'adeguamento degli *standard* organizzativi e di personale. All'articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , sentite le società scientifiche e le associazioni di categoria interessate »;

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero della solidarietà sociale, *apportare le seguenti variazioni:*

- 2008: – 200.000;
- 2009: – 200.000;
- 2010: – 200.000.

**82. 06** (ex 82. 018). Moroni, Di Virgilio, Baiamonte, Bocciardo, Ceccacci, Crimi, Gardini, Mazzaracchio, Palumbo.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Dopo l'articolo 82 aggiungere il seguente:*

ART. 82-bis.

1. I farmaci prescritti dai presidi della Rete ai pazienti affetti da una malattia rara sono erogati dai seguenti soggetti:

a) i presidi sanitari, nel caso di somministrazione ambulatoriale del farmaco;

b) le Aziende sanitarie locali (ASL) di appartenenza del paziente, anche qualora la malattia rara sia stata diagnosticata in una regione diversa da quella di residenza, nel caso di farmaci necessari al trattamento dei pazienti inseriti nei programmi di assistenza domiciliare e nel caso di farmaci di fascia H, non registrati in Italia o compresi nell'elenco AIFA per le terapie domiciliari;

c) le farmacie o le ASL di appartenenza del paziente, nel caso dei farmaci di classe A, C e dei farmaci inseriti nel-

l'elenco di cui al decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, ed inoltre dei farmaci registrati all'estero o inseriti in protocolli clinici di sperimentazione di cui sia documentata l'esigenza terapeutica per specifiche patologie.

**82. 07** (ex 82. 024). Fabbri.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Dopo l'articolo 82 aggiungere il seguente:*

ART. 82.1.

*(Misure di sostegno per il settore termale).*

1. Nell'ambito degli accordi stipulati ai sensi dell'articolo 4, comma 4 della legge 24 ottobre 2000, n. 323, al fine di favorire il pieno sviluppo del settore termale, è autorizzata la spesa, di 2.5 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2008 e 2009, finalizzata alla revisione delle tariffe massime per le prestazioni di assistenza termale.

*Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2008: - 2.500;

2009: - 2.500.

**82. 0500.** La Commissione.

Commissione	Governo

ART. 82-bis.

*(Commissione nazionale per la formazione continua).*

*Sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:*

2. Al fine di far fronte alle esigenze operative e gestionali derivanti dalle previsioni di cui al comma 1, è istituito presso l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali un ufficio di livello dirigenziale generale. Per favorire l'attivazione dei nuovi servizi, l'Agenzia potrà avvalersi ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, di personale non dirigenziale di ruolo in posizione di comando dal Ministero della salute, e dalle altre pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, per un contingente massimo di quindici unità. Il Ministro della salute può altresì disporre presso l'Agenzia, per periodi massimi di due anni e con le modalità previste all'articolo 1, comma 308, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, distacchi non rinnovabili fino ad un massimo di 15 unità di personale del Ministero della salute. I contributi alle spese previsti all'articolo 92, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 affluiscono di rettamente al bilancio dell'Agenzia ai fini della copertura degli oneri dalla stessa sostenuti, ivi incluse le spese di funzionamento della Commissione Nazionale per la formazione continua e degli ulteriori organismi previsti dal citato Accordo Stato-regioni del 1o agosto 2007 nonché le spese di personale derivanti dal presente articolo.

3. Per consentire all'Agenzia di cui al comma 1 di far fronte tempestivamente e con completezza agli ulteriori compiti istituzionali, la dotazione organica del relativo personale è determinata in sessantuno unità di personale di ruolo, di cui quarantotto unità di personale non dirigente articolato in

quattro categorie, con equiparazione al personale del Servizio sanitario nazionale, dodici dirigenti di seconda fascia ed un dirigente di prima fascia ai quali ultimi si applicano le disposizioni del capo II del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

*Conseguentemente alla Tabella A, di cui all'articolo 150, comma 1, alla voce relativa Ministero della solidarietà sociale, sono apportate le seguenti variazioni:*

2008: – 200.000;  
2009: – 200.000;  
2010: – 200.000.

**\*82-bis 1** (ex 0. 82. 028. 1 e 0. 82. 028. 2). Di Virgilio, Moroni, Baiamonte, Bocciardo, Ceccacci Rubino, Crimi, Gardini, Mazzaracchio, Palombo, Zorzato.

*Sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:*

2. Al fine di far fronte alle esigenze operative e gestionali derivanti dalle previsioni di cui al comma 1, è istituito presso l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali un ufficio di livello dirigenziale generale. Per l'attivazione dei nuovi servizi, l'Agenzia potrà avvalersi ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, di personale non dirigenziale di ruolo in posizione di comando dal Ministero della salute, e dalle altre pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, per un contingente massimo di quindici unità. Il Ministro della salute può altresì disporre presso l'Agenzia, per periodi massimi di due anni e con le modalità previste all'articolo 1, comma 308, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, distacchi non rinnovabili fino ad un massimo di 15 unità di personale del Ministero della salute. I contributi alle spese previsti all'articolo

92, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, affluiscono direttamente al bilancio dell'Agenzia ai fini della copertura degli oneri dalla stessa sostenuti, ivi incluse le spese di funzionamento della Commissione nazionale per la formazione continua e degli ulteriori organismi previsti dal citato Accordo Stato-regioni del 1o agosto 2007 nonché le spese di personale derivanti dal presente articolo.

3. Per consentire all'Agenzia di cui al comma 1 di far fronte tempestivamente e con completezza agli ulteriori compiti istituzionali, la dotazione organica del relativo personale è determinata in sessantuno unità di personale di ruolo, di cui quarantotto unità di personale non dirigente articolato in quattro categorie, con equiparazione al personale del Servizio sanitario nazionale, dodici dirigenti di seconda fascia ed un dirigente di prima fascia ai quali ultimi si applicano le disposizioni del capo II del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

*Conseguentemente, alla tabella A, di cui all'articolo 150, comma 1, alla voce relativa Ministero della solidarietà sociale, sono apportate le seguenti variazioni:*

2008: – 200.000;  
2009: – 200.000;  
2010: – 200.000.

**\*82-bis. 2** (ex 0. 82. 028. 3). Alberto Giorgetti.

Commissione	Governo

\* \* \*

**(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 82-BIS)**



ART. 83.

(Disposizioni a favore dei soggetti danneggiati in ambito sanitario).

Al comma 1, dopo le parole: emoderivati infetti aggiungere le seguenti: o di thalidomide.

83. 1. (ex 83. 11.) Cancrini, Napoletano, Dioguardi, Zanotti, Aurisicchio, Rondo.

Commissione	Governo

\* \* \*

Al comma 2, dopo le parole: in data 13 marzo 2002, aggiungere le seguenti: procedendo secondo l'ordine temporale di presentazione delle azioni di risarcimento danni e.

83. 2. (ex 83. 9.) Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Commissione	Governo

\* \* \*

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2.1. La legge 25 febbraio 1992, n. 210, si applica anche ai pazienti che hanno contratto patologie irreversibili in seguito a trapianto di organi portatori di virus HIV o cellule neoplastiche.

Conseguentemente, dopo l'articolo 150, aggiungere il seguente:

ART. 150-bis. – 1. È introdotto a regime, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2008, l'istituto della programmazione fiscale alla quale possono accedere i titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni cui si applicano gli studi di settore o i parametri per il periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2006. L'accettazione della programmazione fiscale determina preventivamente, per un triennio, o fino alla chiusura della liquidazione, se di durata inferiore, per le società in liquidazione, la base imponibile caratteristica dell'attività svolta:

a) da assumere ai fini delle imposte sui redditi con una riduzione della imposizione fiscale e contributiva per la base imponibile eccedente quella programmata;

b) da assumere ai fini della imposta regionale sulle attività produttive.

2. Non sono ammessi alla programmazione fiscale i titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni:

a) per i quali sussistano cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore o dei parametri per il periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2006;

b) che svolgono dal 1° gennaio 2007 una attività diversa da quella esercitata nell'anno 2006;

c) che hanno omesso di dichiarare il reddito derivante dall'attività svolta nel periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2006 o che hanno presentato per tale periodo d'imposta una dichiarazione dei redditi o IRAP con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 3;

d) che hanno omesso di presentare la dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per il periodo d'imposta 2006 o che hanno presentato per tale annualità una dichiarazione con dati in-

sufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 3;

e) che hanno omesso di comunicare i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore o dei parametri per il periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2006.

3. La proposta individuale di programmazione fiscale è formulata sulla base di elaborazioni operate dall'anagrafe tributaria, tenendo conto delle risultanze dell'applicazione degli studi di settore e dei parametri, dei dati sull'andamento dell'economia nazionale per distinti settori economici di attività, della coerenza dei componenti negativi di reddito e di ogni altra informazione disponibile riferibile al contribuente.

4. La programmazione fiscale si perfeziona, ferma restando la congruità dei ricavi o dei compensi alle risultanze degli studi di settore o dei parametri per ciascun periodo d'imposta, con l'accettazione di importi, proposti al contribuente dall'Agenzia delle entrate, che individuano per un triennio la base imponibile caratteristica dell'attività svolta, esclusi gli eventuali componenti positivi o negativi di reddito di carattere straordinario. La notifica effettuata entro il 31 dicembre 2007 di processi verbali di constatazione con esito positivo, redatti a seguito di attività istruttorie effettuate, ai sensi degli articoli 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di avvisi di accertamento o rettifica, nonché di inviti al contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto o dell'IRAP, relativi al periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2006, comporta che la proposta di cui al comma 3 sia formulata dall'ufficio, su iniziativa del contribuente.

5. L'accettazione della proposta di programmazione fiscale è comunicata dal contribuente entro il 16 ottobre 2008; nel medesimo termine la proposta può essere

altresì definita in contraddittorio con il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate, anche con l'assistenza degli intermediari di cui all'articolo 3, commi 2-*bis* e 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, esclusivamente nel caso in cui il contribuente sia in grado di documentare la non correttezza dei dati contabili e strutturali presi a base per la formulazione della proposta.

6. Per i periodi d'imposta oggetto di programmazione, relativamente alla base imponibile caratteristica d'impresa o di arti o professioni:

a) sono inibiti i poteri spettanti all'amministrazione finanziaria sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni;

b) per la parte dichiarata eccedente quella programmata, ferma restando l'aliquota del 23 per cento, quelle marginali applicabili al reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito, nonché quella applicabile ai fini dell'imposta sul reddito delle società, sono ridotte di 4 punti percentuali;

c) i contributi previdenziali si applicano esclusivamente per la parte programmata, fatto salvo il minimale reddituale previsto ai fini contributivi; restano salve le prerogative degli enti previdenziali di diritto privato, nonché la facoltà di effettuare i versamenti su base volontaria;

d) l'imposta regionale sulle attività produttive si applica esclusivamente per la parte programmata.

7. Per gli stessi periodi d'imposta di cui al comma 6, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto:

a) il contribuente assolve ordinariamente a tutti gli obblighi formali e sostanziali previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e dalle altre

disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto;

*b)* all'ammontare degli eventuali maggiori ricavi o compensi da dichiarare rispetto a quelli risultanti dalle scritture contabili si applica, tenendo conto della esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato;

*c)* sono inibiti i poteri spettanti all'amministrazione finanziaria in base alle disposizioni di cui agli articoli 54, secondo comma, secondo periodo, e 55, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

8. In caso di divergenza tra gli importi risultanti dalle dichiarazioni e quelli oggetto di programmazione, da comunicare nella dichiarazione presentata ai fini delle imposte sui redditi, l'Agenzia delle entrate procede ad accertamento parziale in ragione del reddito oggetto della programmazione nonché, per l'imposta sul valore aggiunto, in ragione del volume d'affari corrispondente ai ricavi o compensi caratteristici a base della stessa, salve le ipotesi di documentati accadimenti straordinari e imprevedibili; in tale ultima ipotesi trova applicazione il procedimento di accertamento con adesione previsto dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218. La disposizione di cui al presente comma si applica anche nel caso di mancato adeguamento alle risultanze degli studi di settore o dei parametri.

9. L'inibizione dei poteri di cui all'articolo 39, primo comma, lettere *a)*, *b)*, *e)* e *d)*, primo periodo, e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e all'articolo 55, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e le disposizioni

di cui al comma 6, lettere *b)*, *c)* e *d)*, non operano qualora il reddito dichiarato differisca da quanto effettivamente conseguito, non siano adempiuti gli obblighi sostanziali di cui al comma 7, lettera *a)*, ovvero il contribuente non abbia tenuto regolarmente le scritture contabili ai fini delle imposte sui redditi; operano comunque le disposizioni di cui al comma 6, lettere *b)*, *c)* e *d)*, qualora il reddito effettivamente conseguito non ecceda di oltre il 10 per cento quello dichiarato. L'inibizione dei poteri di cui ai commi 6, lettera *a)*, e 7, lettera *c)*, e le disposizioni di cui al comma 6, lettere *b)*, *c)* e *d)*, non operano qualora siano constatate condotte che integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.

10. Salva l'applicazione del comma 5, nei casi in cui a seguito di controlli e segnalazioni, anche di fonte esterna all'amministrazione finanziaria, emergano dati ed elementi difformi da quelli comunicati dal contribuente, qualora presi a base per la formulazione della proposta, o siano constatate, per il periodo di imposta 2005, condotte che integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, nei suoi confronti non operano l'inibizione dei poteri di cui ai commi 6, lettera *a)*, e 7, lettera *e)*, nonché le disposizioni di cui al comma 6, lettere *b)*, *e)* e *d)*. Le disposizioni di cui al presente comma non operano qualora la difformità dei dati ed elementi sia di scarsa entità tale da determinare una variazione degli importi proposti nei limiti del 5 per cento degli stessi, fermi restando la maggiore imposta comunque dovuta nonché i relativi interessi.

11. Nel caso in cui l'attività effettivamente esercitata vari nel corso del triennio, l'istituto della programmazione fiscale cessa di avere effetto dal periodo d'imposta nel corso del quale si è verificata la variazione. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, è possibile individuare le singole categorie di contribuenti nei cui

riguardi progressivamente, nel corso del triennio, decorre l'applicazione della programmazione fiscale e, conseguentemente, rideterminare i periodi d'imposta di cui al comma 2, per i contribuenti nei cui confronti la programmazione fiscale opera a decorrere da periodi d'imposta diversi da quello indicato al comma 1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, sono approvate le note metodologiche per la formulazione della proposta di cui al comma 3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità di invio delle proposte, anche in via telematica, direttamente al contribuente ovvero per il tramite degli intermediari di cui all'articolo 3, commi 2-*bis* e 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, nonché le modalità di adesione.

12. Ai contribuenti destinatari delle proposte di programmazione di cui al comma 1, l'Agenzia delle entrate formula altresì una proposta di adeguamento dei redditi di impresa e di lavoro autonomo, nonché della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, relativi ai periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2005 ed al 31 dicembre 2006, per i quali le dichiarazioni sono state presentate entro il 31 ottobre 2007, sulla base di maggiori ricavi o compensi determinati a seguito di elaborazioni effettuate dall'anagrafe tributaria con i criteri previsti dal comma 3.

13. Agli importi di cui al comma 12 si applica, per le società di capitali che non hanno optato per la trasparenza fiscale di cui agli articoli 115 e 116 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e dell'imposta regionale sulle attività produttive, del 28 per cento e per le altre tipologie di soggetti del 23 per cento.

14. L'accettazione delle proposte di cui al comma 12 comporta il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto determinata applicando all'ammontare dei maggiori ri-

cavi o compensi, tenuto conto della esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato.

15. L'adeguamento di cui al comma 12, consentito ai contribuenti che si avvalgono della programmazione fiscale di cui al comma 1, si perfeziona con il versamento, entro il 16 ottobre del primo anno di applicazione dell'istituto previsto dal comma 1, degli importi di cui ai commi 13 e 14. Per ciascun periodo d'imposta, gli importi calcolati a titolo di maggiore ricavo o compenso non possono essere inferiori a 3.000 euro per le società di capitali e 1.500 euro per gli altri soggetti. Sulle maggiori imposte non si applicano sanzioni ed interessi.

16. Qualora gli importi da versare complessivamente per l'adeguamento di cui al comma 12 eccedano la somma di 10.000 euro per le società di capitali e 5.000 euro per gli altri soggetti, il 50 per cento dell'importo eccedente può essere versato entro il successivo 16 dicembre, maggiorato degli interessi legali a decorrere dal giorno successivo alla data di cui al comma 15. L'omesso versamento nei termini indicati nel periodo precedente non determina l'inefficacia della definizione; per il recupero delle somme non corrisposte alle predette scadenze si procede all'iscrizione a ruolo, a titolo definitivo, nonché alla notifica delle relative cartelle entro il 31 dicembre del secondo anno successivo al termine del versamento, ed è dovuta una sanzione pari al 30 per cento delle somme non versate, ridotta alla metà in caso di versamento eseguito entro i trenta giorni successivi alle rispettive scadenze, e gli interessi legali. Non è applicabile l'istituto del ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

17. Il perfezionamento dell'adeguamento di cui al comma 12 rende applica-

bili le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.

18. L'accettazione della proposta di adeguamento di cui al comma 12 esclude la rilevanza a qualsiasi effetto delle eventuali perdite risultanti dalla dichiarazione. È pertanto escluso e, comunque, inefficace il riporto a nuovo delle predette perdite. È altresì escluso il riporto al periodo d'imposta successivo del credito d'imposta sul valore aggiunto risultante dalle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta oggetto di definizione, nonché il rimborso risultante dalle medesime dichiarazioni.

19. La notifica effettuata entro il 31 dicembre antecedente il primo anno di applicazione dell'istituto previsto dal comma 1 di processi verbali di constatazione con esito positivo, redatti a seguito di attività istruttorie effettuate ai sensi degli articoli 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di avvisi di accertamento o rettificata, nonché di inviti al contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto ovvero dell'imposta regionale sulle attività produttive, relativi ai periodi d'imposta di cui al comma 2, comporta l'integrale applicabilità delle disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 218 del 1997.

20. Sono esclusi dall'istituto di cui al comma 2 i soggetti:

a) per i quali sussistano cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore o dei parametri per i periodi di imposta di cui al comma 12;

b) che non erano in attività in uno dei periodi di imposta di cui al comma 12;

c) che hanno omesso di dichiarare il reddito derivante dall'attività svolta nei periodi d'imposta oggetto di definizione o che hanno presentato per tali periodi d'imposta una dichiarazione dei redditi ed IRAP con dati insufficienti per l'elabora-

zione della proposta di cui al comma 12;

d) che hanno omesso di presentare la dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per le annualità d'imposta oggetto di definizione o che hanno presentato per tali annualità una dichiarazione con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 12;

e) che hanno omesso di comunicare i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore o dei parametri per i periodi di imposta di cui al comma 12;

f) nei cui confronti sono state constatate, entro il 31 dicembre antecedente il primo anno di applicazione dell'istituto previsto dal comma 1, per i periodi di imposta di cui al comma 12 e per le annualità di imposta 2005 e 2006 ai fini IVA, condotte che integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.

21. I contribuenti che si avvalgono dell'istituto della programmazione fiscale effettuano i versamenti in acconto ai fini delle imposte sui redditi, dell'IVA e dell'IRAP in base alle imposte dovute per il medesimo periodo d'imposta tenendo conto della maggiore base imponibile derivante dalla programmazione medesima".

**83. 3.** (ex 83. 12.) Ulivi, Lisi, Alberto Giorgetti.

Commissione	Governo

\* \* \*

**(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 83)**

*Dopo l'articolo 83, aggiungere il seguente:*

ART. 83-bis. – 1. Per i soggetti indicati al comma 1 dell'articolo 1 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, sono riaperti i termini per la presentazione delle domande di indennizzo.

2. La domanda va presentata al Ministero della salute entro il termine perentorio di tre anni nel caso di vaccinazioni ed emotrasfusioni con prolungamento fino a dieci anni nei casi di infezioni da HIV. I termini decorrono dal momento in cui, sulla base della documentazione di cui ai commi 2 e 3, l'avente diritto risulti aver avuto conoscenza del danno subito.

3. Per le procedure di richiesta e successiva valutazione medica si rimanda a quanto previsto dalla legge 25 febbraio 1992 n. 210.

*Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella A, voce: Ministero della solidarietà sociale apportare le seguenti variazioni:*

2008: – 100.000;

2009: – 100.000;

2010: – 100.000.

**83. 01.** (ex 83. 09.) Di Virgilio, Moroni, Baiamonte, Bocciardo, Ceccacci Rubino, Crimi, Gardini, Mazzaracchio, Palumbo.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

*Dopo l'articolo 83, aggiungere il seguente:*

ART. 83-bis. – (*Tutela sanitaria degli infortunati sul lavoro*). – 1. Le prestazioni sanitarie che l'INAIL eroga direttamente per mezzo delle proprie strutture, con oneri a proprio carico, ai sensi dell'articolo 12 della legge 11 marzo 1988, n. 67, dell'articolo 2, comma 6, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e dell'articolo 2, comma 130, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono da intendersi comprensive delle cure riabilitative e di fisiokinesiterapia, sia in regime ambulatoriale che di ricovero.

2. Le convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 95 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, garantiscono la parità di trattamento su tutto il territorio nazionale e la gratuità delle prestazioni di assistenza sanitaria curativa e riabilitativa, di cui all'articolo 57 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, mediante la piena integrazione fra i livelli di tutela a carico del Servizio sanitario nazionale e quelli a carico dall'INAIL, nel rispetto della competenza delle regioni in materia di tutela della salute.

**83. 02.** (ex 83. 08.) Garavaglia, Filippi, Dussin.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

ART. 84.

*(Personale della associazione italiana della Croce rossa. Assunzioni presso le amministrazioni pubbliche nella provincia autonoma di Bolzano).*

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: nel settore dei servizi fino alla fine del comma con le seguenti: nell'ambito delle sue finalità istituzionali, i rapporti di lavoro a tempo determinato contratti sulla base delle convenzioni sono confermati per la durata di queste ultime e possono essere rinnovati ove siano rinnovate le convenzioni medesime. In tutti gli altri casi restano ferme le limitazioni previste dalla presente legge in materia di lavoro flessibile. Alla copertura dell'onere relativo la Croce Rossa Italiana provvede nell'ambito delle risorse finanziarie previste dalle convenzioni e in ogni caso senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*

*Conseguentemente, sopprimere i commi 2 e 3.*

**84. 1.** (ex 84. 8.) Delfino, Lucchese, Holzmann, Zanetta, Peretti, Zinzi.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: per la durata delle convenzioni medesime con le seguenti: fino alla conclusione delle procedure di stabilizzazione.*

*Conseguentemente:*

*al medesimo comma, terzo periodo, dopo la parola: provvede aggiungere le seguenti: per la durata delle convenzioni;*

*all'articolo 150, tabella C, ridurre in maniera lineare le dotazioni di parte corrente in modo da assicurare una minore*

*spesa annua pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.*

**84. 2.** (ex 84. 13.) Pagliarini, Sgobio, Diliberto, Napoletano, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Galante, Licandro, Longhi, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: per mancanza di disponibilità di posti vacanti nell'organico della associazione italiana della Croce Rossa con le seguenti: in quanto assunti a valere sulle condizioni di cui al comma 1.*

**\*84. 3.** (ex 84. 16.) Giudice.

*Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: per mancanza di disponibilità di posti vacanti nell'organico della associazione italiana della Croce Rossa con le seguenti: in quanto assunti a valere sulle condizioni di cui al comma 1.*

**\*84. 4.** (ex 84. 4.) Bellotti, Proietti Cosimi.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

**2-bis.** Per l'anno 2008 è concesso un contributo straordinario di 10 milioni di euro a favore della Croce Rossa Italiana.

*Conseguentemente, all'articolo 150, tabella A, ridurre, in misura lineare, le voci relative ai singoli Ministeri per un importo*

complessivo di 10 milioni di euro per l'anno 2008.

**84. 5.** (ex 84. 11.) Holzmann, Alberto Giorgetti.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis.* Per l'anno 2008 è concesso un contributo straordinario di 6 milioni di euro a favore della Croce Rossa Italiana.

*Conseguentemente, all'articolo 150, tabella A, ridurre, in misura lineare, le voci relative ai singoli Ministeri per un importo complessivo di 6 milioni di euro per l'anno 2008.*

**84. 6.** (ex 84. 10.) Holzmann, Alberto Giorgetti.

Commissione	Governo

*Al comma 3, sostituire le parole: gli enti previdenziali con le seguenti: gli enti pubblici non economici.*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 150, aggiungere il seguente:*

**ART. 150-bis.** – 1. All'articolo 15 della legge 8 luglio 2003, n. 172, recante disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico, i commi 2 e 3 sono abrogati.

**84. 7.** (vedi 84. 12.) Sgobio, Napoletano, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Diliberto, Galante, Licandro, Longhi, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.

Commissione	Governo

\* \* \*

**(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 84)**



ART. 85.

(Modifica all'articolo 4 della legge n. 281 del 1991).

Sostituirlo con il seguente:

ART. 85 – (Modifica all'articolo 4 della legge n. 281 del 1991). – 1. Dopo il comma 1 articolo 4 della legge 14 Agosto 1991, n. 281, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:

« 1-*bis*. I piani di controllo delle nascite attraverso la sterilizzazione si devono aggiungere a quelli analoghi predisposti da ogni servizio veterinario delle unità sanitarie locali di cui all'articolo 2 comma 1, ciascun piano di controllo dei quali finanziato con proprie risorse ».

**85. 1.** (ex 85. 1.) Ceccacci Rubino, Di Virgilio, Baiamonte, Bocciardo, Crimi, Gardini, Mazzaracchio, Moroni, Palumbo.

Commissione	Governo

\* \* \*

**(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 85)**

\* \* \*

ART. 85-*bis*.

(Modifiche al comma 829 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296).

Sopprimerlo.

**85-*bis*. 1.** Alberto Giorgetti.

Commissione	Governo

\* \* \*

**(SI VOTA IL MANTENIMENTO  
DELL'ARTICOLO 85-BIS)**

ART. 86.

*(Vaccinazione HPV e partecipazione dell'Italia ad iniziative internazionali relative agli obiettivi di Sviluppo del millennio e alla cancellazione del debito dei Paesi poveri).*

*Al comma 1, sostituire le parole da: una quota fino alla fine del comma con le seguenti: è concesso con decreto del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, un contributo finanziario alle regioni e alle province autonome finalizzato ad agevolare la diffusione, tra le adolescenti di età compresa tra i dodici e i diciotto anni, della vaccinazione HPV basata sull'offerta attiva del vaccino.*

**86. 1.** (ex 86. 9.) Ciocchetti, Peretti, Zinzi.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Al comma 1, sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 70 per cento.*

*Conseguentemente, al medesimo comma, dopo al parola: dodicenni aggiungere le seguenti: e le tredicenni.*

**86. 2.** (ex 86. 10.) Lucchese, Peretti, Zinzi.

Commissione	Governo

*Al comma 1, sostituire le parole da: concessione fino alla fine del comma con le seguenti: realizzazione di un progetto sperimentale di vaccinazione HPV basato sull'offerta attiva del vaccino. Con decreto del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sono individuate le Regioni sede della sperimentazione e definiti i criteri e le procedure per la realizzazione della campagna vaccinale sperimentale.*

**86. 3.** (ex 86. 11.) Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Al comma 1, sostituire le parole da: ad agevolare fino alla fine del comma con le seguenti: alla realizzazione di campagne vaccinali regionali contro la meningite, il morbillo, la rosolia, la polmonite o la varicella rivolte ai minori età.*

*Conseguentemente, alla rubrica, sostituire le parole: vaccinazione HPV con le seguenti: campagne vaccinali regionali.*

**86. 4.** (ex 86. 12.) Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Commissione	Governo

Al comma 1, sostituire le parole: dodicenni con le seguenti: giovani in età puberale.

**86. 5.** (ex 86. 7.) Ceccacci Rubino, Di Virgilio, Baiamonte, Bocciardo, Crimi, Gardini, Mazzaracchio, Moroni, Palumbo.

Commissione	Governo

\* \* \*

Al comma 1, sostituire la parola: dodicenni con le seguenti: le adolescenti fino al sedicesimo anno di età.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero della solidarietà sociale, apportare le seguenti variazioni:

2008: – 200.000;

2009: – 200.000;

2010: – 200.000.

**86. 6.** (ex 86. 8.) Di Virgilio, Moroni, Baiamonte, Bocciardo, Ceccacci Rubino, Crimi, Gardini, Mazzaracchio, Palumbo.

Commissione	Governo

\* \* \*

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. È autorizzata la spesa di 5 milioni di euro a decorrere dal 2008 per

promuovere presso le scuole medie superiori corsi di educazione e prevenzione contro le malattie sessualmente trasmissibili, nonché per la distribuzione gratuita di profilattici agli studenti. I contributi sono ripartiti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: – 5.000;

2009: – 5.000;

2010: – 5.000.

**86. 7.** (ex 86. 13.) Mellano, Beltrandi, D'Elia, Poretti, Turco.

Commissione	Governo

\* \* \*

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Nella Tabella A, Parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633 è aggiunto il seguente numero: 144-bis) profilattici;

1-ter. A valere sui fondi allocati per il contrasto all'HIV e alle malattie sessualmente trasmissibili, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero della salute avvia una campagna informativa e di sensibilizzazione permanente, attraverso tutti gli organi di stampa e gli strumenti di informazione, al fine di massimizzare l'utilizzo del profilattico quale principale dispositivo medico di prevenzione contro l'HIV e altre malattie sessualmente trasmissibili. Entro

novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo promuove in sede di Conferenza Stato-Regioni un'intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6 della legge 8 maggio 2003, n. 131, sentite le aziende produttrici o distributrici di profilattici, al fine di ottenere sconti al massimo ribasso in relazione al rapporto prezzo-qualità del profilattico maschile e femminile.

*Conseguentemente:*

*sostituire la rubrica con la seguente:*  
Vaccinazione HPV, diffusione del preservativo e partecipazione dell'Italia ad iniziative internazionali relative agli obiettivi di Sviluppo del millennio e alla cancellazione del debito dei Paesi poveri;

*all'articolo 150, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella C di cui al comma 2, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010.

**86. 8.** (ex 86. 5.) Grillini, Baratella, Spini, Villetti.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Al comma 2, dell'articolo 135 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, dopo le parole: « in attesa di giudizio » sono aggiunte le seguenti: "Tali convenzioni potranno essere stipulate solo con strutture convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale in quanto in possesso dei requisiti richiesti per l'ac-

creditamento nell'ambito dello Schema dell'Atto di intesa Stato-Regioni del 5 agosto 1999.

**86. 9.** (ex 86. 15.) Cancrini, Caprolicchio.

Commissione	Governo

\* \* \*

#### **(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 86)**

\* \* \*

*Dopo l'articolo 86, aggiungere il seguente:*

ART. 86-bis. (Convenzioni per la prevenzione e la cura dell'AIDS nelle carceri). 1. Al comma 2 dell'articolo 135 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, dopo le parole: « in attesa di giudizio » sono aggiunte le seguenti: "Tali convenzioni potranno essere stipulate solo con strutture convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale in quanto in possesso dei requisiti richiesti per l'accreditamento nell'ambito dello Schema dell'Atto di intesa Stato-Regioni del 5 agosto 1999.

**86. 01.** (ex 86. 02.) Cancrini, Napoletano.

Commissione	Governo

ART. 86-bis.

*(Destinazione dei finanziamenti per i progetti regionali attuativi del Piano sanitario nazionale).*

*Al comma 1, sopprimere le lettere d), e) e f).*

**86-bis. 1.** (ex 0. 86. 06. 1.) Zorzato, Giudice Crosetto.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

g) promozione dell'uso del profilattico quale strumento di prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili.

*Conseguentemente:*

*dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. I profilattici sono inseriti nella Tabella A, Parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633. A valere sui fondi allocati per il contrasto all'HIV e alle malattie sessualmente trasmissibili, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero della salute avvia una campagna informativa e di sensibilizzazione permanente, attraverso tutti gli organi di stampa e gli strumenti di informazione, al fine di massimizzare l'utilizzo del profilattico quale principale dispositivo medico di prevenzione contro

l'HIV e altre malattie sessualmente trasmissibili. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo promuove in sede di Conferenza Stato-regioni un'intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6 della legge 5 maggio 2003, n. 131, sentite le aziende produttrici o distributrici di profilattici, al fine di ottenere sconti al massimo ribasso in relazione al rapporto prezzo-qualità del profilattico maschile e femminile.

*sostituire la rubrica con la seguente:*  
Altri interventi in campo sanitario.

*all'articolo 150, tabella C, ridurre in maniera lineare le dotazioni di parte corrente in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010.*

**86-bis. 2.** (ex 0. 86. 06. 2.) Grillini, Baratella, Villetti.

Commissione	Governo

\* \* \*

**(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 86-BIS)**

\* \* \*

ART. 86-ter.

*(Modifica al comma 566 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296).*

**(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 86-TER)**

ART. 87.

*(Quota fissa di partecipazione).*

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. I soggetti, con diagnosi di affezione dolorosa neuropatica severa non oncologica accertata da un centro di terapia del dolore pubblico o privato convenzionato, accedono alla totale rimborsabilità di ogni farmaco impiegato, anche *off-label*.

*Conseguentemente, all'articolo 150, comma 1, Tabella A, apportare le seguenti variazioni:*

a) voce Ministero della solidarietà sociale:

2008: – 200.000;

2009: – 200.000;

2010: – 200.000.

b) voce Ministero dell'economia e delle finanze:

2008: – 100.000;

2009: – 100.000;

2010: – 100.000.

**87. 1.** (ex 87. 5.) Bocciardo, Di Virgilio, Moroni, Baiamonte, Ceccacci Rubino, Crimi, Gardini, Mazzaracchio, Palumbo.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

4. Per l'anno 2008 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma

796, lettera o), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

*Conseguentemente, all'articolo 150, comma 2, Tabella C, ridurre in maniera lineare le dotazioni di parte corrente, in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.*

**87. 2.** (ex 87. 6.) Tucci, Peretti, Zinzi.

Commissione	Governo

\* \* \*

**(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 87)**

\* \* \*

*Dopo l'articolo 87, aggiungere il seguente:*

ART. 87-bis. – 1. All'articolo 1, comma 796, lettera o), della legge n. 296 del 27 dicembre 2006, le parole da: « fatto salvo » ad « automatizzate » sono sostituite dalle seguenti: « Fatto salvo quanto previsto in materia di aggiornamento dei tariffari delle prestazioni sanitarie di cui all'articolo 1, comma 170, quarto periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dalla presente lettera, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, le strutture pubbliche e private accreditate, ai fini della remunerazione delle prestazioni rese per conto del Servizio sanitario nazionale, praticano uno sconto pari al 2 per cento degli importi indicati per le prestazioni specialistiche e del 20 per cento per le prestazioni di

diagnostica di laboratorio, al netto della partecipazione dei cittadini sui tariffari regionali vigenti al 31 dicembre 2006. Fermo restando il predetto sconto, le Regioni provvedono, entro il 1o gennaio 2010, in ottemperanza con la cessazione degli accreditamenti provvisori delle strutture private di cui alla lettera *t*), ad approvare un piano di riorganizzazione delle strutture pubbliche e private accreditate, eroganti prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio ai fini dell'adeguamento degli *standard* organizzativi e di personale ».

*Conseguentemente, all'articolo 150, comma 1, Tabella A, ridurre in misura lineare le voci relative ai singoli Ministeri, per un importo complessivo di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.*

**87. 01.** (ex 87. 02.) Lisi, Ulivi, Alberto Giorgetti.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Dopo l'articolo 87, aggiungere il seguente:*

ART. 87-bis.

1. All'articolo 1, comma 796, lettera *o*), della legge n. 296 del 27 dicembre 2006, le parole da: « fatto salvo » ad « automatizzate » sono sostituite dalle seguenti: « Fatto salvo quanto previsto in materia di ag-

giornamento dei tariffari delle prestazioni sanitarie di cui all'articolo 1, comma 170, quarto periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dalla presente lettera, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, le strutture pubbliche e private accreditate, ai fini della remunerazione delle prestazioni rese per conto del Servizio sanitario nazionale, praticano uno sconto pari al 2 per cento degli importi indicati per le prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio, al netto della partecipazione dei cittadini sui tariffari regionali vigenti al 31 dicembre 2006. Fermo restando il predetto sconto, le Regioni provvedono, entro il 1° gennaio 2010, in ottemperanza con la cessazione degli accreditamenti provvisori delle strutture private di cui alla lettera *t*), ad approvare un piano di riorganizzazione delle strutture pubbliche e private accreditate, eroganti prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio ai fini dell'adeguamento degli *standard* organizzativi e di personale ».

*Conseguentemente, all'articolo 150, comma 1, Tabella A, apportare le seguenti variazioni:*

2008: – 300.000;

2009: – 300.000;

2010: – 300.000.

**87. 02.** (ex 87. 01.) Lisi, Ulivi, Alberto Giorgetti.

Commissione	Governo

ART. 88.

(Misure per promuovere la qualità nell'erogazione dell'assistenza protesica).

**(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 88)**

\* \* \*

Dopo l'articolo 88, aggiungere il seguente:

ART. 88-bis. – 1. I farmaci prescritti dai presidi della Rete ai pazienti affetti da una malattia rara sono erogati dai seguenti soggetti:

a) i presidi sanitari, nel caso di somministrazione ambulatoriale del farmaco;

b) le aziende sanitarie locali (ASL) di appartenenza del paziente, anche qualora la malattia rara sia stata diagnosticata in una regione diversa da quella di residenza, nel caso di farmaci necessari al trattamento dei pazienti inseriti nei programmi di assistenza domiciliare e nel caso di farmaci di fascia H, non registrati in Italia o compresi nell'elenco ALFA per le terapie domiciliari;

c) le farmacie o le ASL di appartenenza del paziente, nel caso dei farmaci di classe A, C e dei farmaci inseriti nell'elenco di cui al decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, ed inoltre dei farmaci registrati all'estero o inseriti in protocolli clinici di sperimentazione di cui sia documentata l'esigenza terapeutica per specifiche patologie.

**88. 03.** (ex 88. 015.) Napoletano, Cancrini.

Commissione	Governo

Dopo l'articolo 88, aggiungere il seguente:

ART. 88-bis. – 1. Il Comitato nazionale per la sicurezza alimentare di cui al decreto interministeriale 26 luglio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 231 del 4 ottobre 2007, assume la denominazione di « Autorità nazionale per la sicurezza alimentare » ai sensi del regolamento (CE) n. 178/2002.

2. La sede amministrativa dell'Autorità sarà definita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza permanente Stato-Regioni.

3. Restano ferme le disposizioni del citato decreto interministeriale, in quanto compatibili.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari ad un milione di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 10 ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244.

**88. 06.** (ex 88. 024.) Delfino, Ruvolo, Martinello, Peretti, Zinzi.

Commissione	Governo

\* \* \*

Dopo l'articolo 88, aggiungere il seguente:

ART. 88-bis. (Revisione del rimborso per la chirurgia della cataratta). – 1. È autorizzata, quale revisione del rimborso DRG (*diagnosis related group*) inerente la chirurgia della cataratta, per l'utilizzo di nuovi dispositivi e delle nuove tecnologie, la spesa di 1.500 euro ad intervento.



Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella A, voce: Ministero della solidarietà sociale, apportare le seguenti variazioni:

- 2008: – 100.000;
- 2009: – 100.000;
- 2010: – 100.000.

**88. 07.** (ex 88. 018.) Crosetto, Zorzato, Giudice, Verro.

Commissione	Governo

\* \* \*

Dopo l'articolo 88, aggiungere il seguente:

ART. 88-bis. (Terapia anticoagulante). – 1. Al fine della prevenzione delle complicanze e della corretta diffusione della terapia con farmaci anticoagulanti, i piani sanitari regionali indicano alle aziende sanitarie, sentito l'Istituto superiore di sanità, gli interventi operativi più idonei per individuare le patologie che necessitano di terapia anticoagulante. Per la realizzazione degli interventi, le aziende sanitarie locali si avvalgono dei centri di sorveglianza degli anticoagulanti in coordinamento con i servizi sanitari distrettuali.

2. Il Ministro della salute, sentito l'Istituto superiore di sanità, presenta annualmente al Parlamento una relazione di aggiornamento sullo stato delle conoscenze e delle nuove acquisizioni scientifiche in tema di terapia anticoagulante.

**88. 08.** (ex 88. 023.) D'Agrò, Peretti, Zinzi.

Commissione	Governo

Dopo l'articolo 88, aggiungere il seguente:

ART. 88-bis. – 1. All'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «La norma di cui al presente comma si applica anche alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza riconosciute in base alla legge 17 luglio 1890, n. 6972, e alle aziende pubbliche di servizi alla persona che derivino dalla loro trasformazione a norma del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, e dalle norme regionali di attuazione.»

2. All'articolo 25, comma 1, del citato decreto legislativo n. 151 del 2001, è inserito, in fine, il seguente periodo: «I periodi di congedo di maternità sono coperti da contribuzione figurativa per i dipendenti delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza riconosciute in base alla legge 17 luglio 1890, n. 6972, e delle aziende pubbliche di servizi alla persona che derivino dalla loro trasformazione a norma del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, e dalle norme regionali di attuazione, con oneri a carico della relativa gestione previdenziale.»

3. All'articolo 79 del citato decreto legislativo 151 del 2001, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica dell'articolo è sostituita dalla seguente: «Oneri contributivi nel lavoro subordinato privato, delle IPAB e delle aziende pubbliche di servizi alla persona»;

b) al comma 1, dopo le parole: «Per la copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente testo unico relativi alle lavoratrici e ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato privato» sono aggiunte le seguenti: «e con rapporto di lavoro subordinato delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza riconosciute in base alla legge 17 luglio 1890,

n. 6972, e delle aziende pubbliche di servizi alla persona che derivino dalla loro trasformazione a norma del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, e delle norme regionali di attuazione »;

c) al comma 1, lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza riconosciute in base alla legge 17 luglio 1890, n. 6972, e delle aziende pubbliche di servizi alla persona che derivino dalla loro trasformazione a norma del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 e delle norme regionali di attuazione ».

*Conseguentemente all'articolo 150, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella C di cui al comma 2, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa annua

pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010.

**88. 010.** (ex 88. 035.) Garavaglia, Filippi, Fugatti.

<b>Commissione</b>	<b>Governo</b>

\* \* \*

ART. 88-bis.

*(Disposizioni in materia di dispositivi medici).*

**(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 88-BIS)**

\* \* \*

ART. 88-ter.

*(Interventi per la tutela degli animali).*

**(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 88-TER)**

CAPO XVIII

MISSIONE 21 – TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI E PAESAGGISTICI

ART. 89.

*(Utilizzo più razionale delle risorse disponibili per i beni e le attività culturali).*

Sopprimerlo.

\*89. 1. (ex 89. 7.) Bono, Alberto Giorgetti, Rositani, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Penna, La Loggia.

Sopprimerlo.

\*89. 2. (ex 89. 4.) La Loggia.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:* Nell'ambito delle disponibilità di spesa, di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 7 marzo 2001, n. 78, e del relativo incremento, è destinato un contributo pari al 50 per cento per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, da destinare alle imprese cooperative che si

occupino prevalentemente di ricognizione, catalogazione, manutenzione, restauro, gestione e valorizzazione delle cose di cui all'articolo 1, della legge 7 marzo 2001, n. 78.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 150, aggiungere il seguente:*

ART. 151-bis. – All'articolo 17, comma 29, della legge 27 dicembre 1997, n. 445, le parole: « nella misura di lire 203.000 per tonnellata/anno di anidride solforosa e di lire 203.000 » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura di euro 106,40 per tonnellata/anno di anidride solforosa e di euro 209,68 ».

89. 3. (ex 89. 3.) D'Ulizia.

Commissione	Governo

\* \* \*

**(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 89)**

\* \* \*

ART. 89-bis.

*(Valorizzazione dei parchi archeologici siciliani inseriti nella « Lista del patrimonio mondiale » dell'Unesco).*

**(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 89-BIS)**

ART. 90.

*(Disposizioni in materia di fondazioni lirico-sinfoniche).*

*Sopprimere i commi 1, 2 e 3.*

**90. 1.** (ex 90. 12.) Bono, Alberto Giorgetti, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Perina, Rositani.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Al comma 1, sopprimere la lettera a).*

*Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: Le modifiche di cui al comma 1, lettere a) e c), con le seguenti: La modifica di cui alla lettera c), .*

**90. 2.** (ex 90. 16.) Leone.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Sopprimere il comma 5.*

**90. 8.** (ex 90. 9.) Garavaglia, Filippi.

Commissione	Governo

*Sostituire il comma 5 con il seguente:*

5. È istituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali un fondo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008,2009 e 2010, al fine di:

a) contribuire alla ricapitalizzazione delle fondazioni lirico-sinfoniche soggette ad amministrazione straordinaria ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367;

b) contribuire alla ricapitalizzazione delle fondazioni lirico-sinfoniche che abbiano chiuso almeno in pareggio il conto economico degli ultimi due esercizi ma presentino nell'ultimo bilancio approvato un patrimonio netto inferiore a quello indisponibile e propongano adeguati piani di risanamento al Ministero per i beni e le attività culturali nonché di quelle già sottoposte ad amministrazione straordinaria nel corso degli ultimi due esercizi che non abbiano ancora terminato la ricapitalizzazione;

c) contribuire al sostegno dell'attività delle danza effettuata dalle compagnia stabili componenti gli organici delle Fondazioni Lirico Sinfoniche.

**90. 10.** (ex \*90. 22. e \*90. 28.) Grillini, Spini, Baratella.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Al comma 5, dopo lettera b), aggiungere la seguente:*

c) nel limite di 5 milioni di euro per contribuire al sostegno dell'attività della

danza effettuata dalle compagnie stabili componenti gli organici delle fondazioni lirico-sinfoniche.

**90. 11.** (ex \*90. 5.) Carlucci.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

5-bis. Il fondo di cui al comma 5 è ripartito 15 milioni per la lettera a) e b) del medesimo comma e 5 milioni per la lettera c).

**\*90. 14.** (ex \*90. 29.) Del Bue.

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

5-bis. Il fondo di cui al comma 5 è ripartito 15 milioni per la lettera a) e b) del medesimo comma e 5 milioni per la lettera c).

**\*90. 15.** (ex \*90. 33.) Grillini, Spini, Baratella.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

5-bis. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il

Ministro per i beni e le attività culturali presenta al Parlamento una relazione sulle fondazioni liriche che risulteranno beneficiarie degli interventi di cui alla lettere a) e b) del comma 5, indicando le cause della riduzione del patrimonio netto, le conseguenti responsabilità, amministrative e gestionali, anche al fine di ogni opportuna opera di rivalsa a tutela dell'erario pubblico, nonché le linee guida per evitare in futuro che si ripetano pratiche gestionali fallimentari.

**90. 16.** (ex 90. 13.) Bono, Alberto Giorgetti, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Perina, Rositani.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Al comma 6, dopo le parole: il fondo di cui al comma 5 aggiungere le seguenti: , lettere a) e b).*

**90. 18.** (ex \*\*90. 34.) Grillini, Spini, Baratella.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Al comma 6, dopo le parole: è ripartito aggiungere le seguenti: , previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, .*

**90. 19.** (ex 90. 14.) Bono, Alberto Giorgetti, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Perina, Rositani.

Commissione	Governo

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

6-bis. Le risorse destinate alle finalità di cui al comma 5, lettera c) sono ripartire tra le fondazioni lirico-sinfoniche, con il decreto del ministro per i beni e le attività culturali di cui al comma 6, in proporzione ai costi del personale «tersicorei» in servizio, presso le medesime fondazioni lirico-sinfoniche, nell'anno 2007.

**\*90. 21.** (ex \*90. 30.) Del Bue.

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

6-bis. Le risorse destinate alle finalità di cui al comma 5, lettera c) sono ripartire tra le fondazioni lirico-sinfoniche, con il decreto del ministro per i beni e le attività culturali di cui al comma 6, in proporzione ai costi del personale «tersicorei» in servizio, presso le medesime fondazioni lirico-sinfoniche, nell'anno 2007.

**\*90. 22.** (ex \*90. 35.) Grillini, Spini, Baratella.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

8. È abrogato il comma 5 dell'articolo 3-ter, del decreto legge 31 gennaio 2005,

n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.

**90. 25.** (ex \*90. 36.) Grillini, Spini, Baratella.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

8. Gli effetti dell'Accordo Basilea 2, ai fini dell'accesso al credito da parte delle imprese, sono sospesi nei confronti degli organizzatori degli spettacoli dal vivo per 24 mesi, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

**90. 26.** (ex 90. 44.) Gianfranco Conte.

Commissione	Governo

\* \* \*

**(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 90)**

ART. 91.

*(Disposizioni in materia di istituzioni culturali).*

*Sopprimere il comma 1.*

**91. 1.** (ex 91. 9.) Bono, Alberto Giorgetti, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Perina, Rositani.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Nell'ambito della disponibilità del predetto incremento, è riconosciuto un contributo pari al 2 per cento da destinare alle imprese cooperative che si occupino prevalentemente di importanti servizi in campo culturale, promuovano e svolgano attività di ricerca, di organizzazione culturale e di elaborazione culturale documentata, ovvero che ricoprano le caratteristiche di cui all'articolo 8 della legge n. 534, del 17 ottobre 1996.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 150, aggiungere il seguente:*

ART. 150-bis. 1. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui

consumi di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « Birra: euro 2,35 per ettolitro e per grado-Plato » sono sostituite dalle seguenti: « Birra: euro 2,58 per ettolitro e per grado-Plato »;

b) le parole: « Prodotti alcolici intermedi: euro 68,51 per ettolitro » sono sostituite dalle seguenti: « Prodotti alcolici intermedi: euro 75,36 per ettolitro »;

c) le parole: « Alcole etilico: euro 800,01 per ettolitro anidro » sono sostituite dalle seguenti: « Alcole etilico: euro 880,01 per ettolitro anidro ».

**91. 2.** (ex 91. 3.) D'Ulizia.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Al comma 3, sopprimere le parole: a titolo gratuito.*

**91. 3.** (ex 91. 7.) Garavaglia, Filippi, Goisis.

Commissione	Governo

*Al comma 3, dopo le parole: le accademie e le istituzioni culturali aggiungere le seguenti: di rilevanza nazionale.*

**91. 4.** (ex 91. 6.) Garavaglia, Filippi, Goisis.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

\* \* \*

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

*6-bis.* Gli effetti dell'accordo Basilea 2 ai fini dell'accesso al credito da parte delle

imprese, sono sospesi nei confronti degli organizzatori degli spettacoli dal vivo per 24 mesi.

**91. 5.** (ex 91. 2.) Gianfranco Conte.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

\* \* \*

**(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 91).**



ART. 92.

*(Festival pucciniano).*

*Sopprimerlo.*

**92. 1.** (ex 92. 1.) Zorzato, Giudice, Casero,  
Crosetto, Ravetto, Verro.

<b>Commissione</b>	<b>Governo</b>

\* \* \*

**(SI VOTA IL MANTENIMENTO  
DELL'ARTICOLO 92).**

ART. 93.

*(Restauro archeologico di teatri).*

*Al comma 1, sostituire le parole da: per l'anno 2008 fino alla fine del comma con le seguenti: a favore del Ministero per i beni e le attività culturali la somma di un milione di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.*

*Conseguentemente, all'articolo 150:*

*alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:*

- 2008: – 1.000;
- 2009: – 1.000;
- 2010: – 1.000.

*alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni;*

- 2008: – 1.000;
- 2009: – 1.000;
- 2010: – 1.000.

**93. 1.** (ex 93. 7.) Ceccacci Rubino, Di Virgilio, Baiamonte, Bocciardo, Crimi, Gardini, Mazzaracchio, Moroni, Palumbo.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

2. Al fine di consentire interventi per la messa a norma degli edifici che ospitano i teatri stabili di prosa italiani è stanziata per l'anno 2008 a favore del Ministero per

i beni e le attività culturali la somma di 5 milioni di euro.

*Conseguentemente:*

*alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: e messa a norma dei teatri stabili italiani;*

*all'articolo 150, Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:*

2008: – 5.000.

**93. 2.** (ex 93. 4.) La Loggia.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

2. A valere sullo stanziamento di cui al comma 1 sono finanziabili, nella misura massima del 25 per cento dell'intero ammontare dell'opera, progetti di ristrutturazione di rocche medievali a rischio statico qualora di proprietà dell'ente locale.

**93. 3.** (ex 93. 6.) Pini, Garavaglia.

Commissione	Governo

\* \* \*

**(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 93).**

*Dopo l'articolo 93 aggiungere il seguente:*

ART. 93-bis. – 1. Nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali è istituito un fondo con dotazione pari a 2 milioni di euro annui per il triennio 2008-2010 da ripartire per le esigenze connesse all'attuazione delle disposizioni recate dalle leggi 19 febbraio 2007, n. 19, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla protezione e la promozione delle diversità delle espressioni culturali e 27 settembre 2007, n. 167, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale.

*Conseguentemente all'articolo 150, tabella A voce: Ministero per i beni e le attività culturali apportare le seguenti variazioni:*

2008 – 2.000;

2009 – 2.000;

2010 – 2.000.

**93. 01.** (ex 93. 09.) Tranfaglia, Fundarò, De Simone, Sasso, Folena, Guadagno detto Vladimir Luxuria, Aurisicchio, Ricci, Napoletano, Zanella.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Dopo l'articolo 93 aggiungere il seguente:*

ART. 93-bis. – (Centri storici UNESCO). – 1. È istituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali con una dotazione di 10 milioni di euro per gli anni 2008, 2009 e 2010, un Fondo per il finanziamento di interventi per il recupero dei

centri storici inseriti nella lista del Patrimonio mondiale culturale e naturale posti sotto la tutela dell'UNESCO. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono individuati i criteri e le modalità per il riparto del Fondo tra comuni che presentino progetti di recupero dei centri storici inseriti nella lista del Patrimonio culturale e naturale posti sotto la tutela dell'UNESCO, privilegiando quelli che presentino un cofinanziamento da parte degli enti territoriali.

*Conseguentemente, all'articolo 150, tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:*

2008 – 10.000;

2009 – 10.000;

2010 – 10.000.

**93. 05.** (ex 93. 05.) Ossorio, Samperi.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Dopo l'articolo 93 aggiungere il seguente:*

ART. 93-bis. – 1. Al fine di rafforzare e qualificare i musei che promuovono la conoscenza scientifica e tecnologica è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2008.

*Conseguentemente, all'articolo 150, tabella A, voce Ministero per i beni e le*

attività culturali, *apportare la seguente variazione:*

2008: – 5.000.

**93. 07.** (ex 93. 011.) Guadagno detto Vladimir Luxuria, Tranfaglia, Fundarò, De Simone, Sasso, Folena, Aurisicchio, Ricci, Napoletano, Zanella.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Dopo l'articolo 93 aggiungere il seguente:*

ART. 93-bis. – (*Contrasto del razzismo e dell'antisemitismo*). – 1. Al fine di sviluppare le misure di contrasto al razzismo ed all'antisemitismo è attribuito al Centro di documentazione ebraica contemporanea un contributo di 250.000 euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

*Conseguentemente, all'articolo 150, tabella A, voce: Ministero per i beni e le attività culturali, apportare le seguenti variazioni:*

2008 – 250;

2009 – 250;

2010 – 250.

**93. 08.** (ex 93. 07.) Fiano, Fincato, Tocci.

Commissione	Governo

*Dopo l'articolo 93, aggiungere il seguente:*

ART. 93-bis. – 1. Per il sostegno delle iniziative di cui alla legge 27 luglio 1999, n. 268, è autorizzata la spesa annua di 1,5 milioni di euro per l'anno 2008.

*Conseguentemente all'articolo 150, Tabella A voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare la seguente variazione:*

2008: – 1.500;

**93. 10.** (ex 93. 018.) Mazzoni, Peretti, Zinzi.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Dopo l'articolo 93, aggiungere il seguente:*

ART. 93-bis. – 1. Per la realizzazione delle opere, degli interventi e delle iniziative è autorizzato un contributo straordinario al Comitato per le celebrazioni Galileiane di 3 milioni di euro per l'anno 2008, di 5 milioni di euro per l'anno 2009 e di 2 milioni di euro per l'anno 2010.

*Conseguentemente, all'articolo 150, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2008 – 3.000;

2009 – 5.000;

2010 – 2.000.

**93. 12.** (ex 89. 08) Spini, Grillini, Barattella, Galante.

Commissione	Governo

ART. 93-bis.

*(Fondo per il ripristino del paesaggio).*

**(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 93-BIS).**

\* \* \*

ART. 93-ter.

*(Modifica del comma 102 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286).*

**(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 93-TER).**

ART. 93-quater.

*(Celebrazioni per il 150° anniversario dell'Unità d'Italia).*

*Sopprimerlo.*

**93-quater. 1.** Oliva.

<b>Commissione</b>	<b>Governo</b>

\* \* \*

**(SI VOTA IL MANTENIMENTO  
DELL'ARTICOLO 93-QUATER).**

\* \* \*

ART. 93-quinquies.

*(Centro per il libro e la lettura).*

**(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 93-QUINQUIES).**

CAPO XIX

MISSIONE 22 – ISTRUZIONE  
SCOLASTICA

ART. 94.

*(Rilancio dell'efficienza  
e dell'efficacia della scuola).*

*Sopprimerlo.*

*Conseguentemente, all'articolo 150, Ta-  
bella A, voce: Ministero dell'economia e  
delle finanze apportare le seguenti varia-  
zioni:*

2008: – 100.000;

2009: – 100.000;

2010: – 100.000.

**94. 1.** (ex 94. 90.) Aprea, Garagnani,  
Ricevuto.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Sopprimere il comma 1.*

*Conseguentemente, all'articolo 150, Ta-  
bella A, voce: Ministero dell'economia e  
delle finanze apportare le seguenti varia-  
zioni:*

2008: – 60.000;

2009: – 60.000;

2010: – 60.000.

**94. 3.** (ex 94. 35.) Campa.

Commissione	Governo

*Al comma 1, alinea, dopo la parola:  
strutturale aggiungere le seguenti: ,fatto  
salvo il rispetto dell'autonomia delle isti-  
tuzioni scolastiche nella programmazione  
e valorizzazione dell'offerta formativa e  
del curricolo.*

**94. 2.** (ex 94. 41.) Garavaglia, Filippi,  
Goisis.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Al comma 1, sopprimere la lettera a).*

*Conseguentemente, all'articolo 150, Ta-  
bella A, voce: Ministero dell'economia e  
delle finanze apportare le seguenti varia-  
zioni:*

2008: – 50.000;

2009: – 50.000;

2010: – 50.000.

**94. 4.** (ex 94. 92.) Aprea, Garagnani,  
Ricevuto.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Al comma 1, sostituire la lettera a) con  
la seguente:*

*a) a partire dall'anno scolastico 2008/  
2009, per l'istruzione liceale, si provvede a  
riorganizzare l'offerta formativa delle*

scuole secondarie di secondo grado che hanno attivato corsi sperimentali passati ad ordinamento, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 26 giugno n. 234, secondo criteri di semplificazione, trasparenza, accorpamento di indirizzi similari e razionalità organizzativa nel rispetto del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 e successive modificazioni.

*Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:*

2008: – 50.000;  
2009: – 50.000;  
2010: – 50.000.

**94. 5.** (ex 94. 93.) Aprea, Garagnani, Ricevuto.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Al comma 1 sopprimere la lettera c).*

*Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:*

2008: – 50.000;  
2009: – 50.000;  
2010: – 50.000.

**94. 6.** (ex 94. 95.) Aprea, Garagnani, Ricevuto.

Commissione	Governo

*Al comma 1, sopprimere la lettera d).*

*Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:*

2008: – 50.000;  
2009: – 50.000;  
2010: – 50.000.

**94. 8.** (ex 94. 96.) Aprea, Garagnani, Ricevuto.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole da: , e la riconversione fino alla fine della lettera.*

*Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:*

2008: – 50.000;  
2009: – 50.000;  
2010: – 50.000.

**94. 9.** (ex 94. 97.) Aprea, Garagnani, Ricevuto.

Commissione	Governo

Al comma 1, lettera d), *sopprimere le parole*: anche prescindendo dal possesso dello specifico titolo di studio richiesto per il reclutamento del personale,

**\*94. 10.** (ex \*94. 18 e \*94. 22.) Misuraca, Angelino Alfano, Giudice.

Al comma 1, lettera d), *sopprimere le parole*: anche prescindendo dal possesso dello specifico titolo di studio richiesto per il reclutamento del personale,

**\*94. 11.** (ex \*94. 52.) Frassinetti, Alberto Giorgetti.

Al comma 1, lettera d) *sopprimere le parole*: anche prescindendo dal possesso dello specifico titolo di studio richiesto per il reclutamento del personale,

**\*94. 13.** (ex \*94. 40.) Garavaglia, Filippi, Goisis.

Commissione	Governo

\* \* \*

Al comma 1, lettera d), *sostituire le parole da*: prescindendo dal possesso fino alla fine della lettera con le seguenti: tenendo conto delle competenze acquisite.

Conseguentemente, all'articolo 150, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze *apportare le seguenti variazioni*:

2008: – 50.000;

2009: – 50.000;

2010: – 50.000.

**94. 15.** (ex 94. 98.) Aprea, Garagnani, Ricevuto.

Commissione	Governo

\* \* \*

Al comma 1, dopo la lettera d), *aggiungere la seguente*:

e) l'assegnazione agli istituti scolastici di primo grado, fino alla disponibilità di 10 milioni di euro dal 2008, di dotazioni di docenti incaricati dell'insegnamento della lingua italiana ai minori immigrati con lo scopo di consolidare la padronanza della lingua, e facilitare la loro integrazione nel tessuto sociale e culturale territoriale e nazionale; i docenti incaricati dell'insegnamento della lingua italiana agli alunni stranieri completano l'attività degli altri docenti nell'ambito della loro attività di insegnamento.

Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze *apportare le seguenti variazioni*:

2008: – 10.000;

2009: – 10.000;

2010: – 10.000.

**94. 17.** (ex 94. 44.) Garavaglia, Filippi, Goisis.

Commissione	Governo



*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Le risorse di cui al presente comma, fino alla disponibilità di 358 milioni di euro nel 2008, di 518 milioni di euro nel 2009 e 968 milioni di euro nel 2010, sono destinate al miglioramento dell'efficienza del sistema scolastico statale.

**94. 18.** (ex 94. 58.) Sgobio, Tranfaglia, Napoletano, Diliberto, De Simone, Follena, Guadagno, Fundarò, Zanella, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Galante, Licandro, Longhi, Ferdinando Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis.* Ai fini della prevenzione dei fattori di insuccesso scolastico e formativo e per favorire il passaggio dalla scuola al lavoro, in aggiunta a quanto previsto dalla legge 18 dicembre 1997, n. 440, è costituito, presso il Ministero della pubblica istruzione, un fondo finalizzato alla realizzazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale, da realizzare anche in alternanza scuola lavoro, ai sensi del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, e in apprendistato, ai sensi degli articoli 48 e 50 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Alla costituzione del fondo concorrono le economie di spesa di cui al comma 2 del presente articolo, nella misura di: euro 267 milioni per l'anno 2008, euro 448 milioni per l'anno 2009, euro 609 milioni per l'anno 2010 ed euro 716 milioni a decorrere dall'anno 2011. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Mini-

stro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione alle regioni delle risorse, tenendo conto del numero di giovani effettivamente frequentanti le iniziative di cui al presente comma.

**94. 19.** (ex 94. 99.) Aprea, Garagnani, Ricevuto.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Sopprimere i commi 3 e 4.*

*Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:*

2008: - 1.000;

2009: - 1.000;

2010: - 2.000.

**94. 20.** (ex 94. 33.) Campa.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Sopprimere il comma 3.*

**94. 21.** (ex 94. 100.) Aprea, Garagnani, Ricevuto.

Commissione	Governo

Sopprimere il comma 4.

**\*94. 23.** (ex \*94. 50.) Bono, Alberto Giorgetti, Filipponio, Frassinetti, Perina, Rositani.

Sopprimere il comma 4.

**\*94. 24.** (ex \*94. 101.) Aprea, Garagnani, Ricevuto.

Commissione	Governo

\* \* \*

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: al 70 per cento con le seguenti: all'80 per cento.

Conseguentemente:

al medesimo comma, sostituire il secondo periodo con il seguente: All'articolo 40, comma 1, settimo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo le parole: « nonché la possibilità di assumere con contratto a tempo determinato » sono aggiunte le seguenti: « ,in presenza di indifferibili esigenze, rigorosamente accertate dalle autorità sanitarie competenti, »;

all'articolo 150, Tabella A, ridurre gli accantonamenti per un importo di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.

**94. 25.** (ex \*\*94. 57. e \*\*94.49) Alberto Giorgetti, De Corato.

Commissione	Governo

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: al 70 per cento con le seguenti: all'80 per cento.

**\*94. 29.** (ex \*94. 103.) Aprea, Garagnani, Ricevuto.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: al 70 per cento con le seguenti: all'80 per cento.

**\*94. 30.** (ex \*94. 53.) Frassinetti, Alberto Giorgetti.

Commissione	Governo

\* \* \*

Al comma 4, sopprimere il secondo e terzo periodo.

**94. 31.** (ex 94. 60.) Sgobio, Tranfaglia, Napoletano.

Commissione	Governo

\* \* \*

Al comma 4, sopprimere il secondo periodo.

**94. 32.** (\*94. 17, \*94. 23 e \*94. 102) Misuraca, Aprea, Angelino Alfano, Giudice, Garagnani, Ricevuto.

Commissione	Governo

*Al comma 4, sopprimere il terzo periodo.*

**94. 35.** (ex 94. 51.) Bono, Alberto Giorgetti, Filipponio, Frassinetti, Perina, Rositani.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

*4-bis.* Il Ministero della pubblica istruzione con proprio regolamento definisce criteri e modalità attuative per l'assegnazione agli Istituti scolastici, fino alla disponibilità di 10 milioni di euro dal 2008, di dotazioni di docenti incaricati dell'insegnamento della lingua italiana agli studenti allogliotti con lo scopo di consolidare la padronanza della lingua come veicolo di comunicazione e di conoscenza e migliorare l'integrazione degli alunni stranieri nel contesto sociale e culturale del nostro Paese; i docenti incaricati dell'insegnamento della lingua italiana agli alunni allogliotti completano l'attività dagli altri docenti nell'ambito della loro attività di insegnamento.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 150, aggiungere il seguente:*

*ART. 150-bis.* – 1. All'articolo 15 della legge 8 luglio 2003, n. 172, recante disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico, i commi 2 e 3 sono abrogati.

**94. 36.** (ex 94. 127.) Sgobio, Tranfaglia, Napoletano, De Simone, Folena, Guadagno detto Vladimir Luxuria.

Commissione	Governo

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

*4-bis.* Per le finalità di cui all'articolo 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in materia di gratuità dei libri di testo nella scuola dell'obbligo, il relativo fondo è integrato di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 150, aggiungere il seguente:*

*ART. 150-bis.* – 1. A decorrere dal 1° gennaio 2008, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato 1 del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcool etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 100 milioni di euro annui.

**94. 37.** (ex 94. 59.) Sgobio, Tranfaglia, Diliberto, Napoletano, De Simone, Folena, Guadagno, Fundarò, Zanella, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Galante, Licandro, Longhi, Ferdinando Pignataro, Soffritti, Vacca, Venier.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

*4-bis.* Ai fini di incentivare l'educazione musicale nelle scuole dell'obbligo, statali e paritarie, gli strumenti musicali tradizionali, con esclusione di quelli elettronici, usufruiscono della detrazione dall'imposta lorda, di cui al decreto del Presidente della

Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, articolo 15, nella misura massima di euro 350, per ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010.

*Conseguentemente, all'articolo 150, comma 2, Tabella C, ridurre in maniera lineare le dotazioni di parte corrente in modo da assicurare una minore spesa annua di 61,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010.*

**94. 38.** (ex 94. 46.) Garavaglia, Filippi, Goisis.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

4-bis. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, articolo 15, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:

e-bis) alle famiglie che sostengono spese per lezioni private di sostegno ai propri figli, compresi tra gli 11 e i 18 anni per il recupero dei debiti sulle discipline previste dagli ordinamenti scolastici, spetta una detrazione dall'imposta lorda, fino a capienza della stessa nella misura del 19 per cento delle spese documentate ed effettivamente rimaste a carico, fino ad un importo massimo delle stesse di 350 euro.

*Conseguentemente all'articolo 150, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:*

2008: – 180.000;

2009: – 180.000;

2010: – 180.000.

**94. 39.** (ex 94. 39.) Garavaglia, Filippi, Goisis.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Sopprimere il comma 5.*

**94. 41.** (ex 94. 104.) Aprea, Garagnani, Ricevuto.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Sopprimere il comma 6.*

**\*94. 44** (ex 94. 54.) Frassinetti, Alberto Giorgetti.

*Sopprimere il comma 6.*

**\*94. 45** (ex 94. 106.) Aprea, Garagnani, Ricevuto.

Commissione	Governo

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: disponibili effettivamente rilevati aggiungere le seguenti: e attivati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 2 agosto 1999, n. 264,

**94. 46.** (ex 94. 108.) Aprea, Garagnani, Ricevuto.

Commissione	Governo

\* \* \*

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentiti aggiungere le seguenti: il Ministro dell'università e della ricerca,

**94. 47.** (ex 94. 109.) Aprea, Garagnani, Ricevuto.

Commissione	Governo

\* \* \*

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: attraverso concorsi ordinari aggiungere le seguenti: per titoli ed esami.

**94. 48.** (ex 94. 110.) Aprea, Garagnani, Ricevuto.

Commissione	Governo

Al comma 6, sopprimere il terzo periodo.

**94. 49.** (ex \*94. 16. e 94. 107) Misuraca, Aprea, Alfano Angelino, Garagnani, Giudice, Ricevuto.

Commissione	Governo

\* \* \*

Sopprimere i commi 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15.

Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2008: - 1.000;

2009: - 1.000;

2010: - 1.000.

**94. 50.** (ex 94. 34.) Campa.

Commissione	Governo

\* \* \*

Sopprimere il comma 7.

**94. 52.** (ex 94. 71.) Aprea, Garagnani, Ricevuto.

Commissione	Governo

*Sopprimere il comma 8.*

**94. 53.** (ex 94. 72.) Aprea, Garagnani, Ricevuto.

<b>Commissione</b>	<b>Governo</b>

\* \* \*

*Al comma 8, sopprimere la lettera a).*

**94. 54.** (ex 94. 73.) Aprea, Garagnani, Ricevuto.

<b>Commissione</b>	<b>Governo</b>

\* \* \*

*Al comma 8, sopprimere la lettera b).*

**94. 57.** (ex 94. 74.) Aprea, Garagnani, Ricevuto.

<b>Commissione</b>	<b>Governo</b>

\* \* \*

*Al comma 8, sopprimere la lettera c).*

**94. 58.** (ex 94. 75.) Aprea, Garagnani, Ricevuto.

<b>Commissione</b>	<b>Governo</b>

*Al comma 8, lettera c) aggiungere, in fine, le parole: , utilizzando per tali obiettivi anche la trasformazione dell'orario di servizio a scuola dei docenti.*

**94. 59.** (ex 94. 55.) Frassinetti, Alberto Giorgetti.

<b>Commissione</b>	<b>Governo</b>

\* \* \*

*Al comma 8, sopprimere la lettera d).*

**94. 60.** (ex 94. 76.) Aprea, Garagnani, Ricevuto.

<b>Commissione</b>	<b>Governo</b>

\* \* \*

*Al comma 8, sopprimere la lettera e).*

**94. 61.** (ex 94. 77.) Aprea, Garagnani, Ricevuto.

<b>Commissione</b>	<b>Governo</b>

\* \* \*

*Al comma 8, sopprimere la lettera f).*

**94. 62.** (ex 94. 78.) Aprea, Garagnani, Ricevuto.

<b>Commissione</b>	<b>Governo</b>

*Al comma 8, sopprimere la lettera g).*

**94. 63.** (ex 94. 79.) Aprea, Garagnani, Ricevuto.

<b>Commissione</b>	<b>Governo</b>

\* \* \*

*Sopprimere il comma 9.*

**94. 64.** (ex 94. 80.) Aprea, Garagnani, Ricevuto.

<b>Commissione</b>	<b>Governo</b>

\* \* \*

*Sopprimere il comma 10.*

**94. 65.** (ex 94. 81.) Aprea, Garagnani, Ricevuto.

<b>Commissione</b>	<b>Governo</b>

\* \* \*

*Sopprimere il comma 11.*

**94. 66.** (ex 94. 82.) Aprea, Garagnani, Ricevuto.

<b>Commissione</b>	<b>Governo</b>

*Sopprimere il comma 12.*

**94. 67.** (ex 94. 83.) Aprea, Garagnani, Ricevuto.

<b>Commissione</b>	<b>Governo</b>

\* \* \*

*Sopprimere il comma 13.*

**94. 68.** (ex 94. 84.) Aprea, Garagnani, Ricevuto.

<b>Commissione</b>	<b>Governo</b>

\* \* \*

*Sopprimere il comma 14.*

**94. 69.** (ex 94. 85.) Aprea, Garagnani, Ricevuto.

<b>Commissione</b>	<b>Governo</b>

\* \* \*

*Sopprimere il comma 15.*

**94. 70.** (ex 94. 86.) Aprea, Garagnani, Ricevuto.

<b>Commissione</b>	<b>Governo</b>

Al comma 15-bis, dopo le parole: per il personale aggiungere le seguenti: di ruolo.

**94. 500.** La Commissione.

Commissione	Governo

\* \* \*

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

15-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è definito il Piano nazionale per integrare ed ottimizzare gli interventi e le risorse relativi all'apprendimento permanente, in coerenza con le indicazioni dell'Unione Europea. Per sostenere il perseguimento di tale obiettivo, a decorrere dall'anno 2008, sono stanziati 10 milioni di euro dal Ministero della pubblica istruzione, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 634 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e 10 milioni dal Ministero del Lavoro e della previdenza sociale, a valere sul fondo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 come modificato dall'articolo 9 comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

**94. 72.** (ex \*94. 88. e 94. 8) Aprea, Garagnani, Ricevuto.

Commissione	Governo

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

15-ter. Il Ministro della pubblica istruzione, con proprio regolamento, definisce criteri e modalità attuative per l'assegnazione alle scuole statali e paritarie di risorse finanziarie, fino alla disponibilità di 7 milioni di euro dal 2008, per la stipula di contratti d'opera e contratti a tempo con esperti esterni facilitatori dell'apprendimento della lingua italiana da parte degli studenti alloggianti, con lo scopo di consolidare la padronanza della lingua come veicolo di comunicazione e di conoscenza a migliorare l'integrazione degli alunni stranieri nel contesto sociale e culturale del Paese.

Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2008: - 7.000;

2009: - 7.000;

2010: - 7.000.

**94. 75.** (ex 94. 87.) Aprea, Garagnani, Ricevuto.

Commissione	Governo

\* \* \*

#### (VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 94)

\* \* \*

Dopo l'articolo 94, aggiungere il seguente:

ART. 94-bis. (Scuole paritarie). - 1. A sostegno dell'attività svolta dalle scuole



paritarie nell'ambito del sistema di istruzione nazionale sono riconosciuti a tali istituti contribuiti annui per i seguenti importi così ripartiti:

a) scuole dell'infanzia paritarie: 440 milioni di euro;

b) scuole primarie paritarie: 250 milioni di euro;

c) scuole secondarie di primo e secondo grado: 40 milioni di euro;

d) inserimento studenti per alunni certificati con handicap: 70 milioni di euro.

*Conseguentemente:*

*all'articolo 150, Tabella A, apportare le seguenti variazioni:*

2008: — 5.000.000;

2009: — 700.000;

2010: — 700.000.

*dopo l'articolo 150, aggiungere il seguente:*

ART. 150-bis. (Tassazione delle cooperative). — 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera a), le parole: « per la quota del 20 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « per la quota del 40 per cento »;

2) alla lettera b), le parole: « per la quota del 30 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « per la quota del 60 per cento ».

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1° gennaio 2007.

**94. 02.** (ex 94. 017.) Aprea, Garagnani, Ricevuto.

Commissione	Governo

*Dopo l'articolo 94, aggiungere il seguente:*

ART. 94-bis. (Scuole paritarie). — 1. Al fine di promuovere il diritto allo studio e la libertà nella scelta del percorso educativo, nonché a sostegno dell'attività svolta dalle scuole paritarie di ogni ordine e grado nell'ambito del sistema di istruzione nazionale, sono riconosciuti a tali istituti contribuiti annui per il triennio 2008-2009-2010 per 50 milioni di euro.

*Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:*

2008: — 50.000;

2009: — 50.000;

2010: — 50.000.

**94. 01.** (ex 94. 08.) Garagnani, Aprea.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Dopo l'articolo 94, aggiungere il seguente:*

ART. 94-bis. — 1. Il Fondo nazionale per le politiche sociali di cui alla legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni è incrementato di ulteriori 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008 e per ciascuno degli anni 2009 e 2010.

2. Il Fondo così incrementato è destinato a fronteggiare gli oneri connessi alle prestazioni degli insegnanti di sostegno, dietro richiesta degli istituti scolastici; conseguentemente gli enti locali sono esonerati dai servizi attinenti le attività di sostegno agli studenti "diversamente abili.

*Consequentemente all'articolo 150, Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:*

2008: – 100.000;

2009: – 100.000;

2010: – 100.000.

**94. 03.** (ex 94. 06.) Garavaglia, Filippi, Goisis.

<b>Commissione</b>	<b>Governo</b>

ART. 95.

*(Risorse per attività di supporto al settore della scuola).*

Sopprimerlo.

*Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella A, voce: Ministero dell'Economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:*

2008: -100.000;  
2009: -100.000;  
2010: -100.000.

**95. 1.** (ex 95. 6.) Aprea, Garagnani, Ricciuto.

Commissione	Governo

\* \* \*

Sopprimerlo.

*Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:*

2008: -50.000;  
2009: -50.000;  
2010: -50.000.

**95. 2.** (ex 95. 7.) Aprea, Garagnani, Ricciuto.

Commissione	Governo

*Al comma 1, sostituire le parole: 15 per cento con le seguenti: 25 per cento.*

**95.3.** (ex 95. 5.) Bono, Alberto Giorgetti, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Perina, Rositani.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Al comma 1, dopo le parole: valutazione del sistema scolastico nazionale; aggiungere le seguenti: agli interventi integrativi per gli alunni disabili, ai fini dell'introduzione di tecniche sperimentali per la comunicazione facilitata degli alunni con difficoltà di apprendimento (dislessia, ritardo mentale, autismo lieve, eccetera), da attuare sulla base di uno specifico protocollo del Ministro della pubblica istruzione cui dovranno attenersi le scuole di ogni ordine e grado. Gli oneri derivanti dalla presente disposizione sono determinati in 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010.*

*Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:*

2008: -10.000;  
2009: -10.000;  
2010: -10.000.

**95. 4.** (ex 95. 2.) Garavaglia, Filippi, Goisis.

Commissione	Governo

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , nonché per l'introduzione, in via sperimentale, dell'insegnamento e l'uso di materiale didattico per lo studio e l'approfondimento delle specificità linguistiche locali nelle scuole di ogni ordine e grado, al fine di favorire maggiormente l'integrazione sociale degli alunni stranieri. Gli oneri derivanti dalla presente disposizione sono determinati in 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010.

Conseguentemente all'articolo 150, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

- 2008 :-5.000;
- 2009: -5.000;
- 2010: -5.000.

**95. 5.** (ex 95. 3.) Garavaglia, Filippi, Goisis.

Commissione	Governo

\* \* \*

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , nonché per promuovere nelle scuole di ogni ordine e grado la cultura e le tradizioni della comunità locale di appartenenza.

**95. 6.** (ex 95. 4.) Garavaglia, Filippi, Goisis.

Commissione	Governo

\* \* \*

**(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 95)**

Dopo l'articolo 95, aggiungere il seguente:

ART. 95-bis. (Edilizia scolastica). 1. All'articolo 1, comma 625, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: « di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 » sono sostituite dalle seguenti: « di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 ».

Conseguentemente, all'articolo 150, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella C di cui al comma 2 sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

**95. 01.** (ex 95. 04.) Sgobio, Napoletano, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Di liberto, Galante, Licandro, Longhi, Pagliarini, Ferdinando Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.

Commissione	Governo

\* \* \*

Dopo l'articolo 95, aggiungere il seguente:

ART. 95-bis. (Altri interventi in favore del sistema dell'istruzione). 1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 627, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le iniziative complementari e le attività integrative, da realizzarsi anche mediante apposite convenzioni con le associazioni studentesche, sono definite ed attuate secondo le moda-

lità previste dal decreto del Presidente Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567. »;

b) al comma 628, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « Le istituzioni scolastiche, le reti di scuole, le associazioni dei genitori e le associazioni studentesche sono autorizzate al noleggio di libri scolastici agli studenti e ai loro genitori. ».

*Conseguentemente, all'articolo 150, tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:*

2008: -2.000;

2009: -2.000;

2010: -2.000.

**95. 02.** (ex 95. 07.) Meloni, Alberto Giorgetti, Rampelli.

<b>Commissione</b>	<b>Governo</b>

CAPO XX

MISSIONE 23 – ISTRUZIONE UNIVERSITARIA

ART. 96.

*(Strumenti per elevare l'efficienza e l'efficacia del sistema universitario nazionale)*

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 550 milioni di euro per l'anno 2008, di 550 milioni di euro per l'anno 2009 e di 550 milioni di euro per l'anno 2010 con le seguenti: 528 milioni di euro per l'anno 2008, 528 milioni di euro per l'anno 2009 e di 528 milioni di euro per l'anno 2010.*

*Conseguentemente, al medesimo articolo, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

*2-bis. È autorizzata la spesa annua di 22 milioni di euro per il triennio 2008-2010 a favore delle Istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale, di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508 e successive modificazioni, destinata, per un ammontare pari a 10 milioni di euro, all'ampliamento, alla ristrutturazione, al restauro e alla manutenzione straordinaria degli immobili utilizzati, con priorità verso gli immobili di proprietà pubblica e demaniale, per un ammontare pari a 7 milioni di euro per il loro funzionamento amministrativo e didattico, per un ammontare pari a 3 milioni di euro per il sostegno al processo di riforma degli Istituti Musicali pareggiati e per un ammontare pari a 2 milioni di euro a favore delle Accademie di Belle Arti legalmente riconosciute di Bergamo, Genova, Perugia, Ravenna, Verona al fine di favorirne l'adeguamento ai nuovi ordinamenti.*

**96. 14.** (vedi 96. 28) Ricevuto.

Commissione	Governo

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: , per far fronte fino alla fine del comma con le seguenti: ed è erogata alle università sulla base dei risultati ottenuti nel primo esercizio di valutazione triennale della ricerca svolto dal Comitato di Indirizzo per la Valutazione della Ricerca (CIVR), utilizzando un modello di ripartizione delle risorse definito dal Comitato Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario (CNVSU) entro il 29 febbraio 2008. Il limite del 20 per cento della contribuzione studentesca rispetto all'importo del finanziamento ordinario annuale dello stato, previsto dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306, è elevato al 40 per cento.*

**96. 4** (ex 96. 3) Del Bue.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Al comma 2, alinea, dopo le parole: di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione,.*

**\*96. 9.** (ex \*96. 20) Giudice.

*Al comma 2, alinea, dopo le parole: di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione.*

**\*96. 10.** (ex \*96. 5) Pedrizzi, Antonio Pepe, Germontani.

Commissione	Governo

Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: , anche attraverso la destinazione del 20 per cento delle risorse complessive stanziata dal comma 1 per il triennio 2008-2010 al fine di favorire l'inserimento o il reinserimento lavorativo, presso gli atenei italiani, dei ricercatori italiani e stranieri, residenti o domiciliati all'estero per motivi di lavoro, di studio o di ricerca, che abbiano ottenuto risultati qualificati in termini di produttività della docenza, numero di brevetti e di pubblicazioni su riviste internazionali

**96. 11.** (ex 96. 42) Filipponio Tatarella, Bono, Alberto Giorgetti.

Commissione	Governo

\* \* \*

Al comma 2, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

f) consentire una rapida adozione di un programma nazionale di intervento destinato ai laureati ed ai ricercatori italiani e stranieri, residenti o domiciliati all'estero per motivi di lavoro, di studio o di ricerca, che abbiano ottenuto risultati qualificati in termini di produttività della docenza, numero di brevetti e di pubblicazioni su riviste internazionali, al fine di favorire il loro inserimento o reinserimento lavorativo in Italia, dando priorità ai contratti di lavoro a tempo indeterminato;

**96. 12.** (ex 96. 43) Filipponio, Tatarella, Bono, Alberto Giorgetti.

Commissione	Governo

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Per le finalità di cui al comma 2, lettere c), d) ed e), il Ministro dell'università e della ricerca dispone la creazione di un *data base* sul sito *web* del Ministero contenente le specificità di ogni singolo accordo di programma stipulato con gli atenei beneficiari dei fondi di cui al comma 1, accessibile a chiunque si colleghi con il sito *internet* del medesimo Ministero.

**96. 13.** (ex 96. 39) Garavaglia, Goisis, Filippi.

Commissione	Governo

\* \* \*

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3.1. È autorizzata la spesa annua di 22 milioni di euro per il triennio 2008-2010 a favore delle Istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale, di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508 e successive modificazioni, destinata, per un ammontare pari a 10 milioni di euro all'ampliamento, alla ristrutturazione, al restauro e alla manutenzione straordinaria degli immobili utilizzati, con priorità verso gli immobili di proprietà pubblica e demaniale, per un ammontare pari a 7 milioni di euro per il loro funzionamento amministrativo e didattico, per un ammontare pari a 3 milioni di euro per il sostegno al processo di riforma degli Istituti Musicali pareggiati e per un ammontare pari a 2 milioni di euro a favore delle Accademie di Belle Arti legalmente riconosciute di Bergamo, Genova, Perugia, Ravenna, Verona al fine di favorirne l'adeguamento ai nuovi ordinamenti.

Conseguentemente, all'articolo 150, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008:-22.000;

2009:-22.000;

2010:-22.000.

**96. 17.** (ex 96. 25 e 96.29.) Aprea, Garagnani, Ricevuto.

Commissione	Governo

\* \* \*

Al comma 3-bis, dopo le parole: è riservata, aggiungere le seguenti: secondo i criteri stabiliti dal Comitato di valutazione del sistema universitario.

**96. 22.** (ex 0. 96. 55. 2., 0. 96. 55. 3 e 0. 96. 55. 4) Garavaglia, Filippi, Goisis.

Commissione	Governo

\* \* \*

### (VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 96)

\* \* \*

Dopo l'articolo 96, aggiungere il seguente:

**ART. 96-bis. 1.** È istituito il Fondo rotativo per il finanziamento degli studi universitari, di seguito denominato « Fondo ».

2. Il finanziamento a carico del Fondo è concesso agli studenti di nazionalità italiana delle università statali:

a) in possesso dei requisiti di reddito stabiliti dal regolamento di cui al comma 8;

b) iscritti al primo anno di corso e che al 1o maggio del medesimo anno hanno ottenuto un numero di crediti pari ad almeno un terzo di quello previsto per il rispettivo piano di studi;

c) in regola con gli esami negli anni accademici successivi all'anno di iscrizione;

d) che ne fanno richiesta, fino al limite massimo dei finanziamenti disponibili per l'anno accademico in oggetto e dando priorità alle domande in base all'ordine temporale di presentazione.

3. L'importo massimo individuale previsto per il prestito a carico del Fondo ammonta a 3.600 euro per ogni anno accademico.

4. L'impegno delle somme ricevute a carico del Fondo è a completa discrezione del beneficiario e tali somme possono essere utilizzate anche per esigenze non connesse alla frequenza degli studi. Tali somme sono versate all'istituto bancario indicato dal beneficiario stesso.

5. L'importo totale del prestito ricevuto a carico del Fondo è restituito ratealmente dal beneficiario dopo il completamento o la definitiva interruzione degli studi universitari, e comunque non prima dell'inizio di un'attività di lavoro dipendente o autonomo. Decorsi sei anni dal completamento o dalla interruzione degli studi, il beneficiario che non ha intrapreso alcuna attività lavorativa è tenuto al rimborso del prestito e, limitatamente al periodo successivo al completamento o alla definitiva interruzione degli studi, alla corresponsione degli interessi al tasso legale stabilito ai sensi del comma 6. La rata di rimborso del prestito non può comunque superare il 20 per cento del reddito del beneficiario.



6. Il tasso di interesse sulla somma da restituire ai sensi del comma 5 deve essere pari al *prime rate* aumentato dello 0,25 per cento su base annua al fine di garantire una adeguata retribuzione dei soggetti che hanno emesso il prestito.

7. I soggetti privati e le istituzioni pubbliche e private possono fare donazioni dirette a favore del Fondo, interamente deducibili ai fini delle imposte sui redditi.

8. Il Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, adotta, con proprio decreto, il regolamento di attuazione della presente legge, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della stessa. In particolare, il regolamento prevede:

a) i requisiti massimi di reddito per l'accesso al Fondo;

b) il piano di impiego delle risorse disponibili stabilito annualmente;

c) i tempi per la presentazione e per l'esame delle domande di accesso al Fondo da parte dei soggetti competenti;

d) le penali a carico dell'istituto di credito, in caso di ritardo nell'erogazione del prestito;

e) i meccanismi di controllo e le disposizioni da applicare in caso di mancato rimborso del prestito.

9. Per finanziare il Fondo è istituita un'imposta sulla produzione e sull'importazione di bevande realizzate con aggiunta di anidride carbonica o di altro gas per dare o aumentare la loro effervescenza. Sono escluse dal campo di applicazione dell'imposta le acque minerali, le bevande alcoliche con gradazione alcolica superiore al 6 per cento e le bevande alcoliche con gradazione alcolica inferiore al 6 per cento nelle quali l'effervescenza e il contenuto di alcol sono interamente derivati da fermentazione naturale.

10. L'imposta di cui al comma 9 è pari a 0,075 euro per litro di prodotto finito confezionato per la distribuzione, in confezione da consumo o concentrato per l'erogazione di prodotto sfuso al pubblico mediante appositi distributori.

11. L'imposta di cui ai commi 9 e 10 è dovuta dal produttore in caso di bevande prodotte nel territorio italiano e dall'importatore in caso di bevande prodotte fuori dal territorio italiano.

**96. 03.** (ex 96. 015) Buontempo, Garnero Santanché, Pezzella, Salerno.

Commissione	Governo

\* \* \*

ART. 96-bis.

(Contributo al centro di ricerca CEINGE).

Sopprimerlo.

**96-bis. 1.** Alberto Giorgetti.

Commissione	Governo

\* \* \*

**(SI VOTA IL MANTENIMENTO DELL'ARTICOLO 96-BIS).**

CAPO XXI

MISSIONE 24 – DIRITTI SOCIALI,  
SOLIDARIETÀ SOCIALE E FAMIGLIA

ART. 97.

*(Strumenti per la diffusione della cultura e delle politiche di responsabilità sociale di impresa).*

*Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.*

*Conseguentemente, all'articolo 150, comma 1, Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:*

2008: – 1.250;

2009: – 1.250;

2010: – 1.250.

**\*97. 2.** (ex \*97. 4.) Peretti, Zinzi.

*Al comma 1 sopprimere il secondo periodo.*

*Conseguentemente, all'articolo 150, comma 1, Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:*

2008: – 1.250;

2009: – 1.250;

2010: – 1.250.

**\*97. 3.** (ex \*97. 3.) Gardini.

*Al comma 1 sopprimere il secondo periodo.*

*Conseguentemente, all'articolo 150, comma 1, Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2008: – 1.250;

2009: – 1.250;

2010: – 1.250.

**\*97. 4.** (ex \*97. 7.) Garavaglia, Filippi, Montani.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Nell'ambito delle disponibilità del Fondo di cui al comma 1, è destinato un contributo pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 da destinare alle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute e presenti nel CNEL, al fine di implementare iniziative di sensibilizzazione all'utilizzo del bilancio sociale ov-

vero qualsiasi altra forme di certificazione etica.

**97. 5.** (ex 97. 2.) D'Ulizia.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

\* \* \*

*Al comma 3, dopo le parole: Conferenza nazionale annuale sulla responsabilità sociale d'impresa, aggiungere le seguenti: composta, tra gli altri, da un*

rappresentante per ciascuna delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute e presenti nel CNEL.

**97. 6.** (ex 97. 1.) D'Ulizia.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

\* \* \*

**(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 97).**

ART. 98.

(Fondo nazionale per il risanamento degli edifici pubblici).

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con le seguenti: d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

\*98. 1. (ex 98.1.) Osvaldo Napoli, Stradella, Crosetto, Giudice, Marinello, Fratta Pasini, Boschetto.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con le seguenti: d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

\*98. 2. (ex 98.4.) Sgobio, Napoletano.

Commissione	Governo

\* \* \*

Al comma 4, sostituire le parole: 5 milioni con le seguenti: 10 milioni.

Conseguentemente, all'articolo 150, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Legge n. 146 del 1980: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980): — ART. 36: Assegnazione a favore dell'Istituto nazionale di statistica

(24.1.2 – Interventi – cap. 1680), apportare la seguente variazione:

2008: – 5.000

98. 3. (ex 98.3.) Sgobio, Napoletano, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Diliberto, Galante, Licandro, Longhi, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.

Commissione	Governo

\* \* \*

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

5. All'articolo 21-bis, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, al primo periodo le parole: « non impegnate » sono sostituite dalle seguenti: « non assegnate a seguito di mancata ratifica degli accordi di programma ».

\* 98. 4. (ex 98.2.) Iannuzzi, Chianale, Peretti, Tomaselli.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 21-bis, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, le parole: « non impegnate » sono sostituite dalle seguenti: « non assegnate a seguito di mancata ratifica degli accordi di programma ».

\* 98. 500. La Commissione.

Commissione	Governo

\* \* \*

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 98).

*Dopo l'articolo 98, aggiungere il seguente:*

**ART. 98-bis.** – *(Risarcimento danni per il passaggio degli elettrodotti).* – 1. Ai fini del risarcimento dei danni economici provocati ai beni immobili interessati dal passaggio degli elettrodotti, è riconosciuta a carico dei gestori degli elettrodotti medesimi un'indennità da concedere a favore dei proprietari di costruzioni ricadenti nelle fasce di rispetto degli elettrodotti, come definite ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 agosto 2003, n. 200, pari alla differenza tra il valore di mercato della costruzione in assenza dell'elettro-

dotto e il valore del terreno agricolo. Tale indennità spetta anche ai proprietari interessati da elettrodotti già esistenti nei casi di procedimenti giudiziari in corso alla data dell'entrata in vigore della presente legge.

**98. 01.** (ex 98. 02.) Filippi, Garavaglia, Fugatti, Dussin.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

ART. 99.

*(Disciplina dell'azione collettiva risarcitoria a tutela dei consumatori).*

*Sopprimerlo.*

**\*99. 1.** (ex 99. 3) Angelo Piazza, Di Gioia, Mancini.

*Sopprimerlo.*

**\*99. 2.** (ex 99. 22 e 99. 180) Pedrizzi, Alberto Giorgetti.

*Sopprimerlo.*

**\*99. 3.** (ex 99. 41; 99.176 e 99. 229) Crosetto, Zorzato, Giudice, Casero, Verro, Pecorella, Gelmini, Fratta Pasini.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 99 – *(Azione collettiva)* – 1. I consumatori e gli utenti che vi abbiano interesse, purché costituiti in comitato ai sensi del comma 3, possono richiedere al Tribunale in composizione collegiale, che ha sede nel capoluogo del circondano ove ha sede o residenza il convenuto, la condanna al risarcimento del danno ovvero la restituzione di somme conseguenti a comportamenti sleali posti in essere nell'ambito di rapporti giuridici contrattuali, di pratiche commerciali ovvero lesive del principio di libera concorrenza che violino gli interessi collettivi.

2. Il comitato è costituito con atto pubblico, che deve contenere: la denominazione dell'ente, della sede, l'indicazione dello scopo, l'elenco dei consumatori o utenti che ne fanno parte, con le generalità di ciascuno nonché la dotazione del fondo comune. Il Comitato sta in giudizio nella persona di colui al quale è conferita la presidenza.

3. Con decreto adottato dal Ministro della giustizia, sentito il Ministro dello sviluppo economico e previo parere delle competenti commissioni parlamentari, da rendersi entro trenta giorni dalla richiesta, sono determinati gli adempimenti da compiersi, a cura del comitato, insieme al deposito degli atti di causa, tra i quali devono essere previsti: il preventivo dei costi dell'iniziativa, il compenso spettante al difensore, sia per la fase giudiziale che nel caso di una definizione consensuale della vertenza; i mezzi individuati per far fronte ai costi, anche nell'ipotesi di soccombenza, con l'indicazione specifica della parte eventualmente posta a carico di ciascun consumatore o utente; l'elenco di questi ultimi, contenente le generalità di ciascuno, nonché le modalità di adesione successive alla proposizione della domanda. Il decreto stabilisce altresì il contributo unificato e la designazione, da parte del presidente del Tribunale, sentite le parti, di uno o di più coadiutori, dotati degli opportuni requisiti professionali, cui è affidato il compito di verificare e garantire la regolarità delle adesioni al comitato redigendone l'elenco definitivo da allegarsi al verbale di udienza.

4. La domanda si propone con ricorso contenente, oltre i requisiti indicati nell'articolo 125 del codice di procedura civile, l'indicazione specifica dei mezzi di prova e, in particolare, dei documenti offerti in comunicazione.

5. L'azione è ammessa quando:

a) il numero dei consumatori o utenti che aderiscono al comitato e almeno pari a 500;

b) risultano soddisfatti gli adempimenti di cui al comma 3;

c) concorrono specifiche circostanze tali da farla apparire giustificata.

Nel caso in cui al comitato aderiscano una o più associazioni rappresentative dei consumatori e degli utenti l'azione è ammessa se il numero dei medesimi, è almeno pari a 250.

6. Il ricorso è depositato nella cancelleria del Tribunale competente insieme con i documenti in esso indicati. Il Presidente del tribunale, entro 20 giorni dal deposito del ricorso, fissa, con decreto, l'udienza di discussione. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato al convenuto, a cura dell'attore, entro dieci giorni dalla data di pronuncia del decreto. Tra la data di notificazione al convenuto e quella dell'udienza di discussione deve intercorrere un termine non minore di 60 giorni. Il Presidente del tribunale stabilisce termini più elevati nel caso in cui la notificazione debba effettuarsi all'estero. Il convenuto si costituisce depositando la comparsa di risposta di cui all'articolo 167 del codice di procedura civile almeno 15 giorni prima dell'udienza.

7. Sull'ammissibilità il tribunale, sentite le parti, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione strettamente necessari in relazione ai presupposti e ai fini del provvedimento da assumere decidendo in camera di consiglio con decreto motivato. Se richiesto da entrambe le parti può disporre la consulenza tecnica prevista dall'articolo 696-*bis* del codice di procedura civile. Contro il decreto è ammesso reclamo entro il termine perentorio di 10 giorni, con ricorso alla Corte d'appello che pronuncia anch'essa in camera di consiglio.

8. Con il provvedimento che ammette l'azione, il Tribunale ovvero la Corte d'appello in sede di reclamo, fissa l'udienza prevista dall'articolo 183 del codice di procedura civile ed il procedimento prosegue secondo le norme dello stesso codice che disciplinano il processo di cognizione davanti al Tribunale in composizione collegiale. Copia del provvedimento è imme-

diatamente comunicata al Presidente del Tribunale per gli adempimenti relativi alla formazione del collegio, di cui non possono far parte i giudici che hanno conosciuto dell'ammissibilità dell'azione. Insieme alla comunicazione è disposta la trasmissione del fascicolo di causa alla cancelleria del giudice. Tra la comunicazione del provvedimento alle parti ed al Presidente del Tribunale e l'udienza non può intercorrere un termine inferiore a 30 né superiore a 120 giorni. Degli atti istruttori compiuti nel procedimento per decidere sull'ammissibilità dell'azione è vietata ogni utilizzazione nel giudizio.

9. Della data dell'udienza è dato avviso, a cura del comitato, sulla *Gazzetta Ufficiale*. L'avviso contiene la sintetica descrizione dell'azione proposta, gli estremi delle parti e le modalità di adesione al comitato, che può essere esercitata sino al giorno precedente l'udienza fissata per la sottoscrizione del verbale di conciliazione o per la precisazione delle conclusioni nel procedimento davanti al Tribunale.

10. L'interruzione della prescrizione di cui all'articolo 2943 e gli effetti previsti dall'articolo 2945 del Codice Civile operano con riferimento ai diritti di ciascun consumatore o utente purché conseguenti al medesimo fatto dedotto in giudizio.

11. La sentenza pronunciata tra le parti è efficace nei confronti di ciascun consumatore o utente che risulti dall'elenco degli aderenti al comitato allegato alla decisione e sottoscritto con le modalità previste dall'articolo 132 del codice di procedura civile.

12. La spedizione del titolo in forma esecutiva di cui all'articolo 475, comma 2, del codice di procedura civile può farsi soltanto a favore del comitato ed è efficace per ciascun consumatore o utente che risulti dall'elenco degli aderenti.

13. A seguito della pubblicazione della sentenza di condanna al risarcimento del danno ovvero dalla dichiarazione di esecutività del verbale di conciliazione, ciascun consumatore o utente può chiedere, con le forme previste per il procedimento di cui agli articoli 633 e seguenti del codice

di procedura civile, l'ingiunzione della somma liquidata dal Tribunale per il medesimo fatto dedotto in giudizio. La domanda non può essere proposta prima che siano trascorsi 60 giorni dalla richiesta avanzata all'organismo di conciliazione istituito dal convenuto, d'intesa con il comitato o con le associazione dei consumatori, ovvero, in difetto dell'istituzione, dalla diffida avanzata, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, anche attraverso il comitato e le associazioni dei consumatori, al convenuto medesimo.

14. Il comitato è tenuto a garantire, attraverso idonee forme di pubblicità, le informazioni sull'attività svolta sino alla definizione della vertenza ed a redigere il conto finale dell'iniziativa con l'indicazione di tutte le somme introitate e delle spese sostenute. Il conto, sottoscritto dal Presidente e da almeno due aderenti al comitato è depositato presso la sede della Camera di Commercio del luogo in cui ha sede il Tribunale adito o in cui si è conclusa la transazione per essere posto a visione di chiunque vi abbia interesse.

15. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai fatti commessi successivamente alla sua entrata in vigore.

16. Le disposizioni di cui al presente articolo diventano efficaci decorsi 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

**99. 5.** (vedi 99. 178) Contento, Consolo.

<b>Commissione</b>	<b>Governo</b>

\* \* \*

*Sostituirlo con il seguente:*

1. È introdotta la conciliazione in ogni causa concernente la tutela dei diritti dei cittadini vittime di illeciti multioffensivi al

fine di disincentivare la progettazione e il compimento degli stessi illeciti.

2. Ai fini del presente articolo si intende per «ogni causa concernente la tutela dei diritti dei cittadini vittime di illeciti multioffensivi»: l'azione giudiziaria verso soggetti pubblici o privati e finalizzata all'accertamento di responsabilità contrattuali o extracontrattuali e alla condanna al risarcimento del danno o alla restituzione di somme di denaro che possa interessare una pluralità di soggetti ovvero per illeciti contrattuali o extra contrattuali che può essersi o può essere ripetuto da soggetti pubblici o privati, con modalità simili, nei confronti di una pluralità di soggetti; inclusi in ogni caso quelli in materia di credito al consumo, rapporti bancari e assicurativi, strumenti finanziari, servizi di investimento e gestione collettiva del risparmio, sempre che ledano i diritti di una pluralità di consumatori o di utenti. È territorialmente competente il tribunale del luogo in cui ha sede la parte convenuta.

3. Nelle cause di cui al comma 2 l'attore nell'atto di citazione può rivolgere al giudice un'istanza in cui evidenzia le ragioni per le quale trattasi di azione avente ad oggetto la tutela dei diritti dei cittadini vittime di illeciti multioffensivi o che possa disincentivare la progettazione e il compimento degli stessi illeciti, indicando i criteri per identificare i soggetti facenti parte della classe a cui si riferiscono, chiedendo che il Giudice voglia disporre il tentativo di conciliazione previsto dal presente articolo. Analoga istanza può essere proposta dal convenuto nella comparsa di risposta, se non è stata proposta dall'attore.

4. Il giudice, qualora nessuna delle due parti abbia avanzato l'istanza di cui al comma 3 può rilevare d'ufficio la sussistenza di una causa ai sensi del comma 2 di cui in questo caso indica alle parti le argomentazioni per le quali ritiene trattarsi di un azione concernente la tutela dei diritti dei cittadini vittime di illeciti multioffensivi o che possa disincentivare la progettazione e il compimento degli stessi



illeciti ed i criteri per identificare i soggetti facenti parte della classe a cui si riferiscono e convoca le parti avanti a sé; se entrambe le parti si dichiarano contrarie ad esperire il tentativo di conciliazione la causa prosegue, in caso contrario è sufficiente la manifestazione del consenso di una sola parte perché il giudice provveda ai sensi dell'articolo 5 della presente legge.

5. Nelle cause di cui al comma 2 possono spiegare intervento, al fine di supportare la domanda, ai sensi dell'articolo 105 del codice di procedura civile:

a) i soggetti di cui all'articolo 139 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;

b) gli organismi pubblici indipendenti nazionali e le organizzazioni riconosciuti in altro Stato dell'Unione europea ed inseriti nell'elenco degli enti legittimati a proporre azioni inibitorie a tutela degli interessi collettivi dei consumatori, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee;

c) i comitati e le associazioni che tutelano gli interessi di una classe.

6. Proposta un'azione che rientri tra quelle previste al comma 1, il giudice, a seguito dell'istanza delle parti o d'ufficio, valuta:

a) le ragioni per le quali trattasi di azione avente ad oggetto la tutela dei diritti dei cittadini vittime di illeciti multi-offensivi o che possa disincentivare la progettazione e il compimento degli stessi illeciti;

b) la non temerarietà dell'azione sulla base delle argomentazioni contenute negli atti;

c) la meritevolezza dell'azione in relazione alla sussistenza di un interesse diffuso;

d) la possibilità di determinare in modo oggettivo i componenti della classe, a cui si possono riferire le medesime argomentazioni in fatto e in diritto sostenute nell'atto introduttivo, attraverso una

verifica documentale o ricorrendo a presunzioni.

7. Ritenuta la sussistenza delle condizioni di cui sopra, o se rilevata d'ufficio ricevuto il consenso di almeno una delle parti ai sensi del comma 4, il giudice provvede ad inviare gli atti per la conciliazione innanzi ad uno degli organismi di conciliazione di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e successive modificazioni, iscritti nel registro di cui al decreto del Ministro della giustizia 23 luglio 2004, n. 222 e sospende il giudizio. L'organismo viene scelto dal giudice secondo criteri di competenza territoriale; la scelta è insindacabile.

8. L'indennità spettanti agli organismi di conciliazione a norma dell'articolo 39 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5) è fissata nella misura fissa di euro 1.500 oltre al rimborso delle spese sostenute; la spesa deve essere anticipata dal convenuto decreto secondo le modalità del decreto 23 luglio 2004, n. 223.

9. Il provvedimento del giudice produce gli effetti interruttivi della prescrizione, ai sensi dell'articolo 2945 del codice civile, anche con riferimento ai diritti di tutti i singoli consumatori o utenti contenuti identificabili sulla base dei criteri indicati nell'istanza stessa.

10. Un estratto del provvedimento del giudice a cura della parte più diligente ma a spese dello Stato deve essere pubblicato entro cinque giorni nella *Gazzetta Ufficiale* e ne dà notizia al Ministero delle attività produttive perché inserisca la vertenza in un apposito *sito internet*.

11. Il provvedimento di accoglimento o rigetto del giudice è ricorribile avanti la Corte di cassazione entro dieci giorni dalla comunicazione della relativa ordinanza; la Corte di cassazione, assegnato un termine alle altre parti per deduzioni difensive, decide in camera di consiglio ai sensi dell'articolo 357 del codice di procedura civile enunciando sul punto il solo « principio di diritto ».

12. Al tentativo di conciliazione si applicano gli articoli 39 e 40 del citato

decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e successive modificazioni, fatta eccezione per il comma 3 dell'articolo 40.

13. L'organismo di conciliazione designato convoca avanti a sé oltre le parti i soggetti di cui all'articolo 139 decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e gli organismi pubblici indipendenti nazionali e le organizzazioni riconosciuti in altro Stato dell'Unione europea ed inseriti nell'elenco degli enti legittimati a proporre azioni inibitorie a tutela degli interessi collettivi dei consumatori, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee e ne dà notizia della Ministero delle attività produttive perché inserisca la vertenza in un apposito *sito internet*.

14. Le associazioni di cui all'articolo 139 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 curano di informare i propri iscritti della proposizione del tentativo di conciliazione invitandoli a segnalare la quantificazione del danno ed ogni altro elemento utile.

15. Il convenuto può richiedere che al tentativo di conciliazione partecipi l'associazione di categoria degli imprenditori alle quale è iscritto.

16. Nel corso del tentativo di conciliazione può essere esperita ad opera dell'organismo di conciliazione una consulenza tecnica.

17. Se il tentativo di conciliazione sortisce esito positivo il relativo verbale di conciliazione, opportunamente pubblicizzato a spese della parte convenuta, rende improcedibile l'azione dei singoli consumatori o utenti per il periodo di tempo stabilito nel verbale per l'esecuzione della prestazione dovuta.

18. L'accordo transattivo nella forma della conciliazione deve indicare i criteri per identificare i soggetti facenti parte della classe cui si riferiscono, i criteri in base ai quali deve essere fissata la misura dell'importo da liquidare in favore dei singoli danneggiati, consumatori o utenti e i modi e i termini di erogazione dell'importo stesso e deve prevedere la nomina del curatore amministrativo dell'azione collettiva.

19. Il tribunale accerta la regolarità formale del processo verbale di conciliazione in composizione monocratica e ne dispone l'applicazione della formula esecutiva.

20. L'accordo risultante dalla conciliazione della lite non ha efficacia nei confronti dei danneggiati, consumatori o utenti che non sono iscritti all'associazione o ad un'associazione che lo hanno sottoscritto. In questo caso l'accordo transattivo raggiunto potrà essere liberamente valutato dal giudice nei giudizi in cui è parte un singolo danneggiato, consumatore o utente non iscritto nell'associazione o nelle associazioni che hanno sottoscritto la conciliazione.

21. Il consumatore o l'utente che non è iscritto ad una delle associazioni che hanno sottoscritto la conciliazione può negli altri giudizi dichiarare di volersene avvalere; in questo caso il convenuto deve dichiarare di fare obiezione allo stesso. Se l'obiezione risulta infondata il giudice lo condanna – a titolo di danno non patrimoniale – oltre alle somme dovute ad una sanzione da euro 500 a euro 1.000 da devolversi al Ministero delle attività produttive. Tutti coloro che desiderano avvalersene possono presentare un'apposita istanza scritta al curatore amministrativo secondo le modalità stabilite dallo stesso.

22. Il curatore amministrativo nominato in base ai criteri previsti dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, deve:

a) stabilire le condizioni, modalità ed i tempi perché altri danneggiati, consumatori o utenti non iscritti all'associazione o ad un'associazione che ha sottoscritto la conciliazione possano dichiarare di avvalersi della conciliazione;

b) tenere un elenco informatico di tutti i nominativi – messaggi a disposizione dalle associazioni e pervenutigli ai sensi della lettera a) – dei danneggiati, consumatori o utenti e che rientrano nella classe;

c) quantificare la somma complessiva necessaria per il risarcimento di tutti gli

aventi diritto secondo i criteri concordati nell'accordo transattivo. Entro un mese dal deposito della relazione, ciascuna parte che vi abbia interesse può proporre, a propria cura e spese, osservazioni sulla quantificazione;

d) procedere al riparto delle somme eventualmente ottenute dalla classe fra i partecipanti alla stessa, in proporzione al danno da ciascuno documentato.

23. In caso di esclusione dalla classe o dal riparto, il curatore amministrativo deve motivare tale decisione con atto che può essere impugnato davanti al giudice.

24. Il curatore amministrativo, ai fini dell'esecuzione dell'atto transattivo, ha il potere di rappresentare la classe degli aderenti davanti all'autorità giudiziaria.

25. Il curatore amministrativo deve esperire tutti gli atti necessari per l'esecuzione dell'accordo; in caso di mancata esecuzione spontanea da parte del convenuto. L'azione esecutiva è esente da oneri e da spese per bolli, contributo unificato e notifiche.

26. Le associazioni dei consumatori, e ciascun partecipante alla classe, possono nominare, a proprie spese, un consulente di parte che controlli lo svolgimento dei compiti del curatore amministrativo.

27. Il curatore amministrativo deve fornire tutte le informazioni utili ai partecipanti alla classe affinché siano informati sullo svolgimento e sui propri diritti. Tali informazioni possono essere fornite anche attraverso dispositivi telematici.

28. Il curatore amministrativo organizza e svolge i suoi compiti con le modalità previste per le procedure concorsuali, per quanto compatibili.

29. In caso di inutile esperimento della conciliazione l'azione sospesa deve essere riassunta ed ogni singolo danneggiato, consumatore o utente può agire giudizialmente al fine di chiedere il risarcimento dei danni e la restituzione di somme a lui dovute in virtù del medesimo rapporto per cui si è tentata la conciliazione.

30. Le dichiarazioni rese dalle parti avanti gli organismi di conciliazione, i

risultati degli accertamenti tecnici dall'organismo acquisiti nel corso della conciliazione così come la mancata comparizione di una delle parti e le posizioni assunte dinanzi al conciliatore sono valutate dal giudice nell'eventuale successivo giudizio e possono essere utilizzate nei giudizi ai fini della decisione.

31. Il giudice dell'azione giudiziaria verso soggetti pubblici o privati e finalizzata all'accertamento di responsabilità contrattuali o extracontrattuali e alla condanna al risarcimento del danno o alla restituzione di somme di denaro che possa interessare una pluralità di soggetti ovvero per illeciti contrattuali o extra contrattuali che può essersi o può essere ripetuto da soggetti pubblici o privati, con modalità simili, nei confronti di una pluralità di soggetti; inclusi in ogni caso quelli in materia di credito al consumo, rapporti bancari e assicurativi, strumenti finanziari, servizi di investimento e gestione collettiva del risparmio, sempre che ledano i diritti di una pluralità di consumatori o di utenti emette la sentenza a norma dell'articolo 281-*sexies*. La sentenza che definisce il giudizio deve essere motivata in forma abbreviata mediante il rinvio agli elementi di fatto riportati in uno o più atti di causa e con la concisa esposizione delle ragioni di diritto, anche con riferimento a precedenti conformi. Con la sentenza il giudice può condannare la parte soccombente che col suo comportamento abbia reso impossibile il tentativo di conciliazione – a titolo di danno non patrimoniale – oltre alle somme dovute ad un ulteriore risarcimento in favore dell'attore da liquidarsi in via equitativa ed ad una sanzione da euro 500 a euro 1.000 da devolversi al Ministero delle attività produttive.

32. Sono inappellabili le sentenze emesse ai sensi del presente articolo. Avverso le stesse sentenze può essere promosso solo ricorso in cassazione.

33. Il danneggiato, il consumatore o i consumatori per cui l'associazione agisce devono risiedere nel territorio dello Stato italiano o essere cittadino italiano sebbene domiciliato o residente all'estero.

34. È fatto divieto agli avvocati di organizzare azioni collettive di cui alla presente legge in qualsiasi forma, anche indirettamente o per interposta persona; agli avvocati è però riservata la consulenza, anche stragiudiziale, sulle stesse.

35. Per ogni incarico professionale riguardante le cause o la consulenza di cui alla presente legge, l'avvocato ha diritto ad una giusta retribuzione e al rimborso delle spese generali e particolari, ai sensi dell'articolo 2233 del codice civile.

36. Sono nulli gli accordi che prevedono la cessione all'avvocato, in tutto o in parte, del bene oggetto della controversia o che attribuiscono all'avvocato una quota del risultato della controversia o che coinvolgono l'interesse personale dell'avvocato in misura tale da influire sulla sua indipendenza.

37. Il presente articolo si applica a tutte le azioni di cui al comma 2 promosse con atto di citazione notificato il giorno della sua entrata in vigore; decorsi cinque anni la presente legge perde efficacia.

38. Ogni disposizione incompatibile con la presente legge si intende abrogata.

39. Il Ministero delle attività produttive, di concerto col Ministero della giustizia, è delegato ad emanare i regolamenti necessari per l'attuazione della presente legge ed a riferire annualmente al Parlamento sull'andamento della stessa.

40. Le disposizioni di cui al presente articolo diventano efficaci dopo trenta giorni dalla pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del regolamento di cui al comma 39.

**99. 6.** (vedi 99. 24) Alberto Giorgetti.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Sostituirlo con il seguente:*

**ART. 99** – (*Disciplina dell'azione collettiva risarcitoria a tutela dei consumatori*) –

1. Il presente articolo istituisce e disciplina l'azione collettiva risarcitoria a tutela dei consumatori, quale nuovo strumento generale di tutela nel quadro delle misure nazionali volte alla disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti, conformemente ai principi stabiliti dalla normativa comunitaria volti ad innalzare i livelli di tutela.

2. Dopo l'articolo 140 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, è inserito il seguente:

**ART. 140-bis.** – (*Azione collettiva risarcitoria*) – 1. Le associazioni rappresentative dei consumatori e degli utenti che vi abbiano interesse possono richiedere al tribunale del luogo ove ha la residenza o la sede il convenuto la condanna al risarcimento dei danni e la restituzione di somme dovute direttamente ai singoli consumatori o utenti interessati, in conseguenza di atti illeciti commessi nell'ambito di rapporti giuridici relativi a contratti, di atti illeciti extracontrattuali, di pratiche commerciali illecite o di comportamenti anticoncorrenziali, sempre che ledano i diritti di una pluralità di consumatori o di utenti.

2. Il giudice valuta l'ammissibilità della domanda in relazione alla effettiva rappresentatività dei consumatori titolari dell'azione risarcitoria anche in base all'elenco degli iscritti che debbono essere depositati dall'associazione contestualmente alla domanda.

3. La data dell'udienza di prima comparizione di cui all'articolo 180 del codice di procedura civile è pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* non oltre trenta giorni prima della medesima.

4. L'atto con cui il soggetto abilitato promuove l'azione di gruppo di cui al comma 1 produce gli effetti interruttivi della prescrizione ai sensi dell'articolo 2945 del codice civile, anche con riferimento ai diritti dei singoli consumatori o utenti che siano iscritti alla associazione all'atto di proposizione della domanda.

5. La sentenza ha effetto unicamente nei confronti dei singoli consumatori o utenti che siano iscritti alla associazione all'atto di proposizione della domanda.

6. Con la sentenza di condanna il giudice determina, quando le risultanze del processo lo consentono; i criteri in base ai quali deve essere fissata la misura dell'importo da liquidare in favore dei singoli consumatori o utenti ovvero stabilisce l'importo minimo da liquidare ai singoli danneggiati.

7. In relazione alle controversie di cui al comma 1, davanti al giudice può altresì essere sottoscritto dalle parti un accordo transattivo nella forma della conciliazione giudiziale.

8. A seguito della pubblicazione della sentenza di condanna di cui al comma 3 ovvero della dichiarazione di esecutività del verbale di conciliazione, le parti promuovono la composizione non contenziosa delle controversie azionabili da parte dei singoli consumatori o utenti presso la camera di conciliazione istituita presso il tribunale che ha pronunciato la sentenza. La camera di conciliazione è costituita dai difensori delle parti ed è presieduta da un conciliatore di provata esperienza professionale iscritto nell'albo speciale per le giurisdizioni superiori ed indicato dal consiglio dell'Ordine degli avvocati. Essa definisce, con verbale sottoscritto dalle parti e dal presidente, i modi, i termini e l'ammontare per soddisfare i singoli consumatori o utenti nella loro potenziale pretesa. La sottoscrizione del verbale, opportunamente pubblicizzata a cura e spese della parte convenuta nel precedente giudizio, rende improcedibile l'azione dei singoli consumatori o utenti, di cui al comma 5, per il periodo di tempo stabilito nel verbale per l'esecuzione della prestazione dovuta.

9. In alternativa al ricorso alle camere di conciliazione di cui al comma 5, le parti possono promuovere la composizione non contenziosa presso uno degli organismi di conciliazione di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e successive modificazioni. Si applicano le

disposizioni dell'ultimo periodo del medesimo comma 5 del presente articolo e, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 39 e 40 del citato decreto legislativo n. 5 del 2003, e successive modificazioni.

10. In caso di inutile esperimento della composizione non contenziosa di cui ai commi 5 e 6, il singolo consumatore o utente può agire giudizialmente, in contraddittorio, al fine di chiedere l'accertamento, in capo a se stesso, dei requisiti individuati dalla sentenza di condanna, di cui al comma 3 e la determinazione precisa dell'ammontare del risarcimento dei danni riconosciuto ai sensi della medesima sentenza. La pronuncia costituisce titolo esecutivo nei confronti del responsabile. Le associazioni di cui al comma 1 non sono legittimate ad intervenire nei giudizi previsti dal presente comma.

11. La sentenza di condanna di cui al comma 6, unitamente all'accertamento della qualità di creditore ai sensi dei commi 8, 9 e 10, costituisce, ai sensi dell'articolo 634 del codice di procedura civile, titolo per la pronuncia da parte del giudice competente di ingiunzione di pagamento, ai sensi degli articoli 633 e seguenti del medesimo codice di procedura civile, richiesta dal singolo consumatore o utente.

**99. 7.** (vedi 99. 149) Pecorella, Gelmini.

<b>Commissione</b>	<b>Governo</b>

\* \* \*

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 99. – 1. All'articolo 3 della legge 30 luglio 1998, n. 281, dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

*6-bis.* Le associazioni dei consumatori e degli utenti, di cui al comma 1, le asso-

ciazioni dei professionisti e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura possono altresì richiedere al tribunale del luogo ove ha la residenza o la sede il convenuto la condanna al risarcimento dei danni e la restituzione di somme dovute direttamente ai singoli consumatori o utenti interessati, in conseguenza di atti illeciti pluri offensivi commessi nell'ambito di rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità previste dall'articolo 1342 del codice civile, ivi compresi quelli in materia di credito al consumo, rapporti bancari e assicurativi, strumenti finanziari, servizi di investimento e gestione collettiva del risparmio, sempre che ledano i diritti di una pluralità di consumatori o di utenti. La legittimazione di cui al periodo precedente è esclusa nei settori in cui siano previste procedure di conciliazione o arbitrali per la risoluzione delle medesime controversie innanzi ad autorità amministrative indipendenti.

*6-ter.* L'atto con cui il soggetto abilitato promuove l'azione di gruppo di cui al comma *6-bis* produce gli effetti interruttivi della prescrizione ai sensi dell'articolo 2945 del codice civile, anche con riferimento ai diritti di tutti i singoli consumatori o utenti conseguenti al medesimo fatto o violazione.

*6-quater.* Con la sentenza di condanna il giudice determina, quando le risultanze del processo lo consentono, i criteri in base ai quali dovrà essere fissata la misura dell'importo da liquidare in favore dei singoli consumatori o utenti.

*6-quinquies.* In relazione alle controversie di cui al comma *6-bis*, davanti al giudice può altresì essere sottoscritto dalle parti un accordo trasattivo nella forma della conciliazione giudiziale.

*6-sexies.* A seguito della pubblicazione della sentenza di condanna di cui al comma *6-quater* ovvero della dichiarazione di esecutività del verbale di conciliazione, le parti promuovono la composizione non contenziosa delle controversie azionabili da parte dei singoli consumatori o utenti presso la camera di conciliazione

istituita presso il tribunale che ha pronunciato la sentenza. La camera di conciliazione è costituita dai difensori delle parti ed è presieduta da un conciliatore di provata esperienza professionale iscritto nell'albo speciale per le giurisdizioni superiori ed indicato dal consiglio dell'ordine degli avvocati. Essa definisce, con verbale sottoscritto dalle parti e dal presidente, i modi, i termini e l'ammontare per soddisfare i singoli consumatori o utenti nella loro potenziale pretesa. La sottoscrizione del verbale, opportunamente pubblicizzata a cura e spese della parte convenuta nel precedente giudizio, rende improcedibile l'azione dei singoli consumatori o utenti per il periodo di tempo stabilito nel verbale per l'esecuzione della prestazione dovuta.

*6-septies.* In alternativa al ricorso alle camere di conciliazione di cui al comma *6-septies*, le parti possono promuovere la composizione non contenziosa presso uno degli organismi di conciliazione di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5. Si applicano le disposizioni dell'ultimo periodo del comma *6-sexies* e, in quanto compatibili, quelle degli articoli 39 e 40 del citato decreto legislativo n. 5 del 2003.

*6-octies.* In caso di inutile esperimento della composizione non contenziosa di cui ai commi *6-sexies* e *6-septies*, il singolo consumatore o utente può agire giudizialmente, in contraddittorio, al fine di chiedere l'accertamento in capo a se stesso, dei requisiti individuati dalla sentenza di condanna di cui al comma *6-quater* e la determinazione precisa dell'ammontare del risarcimento del danno o dell'indennità, riconosciuti ai sensi della medesima sentenza. La pronuncia costituisce titolo esecutivo nei confronti del comune contraddittore. Le associazioni di cui al comma *6-bis* e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura non sono legittimate ad intervenire nei giudizi previsti dal presente comma.

*6-nonies.* La sentenza di condanna di cui al comma *6-quater* costituisce, ai sensi dell'articolo 634 del codice di procedura

civile, prova scritta, per quanto in casa contenuto, per la pronuncia da parte del giudice competente di ingiunzione di pagamento, ai sensi degli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile, richiesta dal singolo consumatore o utente.

2. Le facoltà e i diritti di cui all'articolo 3, comma 6-bis, della legge 30 luglio 1998, n. 241, possono essere altresì esercitati dalle associazioni di investitori.

3. All'articolo 10, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentali in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e i procedimenti di cui all'articolo 3, commi 6-bis, 6-octies e 6-nonies della legge 30 luglio 1998, n. 281 ».

**99. 8.** (vedi 99. 148) Mormino.

<b>Commissione</b>	<b>Governo</b>

\* \* \*

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 99 – (*Disciplina dell'azione collettiva risarcitoria a tutela dei cittadini*) – 1. Il presente articolo istituisce e disciplina l'azione collettiva risarcitoria a tutela dei cittadini, quale nuovo strumento generale di tutela nel quadro delle misure nazionali volte alla disciplina dei danneggiati da un illecito plurioffensivo, conformemente ai principi stabiliti dalla normativa comunitaria volti ad innalzare i livelli di tutela.

2. Dopo l'articolo 140 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, è inserito il seguente:

ART. 140-bis. – (*Azione collettiva risarcitoria*). – 1. Le associazioni dei consuma-

tori e degli utenti di cui al comma 1 dell'articolo 139 e ogni altro soggetto che dimostri di averne interesse, possono richiedere singolarmente o collettivamente al tribunale del luogo ove ha la residenza il convenuto, la condanna al risarcimento dei danni e la restituzione delle somme dovute direttamente ai singoli danneggiati, in conseguenza di atti illeciti commessi nell'ambito di rapporti giuridici relativi a contratti cosiddetti per adesione, di cui all'articolo 1342 del codice civile, nonché di atti o fatti illeciti anche extracontrattuali, di pratiche commerciali illecite o di comportamenti anticoncorrenziali, messi in atto dal convenuto o dai convenuti, sempre che ledano i diritti e gli interessi legittimi di una pluralità di soggetti.

2. L'atto con cui il soggetto abilitato promuove l'azione collettiva di cui al comma 1 produce gli effetti interruttivi della prescrizione ai sensi dell'articolo 2945 del codice civile, anche con riferimento ai diritti di tutti i singoli danneggiati conseguenti al medesimo fatto o violazione.

3. Entro 10 giorni dall'iscrizione a molo del primo atto introduttivo notificato alla parte convenuta, il giudice ordina la sua immediata pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*, per dare notizia della richiesta di avvio di un'azione collettiva di risarcimento. La pubblicazione, a cura della cancelleria del tribunale avviene per estratto, contenente la sommaria indicazione degli elementi di fatto e di diritto, l'indicazione delle domande, del tribunale davanti il quale si procede, delle parti e del termine entro il quale sono ammesse eventuali istanze concorrenti. Ove contro i medesimi soggetti e per le medesime ragioni di fatto e diritto vengano avviate più azioni collettive, queste debbono essere riunite ai sensi dell'articolo 274 c.p.c.. Decorso il termine fissato dal giudice, ogni azione successivamente avviata ai sensi del presente articolo, nei confronti dei medesimi soggetti e per le medesime fattispecie, è dichiarata improcedibile e viene sospesa sino al passaggio in giudicato dell'esito del primo giudizio, potendo essere riassunta

solo nel caso di rigetto della domanda proposta nel primo giudizio, entro l'anno dalla data di passaggio in giudicato della relativa sentenza. Presso ciascun Tribunale è istituito presso la Cancelleria dei Procedimenti Speciali un apposito Registro, liberamente consultabile da chiunque, in cui vengono immediatamente annotate tutte le azioni collettive regolarmente iscritte al Ruolo, con indicazione della Parte o delle Parti attrici, delle Parti convenute e dell'oggetto della domanda. Ai fini del versamento del Contributo Unificato le Cause Collettive si ritengono cause di valore indeterminabile.

4. Nei dieci giorni successivi alla scadenza del termine fissato dal giudice, ai sensi del comma 3, il cancelliere forma il fascicolo contenente tutte le istanze di azione collettiva contro il medesimo convenuto. Il presidente del tribunale, entro il secondo giorno successivo alla presentazione del fascicolo di cui al comma 2, designa il giudice relatore. Questi, entro due mesi dalla designazione, presenta al collegio le proprie conclusioni in ordine alla sussistenza di fondate ragioni per consentire l'azione collettiva, sulla base di motivata valutazione dei seguenti criteri: *fumus boni iuris*, numerosità dei ricorrenti o dei potenziali beneficiari, l'uniformità del *vulnus*, comunanza degli interessi tutelandi, dimensione del danno complessivo. Entro cinque giorni dalla presentazione, il tribunale in composizione collegiale emette e deposita in cancelleria il decreto con il quale ammette o respinge l'azione collettiva e nomina con decreto motivato sulla base dei criteri di migliore argomentazione delle ragioni di fatto e diritto e rappresentatività, tra le parti ricorrenti, uno o più soggetti, con un massimo di 5, con funzioni di rappresentante dei soggetti di cui al comma 1, del presente articolo. Per comprovate ragioni, il presidente può prorogare i suddetti termini ai sensi dell'articolo 154 del codice di procedura civile. Quando il giudice ammette l'azione collettiva, comunica il decreto al convenuto e a tutti i candidati promotori ed ordina la sua pubblicazione

sulla *Gazzetta Ufficiale*, per estratto contenente le informazioni sulla natura dell'azione, sulla proposta definizione dei soggetti danneggiati, sull'oggetto della domanda, e sull'esistenza e collocazione del Pubblico Registro a cui ciascun destinatario potrà liberamente accedere per verificare lo stato della procedura, nonché il termine entro il quale i singoli danneggiati possono chiedere di partecipare all'azione collettiva risarcitoria. La pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, è curata direttamente dalla Cancelleria del Tribunale e sarà esente da costi, spese ed oneri di sorta. Il giudice può altresì ordinare la pubblicazione per estratto del decreto di ammissione su *siti internet* su testate a diffusione nazionale, indicati dal giudice medesimo con l'indicazione di un termine per la sua pubblicazione.

5. Con la sentenza di condanna il giudice determina i criteri in base ai quali deve essere fissata la misura dell'importo da liquidare in favore dei singoli danneggiati.

6. In relazione alle controversie di cui al comma 1, davanti al giudice può altresì essere sottoscritto dalle parti un accordo transattivo nella forma della conciliazione giudiziale. Tale accordo dovrà contenere analitica ed oggettiva indicazione dei criteri per la legittimazione al risarcimento e per la determinazione del suo ammontare per ciascun avente diritto. Le condizioni della conciliazione proposte dalle parti sono soggette al controllo del giudice che potrà rigettare con sentenza parziale la proposta di conciliazione in caso di sua motivata totale o parziale irragionevolezza, inadeguatezza, o non equità.

7. Contestualmente alla pubblicazione della sentenza di condanna di cui al comma 4 ovvero della dichiarazione di esecutività del verbale di conciliazione, il giudice, per la determinazione degli importi da liquidare ai singoli danneggiati, costituisce presso lo stesso tribunale apposita camera di conciliazione, composta in modo paritario dai difensori dei proponenti l'azione di gruppo e del conve-



nuto, e nomina un conciliatore di provata esperienza professionale iscritto all'albo speciale per le giurisdizioni superiori, che la presiede. A tale Camera di Conciliazione tutti i cittadini interessati possono ricorrere singolarmente o tramite delega alle associazioni di cui al comma 1, con istanza da depositarsi entro il termine indicato dal Giudice della causa collettiva, anche senza l'assistenza di un legale. Il compenso dovuto ai membri della Camera di conciliazione viene preventivamente stabilito dal Giudice della causa, con la sentenza o dalle Parti nel verbale di conciliazione, in misura rapportata al numero di pratiche trattate e definite, e posto a carico della Parte convenuta in giudizio; la Camera di Conciliazione definisce, con verbale sottoscritto dalle parti e dal presidente, i modi, i termini e l'ammontare per soddisfare ciascun singolo danneggiato ricorrente nella sua pretesa. La sottoscrizione del verbale di avvenuta conciliazione rende inammissibile l'azione individuale dei singoli danneggiati per il periodo di tempo stabilito dal verbale per l'esecuzione della prestazione dovuta. Il verbale di avvenuta conciliazione, e quello di cui al successivo articolo 5-bis, sono esenti da diritti di copia, imposte di bollo, tasse, e oneri fiscali di qualunque tipo e natura.

8. In ogni caso, la Camera si pronuncia sulla sussistenza in capo a ciascun ricorrente dei requisiti individuati dalla sentenza o dal verbale di conciliazione; tale pronuncia è impugnabile solo se non raggiunta all'unanimità dei membri della Camera di Conciliazione, e la relativa decisione è rimessa al Tribunale della causa collettiva.

9. In caso di inutile esperimento della composizione di cui al comma 7, o di mancata conciliazione entro 90 giorni dal deposito del ricorso di cui al comma 7, del presente articolo, il singolo consumatore o utente può agire giudizialmente, in contraddittorio, anche al fine di chiedere l'accertamento, in capo a se stesso, dei requisiti individuati dalla sentenza di condanna di cui al comma 4 e la determina-

zione precisa dell'ammontare del risarcimento dei danni riconosciuto ai sensi della medesima sentenza.

10. La sentenza di condanna di cui al comma 5, unitamente al verbale di accertamento della legittimazione ai sensi dei commi 7 e 8, la sentenza di cui al comma 9 del presente articolo, costituiscono ai sensi dell'articolo 634 del codice civile, titolo per la pronuncia da parte del giudice competente di ingiunzione di pagamento provvisoriamente esecutiva, ove richiesta dal singolo danneggiato, ai sensi degli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile.

11. La sentenza di condanna di cui al comma 5, ovvero l'accordo transattivo di cui al comma 6, devono essere opportunamente pubblicizzati a cura e spese della parte convenuta, con modalità e tempi stabiliti dal Giudice con la sentenza o concordati tra le parti ed indicati nell'accordo transattivo medesimo, onde consentire la dovuta informazione alla maggiore quantità di soggetti.

12. Nelle azioni collettive aventi ad oggetto prodotti o servizi venduti attraverso contratti conclusi secondo le modalità previste dall'articolo 1342 del codice civile, la diffusione di messaggi pubblicitari ingannevoli, accertata dall'autorità competente, rende nulli i contratti nei confronti di tutti i singoli danneggiati nel periodo di diffusione del messaggio stesso. La nullità può essere fatta valere solo dal promotore dell'azione di gruppo.

13. In caso di soccombenza, anche parziale, del convenuto, lo stesso è condannato al pagamento delle spese legali. In ogni caso, il compenso dei difensori del promotore della azione collettiva non può superare l'importo massimo del 10 per cento del valore della controversia, da determinarsi in riferimento all'esito effettivo della procedura di conciliazione di cui al presente articolo.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo diventano efficaci decorsi centot-

tanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

**99. 9.** (vedi 99. 191 e 99.192) Grillini, Buemi, Poretti, Villetti, Beltrandi, Turci.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

\* \* \*

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 99. – 1. Il presente articolo istituisce e disciplina l'azione collettiva risarcitoria a tutela dei consumatori, quale nuovo strumento generale di tutela nel quadro delle misure nazionali volte alla disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti, conformemente ai principi stabiliti dalla normativa comunitaria volti ad innalzare i livelli di tutela.

2. Dopo l'articolo 141 del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, è inserito il seguente:

ART. 141-*bis.* – (*Class action*). – 1. Le associazioni dei consumatori e degli utenti di cui all'articolo 139 e gli altri soggetti di cui al comma 3 del presente articolo sono altresì legittimati a richiedere al tribunale del luogo ove ha la residenza o la sede il convenuto la condanna al risarcimento dei danni e la restituzione di somme dovute direttamente ai singoli consumatori e utenti interessati, in conseguenza di atti illeciti plurioffensivi commessi nell'ambito di rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità previste dall'articolo 1342 del codice civile, inclusi in ogni caso quelli in materia di credito al consumo, rapporti bancari e assicurativi, strumenti finanziari, servizi di investimento e gestione collettiva dei risparmio,

sempre che ledano i diritti di una pluralità di consumatori o di utenti. A pena di improcedibilità le relative domande giudiziali sono sottoposte a tentativo preventivo obbligatorio di conciliazione innanzi ad uno degli organismi di conciliazione di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e successive modificazioni, iscritti nel registro di cui al decreto del Ministro della giustizia 23 luglio 2004, n. 222; si applicano gli articoli 39 e 40 del citato decreto legislativo n. 5 del 2003, e successive modificazioni; il relativo verbale di conciliazione, opportunamente pubblicizzato a spese della parte convenuta in giudizio, rende improcedibile l'azione dei singoli consumatori o utenti per il periodo di tempo stabilito nel verbale per l'esecuzione della prestazione dovuta.

2. Gli atti di cui al comma 1 producono gli effetti interruttivi della prescrizione ai sensi dell'articolo 2945 del codice civile, anche con riferimento ai diritti di tutti i singoli consumatori o utenti conseguenti al medesimo fatto o violazione.

3. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il ministro dello sviluppo economico, sentite le competenti Commissioni parlamentari, sono individuate le ulteriori associazioni di consumatori, di investitori e gli altri soggetti portatori di interessi collettivi legittimati ad agire ai sensi del presente articolo.

4. Con la sentenza di condanna il giudice determina, quando le risultanze del processo lo consentono, i criteri in base ai quali deve essere fissata la misura dell'importo da liquidare in favore dei singoli consumatori o utenti e i modi e i termini di erogazione dell'importo stesso.

5. In relazione alle controversie di cui al comma 1, davanti al giudice può altresì essere sottoscritto dalle parti un accordo transattivo nella forma della conciliazione giudiziale, nel quale siano altresì indicati i criteri di cui al comma 3.

6. A seguito della sentenza di condanna di cui al comma 4, nell'ipotesi in cui il

giudice non determini i criteri in base ai quali definire i modi, i termini e l'ammontare per soddisfare i singoli consumatori o utenti nella loro pretesa, le parti sono tenute ad esperire in proposito, nel termine di sessanta giorni, un procedimento di conciliazione presso gli organismi di conciliazione e secondo le procedure e con gli effetti di cui al secondo periodo del comma 1.

7. In caso di inutile esperimento della conciliazione di cui al comma 6 o di obiezione all'accordo risultante dalla conciliazione, nel termine di novanta giorni dalla pubblicizzazione del relativo verbale con mezzi idonei, il singolo consumatore o utente può agire giudizialmente, in contraddittorio, al fine di chiedere l'accertamento, in capo a se stesso, dei requisiti individuati dalla sentenza di condanna di cui al comma 3 e la determinazione dell'ammontare del risarcimento dei danni o dell'indennità, riconosciuti ai sensi della medesima sentenza. La pronuncia costituisce titolo esecutivo nei confronti del comune contraddittore. I soggetti di cui al comma 1-bis non sono legittimati ad intervenire nei giudizi previsti dal presente comma. Il singolo consumatore o utente o uno dei soggetti di cui all'articolo 139, in caso di obiezione all'accordo risultante dal verbale di cui al comma 1-bis, possono agire in giudizio singolarmente o collettivamente per l'ottenimento della sentenza di condanna di cui al comma 4, nel termine di centottanta giorni dalla sottoscrizione dell'accordo.

8. La pronuncia del giudice o l'accordo risultante dalla conciliazione della lite non hanno efficacia nei confronti dei consumatori o utenti che non sono intervenuti nel giudizio o alla conciliazione. La sentenza di condanna di cui al comma 4 costituisce, ai sensi dell'articolo 634 del codice di procedura civile, prova scritta, per quanto in essa contenuto, per la pronuncia da parte del giudice competente di ingiunzione di pagamento, ai sensi degli articoli 633 e seguenti del codice di pro-

cedura civile, richiesta dal singolo consumatore o utente.

**99. 11.** (vedi 99. 43) Giudice.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Al comma 2, capoverso ART. 140-bis, comma 1, sostituire le parole da: Le associazioni fino a: del presente articolo con le seguenti: Le associazioni dei consumatori e degli utenti di cui al comma 1 dell'articolo 139, gli organismi pubblici indipendenti nazionali e le organizzazioni riconosciute in altro Stato dell'Unione europea inseriti nell'elenco degli enti legittimati a proporre azioni inibitorie a tutela degli interessi collettivi dei consumatori, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, ed i comitati e le associazioni che tutelano gli interessi di una classe.*

**99. 16.** (vedi 99. 181) Alberto Giorgetti.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Al comma 2, capoverso ART. 140-bis, comma 1 sostituire le parole da: di cui al comma 1 fino a: sono legittimati con le seguenti: singolarmente o collettivamente sono legittimate.*

Conseguentemente, al medesimo capoverso, sopprimere il comma 2.

**99. 17.** (vedi 99. 259.) Mazzoni, Peretti, Zinzi.

Commissione	Governo

\* \* \*

Al comma 2, capoverso ART. 140-bis, comma 1, dopo le parole: dell'articolo 139 aggiungere le seguenti: , le associazioni rappresentate nel CNEL, anche in forma indiretta,

**99. 18.** (ex 99. 240) Uggè.

Commissione	Governo

\* \* \*

Al comma 2, capoverso ART. 140-bis, comma 1, sopprimere le parole: e gli altri soggetti di cui al comma 2 del presente articolo.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, sopprimere il comma 2.

**99. 19.** (ex 99. 183) Alberto Giorgetti.

Commissione	Governo

Al comma 2, capoverso ART. 140-bis, comma 1, sostituire le parole: dei consumatori e degli utenti con le seguenti: dei cittadini.

Conseguentemente, al medesimo capoverso:

al comma 1:

sostituire la parola: impresa con la seguente: convenuto;

sostituire le parole: diritti di una pluralità di consumatori o utenti con le seguenti: diritti soggettivi o interessi legittimi di una pluralità di soggetti.

ovunque ricorrano, sostituire le parole: dei consumatori e degli utenti con le seguenti: dei cittadini.

ovunque ricorrano, sostituire le parole: dei consumatori o degli utenti con le seguenti: dei cittadini.

**99. 21.** (vedi 0. 99. 272. 2) Grillini, Buemi.

Commissione	Governo

\* \* \*

Al comma 2, capoverso ART. 140-bis, comma 1, sostituire le parole: al tribunale con le seguenti: all'apposita sezione specializzata del tribunale.

**\*99. 24.** (ex \*99. 31) Vitali.

Al comma 2, capoverso ART. 140-bis, comma 1, sostituire le parole: al tribunale con le seguenti: all'apposita sezione specializzata del tribunale.

**\*99. 25.** (ex \*99. 265) Peretti, Zinzi.

Commissione	Governo

Al comma 2, capoverso ART. 140-bis, comma 1, dopo le parole: o utenti aggiungere le seguenti: nonché un risarcimento sanzionatorio in proporzione al fatturato stabilito dal tribunale competente.

99. 30. (vedi 99. 190) Crapolicchio.

Commissione	Governo

\* \* \*

Al comma 2, capoverso ART. 140-bis, comma 1, sostituire le parole da: nell'ambito di rapporti giuridici relativi fino alla fine del comma con le seguenti: in conseguenza di atti illeciti plurioffensivi commessi nell'ambito di rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità previste dall'articolo 1342 del codice civile con società fornitrici di beni e servizi nazionali e locali, ivi compresi quelli in materia di credito al consumo, rapporti bancari e assicurativi, strumenti finanziari, servizi di investimento e gestione collettiva del risparmio, sempre che ledano i diritti di una pluralità di consumatori o di utenti.

99. 31. (ex 0. 99. 272. 3) Garavaglia, Filippi.

Commissione	Governo

\* \* \*

Al comma 2, capoverso ART. 140-bis, comma 1, sostituire le parole: atti illeciti

con le seguenti: atti o di fatti illeciti anche.

99. 32. (vedi \*99. 199) Grillini, Buemi, Poretti, Beltrandi, Turci.

Commissione	Governo

\* \* \*

Al comma 2, capoverso ART. 140-bis, comma 1, dopo la parola: extracontrattuali aggiungere le seguenti: effettuati anche attraverso la diffusione di messaggi pubblicitari ingannevoli, accertata dall'autorità competente.

99. 35. (ex 0. 99. 272. 8) Gianfranco Conte, Armosino, Galletti, Giudice.

Commissione	Governo

\* \* \*

Al comma 2, capoverso ART. 140-bis, comma 1, dopo la parola: extracontrattuali aggiungere le seguenti: , fatta eccezione per quelli di valore minimo per singolo soggetto, salvo che essi siano reiterati sino a configurare danni di rilevante entità,

99. 36. (vedi 99. 167) Craxi.

Commissione	Governo

Al comma 2, capoverso ART. 140-bis, comma 1, sostituire le parole: di pratiche commerciali scorrette o di comportamenti anticoncorrenziali con le seguenti: ovvero, in caso di inerzia di altri soggetti, in conseguenza di ricorso alla Corte europea per tale materia.

99. 37. (vedi 99. 169) Craxi.

Commissione	Governo

\* \* \*

Al comma 2, capoverso ART. 140-bis, comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: L'azione collettiva risarcitoria di cui al presente comma non può essere in nessun caso promossa quando il danno sia cagionato al consumatore dall'utilizzo improprio o non raccomandato dal produttore o dal fornitore, di un bene o di un servizio. L'azione collettiva risarcitoria è, comunque, esclusa per la tutela di meri interessi diffusi.

99. 41. (ex 99. 228) Fratta Pasini.

Commissione	Governo

\* \* \*

Al comma 2, capoverso ART. 140-bis, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. L'azione collettiva di cui al comma 1 può essere promossa anche dai consumatori e dagli utenti che vi abbiano

interesse, purché costituiti in comitato ai sensi del comma 1-ter.

1-ter. Il comitato è costituito con atto pubblico, che deve contenere: la denominazione dell'ente, della sede, l'indicazione dello scopo, l'elenco dei consumatori o utenti che ne fanno parte, con le generalità di ciascuno nonché la dotazione del fondo comune. Il Comitato sta in giudizio nella persona di colui al quale è conferita la presidenza.

1-quater. Con decreto adottato dal Ministro della giustizia, sentito il Ministro dello sviluppo economico e previo parere delle competenti commissioni parlamentari, da rendersi entro 30 giorni dalla richiesta, sono determinati gli adempimenti da compiersi, a cura del comitato, insieme al deposito degli atti di causa, tra i quali devono essere previsti: il preventivo dei costi dell'iniziativa, il compenso spettante al difensore, sia per la fase giudiziale che nel caso di una definizione consensuale della vertenza; i mezzi individuati per far fronte ai costi, anche nell'ipotesi di soccombenza, con l'indicazione specifica della parte eventualmente posta a carico di ciascun consumatore o utente; l'elenco di questi ultimi, contenente le generalità di ciascuno, nonché le modalità di adesione successive alla proposizione della domanda. Il decreto stabilisce altresì il contributo unificato e la designazione, da parte del presidente del Tribunale, sentite le parti, di uno o di più coadiutori, dotati degli opportuni requisiti professionali, cui è affidato il compito di verificare e garantire la regolarità delle adesioni al comitato redigendone l'elenco definitivo da allegarsi al verbale di udienza.

99. 43. (ex 99. 115) Contento, Consolo.

Commissione	Governo

Al comma 2, capoverso ART. 140-bis, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Il curatore amministrativo tiene un elenco dei soggetti appartenenti alla classe in base alla definizione contenuta nel decreto di ammissione dell'azione collettiva di classe.

1-ter. Tutti coloro che desiderano partecipare all'azione collettiva, ad esclusione del promotore della classe che è iscritto di diritto, devono presentare un'apposita istanza scritta al curatore amministrativo secondo le modalità stabilite dallo stesso.

1-quater. In caso di esclusione dalla classe, il curatore amministrativo deve motivare tale decisione con atto che può essere impugnato davanti al giudice che ha emesso il decreto di ammissione dell'azione collettiva.

1-quinquies. Entro centottanta giorni dalla pubblicazione della sentenza, è possibile chiedere al curatore amministrativo di essere cancellati dall'elenco dei partecipanti all'azione collettiva.

**99. 44.** (ex 99. 117) Craxi.

Commissione	Governo

\* \* \*

Al comma 2, capoverso ART. 140-bis, sopprimere il comma 2.

**99. 46.** (vedi 99. 232) Fratta Pasini.

Commissione	Governo

Al comma 2, capoverso ART. 140-bis, comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , i quali seppur non preventivamente e specificamente individuabili, siano comunque identificabili come classe omogenea di soggetti aventi diritto ad agire in giudizio sulla base dei medesimi fatti e atti e nei confronti degli stessi convenuti.

**99. 49.** (ex 0. 99. 272. 6) Garavaglia, Filippi.

Commissione	Governo

\* \* \*

Al comma 2, capoverso ART. 140-bis, comma 2, sostituire il secondo e il terzo periodo con il seguente: Tutti i consumatori o utenti che desiderano aderire all'azione collettiva devono presentare un'apposita istanza scritta al tribunale entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della data dell'udienza di prima comparizione.

**99. 50.** (vedi 99. 270) Vietti, Peretti, Zinzi.

Commissione	Governo

\* \* \*

Al comma 2, capoverso ART. 140-bis, comma 2, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: L'atto con cui il soggetto abilitato promuove l'azione di gruppo di cui al comma 1 produce gli effetti interruttivi

della prescrizione ai sensi dell'articolo 2945 del codice civile, anche con riferimento ai diritti dei singoli consumatori o utenti che siano iscritti alla associazione all'atto di proposizione della domanda.

**99. 51.** (vedi 99. 132.) Pecorella, Gelmini.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Al comma 2, capoverso ART. 140-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Sono altresì legittimati ad agire gruppi di consumatori o utenti che vi abbiano interesse, purché costituiti in comitato mediante atto pubblico, quando il numero di consumatori o utenti che aderiscono al comitato è almeno pari a 500. Nel caso in cui al comitato aderiscano una o più associazioni rappresentative dei consumatori e degli utenti l'azione è ammessa se il numero dei medesimi è almeno pari a 250.

**99. 52.** (ex 0. 99. 272. 4) Garavaglia, Filippi.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Al comma 2, capoverso ART. 140-bis, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis.* Possono accedere all'azione collettiva di cui al presente articolo anche le imprese che si ritengano danneggiate dalla

sottoscrizione di strumenti finanziari derivati sottoscritti per limitare i rischi del credito, qualora gli stessi abbiano prodotto il pagamento di oneri non prevedibili ed esorbitanti per le imprese medesime, con particolare riguardo al fenomeno delle commissioni occulte, della vendita di prodotti finanziari già in perdita, nonché dell'indeterminatezza o dell'errata comunicazione al cliente del prezzo dei prodotti collocati. Le imprese possono agire per il tramite delle Camere di Commercio di riferimento che sono legittimate ad agire a tutela degli interessi collettivi nelle forme previste dal presente articolo.

**99. 53.** Armosino.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Al comma 2, capoverso ART. 140-bis, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis.* La proposizione dell'azione collettiva risarcitoria a tutela dei consumatori, di cui al presente articolo, è esclusa per i settori regolati da autorità amministrative indipendenti in relazione alle fattispecie per cui sono già previste forme di indennizzo automatico a favore degli utenti.

*Conseguentemente, al comma 3, sopprimere il terzo periodo.*

**99. 55.** (vedi 99. 251) Zinzi.

Commissione	Governo



Al comma 2, capoverso ART. 140-bis, sostituire il comma 3 con i seguenti:

3. L'azione collettiva risarcitoria di cui al presente articolo è ammessa solo quando concorrono specifiche circostanze tali da farla apparire giustificata, non temeraria, meritevole in relazione alla sussistenza di un interesse diffuso, che comporti la possibilità di determinare in modo oggettivo i componenti della classe a cui si possono riferire le medesime argomentazioni in fatto e in diritto sostenute nell'atto introduttivo ed applicare criteri oggettivi per stabilire i provvedimenti richiesti.

Nell'atto introduttivo con cui si promuove l'azione collettiva, a pena d'inammissibilità della domanda, l'attore deve specificare e documentare:

a) le ragioni per le quali trattasi d'azione collettiva, indicando un congruo numero d'interessati all'azione;

b) le ragioni a fondamento, in fatto e di diritto, dell'azione; specificando in particolare quelle attinenti la meritevolezza dell'azione in relazione alla sussistenza di un interesse diffuso;

c) i criteri per determinare in modo oggettivo i componenti della classe a cui si possono riferire le medesime argomentazioni in fatto e in diritto sostenute nell'atto introduttivo, attraverso una verifica documentale o ricorrendo a presunzioni;

d) indicare i criteri per stabilire i provvedimenti richiesti.

3-bis. Eventuali consulenze tecniche di parte prodotte a sostegno o avverso la domanda devono essere asseverate. Il giudice, alla prima udienza ex articolo 183 del codice di procedura civile, terminati gli adempimenti previsti nel primo comma e prima della concessione dei termini previsti per le memorie di cui al sesto comma, si pronuncia in ordine alla sussistenza delle condizioni di ammissibilità dell'azione e spe-

cifica nell'ordinanza di ammissione o rigetto:

a) le ragioni per le quali ritiene o meno trattarsi di azione collettiva;

b) le ragioni per la quali ritiene o meno la non temerarietà dell'azione sulla base delle argomentazioni contenute negli atti;

c) le ragioni per le quali ritiene o meno la meritevolezza dell'azione in relazione alla sussistenza di un interesse diffuso;

d) le ragioni per le quali ritiene o meno la possibilità di determinare in modo oggettivo i componenti della classe a cui si possono riferire le medesime argomentazioni in fatto e in diritto sostenute nell'atto introduttivo, attraverso una verifica documentale o ricorrendo a presunzioni.

3-ter. Qualora ritenga non sussistere tutte le condizioni di cui alle lettere a), b), c) e d) del presente articolo dichiara con ordinanza l'inammissibilità dell'azione collettiva proposta; contro l'ordinanza si può proporre reclamo con ricorso entro quindici giorni dalla comunicazione avanti la Corte d'appello, che pronuncia in camera di consiglio. Il ricorso deve contenere la specifica indicazione dei motivi di doglianza.

3-quater. Il provvedimento d'ammissibilità dell'azione da parte del giudice produce gli effetti interrottivi della prescrizione, ai sensi dell'articolo 2945 del codice civile, anche con riferimento ai diritti di tutti i singoli consumatori o utenti convenuti identificabili sulla base dei criteri indicati.

\*99. 56. (vedi 99. 184) Alberto Giorgetti.

Al comma 2, capoverso ART. 140-bis, sostituire il comma 3 con i seguenti:

3. L'azione collettiva risarcitoria di cui al presente articolo è ammessa solo

quando concorrono specifiche circostanze tali da farla apparire giustificata, non temeraria, meritevole in relazione alla sussistenza di un interesse diffuso, che comporti la possibilità di determinare in modo oggettivo i componenti della classe a cui si possono riferire le medesime argomentazioni in fatto e in diritto sostenute nell'atto introduttivo ed applicare criteri oggettivi per stabilire i provvedimenti richiesti.

Nell'atto introduttivo con cui si promuove l'azione collettiva, a pena d'inammissibilità della domanda, l'attore deve specificare e documentare:

a) le ragioni per le quali trattasi d'azione collettiva, indicando un congruo numero d'interessati all'azione;

b) le ragioni a fondamento, in fatto e di diritto, dell'azione; specificando in particolare quelle attinenti la meritevolezza dell'azione in relazione alla sussistenza di un interesse diffuso;

c) i criteri per determinare in modo oggettivo i componenti della classe a cui si possono riferire le medesime argomentazioni in fatto e in diritto sostenute nell'atto introduttivo, attraverso una verifica documentale o ricorrendo a presunzioni;

d) indicare i criteri per stabilire i provvedimenti richiesti.

3-bis. Eventuali consulenze tecniche di parte prodotte a sostegno o avverso la domanda devono essere asseverate. Il giudice, alla prima udienza ex articolo 183 del codice di procedura civile, terminati gli adempimenti previsti nel primo comma e prima della concessione dei termini previsti per le memorie di cui al sesto comma, si pronuncia in ordine alla sussistenza delle condizioni di ammissibilità dell'azione e specifica nell'ordinanza di ammissione o rigetto:

a) le ragioni per le quali ritiene o meno trattarsi di azione collettiva;

b) le ragioni per le quali ritiene o meno la non temerarietà dell'azione sulla base delle argomentazioni contenute negli atti;

c) le ragioni per le quali ritiene o meno la meritevolezza dell'azione in relazione alla sussistenza di un interesse diffuso;

d) le ragioni per le quali ritiene o meno la possibilità di determinare in modo oggettivo i componenti della classe a cui si possono riferire le medesime argomentazioni in fatto e in diritto sostenute nell'atto introduttivo, attraverso una verifica documentale o ricorrendo a presunzioni.

3-ter. Qualora ritenga non sussistere tutte le condizioni di cui alle lettere a), b), c) e d) del presente articolo dichiara con ordinanza l'inammissibilità dell'azione collettiva proposta; contro l'ordinanza si può proporre reclamo con ricorso entro quindici giorni dalla comunicazione avanti la Corte d'appello, che pronuncia in camera di consiglio. Il ricorso deve contenere la specifica indicazione dei motivi di doglianza.

3-quater. Il provvedimento d'ammissibilità dell'azione da parte del giudice produce gli effetti interrottivi della prescrizione, ai sensi dell'articolo 2945 del codice civile, anche con riferimento ai diritti di tutti i singoli consumatori o utenti convenuti identificabili sulla base dei criteri indicati.

\*99. 57. (vedi 99. 233) Fratta Pasini.

Commissione	Governo

Al comma 2, capoverso ART. 140-bis, sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Il giudice ammette con decreto l'azione collettiva di cui al comma 1 qualora, sulla base delle allegazioni contenute nell'atto introduttivo, siano soddisfatti i seguenti requisiti:

a) sussiste un fatto potenzialmente idoneo ad arrecare pregiudizio a una pluralità di consumatori o utenti;

b) è possibile determinare in modo oggettivo l'insieme dei consumatori o utenti interessati;

c) vi sono questioni di diritto e di fatto comuni a più soggetti, che prevalgono rispetto ai profili specifici relativi alle posizioni individuali;

d) esistono circostanze che rendono l'azione collettiva lo strumento più idoneo ad assicurare un'efficiente ed equa trattazione della causa, tenuto conto del numero dei soggetti interessati e della complessità della procedura;

e) sussiste il *fumus boni iuris*.

**\*\*99. 58.** (vedi 99. 260) Peretti, Zinzi.

Al comma 2, capoverso ART. 140-bis, sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Il giudice ammette con decreto l'azione collettiva di cui al comma 1 qualora, sulla base delle allegazioni contenute nell'atto introduttivo, siano soddisfatti i seguenti requisiti:

a) sussiste un fatto potenzialmente idoneo ad arrecare pregiudizio a una pluralità di consumatori o utenti;

b) è possibile determinare in modo oggettivo l'insieme dei consumatori o utenti interessati;

c) vi sono questioni di diritto e di fatto comuni a più soggetti, che prevalgono rispetto ai profili specifici relativi alle posizioni individuali;

d) esistono circostanze che rendono l'azione collettiva lo strumento

più idoneo ad assicurare un'efficiente ed equa trattazione della causa, tenuto conto del numero dei soggetti interessati e della complessità della procedura;

e) sussiste il *fumus boni iuris*.

**\*\*99. 59.** (vedi 99. 25) Vitali.

Commissione	Governo

\* \* \*

Al comma 2, capoverso ART. 140-bis, sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Il giudice ammette con decreto l'azione collettiva qualora, sulla base delle allegazioni contenute nell'atto introduttivo, siano soddisfatti i seguenti requisiti:

a) vi sono questioni di diritto e di fatto comuni a più soggetti, che prevalgono rispetto ai profili specifici relativi alle posizioni individuali;

b) è possibile determinare in modo oggettivo l'insieme dei consumatori o utenti interessati;

c) sussiste il *fumus boni iuris*;

d) esistono circostanze che rendono l'azione collettiva lo strumento più idoneo ad assicurare un'efficiente ed equa trattazione della causa, tenuto conto del numero dei soggetti potenzialmente interessati e della complessità della procedura.

**\*99. 60.** (vedi 99. 242) Vietti, Peretti, Zinzi.

Al comma 2, capoverso ART. 140-bis, sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Il giudice ammette con decreto l'azione collettiva qualora, sulla base

delle allegazioni contenute nell'atto introduttivo, siano soddisfatti i seguenti requisiti:

a) vi sono questioni di diritto e di fatto comuni a più soggetti, che prevalgono rispetto ai profili specifici relativi alle posizioni individuali;

b) è possibile determinare in modo oggettivo l'insieme dei consumatori o utenti interessati;

c) sussiste il *fumus boni iuris*;

d) esistono circostanze che rendono l'azione collettiva lo strumento più idoneo ad assicurare un'efficiente ed equa trattazione della causa, tenuto conto del numero dei soggetti potenzialmente interessati e della complessità della procedura.

\*99. 61. (vedi 99. 5) Antonio Pepe.

Commissione	Governo

\* \* \*

Al comma 2, capoverso ART. 140-bis, comma 3, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: Il giudice valuta l'ammissibilità della domanda in relazione alla effettiva rappresentatività dei consumatori titolari dell'azione risarcitoria anche in base all'elenco degli iscritti che debbono essere depositati dall'associazione contestualmente alla domanda.

99. 62. (ex 0. 99. 272. 5) Garavaglia, Filippi.

Commissione	Governo

Al comma 2, capoverso ART. 140-bis, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. È espressamente fatto divieto di proporre, in relazione a un'unica fattispecie dannosa, più azioni collettive nei confronti dei medesimo convenuto.

99. 63. (vedi 99. 139) Mazzoni, Peretti, Zinzi, Vietti.

Commissione	Governo

\* \* \*

Al comma 2, capoverso ART. 140-bis, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3 bis. La data dell'udienza di prima comparizione di cui all'articolo 180 del codice di procedura civile è pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* non oltre trenta giorni prima della medesima.

\*99. 66. (vedi 99. 258) Mazzoni, Vietti, Peretti, Zinzi.

Al comma 2, capoverso ART. 140-bis, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

2-bis. La data dell'udienza di prima comparizione di cui all'articolo 180 del codice di procedura civile è pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* non oltre trenta giorni prima della medesima.

\*99. 67. (vedi 99. 129) Pecorella, Gelmini.

Commissione	Governo

Al comma 2, capoverso ART. 140-bis, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. La riproposizione di un'azione collettiva successiva al passaggio in giudicato della sentenza di rigetto di un'azione collettiva, ove respinta, implica responsabilità aggravata ai sensi dell'articolo 96 del codice di procedura civile per avere agito senza la normale prudenza. L'accordo risultante dalla conciliazione della lite non ha efficacia nei confronti dei consumatori o utenti che non sono iscritti all'associazione o ad un'associazione che lo ha sottoscritto o che dichiarano di non volersene avvalere. In questo caso l'accordo transattivo può essere liberamente valutato dal giudice nei giudizi in cui è parte un singolo consumatore o utente non iscritto all'associazione che ha promosso l'accordo o ad un'associazione che lo ha sottoscritto. Il consumatore o l'utente che non è iscritto all'associazione che ha promosso l'accordo od a un'associazione che lo ha sottoscritto può negli altri giudizi dichiarare di volersene avvalere. In questo caso l'altra parte deve dichiarare di fare obiezione. Se l'obiezione risulta infondata il giudice lo condanna ad una sanzione di 500 euro da devolvere al Ministero dello sviluppo economico.

\*99. 75. (ex 99. 234.) Fratta Pasini.

Al comma 2, capoverso ART. 140-bis, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. La riproposizione di un'azione collettiva successiva al passaggio in giudicato della sentenza di rigetto di un'azione collettiva, ove respinta, implica responsabilità aggravata ai sensi dell'articolo 96 del codice di procedura civile per avere agito senza la normale prudenza. L'accordo risultante dalla conciliazione della lite non ha efficacia nei confronti dei consumatori o utenti che non sono iscritti all'associazione o ad un'associazione che lo ha sottoscritto o che dichiarano di non volersene av-

valere. In questo caso l'accordo transattivo può essere liberamente valutato dal giudice nei giudizi in cui è parte un singolo consumatore o utente non iscritto all'associazione che ha promosso l'accordo o ad un'associazione che lo ha sottoscritto. Il consumatore o l'utente che non è iscritto all'associazione che ha promosso l'accordo o ad una associazione che lo ha sottoscritto può negli altri giudizi dichiarare di volersene avvalere. In questo caso l'altra parte deve dichiarare di fare obiezione. Se l'obiezione risulta infondata il giudice lo condanna ad una sanzione di 500 euro da devolvere al Ministero dello sviluppo economico.

\*99. 76. (ex 99. 185.) Alberto Giorgetti.

Commissione	Governo

\* \* \*

Al comma 2, capoverso ART. 140-bis, sopprimere il comma 6.

\*99. 78. (vedi 99. 186) Alberto Giorgetti

Al comma 2, capoverso ART. 140-bis, sopprimere il comma 6.

\*99. 79. (vedi 99. 235) Fratta Pasini.

Commissione	Governo

Al comma 2, capoverso ART. 140-bis, comma 6, dopo il terzo periodo aggiungere il seguente: A tale camera di conciliazione i consumatori o utenti che hanno aderito all'azione collettiva possono ricorrere singolarmente o tramite delega alle associazioni di cui al comma 1.

**99. 80.** (vedi 99. 256 e 99. 269) Mazzoni, Peretti, Zinzi.

Commissione	Governo

\* \* \*

Al comma 2, capoverso ART. 140-bis, dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

7. Per le azioni collettive di cui al presente articolo è fatto divieto ai difensori di pattuire compensi parametrati alle somme ottenute a titolo di restituzione o di risarcimento dei danni.

**99. 83.** (vedi 99. 268. e 99. 109.) Vietti, Peretti, Zinzi.

Commissione	Governo

\* \* \*

Al comma 2, capoverso ART. 140-bis, dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

7. Per le azioni collettive di cui al presente articolo è fatto divieto ai difensori di pattuire compensi parametrati alle

somme ottenute a titolo di restituzione o di risarcimento dei danni.

**99. 84.** (vedi 99. 7) Antonio Pepe.

Commissione	Governo

\* \* \*

Al comma 2, capoverso ART. 140-bis, dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

7. Il compenso dei difensori dei promotori dell'azione collettiva di cui al comma 1 non può superare l'importo massimo del 2 per cento dell'intero ammontare dei risarcimenti liquidati.

**\*99. 85.** (vedi \*99. 262) Peretti, Zinzi.

Al comma 2, capoverso ART. 140-bis, dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

7. Il compenso dei difensori dei promotori dell'azione collettiva di cui al comma 1 non può superare l'importo massimo del 2 per cento dell'intero ammontare dei risarcimenti liquidati.

**\*99. 86.** (vedi \*99. 27) Vitali.

Commissione	Governo

\* \* \*

Al comma 2, capoverso ART. 140-bis, dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

7. La riproposizione di un'azione collettiva successiva al passaggio in giudicato della sentenza di rigetto di un'azione collettiva, ove respinta, implica responsabilità

aggravata ai sensi dell'articolo 96 del codice di procedura civile per avere agito senza la normale prudenza.

**99. 88.** (vedi 99. 111) Consolo.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Al comma 2, capoverso ART. 140-bis, dopo il comma 6 aggiungere il seguente:*

7. In caso di soccombenza, anche parziale del convenuto, lo stesso è condannato al pagamento delle spese legali; il compenso dei difensori del promotore dell'azione collettiva viene liquidato dal giudice, sulla base delle tariffe professionali, tenendo conto della complessità dell'attività svolta. In ogni caso il compenso non può superare l'importo del tre per cento del valore della controversia. È fatto divieto di sottoscrivere patti di quota lite.

**99. 90.** (vedi 99. 252) Mazzoni, Peretti, Zinzi.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Al comma 2, capoverso ART. 140-bis, dopo il comma 6 aggiungere il seguente:*

7. In caso di soccombenza degli attori, il giudice, qualora accerti che hanno agito con malafede o colpa grave, su istanza

dell'altra parte li condanna alle spese ed al risarcimento dei danni ai sensi dell'articolo 96 codice di procedura civile.

**99. 91.** (vedi 99. 254) Mazzoni, Peretti, Zinzi.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Al comma 3, sostituire la parola: centottanta con la seguente: trecento.*

**\*99. 93.** (ex 99. 88) Contento, Consolo.

*Al comma 3, sostituire la parola: centottanta con la seguente: trecento.*

**\*99. 94.** (ex 99. 253) Mazzoni, Peretti, Zinzi.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: e si applicano alle controversie relative a fatti plurioffensivi successivi allo scadere del predetto termine.*

**\*\*99. 95.** (ex 99. 26) Vitali.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: e si applicano alle controversie relative a fatti plurioffensivi successivi allo scadere del predetto termine.

**\*\*99. 96.** (ex 99. 261) Peretti, Zinzi.

Commissione	Governo

\* \* \*

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Entro il medesimo termine vengono emanati i provvedimenti necessari per l'attuazione del presente articolo.

**99. 98.** (ex 99. 241) Germontani.

Commissione	Governo

\* \* \*

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In ogni caso l'azione collettiva di cui al presente articolo può essere esperita per controversie relative a fatti plurioffensivi successivi alla data di entrata in vigore della legge.

**\*99. 99.** (vedi 99. 87) Vietti, Peretti, Zinzi.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In ogni caso l'azione collettiva di cui al presente articolo può essere esperita per controversie relative a fatti plurioffensivi successivi alla data di entrata in vigore della legge.

**\*99. 100.** (vedi 99. 8) Antonio Pepe.

Commissione	Governo

\* \* \*

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai fatti commessi successivamente alla scadenza del predetto termine.

**99. 101.** (ex 99. 90) Contento, Consolo.

Commissione	Governo

\* \* \*

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Al comma 1 dell'articolo 8 della legge 15 dicembre 1990, n. 386, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nel caso in cui il pagamento sia effettuato entro il predetto termine di sessanta giorni, e qualora non sia stato levato il protesto, non si applica la penale di cui al periodo precedente ».

Conseguentemente alla rubrica sostituire le parole: a tutela con le seguenti: e tutela.

**99. 102.** (ex 99. 32) Del Mese, Ceccuzzi, Toltoti, Cioffi.

Commissione	Governo



*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-bis. Il comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, si interpreta nel senso che la surrogazione di cui al comma 1 del predetto articolo 8 non può comunque comportare l'applicazione di penali, di qualsiasi natura, per l'estinzione anticipata del credito surrogato, e che al debitore non possono essere imposte spese o commissioni per la concessione del nuovo mutuo, ovvero per accertamenti catastali, i quali potranno essere effettuati a cura ed onere del soggetto mutuante.

*Conseguentemente alla rubrica sostituire le parole: a tutela con le seguenti: e tutela.*

**99. 103.** (ex \*99. 33) Ceccuzzi, Del Mese.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-bis. L'azione collettiva risarcitoria di cui al presente articolo può essere esperita per controversie relative a fatti plurioffensivi successivi alla data di entrata in vigore della legge.

**99. 104.** (vedi 0. 99. 272. 7) Armosino, Galletti, Gianfranco Conte, Vietti, Giudice, Alberto Giorgetti, Garavaglia.

Commissione	Governo

*Alla rubrica, sostituire la parola: consumatori con la seguente: danneggiati.*

**99. 105.** (ex 0. 99. 272. 18) Palomba, Pedica, Borghesi.

Commissione	Governo

\* \* \*

**(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 99)**

\* \* \*

*Dopo l'articolo 99, aggiungere il seguente:*

ART. 99-bis – (Norme a tutela del cittadino consumatore) – 1. Ferma restando l'applicazione di eventuali sanzioni accessorie, dal 1° gennaio 2008, le somme delle sanzioni amministrative pecuniarie, che superino la misura di duecento euro, previste dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono dovute, negli importi ivi indicati dai trasgressori, siano essi persone fisiche o giuridiche, che, sulla base della dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta dell'anno precedente, hanno dichiarato un reddito lordo imponibile compreso tra 30.001 euro e 90.000 euro. Le somme delle medesime sanzioni sono ridotte della metà qualora il reddito lordo imponibile dichiarato dal trasgressore sia inferiore o uguale a 30.000 euro e sono raddoppiate per i casi di reddito imponibile pari o superiore a 90.001 euro.

2. Nel verbale contestato o notificato devono essere indicate le somme delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al precedente comma, per le relative fasce di reddito. Il trasgressore è tenuto a cor-

rispondere la somma dovuta secondo la fascia di reddito di appartenenza. L'atto di pagamento equivale a dichiarazione del trasgressore sul reddito percepito, ai fini dell'applicazione dell'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Nel caso di ricorso, il ricorrente è tenuto ad allegare alla documentazione prodotta una dichiarazione sostitutiva di certificazione sulla propria situazione reddituale, ai sensi dell'articolo 46 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, e successive modificazioni.

3. Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per l'effettuazione di controlli, anche a campione, sull'applicazione dei commi 1 e 2 sulla veridicità degli atti e delle dichiarazioni presentati ai sensi dei medesimi commi.

**99. 01** (ex 99. 012) Alberto Giorgetti, Garavaglia, Filippi.

<b>Commissione</b>	<b>Governo</b>

\* \* \*

*Dopo l'articolo 99, aggiungere il seguente:*

**ART. 99-bis** – (*Disposizioni in materia di usura*) – 1. All'articolo 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108, sostituire le parole: « della metà » con le seguenti: « di un terzo ».

**99. 02** (ex 99. 011) Filippi, Garavaglia, Fugatti.

<b>Commissione</b>	<b>Governo</b>

*Dopo l'articolo 99, aggiungere il seguente:*

**ART. 99-bis** – (*Disposizioni a tutela del consumatore nel settore bancario e creditizio*) – 1. All'articolo 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108, il comma 4 è sostituito con il seguente:

« 4. Il limite previsto dal terzo comma dell'articolo 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è stabilito nel tasso medio Euribor risultante dall'ultima rilevazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* ai sensi del comma 1 aumentato fino ad un massimo di 6 punti percentuali. »

2. Al fine di consentire la protezione dei dati personali, in ottemperanza alle norme di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, è fatto divieto al personale delle banche e istituti di credito di assumere informazioni commerciali nei confronti dei clienti, relative alle condizioni e contratti in essere, stipulati dai medesimi presso altri istituti di credito.

3. Al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 114-bis dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

« 4. Le banche e gli istituti di credito sono obbligate a rilasciare gratuitamente ai propri clienti correntisti le carte elettroniche adibite al solo servizio bancomat. In caso di adozione di un'unica carta elettronica con servizio sia bancomat che carta di credito, il rilascio deve essere effettuato comunque a titolo gratuito »;

b) all'articolo 116, al comma 1è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « A decorrere dal 1° gennaio 2008 la pubblicità delle suddette informazioni deve essere effettuata anche sul sito *web* degli istituti di credito. »;

c) all'articolo 126 dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

2. Nel caso in cui la banca o l'intermediario finanziario esercitano il recesso dal contratto, sono obbligate a concedere al consumatore o all'impresa un periodo non inferiore a 90 giorni utile per la restituzione dell'anticipazione di credito revocata."

d) all'articolo 117, dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:

« 7-bis. Nel caso il cui per la stipula di un contratto la banca o l'istituto di credito richiedano una perizia giurata sul valore di beni immobili, la medesima perizia deve essere rilasciata in copia al cliente. Alla perizia è riconosciuta validità di dodici mesi ai fini del riutilizzo per medesime finalità presso altri istituti di credito. I costi delle perizie giurate e delle spese di istruttoria, se addebitati al cliente, devono essere espressamente documentati. Il cliente può presentare propria perizia sui beni, se giurata da professionista abilitato ».

4. All'articolo 8 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, in legge 2 aprile 2007, n. 40, al comma 2, dopo le parole: « e reali, » sono aggiunte le seguenti: « ivi incluse le ipoteche iscritte su beni immobili, ».

**99. 04** (ex 99. 09) Filippi, Garavaglia, Fugatti.

Commissione	Governo

\* \* \*

Dopo l'articolo 99, aggiungere il seguente:

ART. 99-bis – (Disposizioni a tutela del consumatore nel settore creditizio) – 1. All'articolo 2 della legge 7 marzo 1996,

n. 108, il comma 4 è sostituito dai seguenti:

« 4. Il limite previsto dal terzo comma dell'articolo 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è stabilito nel tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* ai sensi del comma 1 per le categorie di operazioni, con esclusione di quelle elencate nel comma 4-bis, aumentato di un terzo.

4-bis. Il limite di cui al comma 4 è stabilito nel tasso medio Euribor risultante dall'ultima rilevazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* ai sensi del comma 1 aumentato fino ad un massimo di 6 punti percentuali per le seguenti categorie di operazioni:

a) aperture di credito in conto corrente;

b) crediti personali e altri finanziamenti alle famiglie effettuate dalle banche;

e) anticipi, sconti commerciali, crediti personali e altri finanziamenti effettuati dagli intermediari non bancari;

d) prestiti controcessione del quinto dello stipendio;

e) credito finalizzato all'acquisto rateale e credito *revolving*. ”

**99. 05** (ex 99. 08) Filippi, Garavaglia, Fugatti.

Commissione	Governo

\* \* \*

Dopo l'articolo 99, aggiungere il seguente:

ART. 99-bis – (Disposizioni a tutela del consumatore nel settore bancario e credi-

tizio) – 1. Al fine di consentire la protezione dei dati personali, in ottemperanza alle norme di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, è fatto divieto al personale delle banche e istituti di credito di assumere informazioni commerciali nei confronti dei clienti, relative alle condizioni e contratti in essere, stipulati dai medesimi presso altri istituti di credito. È fatto altresì divieto ai gestori delle banche dati di fornire informazioni dettagliate sulle singole esposizioni dei consumatori presso uno o più istituti di credito. Il medesimo può essere fornito esclusivamente come informazione complessiva.

**99. 06** (ex 99. 07) Filippi, Garavaglia, Fugatti.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Dopo l'articolo 99, aggiungere il seguente:*

**ART. 99-bis** – (Disposizioni a tutela del consumatore nel settore bancario e creditizio) – 1. All'articolo 114-bis (Emissione di moneta elettronica) del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

4. Le banche e gli istituti di credito sono obbligate a rilasciare gratuitamente ai propri clienti correntisti le carte elettroniche adibite al solo servizio bancomat. In caso di adozione di un'unica carta elettronica con servizio sia bancomat che

carta di credito, il rilascio deve essere effettuato comunque a titolo gratuito.

**99. 07** (ex 99. 06) Filippi, Garavaglia, Fugatti.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Dopo l'articolo 99, aggiungere il seguente:*

**ART. 99-bis.** (Disposizioni a tutela del consumatore nel settore bancario e creditizio). 1. All'articolo 116 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, al comma 1, in fine, è aggiunto il seguente periodo: « A decorrere dal 1° gennaio 2008 la pubblicità delle suddette informazioni deve essere effettuata anche sul sito *web* degli istituti di credito ».

**99. 08** (ex 99. 05) Filippi, Garavaglia, Fugatti.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Dopo l'articolo 99, aggiungere il seguente:*

**ART. 99-bis** – (Disposizioni a tutela del consumatore nel settore bancario e creditizio) – 1. All'articolo 126 del decreto

legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 2. Nel caso in cui la banca o l'intermediario finanziario esercitano il recesso dal contratto, sono obbligate a concedere al consumatore o all'impresa un periodo non inferiore a 90 giorni utile per la restituzione dell'anticipazione di credito revocata ».

**99. 09.** (ex 99. 04) Filippi, Garavaglia, Fugatti.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Dopo l'articolo 99, aggiungere il seguente:*

**ART. 99-bis** – (*Disposizioni a tutela del consumatore nel settore bancario e creditizio*) – 1. #All'articolo 117 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

« 7-bis. Nel caso in cui per la stipula di un contratto la banca o l'istituto di credito richiedano una perizia giurata sul valore di beni immobili, la medesima perizia deve essere rilasciata in copia al cliente. Alla perizia è riconosciuta validità di dodici mesi ai fini del riutilizzo per medesime finalità presso altri istituti di credito. I costi delle perizie giurate e delle spese di istruttoria, se addebitati al cliente, devono essere espressamente documentati. Il cliente può presentare pro-

pria perizia sui beni, se giurata da professionista abilitato. »

**99. 010** (ex 99. 03) Filippi, Garavaglia, Fugatti.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Dopo l'articolo 99, aggiungere il seguente:*

**ART. 99-bis** – 1. Le associazioni per la promozione della famiglia, iscritte presso l'apposito elenco nazionale gestito dal Dipartimento delle politiche per la famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri, sono legittimate a richiedere al tribunale del luogo ove ha la residenza o la sede il convenuto la condanna al risarcimento del danno e/o all'indennità e/o alla restituzione di somme e/o all'esecuzione della prestazione, in conseguenza di atti pluri-offensivi dell'interesse familiare.

2. È pluri-offensivo dell'interesse familiare l'atto o il fatto illecito, l'omissione, l'inadempimento contrattuale o extracontrattuale lesivo dell'interesse familiare di una pluralità di soggetti.

3. L'azione di cui al comma 1 produce gli effetti interruttivi della prescrizione, ai sensi dell'articolo 2945 del codice civile, anche con riferimento ai diritti di tutte le famiglie interessate dal medesimo atto.

4. Con la sentenza di condanna il giudice, quando le risultanze del processo lo consentono, stabilisce anche l'importo minimo da liquidare alle singole famiglie ovvero determina i criteri in base ai quali deve essere fissata la misura dell'importo da liquidare in favore delle singole famiglie e i modi e i termini di erogazione dell'importo stesso e/o la prestazione da

svolgere e modi e termini della sua esecuzione.

5. In relazione alle controversie di cui al comma 1, davanti al giudice può altresì essere sottoscritto dalle parti un accordo transattivo nella forma della conciliazione giudiziale, nel quale siano altresì indicati i criteri di cui al comma 4.

6. A seguito della pubblicazione della sentenza di condanna di cui al comma 4, le parti possono promuovere la composizione non contenziosa presso uno degli organismi di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e successive modificazioni. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni degli articoli 39 e 40 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e successive modificazioni.

7. In caso di inutile esperimento della composizione non contenziosa di cui al comma 6, la singola famiglia può agire giudizialmente, in contraddittorio, al fine di chiedere l'accertamento, in capo a se stessa, dei requisiti individuati dalla sentenza di condanna di cui al comma 4 e la determinazione esatta dell'ammontare del risarcimento dei danni o dell'indennità, riconosciuti ai sensi della medesima sentenza. La pronuncia costituisce titolo esecutivo nei confronti del comune contraddittore. I soggetti di cui all'articolo 19, comma 5, non sono legittimati ad intervenire nei giudizi previsti dal presente comma.

8. A seguito della sentenza di condanna di cui al comma 4, nell'ipotesi in cui il giudice non stabilisca l'importo minimo da liquidare alle singole famiglie, ovvero non determini i criteri in base ai quali definire i modi, i termini e l'ammontare per soddisfare le singole famiglie, ciascuna famiglia può agire giudizialmente, in contraddittorio, al fine di chiedere l'accertamento, in capo a se stessa, dei requisiti individuati dalla sentenza di condanna di cui al comma 4 e la determinazione dell'ammontare del risarcimento dei danni o dell'indennità, riconosciuti ai sensi della medesima sentenza. La pronuncia costituisce

titolo esecutivo nei confronti del comune contraddittore. I soggetti di cui all'articolo 19, comma 5, non sono legittimati ad intervenire nei giudizi previsti dal presente comma.

9. La sentenza di condanna di cui al comma 4, emessa in favore dell'Associazione, costituisce, ai sensi dell'articolo 634 del codice di procedura civile, prova scritta, per quanto in essa contenuto, per la pronuncia da parte del giudice competente di ingiunzione di pagamento, ai sensi degli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile, richiesta dalla singola famiglia.

10. Tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi ai procedimenti nascenti dalle azioni di cui al presente articolo sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.

11. Per l'effetto delle disposizioni di cui ai precedenti commi, all'articolo 10, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e i procedimenti previsti dall'articolo 21 della legge-quadro sulla famiglia ».

12. La parcella dei patrocinatori per la rappresentanza e difesa nell'azione familiare di cui al presente articolo è calcolata in base percentuale sui risarcimenti e/o sulle indennità ottenuti nella misura minima del 2,5 per cento e massima del 10 per cento in relazione alla complessità della controversia, al risultato raggiunto e all'attività svolta”.

**99. 011.** (ex 99.01)Buonfiglio.

Commissione	Governo

Dopo l'articolo 99, aggiungere il seguente:

ART. 99-bis – 1. A decorrere dal 1° gennaio 2008 e per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, al fine di contrastare la lotta all'usura è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro.

Conseguentemente:

all'articolo 119, comma 2, sostituire le parole: 50 milioni con le seguenti: 10 milioni;

all'articolo 150,, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: – 40.000;

2009 – 40.000;

2010: – 40.000.

**99. 012.** (ex 99. 024) Paoletti Tangheroni, Bertolini, Licastro Scardino.

Commissione	Governo

\* \* \*

Dopo l'articolo 99, aggiungere il seguente:

ART. 99-bis – (Disposizioni in materia di portabilità dei mutui) – 4. All'articolo 8 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, al comma 2, dopo le parole: « e reali, » sono aggiunte le seguenti: « ivi incluse le ipoteche iscritte su beni immobili, ».

**99. 013.** (ex 99. 02) Filippi, Garavaglia, Fugatti.

Commissione	Governo

Dopo l'articolo 99, aggiungere il seguente:

ART. 99-bis – (Limitazioni al recupero dei crediti) – 1. In ogni caso di applicazione di procedure cautelari od esecutive previste dalla normativa vigente in relazione a pretese tributarie o sanzionatorie, l'individuazione dei beni oggetto di iscrizione di ipoteca, di pignoramento o di fermo amministrativo deve essere rigidamente commisurata e contenuta nei limiti dei crediti vantati per capitale, interessi e spese.

2. Avverso il fermo amministrativo dei beni mobili di cui all'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, è ammesso ricorso al giudice di pace del luogo ove ha sede o residenza il destinatario del provvedimento entro sessanta giorni dalla data della notifica del provvedimento medesimo.

3. Nel caso in cui i beni mobili o immobili gravati dalle misure di cui al comma 1 siano necessari e inscindibili dall'attività lavorativa del debitore, è consentito al debitore stesso l'uso proprio, esclusivo a tali fini, di essi.

4. Nel caso di violazione della disposizione di cui al comma 3 del presente articolo, si applicano al trasgressore le sanzioni e le procedure previste dall'articolo 213 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.

5. È fatto obbligo, a pena di nullità della procedura cautelare o espropriativa, di notificare previamente al debitore l'avviso di mancato pagamento, con espressa indicazione atta a identificare la natura del debito, ai sensi di quanto disposto dai successivi commi 6 e 7 nonché le conseguenti procedure attivabili a suo carico in caso di mancato pagamento.

6. Il debitore, entro venti giorni dalla data di notifica dell'avviso di cui al comma 1, può provvedere al pagamento di quanto dovuto. In mancanza si procede all'applicazione delle procedure cautelari o esecutive.

7. Il debitore, nei venti giorni di cui al comma 6, può dimostrare di avere prov-

veduto alla regolarizzazione del debito, ovvero di avere richiesto una rateizzazione, ovvero di avere ottenuto uno sgravio, ovvero che è già in corso un contenzioso con il creditore in merito al debito di cui è richiesto il pagamento. Nel caso di rateizzazione del debito, l'applicazione della misura cautelare o esecutiva è sospesa sino all'intervenuta definitiva estinzione del debito e salvo il rispetto delle scadenze del pagamento.

8. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è costituito un Fondo di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, destinato al sostegno degli anziani ultra settantacinquenni, delle famiglie disagiate con reddito inferiore ai 15 mila euro annui o con componente affetto da handicap grave, gravati da procedure cautelari od esecutive previste dalla normativa vigente in relazione a pretese tributarie o sanzionatorie. Il Fondo è utilizzato per misure di sostegno e per la parziale copertura delle pretese risarcitorie. Con decreto del Ministro della solidarietà sociale, di concerto con il Ministro dell'interno ed il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono emanate le disposizioni attuative del presente articolo.

*Conseguentemente, all'articolo 150, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2008: — 100.000;

2009: — 100.000;

2010: — 100.000.

**99. 014.** (ex 99. 019) Marinello, Angelino Alfano, Giudice.

Commissione	Governo

**ART. 99-bis**

*(Misure urgenti per l'attuazione delle norme di riforma in materia di mutui ipotecari).*

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

*d-bis).* All'articolo 8, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 4-*quinqüies*. Le spese e gli oneri derivanti dalla surrogazione del contratto sono, in ogni caso, a carico degli intermediari bancari e finanziari ».

**99-bis. 1** (ex 9. 315) Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* Il comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, si interpreta nel senso che la surrogazione di cui al comma 1 del predetto articolo non può comunque comportare l'applicazione di penali, di qualsiasi natura, per l'estinzione anticipata del credito surrogato, e che al debitore non possono essere imposte spese o commissioni per la concessione del nuovo mutuo, ovvero per accertamenti catastali, i quali potranno essere effettuati a cura ed onere del soggetto mutuante.

**99-bis. 2** (vedi 9. 385) D'Agrò, Peretti, Zinzi.

Commissione	Governo

\* \* \*

**(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 99-BIS)**